

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....  | <i>Pag.</i> | 3   |
| COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....  | »           | 21  |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E<br>INTERNI (I) ..... | »           | 30  |
| GIUSTIZIA (II) .....   | »           | 43  |
| DIFESA (IV) .....  | »           | 53  |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....                                  | »           | 70  |
| FINANZE (VI) .....   | »           | 83  |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....                                    | »           | 172 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....                          | »           | 181 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....                              | »           | 192 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....                           | »           | 211 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....   | »           | 228 |
| AFFARI SOCIALI (XII) .....   | »           | 238 |
| AGRICOLTURA (XIII) .....   | »           | 242 |

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE<br>MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE<br>STRANIERE .....  | <i>Pag.</i> | 243 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB-<br>BLICA .....  | »           | 244 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ<br>DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA<br>E ASSISTENZA SOCIALE .....  | »           | 245 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA<br>CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE<br>E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....   | »           | 247 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E<br>SULLA MORTE DI ALDO MORO .....   | »           | 248 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE<br>E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE<br>ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI<br>POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI,<br>IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI<br>CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO<br>PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON<br>PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI<br>PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE<br>NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI<br>PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A<br>EVENTUALI INTERAZIONI ..... | »           | 249 |
| <i>INDICE GENERALE</i> .....  | <i>Pag.</i> | 251 |

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

|  |    |
|--|----|
| Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1- <i>bis</i> e 12, comma 2- <i>bis</i> : nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati) ..... | 3  |
| ALLEGATO 1 ( <i>Ipotesi di codice di condotta dei deputati</i> ) .....   | 11 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Ipotesi di regolamentazione dell'attività di lobbying</i> ) .....  | 14 |
| Seguito dell'esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti .....  | 7  |
| ALLEGATO 3 ( <i>Relazione dell'onorevole Ermini sulle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti</i> ) .....  | 16 |
| Sui lavori della Giunta in tema di riforme regolamentari .....   | 8  |

*Giovedì 10 marzo 2016. – Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.*

#### **La seduta comincia alle 13.55.**

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1-*bis* e 12, comma 2-*bis*: nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'esame delle proposte di modifica al Regolamento sul codice di condotta dei deputati (Binetti n. 2, Nicoletti n. 11 e Melilla n. 13).

In proposito, rammenta che nella seduta del 19 novembre scorso la Giunta ha proseguito il dibattito ed è emerso un prevalente orientamento favorevole ad af-

fidare al relatore Pisicchio il compito di definire un testo volto a riaggregare in un unico documento il complesso delle norme vigenti che stabiliscono obblighi dei deputati (e, in particolare, obblighi di dichiarazione), a precisare i principi deontologici al cui rispetto sono tenuti i deputati, a individuare gli aspetti della materia che risultino sprovvisti di disciplina e a specificare ulteriori doveri comportamentali, tenendo conto degli elementi desumibili dalle proposte di modifica al Regolamento e della disciplina vigente presso il Parlamento europeo.

Ricorda altresì che al relatore è stata rimessa anche la valutazione circa una prima forma di disciplina dell'attività di *lobbying*. Invita dunque il deputato Pisicchio a riferire gli esiti del suo lavoro e a formulare la sua proposta.

Pino PISICCHIO, *relatore*, ricorda che, all'esito del dibattito svoltosi nella riunione del 19 novembre, è emerso un orientamento prevalente favorevole ad affidargli l'incarico di relatore e, conseguen-

temente, il compito di proporre un testo, tenendo conto degli elementi desumibili dalle proposte di modifica al Regolamento all'esame della Giunta (che tutte individuano i principi deontologici generali rimettendo all'ufficio di Presidenza della Camera il compito di adottare il codice) e secondo i criteri indicati nell'intervento introduttivo del dibattito da lui svolto nella richiamata riunione del 19 novembre.

In pratica, i parametri di riferimento del lavoro sono stati: l'esperienza del Parlamento europeo, che dispone di un codice di condotta imprescindibile e un punto di riferimento non controverso; l'elaborazione preliminare di una sorta di «testo unico», meramente ricognitivo, del complesso delle norme già vigenti che stabiliscono obblighi dei deputati e, in particolare, obblighi di dichiarazione; la verifica delle integrazioni necessarie da apportare a questo testo, sia con riferimento a norme di carattere generale riassuntive dei principi deontologici al cui rispetto sono tenuti i deputati italiani, sia alla più puntuale individuazione di aspetti della materia che risultino sprovvisti di disciplina e sui quali la fonte regolamentare sarebbe legittimata ad intervenire. È emerso nel dibattito che tra tali aspetti meritevoli di attenzione vi sono quelli della disciplina dei doni e delle conseguenze di tipo sanzionatorio; è stata inoltre richiesta una valutazione specifica sul tema della regolamentazione dell'attività di *lobbying* in particolare quanto alla scelta della fonte regolamentare (che riguarderebbe ovviamente solo la Camera) o legislativa (che consentirebbe di individuare una disciplina di carattere generale).

Fa quindi presente, con riferimento alla questione del codice di condotta, di aver elaborato una proposta di testo unico ricognitivo (*vedi allegato 1*), che sottopone alla Giunta, con alcune integrazioni formulate all'esito di quanto già emerso nel dibattito. Nel testo sono riportati anche i riferimenti al codice di condotta del Parlamento europeo e notazioni sul carattere ricognitivo o innovativo delle norme.

Fa quindi presente di aver anche predisposto una proposta di disciplina delle attività di *lobbying* (*vedi allegato 2*), traendo spunto dalle iniziative presentate in questa legislatura, al fine di consentire un avvio della riflessione anche su questo tema. Al riguardo, ricorda peraltro che il tema ha formato oggetto di alcune proposte di legge all'esame del Parlamento nelle ultime legislature, il cui *iter* di approvazione non si è concluso. Tale disciplina, pur essendo inscindibilmente connessa alle restanti tematiche all'esame, forma peraltro, a suo avviso, oggetto di autonoma valutazione: la decisione di intervenire o meno sulle attività di *lobbying* non interferirebbe cioè con l'impianto generale del lavoro proposto.

Dopo aver rammentato alla Giunta che, in primavera, l'organo del Consiglio d'Europa per il contrasto della corruzione, il GRECO, verificherà l'attività a tal fine posta in essere dal nostro Paese e che, uno dei parametri di valutazione sarà l'adozione da parte delle Camere di codici di condotta dei propri membri, pone alla Giunta due possibili alternative di metodo.

In particolare, ritiene che le strade percorribili siano le seguenti: la prima è quella di procedere all'adozione del codice di condotta in via sperimentale, adottandolo in sede di Giunta con la veste di una sorta di «Protocollo», cioè di una disciplina convenzionale predisposta dall'organo, che vincolerebbe comunque i deputati e che presupporrebbe una successiva modifica regolamentare da effettuare solo dopo un certo periodo di sperimentazione. L'unica modifica da apportare necessariamente in via regolamentare fin da subito sarebbe, a suo avviso, quella relativa all'applicabilità delle sanzioni disciplinari in caso di violazioni del codice (reputa infatti inopportuna, data la delicatezza della materia sanzionatoria, un'interpretazione estensiva del vigente articolo 60, commi 3 e 4). Nello stesso modo si potrebbe intervenire quanto alla disciplina dell'attività di *lobbying*. Se peraltro la Giunta dovesse ritenere necessario un supplemento di riflessione, si potrebbe eventualmente rinviare la decisione ad un momento succes-

sivo, ferma restando la necessità di una rivalutazione della questione se dovesse essere approvata dal Parlamento una legge in materia, anche tenuto conto che la Commissione Affari costituzionali del Senato sta esaminando alcuni progetti di legge.

In alternativa – e sulla falsariga di quanto contenuto nelle varie proposte di modifica regolamentare presentate in materia di codice di comportamento – la strada sarebbe quella della modifica regolamentare, che però dovrebbe necessariamente limitarsi ad individuare alcuni principi e criteri generali da porre a base del codice, rimettendone poi la concreta definizione ad una fonte diversa (delibera dell'Ufficio di presidenza, eventualmente a maggioranza qualificata), evitando di introdurre nel Regolamento norme di eccessivo dettaglio o di duplicarvi norme già vigenti nell'ordinamento. Se dovesse prevalere in Giunta un orientamento favorevole a questa soluzione procedurale, si riserva di proporre un testo compatibile con questa scelta.

Per quanto riguarda, infine, un altro tema emerso nel corso del dibattito in Giunta, e cioè quello della previsione di eventuali attività professionali incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare ovvero di eventuali effetti derivanti dall'esercizio della stessa sul mandato parlamentare, si tratta certamente di materia particolarmente meritevole di attenzione e per la quale riterrebbe certamente opportuno un approfondimento ed una regolamentazione giuridica, da effettuare alla luce del principio costituzionale della libertà di esercizio del mandato. Non può tuttavia sottacere, oltre a difficoltà di ordine pratico relative all'individuazione in concreto di tutte le attività suscettibili di ricadere in questo tipo di divieti, un dubbio di carattere generale sull'idoneità e l'appropriatezza della fonte regolamentare interna a disciplinare incompatibilità.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, dopo aver ringraziato il relatore Pisicchio per l'istruttoria svolta, rammenta che il lavoro della Giunta trae impulso anche dall'esigenza di

allineare il nostro Paese a uno dei parametri (l'adozione, da parte delle Camere, di un codice deontologico per i propri membri) che formeranno nei prossimi mesi oggetto di valutazione da parte del GRECO, organo del Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta alla corruzione.

Il tema si inquadra peraltro pienamente nell'ambito della politica di trasparenza adottata dalla Camera dei deputati nell'attuale legislatura e ritiene che esso sarebbe stato, peraltro, in ogni caso affrontato e definito anche prescindendo dall'opera di stimolo proveniente da organismi internazionali.

Danilo TONINELLI, pur ritenendo che l'adozione di un Codice di comportamento sia un importante passo da intraprendere, non può nascondere che, a suo avviso, la materia che richiede più urgentemente di essere disciplinata è quella dell'attività di *lobbying*.

Rinviando ad una prossima riunione della Giunta ogni valutazione nel merito delle soluzioni proposte, per la quale è necessaria un'attenta disamina del lavoro svolto dal relatore, ribadisce, con riferimento al metodo, quanto già più volte espresso in precedenti occasioni, e cioè la propria netta contrarietà a deleghe in bianco all'Ufficio di Presidenza nella stesura del codice: ritiene infatti che, qualora si decida di intraprendere la strada della riforma regolamentare, debbano essere definiti nel Regolamento in termini quanto più stringenti i criteri ai quali l'Ufficio di Presidenza dovrà attenersi al fine di ridurre al massimo la discrezionalità.

Mario CATANIA, pur riservandosi una più attenta riflessione sui contenuti del testo presentato dal relatore, ne ha tratto, ad una prima lettura, un'impressione favorevole.

Ritiene peraltro che la prima valutazione che la Giunta deve compiere riguarda la strada da seguire e se cioè intraprendere il cammino della riforma regolamentare ovvero adottare un atto consensuale in Giunta, strada che ritiene preferibile.

Quanto invece alla disciplina dell'attività di *lobbying*, esprime perplessità sulla possibilità che la Giunta possa adottare una disciplina convenzionale poiché essa finirebbe per impattare su posizioni soggettive di terzi, cosa che richiede, a suo avviso, l'adozione di un atto legislativo.

Elio VITO, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ritiene anch'egli che una disciplina degli obblighi di comportamento dei deputati possa essere difficilmente separata da una regolamentazione dell'attività di *lobbying*. Si associa, infine, alla richiesta di chiarimenti, già avanzata dal collega Toninelli, sulle modalità e la forma con cui il relatore propone di adottare il codice.

Andrea GIORGIS si associa anch'egli ai ringraziamenti all'indirizzo del relatore per il lavoro svolto, che rappresenta una buona base di partenza per il prosieguo dei lavori della Giunta.

A suo avviso, le due strade ipotizzate dal relatore non si pongono in termini dicotomici: il collega Pisicchio ha infatti suggerito di adottare un protocollo e, cioè, un atto convenzionale che i deputati saranno tenuti a rispettare, in grandissima parte meramente ricognitivo di norme già vigenti – alle quali i deputati sono dunque già soggetti – che vengono in quella sede sistematizzate e riorganizzate. Il monitoraggio dei suoi effetti consentirà poi di procedere ad una modifica regolamentare – mediante l'introduzione nel Regolamento di norme che inevitabilmente non potranno essere eccessivamente dettagliate – che dovrà tenere conto dei risultati della fase sperimentale.

Auspica infine che la disciplina che sarà introdotta in via definitiva possa tener conto anche di quelle riforme che sono oggi in avanzato stato di esame parlamentare, come quella sul conflitto di interessi.

Gianni MELILLA rende merito al relatore Pisicchio di aver svolto un'istruttoria puntuale ed accurata ed aver elaborato una proposta condivisibile.

Per quanto riguarda la discussione sulla metodologia da seguire per pervenire all'adozione dell'auspicato Codice di condotta, ritiene essenziale privilegiare quella che consenta di arrivare in tempi rapidi all'obiettivo: sotto questo punto di vista gli appare, quindi, preferibile l'opzione che rimette alla Giunta l'adozione in via sperimentale di questo testo, cui far seguire successivamente le conseguenti modifiche regolamentari, così da poter corrispondere rapidamente alle esigenze di allineamento agli standard normativi espressi nei consessi internazionali.

Per quanto riguarda la disciplina delle attività di *lobbying*, invece, ritiene che sia necessario operare una riflessione più mirata, sicché i due temi possono seguire percorsi differenti, pervenendo in tempi rapidi all'approvazione del Codice di condotta e decidendo poi separatamente sul tema delle *lobbies*.

Raffaello VIGNALI, nell'associarsi ai ringraziamenti al relatore, esprime il convincimento che per la disciplina delle attività di *lobbying* sia preferibile impiegare lo strumento legislativo; gli appare poi particolarmente convincente, quanto al Codice di condotta, individuare un periodo di sperimentazione prima di giungere alla definitiva cristallizzazione del testo.

A Pino PISICCHIO, *relatore*, appare evidente come i corni della discussione emersi negli interventi dei colleghi riguardino, per entrambi gli aspetti del tema oggetto di riflessione, questioni metodologiche.

Per quanto riguarda le *lobbies* comprende l'ordine di perplessità espresse in merito all'idoneità di una fonte normativa interna alla Camera a disciplinare situazioni che riguardano le posizioni di soggetti estranei all'ordinamento della Camera, ma non le ritiene preclusa la possibilità di disciplinare attività di terzi che entrino in contatto con i suoi membri: si tratta in ogni caso di compiere una scelta di campo.

Per quanto riguarda l'adozione del Codice di condotta, ribadisce di considerare

le due opzioni metodologiche – e cioè prevedere una fase sperimentale e poi far seguire le modifiche regolamentari, fatto salvo comunque l'intervento espresso di modifica per la previsione delle sanzioni, ovvero procedere direttamente alla modifica regolamentare – entrambe ugualmente possibili e legittime: e se pure la prima soluzione, implicando una fase di verifica sperimentale delle norme, gli appare per certi versi preferibile, non considera tale preferenza assoluta o irrevocabile.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, convenendo con il relatore Pisicchio sulla validità di entrambe le soluzioni metodologiche, ritiene essenziale che la Giunta esprima tempestivamente la propria preferenza sull'una o sull'altra: come Presidente non potrà che prendere atto di tale scelta. Preannuncia comunque l'intenzione di convocare la Giunta per giovedì 24 marzo, alle ore 8,30, per addivenire ad una decisione.

**Seguito dell'esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.**

Laura BOLDRINI, *Presidente*, passando al secondo punto dell'ordine del giorno, ricorda che esso riguarda una questione relativa alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.

Nella riunione del 19 novembre 2015 è stato affidato al collega Ermini il compito di una definizione di una proposta di precisazione della disciplina vigente in materia di presentazione degli atti di sindacato ispettivo, volta a stabilire – in presenza di una tendenza a depositare sempre più frequentemente testi molto lunghi e complessi, spesso a ridosso del termine di scadenza – eventuali limiti massimi di estensione degli atti, al fine di consentirne un tempestivo vaglio di ammissibilità, necessario alla pubblicazione. Invita dunque il collega Ermini a riferire sull'istruttoria svolta.

David ERMINI, *relatore*, dopo aver riassunto i fatti che hanno dato origine alla

questione della cui istruttoria è stato incaricato, espone sinteticamente i risultati cui è pervenuto, rinviando per il dettaglio delle riflessioni svolte alla relazione che consegna alla Presidenza e pone a disposizione dei colleghi (*vedi allegato 3*). La soluzione da lui immaginata – funzionale, a suo avviso, anche all'esigenza di rafforzare la funzione ispettiva e di consentire anche un più alto tasso di risposte – è quella di prevedere un limite massimo di parole (individuato in cifre differenti per i diversi tipi di atto di sindacato ispettivo, e cioè 400 per le interrogazioni a risposta immediata, 600 per le interrogazioni ordinarie e 800 per le interpellanze): il superamento di tale tetto, ove sia contenuto nel limite di un quarto, determinerebbe la sospensione della pubblicazione dell'atto nel giorno della sua presentazione e fino al completamento dell'istruttoria sull'ammissibilità. Ove il superamento sia superiore a tale quota l'atto sarebbe *tout court* inammissibile. In proposito osserva comunque che una soluzione ai fatti all'origine della questione potrebbe essere individuata anche nell'anticipazione del termine previsto per la presentazione delle interpellanze urgenti nella giornata di martedì, anticipazione sulla quale è emerso un orientamento negativo in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo, ma sulla quale forse varrebbe la pena effettuare un supplemento di riflessione. Ipotizza altresì – raccogliendo un suggerimento avanzato in tal senso – la pubblicazione sul sito *internet* dei tassi di risposta agli atti di sindacato ispettivo da parte del Governo, distinti per Ministero.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, esprime l'avviso che una modifica della disciplina degli atti di sindacato ispettivo nel senso indicato dal relatore Ermini sia auspicabile, anche al fine di rafforzare l'efficacia e la tempestività dell'esercizio della funzione ispettiva in Parlamento.

Raffaello VIGNALI osserva che un canone di sinteticità e di incisività dovrebbe essere previsto anche a carico del Governo: non di rado infatti una buona parte

delle risposte, anche nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, è costituita dal burocratico riepilogo del quesito posto dai deputati, risultando in tal modo compromessa l'efficacia e la pertinenza della risposta.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nell'annunciare che la prosecuzione della discussione sul tema avverrà nella riunione della Giunta del 24 marzo prossimo, con riguardo a queste ultime osservazioni del deputato Vignali, osserva che l'introduzione di un limite di sinteticità degli atti ispettivi dei parlamentari potrebbe consentire alla stessa Presidenza della Camera di invitare il Governo a conformarsi ad analoghi parametri di sinteticità ed incisività nelle risposte agli atti.

#### **Sui lavori della Giunta in tema di riforme regolamentari.**

Laura BOLDRINI, *Presidente*, al fine di consentire alla Giunta di fare il punto della situazione sulle riforme regolamentari, riepiloga lo stato dei lavori svolti: dopo l'adozione del testo-base proposto dai relatori, era stato fissato il termine per gli emendamenti: ne sono stati presentati circa 300, che sono stati pubblicati. Nella seduta del 14 ottobre 2014 i relatori hanno riferito sul lavoro istruttorio svolto sugli emendamenti, individuando alcune riformulazioni, presentando ulteriori emendamenti e indicando quelli su cui vi è il loro parere favorevole; è stato poi fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti e ne sono pervenuti circa 60; successivamente, sono stati presentati anche 4 ulteriori emendamenti dei relatori.

Essendo state avanzate da più Gruppi obiezioni a procedere nell'esame delle riforme, la Giunta non è stata successivamente riconvocata sul punto, in attesa di una verifica politica.

Di recente è stata rappresentata da un Gruppo (in sede di Conferenza dei Capi-gruppo) l'esigenza di riprendere la discussione; a ciò si aggiunge la specifica questione di un approfondimento dei riflessi

che la riforma costituzionale, il cui *iter* parlamentare si sta concludendo, avrà sulle procedure disciplinate dal Regolamento, ove entrata in vigore.

Le è quindi sembrato opportuno porre il tema all'attenzione della Giunta, ed in particolare dei relatori Giorgis, Gitti, Melilla e Pisicchio, così da valutare se e come procedere. All'esito di queste valutazioni, potranno essere stabilite eventuali modalità e tempi di lavoro.

Gianni MELILLA, *relatore*, sottolinea come sia stato, a suo avviso, un errore non essere giunti alla definizione di alcune modifiche regolamentari, individuate fra quelle contenute nel testo-base e ritenute politicamente meno divisive: è consapevole che a questo mancato compimento delle riforme abbiano concorso plurime responsabilità, ma non certo quella del suo Gruppo.

Ciò posto, oggi lo scenario è completamente cambiato: le modifiche regolamentari prefigurate nel testo-base presuppongono l'attuale assetto costituzionale, caratterizzato da un bicameralismo perfetto, laddove la riforma costituzionale *in itinere* lo trasforma radicalmente, ne ridefinisce pesi e contrappesi e, in combinazione con la nuova legge elettorale, ne accentua il carattere maggioritario. Ed un intervento di riforma regolamentare che interviene sulla qualità e sui tempi della discussione parlamentare non può che variare a seconda che si abbia o meno un cambiamento così radicale del sistema ed in particolare a seconda della sua configurazione bicamerale o sostanzialmente monocamerale.

Ne consegue che non si può che attendere l'esito del referendum costituzionale prima di riprendere il percorso delle riforme regolamentari: infatti solo con la certezza della sorte della riforma potranno affrontarsi questioni delicate che erano state trattate nello schema di riforma predisposto, quale la questione dei tempi del procedimento legislativo o anche quella del doppio voto in caso di posizione

della questione di fiducia relativamente a progetti di legge che consistano di un solo articolo.

Segnala, infine, la questione delle proposte di legge di iniziativa popolare, in relazione alle quali l'innalzamento del *quorum* delle sottoscrizioni non potrà che rafforzare il vincolo di obbligatorietà del loro esame in Parlamento.

Danilo TONINELLI concorda sulla necessità di attendere l'esito del referendum costituzionale.

Andrea GIORGIS, *relatore*, ricorda come il suo Gruppo abbia, fin dall'inizio della legislatura e sempre con la condivisione della Presidente della Camera, promosso il processo di riforma regolamentare, insistendo con determinazione sulla sua necessità ed urgenza non solo al fine di rivedere il procedimento legislativo e di rendere più efficace il lavoro delle Commissioni e dell'Assemblea, ma anche per valorizzare e riequilibrare il ruolo del Parlamento nel suo rapporto con il Governo e per ricostruire, anche attraverso questa via, il rapporto di fiducia fra cittadini ed Istituzioni.

Il testo-base contiene sia interventi di riforma che si intrecciano ora con i contenuti della riforma costituzionale *in itinere*, spesso peraltro in termini del tutto coerenti, sia interventi che ne prescindono.

È noto che vi sono state poi obiezioni politiche ad ostacolare il percorso di riforma regolamentare ed il suo Gruppo ha rinunciato ad insistervi perché ritiene che su questo tema occorra una larga condivisione.

Comprende senz'altro la rilevanza della questione posta dalla Presidente relativamente ai riflessi che la riforma costituzionale avrà in particolare sul procedimento legislativo come disciplinato dal Regolamento: ma sottopone alla Presidenza l'opportunità di anticipare, rispetto alla data di entrata in vigore delle riforme costituzionali, la valutazione del loro impatto sul testo-base e la eventuale individuazione di aspetti, non coinvolti dalle suddette riforme, su cui vi possa essere una convergenza politica.

Giancarlo GIORGETTI sottolinea anzitutto come le riforme costituzionali, come quelle regolamentari, dovrebbero richiedere un largo consenso per essere approvate. Con riferimento alle prime, aggiunge che esse saranno sottoposte al referendum costituzionale: la palla è dunque passata ai cittadini e l'esito della consultazione avrà comunque conseguenze sul processo di riforma regolamentare, che non potrà contraddire la volontà popolare. Ciò vale se dovesse prevalere il « sì » alle riforme, perché occorrerà adeguare il Regolamento alla nuova Costituzione; ma anche se dovesse prevalere il « no », posto che il testo-base, in molte parti, è coerente con lo spirito sotteso alla riforma costituzionale e non sarebbe possibile — attraverso la via regolamentare — riproporre sostanzialmente una riforma bocciata dall'elettorato.

Si dichiara quindi favorevole ad attendere l'esito del referendum.

Pino PISICCHIO, *relatore*, ritiene che le obiezioni politiche sollevate sul processo di riforma regolamentare non siano facilmente superabili e che indubbiamente l'esito delle riforme costituzionali definirà un quadro costituzionale di riferimento che non potrà non ripercuotersi sulle riforme regolamentari. Condivide altresì la necessità, sottolineata dal collega Giorgetti, che le riforme regolamentari non siano approvate con maggioranze strette, pur non dovendosi riconoscere a nessuno la possibilità di opporre pregiudiziali diritti di veto.

Ciò posto, si chiede se non si possa avviare un percorso di ricognizione delle parti del testo-base che non siano oggetto di controversia politica e che potrebbero pertanto essere approvate con ampia condivisione, come ad esempio l'abolizione delle ventiquattr'ore nella questione di fiducia, essendo finalizzate ad una più efficace funzionalità dei lavori della Camera.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, sottolinea il poderoso lavoro istruttorio svolto dalla

Giunta all'inizio della legislatura e confluito nel testo-base da essa adottato: si tratta di un lavoro che non potrà che essere comunque utile come base di lavoro, qualunque sia l'esito del referendum costituzionale.

Nel contesto attuale ritiene necessario, con senso pragmatico, attendere l'esito

referendario prima di riprendere il percorso di riforma regolamentare e ciò al fine di disporre di un quadro costituzionale di riferimento definito, nella cui cornice intervenire.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**IPOTESI DI CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI****I****(Principi generali)**

*(specificativo degli artt. 54 e 67 Cost.)*

Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la Nazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati. Non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche. *(v. articolo 1 codice cond. P.E.)*

In caso di conflitto di interessi, ossia quando un interesse personale potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, ciascun deputato adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta. In caso di dubbio, il deputato può, a titolo confidenziale, chiedere il parere del Comitato di cui al paragrafo VI. *(v. articolo 3 codice cond. P.E.)*

**II****(Doveri dei deputati)**

*(ricognitivo dei principi desumibili da norme vigenti)*

I deputati osservano con scrupolo e rigore gli obblighi, previsti dall'ordinamento e dalle norme regolamentari della Camera, di trasparenza e di dichiarazione delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche da essi ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.

**III****(Dichiarazioni dei deputati)**

*(ricognitivo di norme del Regolamento della Giunta delle elezioni, la cui portata applicativa viene estesa, e della l. 441/1982)*

Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta delle elezioni, per i procedimenti di sua competenza, ovvero dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui al paragrafo VI, per i profili concernenti l'applicazione del presente Codice, ciascun deputato deve dichiarare al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni. *(v. articolo 4 codice cond. P.E.)*

Secondo quanto disposto dalla legge n. 441 del 1982, entro tre mesi dalla proclamazione i deputati devono depositare presso l'ufficio di presidenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali finanziamenti o contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981. I deputati devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno.

Gli adempimenti indicati concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i deputati sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i deputati sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone

fisiche e copia delle dichiarazioni relative a contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981.

I dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei parlamentari sono pubblicati nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano, dando evidenza specifica dei contributi ricevuti, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, superiori a 5.000 euro l'anno. (v. *articolo 4 codice cond. P.E.*)

#### IV

##### **(Doni)**

*(innovativo)*

Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati si astengono dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore inferiore a 250 euro, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia, o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino la Camera in veste ufficiale.

Le predette disposizioni non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi. Per tali casi l'Ufficio di Presidenza adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la trasparenza. (v. *articolo 5 codice cond. P.E.*)

#### V

##### **(Pubblicità)**

*(parzialmente innovativo)*

Le dichiarazioni dei deputati relative alle posizioni ed agli interessi finanziari, ai finanziamenti ricevuti e alle cariche ricoperte, rese ai sensi dell'ordinamento vigente, delle norme regolamentari e del presente codice di condotta, sono pubblicate sul sito internet della Camera dei deputati.

**VI****(Comitato consultivo sulla condotta dei deputati)**  
*(innovativo)*

L'Ufficio di Presidenza costituisce, all'inizio di ogni legislatura, un Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati (*complessivamente cinque al P.I.*) designati dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico. Il Comitato è presieduto da un membro dell'Ufficio di Presidenza designato dal Presidente della Camera.

Su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce, a titolo confidenziale, entro il termine di un mese dalla richiesta, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.

Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e ne comunica gli esiti al Presidente anche ai fini della eventuale sottoposizione agli organi competenti. Il comitato consultivo può, previa autorizzazione del Presidente, chiedere il parere di esperti.

Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività resa disponibile sul sito internet della Camera. (*v. articolo 7 codice cond. P.E.*)

**VI****(Sanzioni)**  
*(innovativo)*

Della mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta, come accertata dal comitato consultivo sulla condotta dei deputati, è assicurata la pubblicità sul sito internet della Camera.

## ALLEGATO 2

**IPOTESI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI LOBBYING****I*****(Registro dell'attività di relazione istituzionale)***

L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati si informa ai principi di pubblicità e di trasparenza. È istituito a tal fine presso l'Ufficio di Presidenza un registro dell'attività di relazione istituzionale nei confronti dei deputati. Il registro è pubblicato sul sito internet della Camera.

**II*****(Definizione dell'attività di relazione istituzionale)***

Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.

**III*****(Iscrizione nel registro dell'attività di relazione istituzionale)***

Chiunque intenda svolgere attività di relazione istituzionale, rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati interessi privati, deve chiedere l'iscrizione nell'apposito registro indicando:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale;

b) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale che intende svolgere;

c) i soggetti istituzionali che si intendono contattare.

Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) non avere subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;

c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici.

La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di relazione istituzionale.

Le ulteriori disposizioni relative all'iscrizione e alla tenuta del registro sono stabilite dall'Ufficio di presidenza della Camera e pubblicate sul sito internet della Camera.

**IV*****(Relazioni periodiche)***

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di relazione istituzionale svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta, con le eventuali variazioni interve-

nute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati. L'Ufficio di presidenza della Camera può disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera.

**V**  
**(Sanzioni)**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di presidenza si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

## ALLEGATO 3

**Relazione dell'on. Ermini sulle modalità di  
presentazione delle interpellanze urgenti.****1. Introduzione: i termini della questione  
esposti dalla Presidente della Camera.**

Nella seduta del 19 novembre scorso la Presidente della Camera ha sottoposto alla Giunta per il Regolamento una questione riguardante le modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.

Riepilogo qui brevemente i termini del problema illustrati nella predetta riunione della Giunta.

La questione è sorta in relazione al regime previsto per questo tipo di atti di sindacato ispettivo il cui svolgimento è previsto nella giornata di giovedì (o venerdì mattina come accade in questa legislatura): il termine per la loro presentazione è individuato dal Regolamento nella conclusione della seduta del martedì (nella prassi è fissato entro le 20 della giornata di martedì qualora la seduta si sia conclusa prima).

Le interpellanze possono giungere di fatto anche nella tarda serata del martedì e spesso si tratta di testi molto lunghi e complessi, di cui deve essere dunque assicurata la pubblicazione, previa la necessaria istruttoria sul loro contenuto per verificarne la conformità ai criteri di ammissibilità, entro la stessa giornata del martedì e la contestuale trasmissione al Governo, chiamato a rispondere appena due giorni dopo la loro trasmissione.

Si tratta, come è evidente, di termini particolarmente stringenti: a ciò va aggiunto che al momento risultano costituiti alla Camera 10 gruppi parlamentari – numero tra i più elevati delle ultime legislature – e che conseguentemente il numero di interpellanze urgenti potenzialmente presentabili risulta più elevato, dato che ciascun presidente di Gruppo (da Regolamento) può presentare due inter-

pellanze al mese. Spesso poi, nel procedere a questa istruttoria, gli Uffici hanno bisogno di interloquire con gli stessi presentatori, cosa non sempre facile quando si proceda a tarde ore della sera.

Considerato questo complesso di circostanze di fatto, nella Conferenza dei Capigruppo del 1° ottobre la Presidenza della Camera ha prospettato l'anticipazione del termine di presentazione al pomeriggio del martedì, ipotesi alla quale si è dichiarata contraria la maggior parte dei Gruppi ma che – a prescindere dall'analisi di tipo strettamente regolamentare che mi appresto a svolgere – credo meriterebbe in quella sede un supplemento di riflessione.

La Presidenza ha dunque portato il tema all'attenzione della Giunta nella citata riunione del 19 novembre, specificando che nel corso della precedente Conferenza dei capigruppo erano emerse alcune ipotesi alternative finalizzate a dare risoluzione alla questione in oggetto.

In particolare, il Presidente del Gruppo Forza Italia, Renato Brunetta, ha ipotizzato di prevedere, quale requisito di ricevibilità e rifacendosi all'esperienza del Parlamento europeo, un limite massimo di caratteri del testo delle interpellanze urgenti, che – a tal fine – dovrebbero essere presentate necessariamente in via informatica, utilizzando la firma digitale (oggi facoltativa). In pratica, ove il testo digitato oltrepasse il limite di caratteri previsto, il sistema dovrebbe impedirne l'inoltro. Alla proposta del Presidente Brunetta si sono dichiarati favorevoli i Capigruppo di SEL Scotto, del PD Rosato e del Misto, Pisicchio, il quale ha anzi proposto di estendere lo stesso modello anche alle interrogazioni. In senso contrario si è espresso invece il Presidente del MoVi-

mento 5 Stelle Sorial, preferendo l'anticipo del termine di presentazione delle interpellanze alle 17 del martedì (come proposto dalla Presidenza in prima battuta).

La Presidente della Camera ha quindi ricordato che un riferimento alla formulazione concisa delle interrogazioni e interpellanze è già presente nel nostro ordinamento: infatti il Regolamento stabilisce che le interrogazioni consistono in una « semplice domanda »; le interpellanze, invece, consistono in una « domanda ». Queste espressioni rendono evidente che tali atti dovrebbero essere formulati in modo sintetico e incisivo: e ciò è confermato anche dalla circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996, la quale prevede che « eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente funzionali all'identificazione o alla costruzione dei quesiti posti al Governo ».

Un riferimento esplicito alla concisione degli atti di sindacato ispettivo è inoltre contenuto anche nello schema di riforma regolamentare adottato come testo-base. Il relatore Melilla ha, tra l'altro, presentato un emendamento per prevedere, di regola, la presentazione degli atti in formato digitale.

Infine, è stato osservato dalla Presidenza che il limite di lunghezza è conosciuto in altre esperienze parlamentari: nel Parlamento europeo, per le interrogazioni a risposta scritta, si richiede che siano presentate in formato elettronico, siano concise, contengano una domanda comprensibile e non superino le 200 parole; riferimenti alla concisione degli atti di sindacato ispettivo sono previsti anche al Bundestag, nella House of Commons, nell'Assemblea nazionale e al Senato francesi.

Parallelamente all'introduzione di una nuova disciplina su questo argomento, il Presidente Brunetta ha avanzato anche il suggerimento di individuare modalità di pubblicazione del tasso di risposta, distinto per ciascun Ministero, al fine di stimolare il Governo a dare risposte tempestive, considerato che i dati statistici hanno evidenziato una netta flessione

nelle percentuali di risposta agli atti di sindacato ispettivo diversi da quelli urgenti, caratterizzati da tempi certi.

Alla luce degli elementi ricordati sono stato quindi incaricato dalla Presidente di approfondire la questione e di avanzare una specifica proposta in materia, al fine di pervenire ad una precisazione della disciplina vigente. L'esame presso la Giunta si rende necessario in quanto occorre – come ha detto espressamente la Presidente – « contemperare il pieno diritto dei deputati e dei Gruppi di presentare e vedere svolti nei termini regolamentari gli atti con l'esigenza di assicurarne – nel rispetto dei principi generali – un adeguato vaglio di ammissibilità e la piena rispondenza della struttura di ciascun atto alla sua funzione. »

## 2. Analisi istruttoria della questione.

Parto da una riflessione che scaturisce proprio dall'esame delle proposte di modifica regolamentare elaborate nell'ambito del processo di riforma del Regolamento avviato all'inizio della legislatura e, per vari motivi, non portato a compimento.

Con riferimento al regime degli atti del sindacato ispettivo emerge in maniera nitida, nella *ratio* delle proposte di riforma regolamentare, una « logica semplificatoria degli strumenti del sindacato ispettivo » (così il relatore Gitti nella riunione del 14 ottobre 2014); tale logica semplificatoria investe sia la tipologia di atti e la loro procedura di svolgimento, sia la stessa conformazione e lunghezza degli atti medesimi, proprio come testimoniato dal fatto che si è proposta l'introduzione di disposizioni regolamentari che prescrivono espressamente il requisito della concisione.

Evidentemente la disciplina del sindacato ispettivo soffre, allo stato attuale, di una certa ipertrofia sia per quanto riguarda la tipologia degli atti, sia per la loro struttura: ciò in qualche modo condiziona l'efficacia dell'azione ispettiva del Parlamento nei confronti del Governo e, in definitiva, della stessa funzione di con-

trollo. È necessario quindi, a mio avviso, privilegiare un approccio che punti alla riqualificazione di questa forma di controllo sull'operato del Governo, che risulta appesantito anche da forme e modalità poco efficaci ed incisive.

In questo quadro si inserisce la questione qui oggetto di approfondimento, e cioè la possibilità di prevedere un requisito — riferibile in primo luogo alle interpellanze urgenti, ma eventualmente da estendere a tutti gli atti di sindacato ispettivo — di lunghezza massima dei testi.

Testi sintetici, diretti, mirati, non appesantiti dalla presenza di valutazioni, giudizi, informazioni, sovente non funzionali alla chiarezza del quesito, sarebbero infatti propedeutici ad un più efficace svolgimento dell'atto, atteso anche il fatto che la maggior parte delle categorie degli atti di sindacato ispettivo sono atti a svolgimento orale, consentono cioè al deputato di svolgere considerazioni e argomenti nell'ambito dell'intervento.

Gli elementi testé descritti evidenziano certamente il fatto che la via maestra per perseguire questo obiettivo sarebbe costituita dalla modifica del Regolamento: sotto questo punto di vista l'esistenza di una norma espressa sarebbe certamente *l'optimum*.

Fatta salva la possibilità di seguire questa strada, ove se ne realizzassero le condizioni, tuttavia, alla luce degli elementi richiamati dalla Presidenza già oggi è possibile rinvenire nell'attuale sistema un principio per una formulazione sintetica e incisiva degli atti, focalizzata essenzialmente sul quesito da rivolgere al Governo.

Rileva, al riguardo, la circolare del 1996 sulle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo: la circolare è volta a precisare la disciplina applicativa delle disposizioni del Regolamento in tema di sindacato ispettivo con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità delle interrogazioni e delle interpellanze.

La disciplina generale dei diversi strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze,

interrogazioni a risposta orale, interrogazioni a risposta scritta, interrogazioni a risposta in Commissione) — ricorda la circolare — è contenuta negli articoli da 128 a 139 del regolamento, che definiscono le modalità di presentazione, i requisiti sostanziali e le procedure di svolgimento di tali atti. Le modalità applicative di queste disposizioni sono state specificate con successive circolari presidenziali, che, oltre a ribadire le caratteristiche distintive e le finalità dei diversi strumenti di sindacato ispettivo, ne hanno individuato i parametri di ammissibilità sul piano sostanziale e formale.

La circolare passa quindi a richiamare le caratteristiche delle interpellanze e delle interrogazioni.

A norma del comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento, l'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi e gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

L'interrogazione consiste invece, ai sensi del comma 2 dell'articolo 128 del Regolamento, nella semplice domanda « se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o se sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato ». L'interrogazione ha pertanto un contenuto più limitato e corrisponde essenzialmente ad una esigenza di informazione rispetto a singoli fatti, atti o comportamenti.

Nel fissare i criteri per l'applicazione delle regole di ammissibilità, il punto 2.1 si occupa innanzitutto dell'inammissibilità con riferimento alla struttura dell'atto, precisando che: « Il contenuto delle interrogazioni e delle interpellanze consiste in una o più domande rivolte al Governo aventi le caratteristiche rispettivamente indicate dal Regolamento per ciascun tipo di strumento .... La Presidenza si riserva di informare i presentatori in ordine alla necessità di una diversa titolazione dell'atto. Eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente funzionali alla identificazione

o alla costruzione dei quesiti posti al Governo. Pertanto, per quanto riguarda la motivazione degli atti del sindacato ispettivo, sono da ritenere ad essa estranee, e perciò inammissibili, quelle parti che contengano ad esempio valutazioni o giudizi del presentatore, domande retoriche, affermazioni integranti gli estremi di atti di indirizzo, ovvero che sottolineino esigenze o necessità ulteriori rispetto al quesito (circolari del 26 luglio 1976, 15 gennaio 1980 e lettera del 2 dicembre 1986).

La circolare presidenziale del 2 luglio 1976 aveva a sua volta già chiarito con riferimento alle varie forme di interrogazioni che « che la motivazione è ammissibile solo per chiarire il senso della domanda: nel caso dell'interrogazione, infatti, eventuali considerazioni o integrazioni sono possibili nella fase dello svolgimento (in Aula o in Commissione). » Per le interpellanze la stessa circolare specificava che « la motivazione può essere più ampia, ma deve essere sempre pertinente all'oggetto ».

Come già evidenziato, nella prassi la conformazione dei testi si è parzialmente discostata da queste previsioni, in particolare quanto al peso, nell'economia complessiva del testo, delle motivazioni o premesse, che spesso costituiscono – in realtà – la parte preponderante dell'atto e risultano costituite da plurime ed estese citazioni di passi delle fonti più disparate (articoli di stampa, etc.), non sempre perfettamente avvinte con il quesito da un evidente nesso di consequenzialità.

Ciò premesso, al fine di recuperare la piena vigenza di queste previsioni, appare opportuno ribadire che gli atti di sindacato ispettivo, a diritto vigente, devono presentare queste caratteristiche:

1) essere formulati in modo asciutto, essenziale e diretto, focalizzandosi sul quesito rivolto al Governo; la parte premissiva o motivazione è, dal punto di vista funzionale, solo eventuale e deve essere comunque strettamente collegata alla formulazione del quesito, evitando valutazioni, considerazioni o il richiamo a ele-

menti informativi che risultino ultronei o non essenziali alla costruzione della domanda.

2) Nel caso delle interrogazioni a risposta immediata, inoltre, devono consistere di un solo quesito, dovendosi evitare la costruzione di quesiti articolati che contengano implicitamente una pluralità di domande tra di loro autonome e distinte.

### 3. Conclusioni.

Richiamati questi parametri cui gli atti di sindacato ispettivo devono conformarsi, al fine di garantirne più efficacemente di quanto oggi accada il rispetto, la Giunta potrebbe dunque prevedere che un indice sintomatico dell'osservanza di tali requisiti sia il contenimento della complessiva lunghezza dell'atto entro un limite di parole individuato preventivamente, distinguendo, alla luce proprio delle affermazioni contenute nelle circolari presidenziali, le interpellanze dalle interrogazioni e, all'interno di queste ultime, le interrogazioni a risposta immediata dagli altri tipi di interrogazioni.

Si potrebbe cioè stabilire una sorta di presunzione sul fatto che un atto che superi un certo numero di parole non sia ammissibile secondo i criteri di cui al punto 2.1 della circolare riferiti alla struttura dell'atto.

Al fine di evitare l'introduzione di un parametro troppo meccanicistico che potrebbe essere troppo rigido, si potrebbero distinguere due casi:

1) Ove l'atto superi il limite fissato (nell'ipotesi che formulo: 800 parole per le interpellanze, 600 per le interrogazioni, 400 per le interrogazioni a risposta immediata) in misura non particolarmente significativa (pari o inferiore ad un quarto), la sanzione che ne conseguirebbe non sarebbe direttamente l'inammissibilità dell'atto, ma il fatto che dell'atto ne risulterebbe sospesa la pubblicazione nei tempi garantiti oggi dalla prassi (nel resoconto della seduta del giorno in cui lo

stesso è stato presentato se la presentazione è avvenuta entro le 14, per le interpellanze urgenti nei termini sopra richiamati), dovendosi consentire tempi adeguati all'istruttoria sull'effettiva osservanza dei limiti di ammissibilità.

Ciò comporta, per le interpellanze urgenti, che, ove siano presentati atti di lunghezza superiore a quella stabilita nella misura sopra indicata, l'atto potrebbe non essere svolto nella seduta successiva dedicata alle interpellanze urgenti; per le interrogazioni a risposta immediata tale conseguenza sarebbe ancora più incisiva in quanto la sospensione della pubblicazione, considerato che i testi delle interrogazioni vengono presentati nella giornata di martedì, si tradurrebbe nell'impossibilità di effettuare il question time nella giornata di mercoledì.

La pubblicazione sarebbe sospesa fino a quando non si sia verificata l'ammissibilità degli atti.

2) Ove gli atti superino notevolmente il numero massimo di parole consentite – e cioè in misura superiore ad un quarto – essi sarebbero direttamente dichiarati inammissibili per evidente incompatibilità con i requisiti di struttura degli atti sopra indicati.

3) Al fine di permettere la verifica del rispetto del numero massimo di caratteri consentiti gli atti dovrebbero essere sempre presentati in formato digitale secondo le regole previste dal sistema per la presentazione certificata degli atti parlamentari; ove siano presentati in formato cartaceo la pubblicazione sarebbe sospesa fino a quando non siano presentati in formato digitale, salvo che non sia immediatamente verificabile *ictu oculi* la conformità al suddetto parametro e fatta salva ogni altra decisione relativa agli altri criteri di ammissibilità riferiti al contenuto degli atti.

Le conclusioni sopra sintetizzate potrebbero essere, ove la Giunta concordi, formalizzate in un parere della Giunta, che – fermi restando tutti gli altri aspetti della disciplina degli atti di sindacato ispettivo ed in particolare gli altri criteri di ammissibilità (con le connesse prassi applicative) – rechi le specificazioni suddette con riferimento alle caratteristiche della struttura dell'atto.

Si potrebbe prevedere altresì la pubblicazione sul sito *internet* della Camera delle percentuali di risposta del Governo, distinte per Ministero e per tipologia di atto, agli atti di sindacato ispettivo.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

|   |    |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 21 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Pesco e altri</i> ) .....  | 23 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Turco e altri</i> ) .....  | 27 |

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.

Atto n. 255.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenute le memorie della Banca d'Italia, dell'ABI e di Assogestioni, le quali sono a disposizione di tutti i deputati.

Informa quindi che il gruppo M5S e la componente politica Misto-AL-P hanno già presentato proposte alternative di parere (*vedi allegati 1 e 2*).

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del collega Ginato, relatore per la VI Commissione, preannuncia la presentazione, nella prossima seduta, di una proposta parere dei relatori sul provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO (Misto-AL-P), illustra la proposta di parere alternativa presen-

tata dalla sua competente politica, la quale propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo a condizione che venga eliminato il riferimento all'alternatività della sanzione della dichiarazione pubblica con riferimento alla violazione agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 58 del 1998. Inoltre, la proposta di parere chiede che la valutazione dell'elemento soggettivo della responsabilità del trasgressore debba essere lasciata all'autorità giudiziaria, eliminando la lettera *i)* dell'articolo 1 tra i criteri che gli organismi di vigilanza devono applicare per determinare la sanzione amministrativa. Si chiede altresì di non prevedere la

possibilità di applicare in via alternativa alla sanzione pecuniaria la sanzione dell'eliminazione delle infrazioni contestate, ma in via successiva, in caso di violazione di disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) aperti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana, d'intesa con la Presidente della Commissione Giustizia.

**La seduta termina alle 13.50.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA  
DAI DEPUTATI PESCO E ALTRI**

Le Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo propone alcune modifiche al Testo Unico della Finanza (TUF) finalizzate ad allineare la normativa nazionale a quella europea costituita dalla direttiva 2014/91/UE (c.d. UCITS V) per quanto riguarda le funzioni dei depositari di OICVM, la politica retributiva dei gestori di OICVM e le sanzioni relative alle violazioni delle principali disposizioni previste dalla direttiva 2014/91/UE e dalla direttiva 2014/65/UE;

in particolar modo la lettera *a*) dell'articolo 1 introduce una nuova forma

di collaborazione tra le autorità di vigilanza, prevedendo che, quando l'autorità giudiziaria procede in relazione a specifici reati, possano essere informate anche Banca d'Italia e CONSOB; le fattispecie di reato per le quali scatta l'obbligo di comunicazione sono le seguenti:

articolo 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);

articolo 166 del TUF (Abusivismo);

articolo 167 del TUF (Gestione infedele);

articolo 168 del TUF (Confusione di patrimoni);

articolo 169 del TUF (Partecipazioni al capitale);

articolo 170-*bis* del TUF (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB);

articolo 173-*bis* del TUF (Falso in prospetto);

le nuove disposizioni prevedono che:

se il processo penale è concluso e la sentenza di condanna è definitiva, Banca d'Italia e CONSOB devono poter

acquisire informazioni sulla pena applicata dall'autorità giudiziaria: a tal fine sono previsti protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia;

se il procedimento penale non è concluso, Banca d'Italia e CONSOB possono chiedere informazioni all'autorità giudiziaria, la quale potrà collaborare nel rispetto del segreto istruttorio previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale;

si precisa che questa previsione non chiarisce se, a fronte della richiesta degli organismi di vigilanza, l'autorità giudiziaria sia tenuta a fornire le informazioni sul procedimento penale in corso;

altresì, le informazioni così acquisite da Banca d'Italia e CONSOB saranno trasmesse all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati AESFEM;

la lettera *b)* dell'articolo 1 disciplina *ex novo* i compiti del depositario; nella prestazione dei servizi di investimento, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla società di gestione UE o dagli intermediari finanziari, nonché gli strumenti finanziari dei singoli costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti; su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o di altri creditori; la direttiva 2014/91/UE, prevede che il depositario debba assicurare che il valore delle quote dell'OICVM sia calcolato conformemente al diritto nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo; tra i compiti propri del depositario non rientra, pertanto, il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, bensì la verifica della correttezza di tale calcolo; qualora il gestore deleghi al depositario tale funzione il depositario, nel quale si sommano i due ruoli (calcolo del valore e verifica della sua correttezza) deve adottare misure organizzative e di gestione dei conflitti di interesse conformi alle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB;

la lettera *c)* dell'articolo 1, in materia di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti, estende la disciplina sugli obblighi di segnalazione delle violazioni sia nel caso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni che nel caso della segnalazione delle violazioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB anche all'offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM;

le lettere *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 1 modificano l'entità della sanzione amministrativa applicata alle società in caso di abuso di denominazione, partecipazione al capitale e altre violazioni della disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari. La riforma prevede che la sanzione amministrativa vada da un minimo di 30.000 euro a un massimo di 5 milioni di euro. La sanzione fino al 10 per cento del fatturato solo quando tale importo supera i 5 milioni di euro;

la lettera *g)* dell'articolo 1, in materia di interdizione permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, introduce una sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente all'amministratore che:

*a)* abbia commesso una violazione con dolo o colpa grave;

*b)* sia incorso, a seguito di violazioni commesse sempre con dolo o colpa grave, negli ultimi 10 anni, in interdizioni temporanee per un periodo non inferiore a 5 anni;

la lettera *h)* dell'articolo 1, in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 5 milioni per chiunque effettui un'offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti in violazione della disciplina che impone la previa comunicazione alla CON-

SOB (se la violazione è commessa da una società con fatturato superiore a 50 milioni di euro, la sanzione amministrativa è fino al 10 per cento del fatturato); altresì è introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 fino a 5 milioni di euro per chiunque effettui un'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani, FIA UE e non UE, in violazione della disciplina relativa al documento da presentare agli investitori (se la violazione è commessa da una società con fatturato superiore a 50 milioni di euro, la sanzione amministrativa è fino al 10 per cento del fatturato); infine è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 fino a 5 milioni di euro per chiunque effettui un'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani, FIA UE e non UE, in violazione della disciplina sulla pubblicità dell'offerta (se la violazione è commessa da una società con fatturato superiore a 50 milioni di euro, la sanzione amministrativa è fino al 10 per cento del fatturato); le nuove disposizioni precisano che, se il vantaggio ottenuto dall'autore delle suddette violazioni è superiore ai limiti massimi della sanzione, la sanzione amministrativa pecuniaria possa essere elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

la lettera *i*) dell'articolo 1 modifica i criteri che gli organismi di vigilanza devono applicare per determinare la sanzione amministrativa: attualmente il TUF stabilisce che, nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie, la Banca d'Italia o la CONSOB considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) grado di responsabilità;
- c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la CONSOB;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

la riforma, in particolar modo, aggiunge tra i criteri:

a) la valutazione dell'elemento soggettivo del trasgressore, distinguendo il dolo dalla colpa e chiedendo all'autorità di vigilanza di apprezzare anche il grado (o l'intensità) della colpa;

b) la condotta del trasgressore successiva all'illecito al fine di valutare positivamente le attività finalizzate ad evitare il ripetersi della violazione;

la lettera *l*) dell'articolo 1, consente agli organismi di vigilanza di applicare, al posto della sanzione amministrativa pecuniaria, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento; la disciplina prevede questa modalità sanzionatoria anche per le violazioni delle disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti, purché si tratti di violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità;

la lettera *m*) dell'articolo 1 inserisce nel TUF una previsione che disciplina una ulteriore alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria: la dichiarazione pubblica. In relazione a specifiche violazioni, connotate da scarsa offensività o pericolosità e cessate, Banca d'Italia e CONSOB possono, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, applicare una sanzione

che consiste in una dichiarazione pubblica che identifica la violazione commessa ed il soggetto responsabile; questa sanzione alternativa è applicabile esclusivamente in relazione alle seguenti violazioni:

articolo 6 (obblighi previsti dalla normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB);

articolo 12 (obblighi di vigilanza sul gruppo previsti dalla Banca d'Italia);

articolo 21, commi 1 e 1-*bis* (criteri generali che devono essere seguiti nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e accessori);

articolo 33, comma 4 (limiti alla delega di funzioni da parte di Sgr, Sicav e Sicaf);

articolo 35-*decies* (regole di comportamento e diritto di voto da parte di Sgr, Sicav e Sicaf);

articolo 79-*bis* (requisiti di trasparenza disciplinati dalla CONSOB);

articolo 98-*ter*, commi 2 e 3 (requisiti del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto);

articolo 115-*bis* (norme in tema di registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate);

articolo 98-*quater* (disposizioni di attuazione in tema di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti);

la lettera *n*) dell'articolo 1 disciplina la pubblicazione nel sito internet della Banca d'Italia o nel Bollettino della CONSOB del provvedimento di applicazione delle sanzioni; originariamente la pubblicità era esclusa nel solo caso in cui la stessa possa compromettere la stabilità del sistema finanziario, mentre la nuova disciplina prevede che la pubblicità del provvedimento possa essere esclusa solo « se consentito dal diritto dell'Unione europea »;

infine, la lettera *o*) dell'articolo 1 integra gli obblighi di comunicazione all'Autorità bancaria europea (ABE) delle

sanzioni applicate. Lo schema di decreto aggiunge alla formulazione attuale l'obbligo per CONSOB e Banca d'Italia di comunicare i provvedimenti sanzionatori amministrativi nonché le sentenze penali di condanna all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM);

considerato che:

nonostante i buoni propositi dello schema di decreto legislativo si osserva come l'assenza di sanzioni penali e la reiterata depenalizzazione delle fattispecie di reato in premessa determini una riduzione delle garanzie offerte ai cittadini in materia di tutela del risparmio: infatti solo mediante un controllo giudiziale ed adeguate sanzioni penali si può innescare un meccanismo dissuasivo di reati che incidono sulla stabilità sistemica della finanza e che arrecano pregiudizi al risparmio delle famiglie italiane (un settore, quello della gestione finanziaria del risparmio, già di per sé poco chiaro e trasparente);

sarebbe opportuno realizzare uno schema di sanzioni con finalità « dissuasive » caratterizzato da sanzioni penali, sanzioni amministrative, e sanzioni di pubblicità dei provvedimenti assunti da pubblicare non solo sul sito internet delle competenti autorità di vigilanza, ma anche sugli organi di stampa nazionali e locali;

in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), non è chiaro se a fronte della richiesta degli organismi di vigilanza l'autorità giudiziaria sia tenuta a fornire le informazioni sul procedimento in corso;

in merito alla lettera *d*) dell'articolo 1 sarebbe opportuno una riformulazione al fine di chiarire se l'espressione « tale importo » individui univocamente la percentuale del fatturato ovvero se occorra fare riferimento al caso in cui il fatturato superi i 50 milioni di euro,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

Pesco, Villarosa, Alberti, Businarolo.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA  
DAI DEPUTATI TURCO E ALTRI**

Le Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255);

rilevato che la direttiva 2014/91/UE (di seguito UCITS V) modifica la direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per armonizzare le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità dei depositari, di politica retributiva e di sanzioni; su queste materie sono emerse, negli ultimi anni, notevoli divergenze delle normative nazionali in ambito UE, in quanto le direttive UCITS, di armonizzazione minima, lasciavano ampio margine per interpretazioni divergenti in merito alla portata delle funzioni del

depositario e della sua responsabilità in caso di negligenza: di conseguenza, nell'UE sono andati sviluppandosi approcci diversi, che hanno posto gli investitori in OICVM di fronte a livelli disomogenei di tutela nei vari Paesi;

considerato che la direttiva UCITS V il legislatore europeo ha voluto conseguire un'armonizzazione minima dei regimi sanzionatori imponendo:

un catalogo minimo di sanzioni e di misure amministrative, tra cui l'armonizzazione del limite inferiore degli importi massimi delle sanzioni amministrative;

un elenco minimo dei criteri sanzionatori;

l'obbligo a carico delle autorità competenti e delle società di gestione di istituire meccanismi di segnalazione delle violazioni. Tale regime sanzionatorio si applica ad una serie di violazioni delle principali disposizioni di tutela degli investitori previste nella direttiva UCITS;

considerato che la direttiva si applica agli OICVM, gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, che sono quegli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali rac-

colti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote o azioni sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio degli organismi stessi; gli OICVM possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) oppure la forma societaria (società di investimento); in Italia, gli OICVM, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico della finanza (TUF), possono assumere la forma di fondo comune di investimento o di SICAV, cioè di società di investimento a capitale variabile;

rilevato che nel rispetto dei criteri di delega, lo schema di decreto legislativo contiene un articolo con le modifiche da introdurre nel TUF e una clausola di invarianza finanziaria e che la direttiva prevede un elenco minimo armonizzato di sanzioni e misure amministrative applicabili tra cui il cosiddetto *temporary* o *permanent ban*, cioè l'interdizione temporanea o (in caso di violazioni gravi reiterate) permanente dall'esercizio di funzioni di gestione, a carico del/dei responsabili delle violazioni; in caso di persone giuridiche, le sanzioni amministrative pecuniarie massime non possono essere inferiori a 5.000.000 di euro o al 10 per cento del fatturato annuale totale;

considerato che, per adeguare l'apparato sanzionatorio a carico dei gestori di OICVM alle nuove fattispecie disciplinate dalla direttiva UCITS V, occorre apportare alcune modifiche al TUF;

considerato che le nuove direttive UCITS V e MiFID II prevedono in maniera pressoché speculare l'introduzione di tipologie di sanzioni (dichiarazione pubblica, interdizione, sanzione pecuniaria eccetera), massimali, criteri di imputazione e di determinazione della sanzione: per recepire le disposizioni delle direttive anzidette è necessario intervenire sugli articoli

del TUF che già prevedono le medesime sanzioni per violazioni di entrambe le discipline (gestione collettiva e servizi di investimento);

rilevato che il decreto legislativo ha inserito, con l'articolo 194-*septies*, una nuova sanzione amministrativa, alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie attualmente previste dal TUF: la dichiarazione pubblica, avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile;

considerato che la dichiarazione pubblica è prevista sia dalla direttiva UCITS V sia dalla direttiva MiFID ma non in maniera alternativa e il nuovo articolo 1, che modifica il TUF, dando così attuazione tanto alla direttiva 2014/91/UE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori immobiliari, quanto alla direttiva 2014/65/UE, in materia di mercati degli strumenti finanziari, inserisce, alla lettera *m*) dell'articolo 1, un nuovo articolo nel TUF, l'articolo 194-*septies*, che disciplina un'ulteriore alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria: la dichiarazione pubblica, sanzione già prevista dalle suddette direttive, ma non in alternativa;

considerato che il provvedimento in esame introduce la possibilità, a fronte di specifiche violazioni, connotate da scarsa offensività o pericolosità e cessate, Banca d'Italia e CONSOB possono, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, applicare una sanzione che consiste in una dichiarazione pubblica che identifica la violazione commessa ed il soggetto responsabile, sanzione applicabile esclusivamente in relazione a determinate violazioni del TUF;

rilevato che tra le violazioni cui è applicabile la sanzione della dichiarazione pubblica alternativa tuttavia risulta anche quella dell'articolo 6 (obblighi previsti dalla normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB) e che, se andiamo ad osservare il comma 1, lettere *a*) e *b*) del suddetto articolo, risultano che tra tali obblighi sono compresi quelli delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza

patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, delle imprese di investimento extracomunitarie e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

considerato che il decreto legislativo in esame, all'articolo 1, lettera i), introduce una modifica all'articolo 194-*bis* del TUF riguardante i criteri che gli organismi di vigilanza devono applicare per determinare la sanzione amministrativa, prevedendo tra i criteri aggiuntivi la valutazione dell'elemento soggettivo del trasgressore e chiedendo all'autorità di vigilanza di apprezzare anche il grado (o l'intensità) della colpa;

ricordato che in base alla nuova formulazione dell'articolo 190-*bis* del TUF solo la colpa grave può, oltre al dolo, determinare l'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione è evidente che si verrebbe a creare una sorta di autodichia nell'ambito della valutazione della responsabilità del trasgressore;

considerato che il provvedimento in esame dispone, alla lettera m) dell'articolo

1, la possibilità per gli organismi di vigilanza di applicare una sanzione alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate anche per le violazioni delle disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti, purché si tratti di violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, non sembra che la violazione delle suddette disposizioni possa essere scarsamente offensiva o pericolosa,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia eliminato il riferimento all'alternatività della sanzione della dichiarazione pubblica con riferimento alla violazione agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 58 del 1998;

2) la valutazione dell'elemento soggettivo della responsabilità del trasgressore sia lasciata all'autorità giudiziaria eliminando la lettera i) tra i criteri che gli organismi di vigilanza devono applicare per determinare la sanzione amministrativa;

3) che non sia prevista la possibilità di applicare in via alternativa alla sanzione pecuniaria la sanzione dell'eliminazione delle infrazioni contestate ma in via successiva in caso di violazione di disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti.

Turco, Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (*Deliberazione*) ..... 31

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (*Svolgimento e conclusione*) ..... 31

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 32

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 33

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese 15258/15 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) ..... 34

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc. XXII, n. 62 Gelli (*Esame e rinvio*) ..... 38

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 39

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 41

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) ..... 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 41

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.**

*(Deliberazione).*

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che si concluderà entro il 24 marzo 2016. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà alle audizioni di esperti.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

**La seduta termina alle 14.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Audizione di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva differita sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo LUCIANI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Emanuele FIANO (PD), Andrea CECCONI (M5S), Matteo RICHETTI (PD), Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*.

Massimo LUCIANI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il professor Massimo Luciani per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di*

*Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

### La seduta comincia alle 16.

**Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.**

**Atto n. 267.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 3 marzo 2016, ha trasmesso la segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016, concernente lo schema di decreto in oggetto.

Comunica, altresì, che è pervenuto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto. Non sono invece ad oggi pervenuti i pareri della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali.

Emanuele COZZOLINO (M5S), rilevata la complessità del provvedimento, auspica sia previsto un tempo congruo di esame per valutare concretamente e nel merito le modifiche apportate alla normativa vigente e, soprattutto, le loro conseguenze, dal momento che tale testo interviene su un tema di grandissimo rilievo, quello della trasparenza degli atti amministrativi, che ritiene sia indice della civiltà giuridica e della maturità civica di un paese. Rileva l'omissione totale nel provvedimento di uno dei criteri dettati dall'articolo 7 della legge 124 del 2015; si riferisce, nello specifico, alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 7, che prevedeva di individuare forme di accesso agli atti per i membri del parlamento nell'ambito della loro attività costituzionale. Ricorda che tale disposi-

zione è stata inserita con un emendamento di iniziativa parlamentare nel corso dell'esame in Commissione al Senato, un emendamento votato a larga maggioranza, al quale lo stesso Governo ha dato parere favorevole. Si domanda perché, a fronte dell'*iter* parlamentare descritto, questo criterio sia stato completamente ignorato nella redazione del testo. Si augura un chiarimento sul punto, ricordando che il suo gruppo aveva presentato una proposta di legge in tal senso, già incardinata presso la Commissione, il cui *iter* auspica possa essere ripreso quanto prima. Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, pur registrando un passo avanti rispetto alla legislazione vigente, ritiene che vi siano ampi margini di miglioramento del testo.

Fa notare, ad esempio, che l'ampliamento oggettivo che viene realizzato, all'articolo 6, in merito all'istituto dell'accesso civico è positivo, sottolineando, tuttavia, che su tale istituto permangono delle limitazioni, quelle elencate dal nuovo articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013, che si riferiscono a limiti previsti da altre leggi. Ritiene, pertanto, che si sarebbe potuto fare di più, pur rilevando che si sarebbe dovuto intervenire nell'ambito della legge delega.

Esprime forti perplessità sulla disposizione che introduce « il silenzio dissenso », giudicando positivamente, al contrario, il nuovo articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto da questo provvedimento sulle banche dati, perché unisce trasparenza a riduzione degli oneri in capo alle pubbliche amministrazioni. Non ritiene, tuttavia, che tutte le abrogazioni disposte dagli articoli successivi sotto il paravento del « fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*bis* » siano giustificate.

In merito alle abrogazioni disposte, riservandosi di formulare tutti i rilievi puntuali in un'altra seduta, si dichiara colpito dall'abrogazione dell'obbligo di pubblicazione dell'albo dei cosiddetti beneficiari di sovvenzioni economiche, che è disposta dall'articolo 43, al comma 2, chiedendo al Governo perché non si voglia più

pubblicare l'elenco di soggetti che hanno ottenuto sovvenzioni dalle singole amministrazioni. Auspica che anche su tale aspetto il Governo fornisca una spiegazione puntuale.

Ritenuto che legiferare a legislazione vigente rappresenti un principio cardine dell'attività normativa, osserva che il provvedimento reca talune disposizioni – cita, in proposito, articolo 3, comma 2, lettera *b*), l'articolo 21 comma 1, lettera *a*), nonché l'abrogazione disposta dal comma 5 dell'articolo 43 – che legiferano a legislazione presunta. Si riferisce ai rimandi operati agli articoli del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge delega, quello sulle partecipate, che, però, non è vigente, tanto è vero che si fa riferimento all'articolo della legge delega che deve essere attuato.

Osserva, che, allo stato, si chiede alla Commissione di esprimere un parere in bianco, sollevando una questione di galateo istituzionale e di rispetto del Parlamento. Chiede al Governo se il provvedimento entrerà in vigore con le formulazioni sopra riportate, cioè con i riferimenti ad un decreto legislativo non vigente e non identificato dal punto di vista giuridico, oppure se si attenderà di far entrare in vigore il decreto attuativo dell'articolo 18 della legge delega. Fa notare, tuttavia, che in questo secondo caso, si porrebbe un problema di termini di esercizio della delega, considerato che l'atto in questione deve essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge delega, termine prossimo alla scadenza. Segnala quindi al Governo taluni refusi presenti nell'articolo 43, al comma 1, laddove, alla lettera *b*), si abroga l'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, senza considerare che, all'articolo 10 del provvedimento in esame, tale articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è stato oggetto di una serie di novelle. Si chiede, pertanto, se questo articolo viene abrogato o se viene novellato.

Osserva che l'abrogazione disposta dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 43 è invece un'inutile ripetizione, perché è già stata disposta negli stessi termini

all'articolo 19 lettera comma 1, lettera *b*). Auspica, quindi, una maggiore attenzione alla qualità dei testi che il Governo invia al Parlamento.

Rilevato che la trasparenza è un tema che sta caro a tutti sia come politici, sia come cittadini, osserva che il provvedimento non può essere definito negativo di per sé, ma può essere migliorato, purché il Governo sia disponibile al dialogo. Si augura, dunque, che vi sia spazio per ulteriori passi in avanti, osservando che appare necessario evitare di dar vita, in nome della trasparenza, « ad una burocrazia della trasparenza », come efficacemente e felicemente sottolineato dal Consiglio di Stato nel suo parere. Auspica, in conclusione, che sul provvedimento vi sia un confronto nel merito tra i gruppi, anche attraverso una interlocuzione con il Governo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni.**

**Atto n. 268.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.15.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 16.15.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2016**  
— È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.  
(COM(2015)610 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.**  
(Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) — Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.**  
15258/15.

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere sugli atti all'ordine del giorno un parere alla XIV Commissione, la quale, a conclusione dell'esame congiunto, procederà all'approvazione di una relazione per l'Assemblea, avente ad oggetto i predetti atti.

Svolge la relazione in sostituzione del relatore, deputato Marco Meloni, impossibilitato a partecipare alla seduta.

Al riguardo, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame di tre documenti

programmatici, rispettivamente elaborati dalla Commissione europea, dal Governo italiano e dal trio di presidenza di turno. La dimensione programmatica assume particolare rilievo in Europa; l'attività delle istituzioni europee, infatti, salvo casi straordinari e del tutto imprevedibili, procede sulla base di una ordinata successione di iniziative di carattere più generale cui fanno seguito misure più puntuali e specifiche.

Ciò consente un percorso precisamente scandito, dal punto di vista temporale, e permette un esame delle diverse proposte più ordinato.

Particolare rilievo in questo quadro assume il Programma di lavoro della Commissione Europea, nel quale vengono indicate le priorità che la Commissione stessa intende perseguire in ciascun anno. Per l'anno in corso la Commissione europea ha confermato la decisione, che in effetti ha rappresentato il tratto caratteristico e distintivo della Commissione Juncker, di concentrare l'attività su un numero limitato di priorità, evitando la dispersione che aveva in passato contraddistinto alcune precedenti Commissioni, difetto che aveva suscitato reazioni critiche da più parti per un eccesso di attività normativa che ne derivava. Le priorità indicate dal Presidente Juncker nel Programma sono riconducibili ai grandi temi del rilancio della crescita dell'occupazione, della gestione dell'emergenza migranti, della lotta ai cambiamenti climatici e del ruolo dell'Europa negli scenari internazionali.

Sulla base di questi grandi temi declinati come detto in precedenza, in dieci priorità, il Programma reca in primo luogo un elenco di 23 nuove iniziative che la Commissione intende avviare.

Il programma è corredato poi di un allegato che si riferisce alla legislazione vigente relativamente alla quale la Commissione si ripromette di svolgere un'accurata verifica per appurare se i relativi programmi di spesa siano ancora validi e in grado di produrre risultati concreti e positivi.

Si tratta del cosiddetto programma *Re-fit* per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, al fine di renderla più semplice e chiara, riducendone i costi per i destinatari. Il programma reca inoltre altri allegati riguardanti rispettivamente le proposte già presentate e attualmente in sospeso e le proposte che la Commissione intende ritirare.

Al Programma della Commissione si accompagna il documento predisposto dal Governo che intende fare il punto sulle priorità che il nostro Paese vorrebbe fossero perseguite nell'anno in corso dall'Unione europea. Le modifiche apportate con la legge n. 234 del 2012 alla disciplina dei rapporti tra l'Italia e l'Unione europea attribuiscono notevole importanza a questo documento programmatico che dovrebbe rispondere all'obiettivo di focalizzare, con l'attivo concorso del Parlamento, le questioni cui il nostro Paese annette particolare rilievo ai fini della partecipazione dell'Italia alla formazione delle politiche dell'Unione Europea.

Venendo più in particolare alle materie che investono direttamente le competenze della nostra Commissione, segnala che la Commissione pone anzitutto l'accento sulla risposta dell'UE nei confronti del terrorismo e della radicalizzazione, della criminalità organizzata e della criminalità informatica. Il programma si riferisce ad alcune iniziative dirette ad attuare l'Agenda sulla sicurezza.

Si tratta in particolare: del riesame della decisione quadro sulla lotta al terrorismo, in modo da affrontare il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri; di una proposta sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti; della revisione del quadro legislativo per il controllo delle armi da fuoco; del perfezionamento del processo di adozione della riforma in materia di protezione dei dati (regolamento e direttiva), e della disciplina sui codici di prenotazione dell'UE.

Si intende, in particolare, fare progressi nel 2016 per quanto riguarda l'istituzione della Procura europea e l'adozione della

riforma di Europol. La Commissione intende portare avanti anche i lavori per chiarire le condizioni di accesso alla giustizia in materia ambientale. Tra le priorità principali del Governo vengono indicate: la disciplina sui codici PNR; l'aggiornamento della normativa sul contrasto al traffico di armi da fuoco; il contrasto alle reti criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani; il contrasto alla criminalità informatica in tutte le sue manifestazioni, anche tramite la valorizzazione di strutture dell'Unione europea come il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, e lo scambio delle migliori prassi tra le autorità di *law enforcement*.

Quanto al Governo, particolare importanza viene attribuita alla prevenzione dell'estremismo radicale violento mediante iniziative di contro-narrativa rivolte al pubblico di riferimento degli estremisti, che mettano in luce le contraddizioni della retorica islamista. Il Governo intende inoltre sviluppare forme avanzate di cooperazione pubblico/privato tra le strutture di *law enforcement*, i *providers*, nonché i gestori dei social network al fine di limitare l'abuso dello spazio telematico per scopi di radicalizzazione, nonché promuovere la cooperazione operativa tra autorità antiterrorismo dei Paesi dell'Unione europea, affinché esse possano attivarsi tempestivamente in caso di rilevazione sul territorio dell'Unione di *foreign fighters* e/o di *returnees*, valorizzando l'azione di prevenzione di Europol.

Infine, tra le priorità del Governo, il contrasto alla criminalità transnazionale dedita ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, attraverso dispositivi aeronavali, anche in acque internazionali.

Relativamente al tema delle migrazioni, il programma della Commissione sottolinea la priorità costituita dalla necessità di far fronte alla crisi dei rifugiati. Priorità che, viste le condizioni di povertà, guerra e instabilità nel vicinato dell'Unione, è destinata a « rimanere in cima all'agenda politica per alcuni anni ».

Nell'ambito delle misure di attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione del

13 maggio 2015, il Programma riferisce che: sono operativi i due programmi di emergenza per la ricollocazione di 160.000 persone bisognose di protezione internazionale; nel Mar Mediterraneo sono attive le operazioni congiunte Triton e Poseidon dell'Agenzia Frontex; le squadre di sostegno per la gestione dei flussi migratori stanno intervenendo nei « punti di crisi » (*hotspots*) istituiti in Italia e Grecia; sono in corso di adozione provvedimenti diretti a portare a termine un maggior numero di rimpatri; sono stati intensificati gli sforzi per la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Fra le principali iniziative che la Commissione intende assumere entro la fine del 2016, il Programma annovera: la revisione del sistema di Dublino sull'asilo (al n. 18 dell'Allegato I: Nuove iniziative) e il rafforzamento del ruolo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO); l'impegno a rendere « pienamente e rapidamente operativo » il Piano d'azione sul rimpatrio; una proposta relativa a un sistema strutturato di reinsediamento dei rifugiati (al n. 18 dell'Allegato I: Nuove iniziative).

Il Programma della Commissione inserisce, inoltre, fra le proposte prioritarie in sospenso (Allegato III:), da adottare in tempi brevi dai colegislatori: la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione in caso di crisi e modifica il regolamento di Dublino; la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di Paesi di origine sicuri.

Quanto al Programma del trio di Presidenze, esso sottolinea l'intenzione di concentrarsi sull'attuazione delle azioni previste nell'Agenda europea sulla migrazione e nelle Conclusioni adottate in occasione del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno e del 15 ottobre 2015. Fra cui: lo sviluppo futuro del sistema europeo comune di asilo, con particolare riferimento al riesame ed eventuali modifiche del regolamento Dublino e della proposta di regolamento per l'esame di una domanda di

protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato (quest'ultima è anche richiamata nella Relazione del Governo italiano); i lavori sul meccanismo di ricollocazione dell'UE; migliorare le opportunità di reinsediamento; proposte per rafforzare il ruolo svolto dall'EASO; la proposta di modifica della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, al fine di rafforzare le disposizioni sul Paese di origine sicuro; i rimpatri e le riammissioni; la gestione delle frontiere; l'intensificazione della lotta contro il traffico di esseri umani (vd. il Piano d'azione contro il traffico di migranti 2015-2020); proposte di regimi rafforzati di protezione in prossimità dell'UE; il Piano d'azione con la Turchia in materia di migrazione.

Il Programma delle tre Presidenze specifica, inoltre, che queste lavoreranno per garantire un migliore collegamento fra migrazione, sicurezza e politica estera.

Il Programma della Presidenza olandese evidenzia come un'Europa senza confini interni abbia bisogno di trovare soluzioni comuni nei settori della giustizia, della sicurezza, dell'asilo e della migrazione. La Presidenza dichiara pertanto che cercherà di portare avanti l'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione e le proposte annunciate dalla Commissione nel Programma di lavoro per il 2016.

In particolare, la Presidenza intende impegnarsi per una più equa distribuzione dei richiedenti protezione internazionale e per un approccio europeo integrato, che comprenda l'attuazione effettiva delle decisioni sulla ricollocazione finora adottate, il pieno funzionamento degli *hotspots* e una maggiore cooperazione operativa fra gli Stati membri.

Forte priorità verrà conferita dalla Presidenza alle proposte legislative della Commissione sul meccanismo permanente di ricollocazione e l'elenco comune dei Paesi di origine sicuri.

Il Programma riferisce che negli ultimi mesi la Commissione ha adottato diverse misure per quanto riguarda la dimensione esterna, e cita nello specifico il Piano d'azione sul traffico di esseri umani e quello sul rimpatrio. Riferisce inoltre che la Commissione nel proprio Programma di lavoro ha annunciato l'adozione di ulteriori misure per una migliore gestione della migrazione, con particolare attenzione al reinsediamento e alla revisione del sistema di Dublino.

Il Governo italiano afferma chiaramente l'impegno per una migliore gestione della crisi migratoria, secondo una strategia improntata alla valorizzazione dei principi di responsabilità, solidarietà, leale collaborazione e fiducia reciproca. Prioritaria sarà la piena attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione e delle misure d'urgenza identificate dai successivi Consigli europei e dal Consiglio GAI. Il Governo intende peraltro richiamare i partner europei al rispetto degli obblighi assunti in sede di Consiglio.

L'Italia ribadirà, inoltre, la necessità di concentrare l'azione dell'UE, oltre che sui richiedenti protezione internazionale, anche nei confronti dei migranti economici. In questa prospettiva, il Governo sottolineerà l'esigenza di una riforma del mandato di Frontex e dello sviluppo di una «concreta politica europea» in materia di rimpatri. Il Governo si impegnerà per «sensibilizzare» le istituzioni dell'UE e gli Stati membri sulla necessità di una riforma della politica in materia di asilo.

Il Governo dichiara, inoltre, di voler seguire con attenzione il negoziato sulla proposta relativa all'istituzione di una lista di Paesi di origine sicuri. Sosterrà, infine, lo sviluppo del negoziato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro.

Nel Programma di lavoro della Commissione si pone l'accento sulla necessità di ripensare radicalmente il modo di gestire le frontiere esterne comuni. Vengono in considerazione: l'istituzione di una guardia costiera e di frontiera europea e la previsione di un nuovo quadro giuridico rafforzato di Frontex; una modifica mirata del codice frontiere Schengen volta a introdurre controlli sistematici obbligatori dei cittadini dell'UE alle frontiere esterne.

Inoltre, la Commissione europea intende presentare un approccio rinnovato in materia di migrazione legale, incluse misure per migliorare la direttiva sulla Carta blu. Il Governo ha annunciato di voler seguire con particolare attenzione la disciplina in materia di *Smart borders*, iniziativa finalizzata ad agevolare il transito di viaggiatori abituali ed a monitorare le presenze di cittadini extra UE nell'area Schengen (*Registered Traveller Programme* – RTP e *Entry/Exit System* – EES).

Il Governo intende tenere in debita considerazione anche l'obiettivo di favorire lo sviluppo di virtuosi modelli di migrazione legale. In tale prospettiva, l'Italia valuterà con attenzione le proposte che la Commissione dovrebbe presentare riguardo la cosiddetta Direttiva Carta Blu, auspicando un'effettiva armonizzazione della normativa in materia tra gli Stati membri onde evitare ogni possibile disparità di trattamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 16.20.**

**Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc. XXII, n. 62 Gelli.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, osserva che la proposta in esame (Doc. XXII, n. 62) modifica la delibera del 17 novembre 2014, con la quale la Camera dei deputati ha istituito la Commissione monocamerale di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). In particolare, il provvedimento prevede una proroga della durata dei lavori fino alla fine della legislatura e una integrazione dei compiti della Commissione nei limiti dell'ambito di indagine già stabilito, motivati sia dalla esigenza di approfondire maggiormente un fenomeno che negli ultimi mesi ha assunto dimensioni sempre più rilevanti, sia dalla necessità di tenere conto delle novità introdotte successivamente all'istituzione della Commissione, in particolare con il decreto legislativo n. 142 del 2015 che ha riformato il sistema di accoglienza dei migranti.

La proposta si compone di un articolo unico che nei suoi commi novella in più punti la deliberazione del 17 novembre 2014. Il comma 1 novella l'articolo 1 della delibera istitutiva, concernente le funzioni della Commissione, introducendo tre modifiche principali. La prima riguarda la durata dei lavori della Commissione, attualmente fissata in un anno a decorrere dalla sua costituzione (termine che scade il 26 marzo 2016), che è prorogata fino al termine della XVII legislatura.

La seconda modifica attiene ad una integrazione degli obiettivi dell'inchiesta e dei compiti della Commissione, volti ad estendere la prospettiva dell'indagine ai mutamenti interscambi successivamente all'istituzione dell'organo parlamentare e a specificare quanto emerso dall'esperienza dei primi mesi di attività. Si prevede al comma 1 dell'articolo 1 che l'inchiesta ha ad oggetto non solo il sistema di accoglienza e di identificazione, ma anche il sistema di espulsione dei migranti; si chiarisce che rientra nel mandato inquirente della Commissione anche l'accertamento sulle risorse pubbliche impegnate per fronteggiare il fenomeno migratorio; si precisa, alla lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 1, che la valutazione della sostenibilità economica dell'attuale sistema di accoglienza è condotta anche acquisendo, con la collaborazione degli enti territoriali interessati, gli elementi per considerare le ricadute di carattere sociale relative al fenomeno migratorio; si integra l'articolo 1 con i nuovi commi *2-bis* e *2-ter*, che dettagliano i compiti della Commissione descritti al comma 2, sulla base dei filoni di indagine in cui la stessa ha strutturato i suoi lavori già nei primi mesi di attività, dividendosi in gruppi di lavoro tematici.

In sintesi, si prevede che la Commissione: accerta le modalità di svolgimento della procedura di identificazione; accerta l'efficacia del sistema di esame e valutazione delle domande di protezione internazionale; verifica le misure adottate in tema di profilassi e assistenza sanitaria; valuta complessivamente il sistema di accoglienza; valuta le procedure per l'affidamento degli appalti relativi ai servizi di gestione dei centri; indaga sulle modalità di protezione dei minori stranieri non accompagnati e delle altre categorie di soggetti vulnerabili; accerta le misure di trattenimento dei migranti nei CIE e valuta modifiche per rendere più efficienti le procedure di rimpatrio ed allontanamento; indaga sulla gestione e verifica l'entità delle risorse pubbliche, interne e internazionali, stanziare per il sistema di accoglienza dei migranti. Inoltre, il nuovo comma *2-ter* assegna alla Commissione un

compito ulteriore, che consiste nella raccolta di informazioni e dati statistici sul fenomeno migratorio in possesso di amministrazioni pubbliche, agenzie ed enti non governativi, ai fini della diffusione pubblica secondo modalità da definire in seno all'ufficio di presidenza della Commissione.

Con la terza modifica viene eliminato dal corpo dell'articolo 1 ogni riferimento testuale ai Centri di identificazione ed espulsione (CIE), ai Centri di accoglienza (CDA) ed ai Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA). Tale modifica deriva dalla opportunità di aggiornare la delibera con le novità introdotte dal decreto legislativo n. 142 del 2015, che ha ridisegnato complessivamente il sistema di accoglienza, articolandolo in diverso modo. Infatti, mentre prima i centri destinati all'accoglienza e al trattenimento di immigrati erano riconducibili alle tre tipologie di strutture richiamate (CDA, CARA e CIE), con l'adozione del decreto in recepimento delle nuove direttive UE sono state ridisegnate le strutture di prima accoglienza, mediante una riconversione degli attuali centri quali *hub* temporanei. A tale fine, tutti i riferimenti ai CDA, CARA e CIE sono soppressi o sostituiti dall'espressione « centri di accoglienza e di trattenimento dei migranti ».

Il comma 2 dell'articolo unico della proposta, con una novella all'articolo 5, comma 5, della delibera istitutiva, affianca alla relazione finale prevista al termine dei lavori l'obbligo per la Commissione di redigere anche relazioni intermedie, con cadenza annuale (ogni dodici mesi).

Il comma 3 dispone che le risorse messe a disposizione della Commissione per il 2015 dalla delibera istitutiva, pari a 90.000 euro, siano confermate anche per gli anni successivi.

Il comma 4 modifica il titolo della delibera.

Emanuele COZZOLINO (M5S) dichiara la posizione contraria del gruppo Movimento 5 Stelle al provvedimento in esame, con particolare riferimento alla proroga proposta. Infatti, in sede di istituzione

della Commissione, la posizione del suo gruppo era stata favorevole perché si riteneva che in un anno la Commissione potesse fornire al Parlamento gli elementi per intervenire sul sistema di accoglienza, al fine di modificarlo radicalmente. Prorogare la Commissione sino a fine legislatura significa cambiare radicalmente questa prospettiva.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e non essendovi obiezioni, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è fissato per lunedì 21 marzo con la formula « ove concluso dalla Commissione ». Propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative a lunedì 14 marzo alle ore 14.

Riccardo NUTI (M5S) chiede di posticipare di qualche giorno il termine per la presentazione di proposte emendative.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, accogliendo la proposta del deputato Nuti, propone alla Commissione di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative a martedì 15 marzo alle ore 18.

La Commissione concorda.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.**

**C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 1° marzo, la Commissione ha svolto l'audizione informale dell'avvocato Bianca Barbieri, del professor Marco Olivetti, ordinario di diritto costituzionale e della professoressa Claudia Tubertini, associata di diritto amministrativo. Ricorda che il fine dell'audizione era quello di acquisire l'opinione di esperti in ordine all'orientamento emerso nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di procedere nell'esame delle proposte in assenza del parere della regione Marche.

Tutti gli esperti ascoltati in audizione hanno convenuto che la mancata espressione del parere da parte della Regione interessata non può costituire, alla luce del dettato costituzionale, motivo ostativo alla prosecuzione dell'*iter* parlamentare. È stata richiamata la costante giurisprudenza costituzionale e in particolare la sentenza n. 33 del 2011, che ha evidenziato come « la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato ». Inoltre è stato evidenziato dagli esperti che, sempre secondo la Corte Costituzionale, anche in mancanza della previsione di un termine per l'espressione del parere, « deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare *sine die* il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, inconciliabile con la natura della funzione consultiva » (sentenza n. 225 del 2009). In particolare, la professoressa Tubertini, ha rilevato che nel caso specifico la Regione Marche è stata posta senz'altro in condizione di esprimere il proprio pa-

rere, con riferimento alla fase apertasi con l'avvio dell'*iter* parlamentare dei progetti di legge, caratterizzata dalla reiterazione di numerose richieste da parte della Commissione parlamentare, e dalla concessione alla Regione di un congruo lasso di tempo per deliberare.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'audizione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 1° marzo scorso, ha quindi confermato il proprio orientamento nel senso che la Commissione possa proseguire nell'esame del provvedimento. Pertanto, non essendovi obiezioni, la Commissione procederà nell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Avverte che la Commissione deve procedere all'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame.

Ricorda che la Commissione, nella seduta del 7 luglio 2015, ha convenuto di delimitare il perimetro di esame dei progetti di legge alla sola questione del distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, alla luce dell'improcedibilità della proposta di legge C. 915 Gianluca Pini nella parte che riguarda il distacco del comune di Sant'Agata Feltria dalla provincia di Rimini. L'improcedibilità deriva dalla mancanza del requisito dell'iniziativa del comune interessato, previsto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

Tale delimitazione dell'ambito dell'esame da parte della Commissione comporta, come convenuto nella medesima seduta del 7 luglio 2015, l'adozione della proposta di legge C. 1202 Arlotti – riguardante solo il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio – come testo base per il prosieguo dell'esame. Avverte che la proposta di legge C. 1202 Arlotti è stata oggetto di un *errata corrige* pubblicato a parte.

Pone in votazione la proposta di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 1202 Arlotti.

La Commissione adotta, come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C.1202 Arlotti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, come convenuto in sede di ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base è fissato a lunedì 14 marzo alle ore 14.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3220 Sorial.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti. Comunica che la II Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione, che le Commissioni IV e VIII hanno espresso parere favorevole e che l'XI Commissione ha espresso un parere di *nulla osta*. Avverte altresì che la V Commissione esprimerà il suo parere all'Assemblea, mentre le Commissioni VI, IX, X e XII non si sono espresse.

Comunica, inoltre, che il relatore ha presentato l'emendamento 1.100 in recepimento della condizione posta dalla Commissione Giustizia.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, desidera sottolineare che la Commissione, con gli emendamenti approvati nella seduta di

ieri, ha recepito in sostanza il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, riferito al testo originario della proposta di legge. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.100.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato*).

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, propone la seguente modifica di coordinamento del testo: all'articolo 1, al comma 4-*bis*, primo periodo, la parola: « pubblicazione » è sostituita dalla seguente « comunicazione ».

La Commissione concorda con la proposta del relatore.

Andrea CECCONI (M5S) annuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una relazione di minoranza e comunica che il deputato Sorial svolgerà il ruolo di relatore di minoranza.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Enzo Lattuca, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 10 marzo 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.40.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

*Al comma 3 premettere le parole:* Fatto salvo quanto previsto dal comma 3.1.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Gli organi costituzionali disciplinano, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia.

**1.100.** Il relatore.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

|  |    |
|--|----|
| Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di difesa legittima. Esame emendamenti C. 2892-A ..... | 43 |
|--|----|

##### COMITATO DEI NOVE:

|  |    |
|--|----|
| Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Esame emendamenti C. 2953-A ..... | 43 |
|--|----|

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

|   |    |
|---|----|
| Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi ( <i>Deliberazione</i> ) ..... | 44 |
|---|----|

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

|   |    |
|---|----|
| Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.   |    |
| Audizione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale e di rappresentanti dell'Associazione « Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..... | 44 |

##### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) ..... | 45 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....  | 48 |

##### INTERROGAZIONI:

|   |    |
|---|----|
| 5-07912 Rabino: Sul riassetto degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 ..... | 46 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....  | 49 |
| 5-07498 Ginefra: Sulla situazione del carcere di Bari .....   | 46 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....  | 51 |
| AVVERTENZA .....  | 47 |

##### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 10 marzo 2016.*

**Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di difesa legittima.**  
Esame emendamenti C. 2892-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.50 alle 9 e dalle 11.55 alle 12.15.

##### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 10 marzo 2016.*

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.**  
Esame emendamenti C. 2953-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.10 alle 11.20.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

*(Deliberazione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

Fa presente, quindi, che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di magistrati, di rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, dell'ANCI e di associazioni ambientaliste, nonché di esperti della materia oggetto della proposta di legge.

La Commissione approva la proposta della presidente.

**La seduta termina alle 14.****INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.**

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Audizione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale e di rappresentanti dell'Associazione « Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford ».

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Cesare MIRABELLI, *presidente emerito della Corte costituzionale* e Vincenzo MIRI, *Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione « Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford »*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Carlo SARRO (FI-PdL), Alessandro PAGANO (AP) e Alessandro ZAN (PD).

Rispondono ai quesiti posti Vincenzo MIRI, *Coordinatore della segreteria del Comitato scientifico dell'Associazione « Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford »* e Cesare MIRABELLI, *presidente emerito della Corte costituzionale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3220 Sorial.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con una condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare la proposta di legge A.C. 3320 (Sorial ed altri), nel testo risultante dagli emendamenti approvati, che interviene in ordine alla riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddette « auto blu »), con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica.

Rammenta che su tale proposta di legge, la Commissione si era espressa in senso contrario nella seduta del 17 novembre 2015 e che l'Assemblea ha successivamente, nella seduta del 19 novembre scorso, a seguito di un'intesa tra i gruppi, stabilito di rinviare il provvedimento in Commissione.

Fa presente che, nel passare all'esame del provvedimento che si compone di 3 articoli, si soffermerà sui soli profili di stretta competenza della Commissione giustiziana.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, estende sino al 31 dicembre 2017 il divieto, previsto dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), per le amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come in-

dividuate annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009, da ultimo su *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 2015, n. 227), nonché per le Autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, con esplicita previsione della revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012.

Il comma 2 stabilisce che restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

Il comma 3 dispone che l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio.

In proposito, rileva che tali disposizioni acquistano un rilievo di carattere penale, nel caso in cui il trasgressore rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La violazione del predetto divieto comporta, infatti, a carico del trasgressore, l'applicazione dell'articolo 314, secondo comma, del codice penale (cosiddetto peculato d'uso), che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Negli altri casi la violazione del divieto non ha, invece, rilevanza penale.

Il successivo comma 3-*bis* stabilisce che le disposizioni di cui al richiamato comma 3, così come quelle contenute nell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, costituiscono per le Regioni disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui, nell'ambito delle rispettive competenze, tali amministrazioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata.

Il comma 4 dispone che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'ISTAT ai sensi della legge soprarichiamata, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, effettuano la comunicazione prevista all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al riguardo, rileva che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le predette amministrazioni sono tenute a comunicare, ogni anno, in via telematica, al Dipartimento della funzione pubblica, sulla base dell'apposito questionario, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. Le amministrazioni che non abbiano ancora effettuato la predetta comunicazione provvedono, comunque, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

In caso di mancata o incompleta comunicazione, il comma 4-*bis* prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Il comma 4-*ter* stabilisce, infine, che, decorsi trenta giorni dalla scadenza del

termine per la comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica segnala alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione, ai fini di cui al comma 4-*bis*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**5-07912 Rabino: Sul riassetto degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.**

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mariano RABINO (SCpI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la puntuale ed esaustiva risposta, auspica che le regole per lo svolgimento della consultazione elettorale relativa al rinnovo degli ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili siano rapidamente rideterminate, in ragione delle imminenti consultazioni elettorali.

**5-07498 Ginefra: Sulla situazione del carcere di Bari.**

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ludovico VICO (PD), dopo aver sottoscritto l'interrogazione in titolo, ringrazia il sottosegretario per l'articolata risposta, della quale si dichiara soddisfatto.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.*

*C. 3634, approvata dal Senato.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Serial.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

L'articolo 1, comma 3, dispone che l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione, tra le quali sono inclusi gli organi costituzionali, inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio;

ritenuto che:

in relazione agli organi costituzionali sia necessario prevedere che gli stessi, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 1, disciplinino l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 3, siano premesse le parole: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 3.1 » e conseguentemente, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: « 3.1. Gli organi costituzionali disciplinano, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia ».

## ALLEGATO 2

**5-07912 Rabino: Sul riassetto degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le questioni poste dal l'interrogante attengono agli effetti che la riforma della geografia giudiziaria, varata nel 2012, ha determinato sulla distribuzione territoriale degli Ordini dei commercialisti.

La problematica sollevata è all'attenzione degli uffici ministeriali, che hanno avviato diverse interlocuzioni con il Consiglio nazionale dei commercialisti, finalizzate anche all'analisi del tema specificatamente proposto.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante « Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili », che prevede, all'articolo 7, l'istituzione di un ordine territoriale « ciascun circondario di tribunale », di cui fanno parte « ... tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo ». L'articolo 36 dispone, altresì, che « Per l'iscrizione nell'Albo è necessario: (...) d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento ».

Come appare evidente dal tenore testuale, le norme stabiliscono una completa sovrapposibilità tra circondario di tribunale ed estensione territoriale dell'Ordine dei commercialisti, statuendo espressamente che nel circondario del tribunale non può insistere (esistere) che un solo Ordine territoriale.

In virtù della predetta coincidenza, normativamente declinata, gli interventi sulla geografia giudiziaria di cui al successivo decreto legislativo n. 155 del 2012 spiegano diretta influenza sul numero e

sull'estensione degli Ordini territoriali dei commercialisti. La soppressione e l'accorpamento di taluni tribunali e la conseguente ridefinizione dell'ambito del circondario non può che comportare – a normativa invariata – la soppressione e l'accorpamento anche degli Ordini territoriali dei commercialisti ricadenti nei circondari degli uffici giudiziari interessati.

Mediante l'atto di sindacato ispettivo si solleva, invero, la questione relativa alle modalità ed alla tempistica delle modificazioni degli ordini territoriali coinvolti dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con specifico riferimento alle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo degli stessi e del Consiglio nazionale.

In proposito, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 139 del 2005, comma tredici, stabilisce che il termine di durata in carica del Consiglio Nazionale dei Commercialisti è di quattro anni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della proclamazione degli eletti, e l'articolo 28 dispone, altresì, che « In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio ».

Come noto, il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, eletto nel novembre 2012, è stato commissariato per irregolarità elettorali e, in conseguenza della sentenza 278/2014 del Consiglio di Stato, il 16 luglio 2014 i Consiglieri degli Ordini territoriali hanno votato per il rinnovo.

Secondo il delineato assetto normativo, pertanto, il Consiglio nazionale scadrà il 31 dicembre 2016, nonostante l'avvenuto

scioglimento anticipato con conseguente commissariamento, e nella stessa data cesserà anche il periodo transitorio che ha visto determinare le quote per la individuazione numerica delle rappresentanze in seno al Consiglio Nazionale, secondo il combinato disposto dell'articolo 63, comma terzo e dell'articolo 65, comma primo, del decreto legislativo n. 139 del 2005.

Per quanto attiene, invece, alla individuazione della base elettorale nella prospettiva delle nuove consultazioni di voto, si rileva che la questione è da tempo all'attenzione della competente articolazione del Ministero, soprattutto al fine di garantire la massima rappresentatività del Consiglio nazionale e degli ordini territoriali.

La medesima esigenza di uniformarsi alla nuova geografia giudiziaria si è, invero, già presentata per gli Ordini professionali forensi che, nelle loro articolazioni territoriali, si caratterizzano – come gli Ordini dei commercialisti – per l'esatta sovrapposizione territoriale al circondario del Tribunale.

Gli ordini forensi interessati da soppressioni dei corrispondenti Tribunali sono stati, pertanto, estinti *ex lege* ed incorporati negli omologhi enti e, di conseguenza, i professionisti iscritti sono stati assorbiti negli Ordini istituiti presso i

tribunali accorpanti, nel cui nuovo circondario è venuto a ricadere il domicilio professionale dei medesimi.

Secondo le valutazioni espresse a riguardo dall'ufficio legislativo e dalla articolazione ministeriale competente, analoga soluzione può essere raggiunta, in via ermeneutica, per gli Ordini dei commercialisti, anche al fine di assicurare la rispondenza dei componenti dei Consigli territoriali al rinnovato corpo elettorale.

Il delicato tema è comunque all'attenzione del Ministero che ha già avviato, tramite le proprie articolazioni, le opportune iniziative.

Difatti, in considerazione della complessità della questione e dell'approssimarsi della consultazione elettorale, la competente direzione generale ha comunque assicurato che fornirà al Consiglio nazionale ed ai Consigli dell'Ordine, attraverso specifica nota esplicativa, le indicazioni necessarie – analogamente a quanto disposto, peraltro, con riguardo agli Ordini circondariali forensi in data 16 settembre 2014 – rappresentando che i Consigli degli Ordini dei commercialisti istituiti nei circondari dei tribunali soppressi *ex decreto legislativo n. 155 del 2012* non dovranno procedere a rinnovo in quanto essi stessi soppressi ed inglobati *ex lege* nei corrispondenti Ordini presenti nel territorio del circondario del tribunale accorpante.

## ALLEGATO 3

**5-07498 Ginefra: Sulla situazione del carcere di Bari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto ispettivo in esame, l'onorevole Ginefra segnala all'attenzione del Sig. Ministro il grave episodio di violenza verificatosi, l'11 gennaio scorso, presso la Casa Circondariale di Bari dove, in seguito allo scontro tra due boss della criminalità organizzata locale, si sarebbe verificata una rissa, estesa alla partecipazione di una trentina di detenuti.

Dalla relazione trasmessa dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, risulta come, effettivamente, la rissa sia avvenuta presso i cortili passeggi della III Sezione detentiva della Casa Circondariale di Bari, tra detenuti appartenenti al circuito «Alta Sicurezza 3», alcuni dei quali noti esponenti di rilievo di clan mafiosi operanti sul territorio.

I fatti, oggetto di indagini a cura della Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, sono attualmente coperti da segreto investigativo. Lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – che è costantemente in contatto con la Procura per acquisire indicazioni per la migliore gestione penitenziaria dei ristretti coinvolti nell'episodio – ha confermato come la causale della rissa possa essere ricondotta al mutamento degli equilibri fra organizzazioni mafiose rivali, operanti sul territorio, e di avere, pertanto, disposto l'immediato trasferimento in Istituti limitrofi di otto dei soggetti coinvolti, limitando le assegnazioni alla Casa Circondariale di Bari dei detenuti appartenenti ai clan coinvolti nei fatti.

Sul punto, merita di essere anche segnalato che l'istituto barese sia stato di recente interessato da interventi di sfollamento – l'ultimo nel novembre scorso –

proprio per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza e con l'obiettivo di ridurre le presenze entro i limiti delle capienze: alla data del 19 febbraio, difatti, si registrava la presenza di 354 detenuti a fronte dei 370 presenti al 31 ottobre 2015.

Quanto alla lamentata carenza di personale, dalle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale risulta come la dotazione di polizia penitenziaria presente presso l'istituto penitenziario in argomento è attualmente pari a 313 unità, con una carenza di 27 unità, pari all'8 per cento rispetto alla previsione di organico.

La percentuale di scopertura rilevata è ricompresa nella media regionale (8,37 per cento) e decisamente inferiore al dato nazionale, che si attesta, invece, intorno al 16 per cento.

In ogni caso la situazione segnalata sarà tenuta nella massima considerazione eventualmente anche in vista di un generale potenziamento delle risorse di polizia penitenziaria.

Nell'immediato si sono comunque adottate delle misure di rafforzamento del servizio di vigilanza attraverso l'assegnazione di un monte ore di straordinario pari a n. 52.500, corrispondente a circa 24 unità di personale al giorno.

Segnalo che il predetto monte orario non è stato, comunque, allo stato integralmente fruito, dimostrando la sostanziale congruità delle risorse di Polizia Penitenziaria in servizio presso l'istituto penitenziario di Bari.

Non si ravvisano, invece, carenze di personale nell'area trattamentale, posto che operano presso il carcere di Bari 7

funzionari giuridico-pedagogici e non si riscontrano significative vacanze in altri ruoli.

Quanto ai rilievi mossi nell'atto ispettivo in merito alle carenze della sezione detentiva femminile, la competente articolazione ha riferito che il Ministero delle infrastrutture ha, proprio di recente, reso noto l'avvenuto stanziamento di 1 milione di euro, da impegnare entro l'anno 2016, per lavori di ristrutturazione che dovrebbero, pertanto, essere avviati a breve.

Per quanto concerne, invece, le criticità riscontrate nel sistema di riscaldamento dell'acqua e della pavimentazione della sezione maschile, oggetto peraltro di recente ristrutturazione, i ripetuti solleciti avanzati dalla competente articolazione ministeriale alla ditta che ha realizzato le opere non sono andati a buon fine e, pertanto, il Provveditorato regionale si è trovato costretto ad affidare i lavori ad altra impresa.

Riguardo, poi, al mancato o parziale funzionamento del sistema di videosorveglianza, i previsti interventi sono già in corso di realizzazione, compatibilmente

con lo stanziamento di fondi sull'apposito capitolo nel piano triennale 2016-2018.

Con riferimento, invece, alla realizzazione di un nuovo istituto penitenziario nella città di Bari, si segnala l'avvio nel 2012 di alcune proposte da parte del Ministero che non hanno trovato tuttavia intese sulle soluzioni finali.

Quanto, infine, alla pianificazione di interventi di edilizia giudiziaria nella città di Bari, da tempo caratterizzata da una situazione di forte criticità anche per la presenza di una pluralità di sedi per gli uffici, molte delle quali in locazione, ben note al Ministero la direzione generale competente sta operando le necessarie valutazioni per una migliore gestione della spesa e per la ricerca di diverse soluzioni, secondo le risorse finanziarie disponibili. Ciò avviene peraltro in quadro nazionale mutato in tema di gestione delle risorse di funzionamento per gli uffici giudiziari, passati dai comuni al Ministero, nel quale stiamo compiendo ogni sforzo possibile non solo per la gestione ordinaria di tali spese ma anche per verificare, assieme ai capi degli uffici giudiziari interessati, le criticità e le soluzioni.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....   | 53 |
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Nuovo testo C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....  | 53 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....  | 63 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013. C. 3459 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) ..... | 54 |
| <i>ALLEGATO 2 (Prima proposta di parere della Relatrice)</i> .....  | 64 |
| <i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa del gruppo del MoVimento 5 Stelle)</i> .....  | 65 |
| <i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....  | 68 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....                              | 57 |
| <i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....  | 69 |
| <b>ATTI DEL GOVERNO:</b>  |    |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttivo ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....  | 59 |
| <b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....  | 62 |

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta

affinché della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.**

**Nuovo testo C. 3220 Sorial.**  
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, introduce l'esame del nuovo testo della proposta di legge in titolo, ricordando che la Commissione, lo scorso 17 novembre 2015, si è già espressa favorevolmente sul testo originario del provvedimento, formulando un'osservazione. Aggiunge che, nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2015, il provvedimento è stato rinviato alla Commissione di merito, che vi ha apportato alcune modifiche e ha quindi nuovamente trasmesso il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Osserva che, rispetto al testo iniziale della proposta di legge, gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente hanno di fatto cambiato sostanzialmente il contenuto del provvedimento, che – nella nuova formulazione – introduce, quali punti qualificanti, i seguenti: la proroga, al 31 dicembre 2017, delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 143, primo periodo, della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) e, successivamente, estese fino all'anno 2015 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 101 del 2013, che sanciscono il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare autovetture e di stipulare contratti di *leasing* aventi ad oggetto autovetture (articolo 1, comma 1); l'elevazione al rango di norma primaria della disposizione contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, che vieta l'utilizzo di autovetture di servizio nel tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro rispetto al normale orario di servizio (articolo 1, comma 3); la previsione che le misure di riduzione delle auto di servizio per le amministrazioni pubbliche costituiscono disposizioni di principio anche per le Regioni (articolo 1, comma 3-bis).

Segnala, poi, che il nuovo testo novella le disposizioni relative al censimento delle « auto blu » introdotte dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, prevedendo che la comunicazione

telematica relativa al numero delle autovetture di servizio utilizzate dalle pubbliche amministrazioni avvenga entro il 31 dicembre di ogni anno e che le amministrazioni che ancora non abbiano effettuato la comunicazione provvedano comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La mancata o incompleta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione.

Conclude rilevando che non sono, invece, mutate le disposizioni che prevedevano l'esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché dei servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo (articolo 1, comma 2).

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.**

**C. 3459 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, introduce l'esame del provvedimento, segnalando che il disegno di legge C. 3459,

approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 26 novembre 2015, prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il nostro Governo e il Governo della Repubblica della Somalia.

Osserva che l'Accordo, firmato a Roma il 17 settembre 2013, si compone di un breve preambolo e di nove articoli e permetterà, da un lato, di incrementare la cooperazione tra le Forze armate italiane e quelle somale e, dall'altro, di favorire la comprensione reciproca sulle principali questioni di sicurezza.

Passando al contenuto dell'intesa, evidenzia che l'articolo I prevede che la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa sarà condotta in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, agli impegni internazionali assunti e, per l'Italia, anche in linea con la normativa europea.

L'articolo II, che disciplina l'attuazione dell'Accordo, prevede invece la possibilità dell'elaborazione congiunta di programmi di cooperazione nel settore militare tanto annuali, quanto a lungo termine: le attività collegate all'attuazione dell'Accordo saranno in capo ai due Ministeri della difesa. Rappresentanti delle Parti potranno effettuare, alternativamente, nelle rispettive capitali, consultazioni per concordare ulteriori specifici accordi ad integrazione di quello in esame, nonché programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate. Sempre l'articolo II fornisce un elenco non esaustivo dei settori di cooperazione. In particolare, sono compresi la sicurezza e la politica di difesa; la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione di prodotti e servizi nel settore militare; il concorso ad operazioni di supporto della pace e umanitarie; il contrasto alla pirateria; l'organizzazione e la gestione delle forze militari, con particolare riguardo alla formazione del personale delle Forze somale di sicurezza nazionale; le questioni ambientali collegate alle attività militari; i servizi sanitari, la storia e gli sport a carattere militare.

Per quanto concerne, poi, le modalità della cooperazione tra le Parti, questa potrà svilupparsi attraverso visite recipro-

che di delegazioni e scambi di esperienze tra esperti; incontri tra rappresentanti di istituzioni della difesa; attività congiunte di formazione e addestramento del personale, come anche corsi teorici e pratici, seminari, conferenze; esercitazioni militari congiunte e partecipazione ad operazioni a carattere umanitario e di *peacekeeping*; visite di navi e aerei militari; attività culturali e sportive congiunte; supporto ad iniziative commerciali relative a prodotti e servizi nel settore della difesa.

L'articolo III prevede che il supporto alle iniziative commerciali nel campo della difesa sia finalizzato dalle Parti alla razionalizzazione del controllo sui materiali militari e sulle attività collegate. Per quanto poi concerne la ricerca nel campo della difesa e degli equipaggiamenti militari, questa verrà attuata mediante scambi di esperienze, test, progettazione, produzione, modernizzazione e servizi tecnici. In ogni caso le Parti si presteranno assistenza per incoraggiare l'esecuzione dei contratti sottoscritti in base alle disposizioni dell'Accordo.

L'articolo IV riguarda la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte in conformità all'Accordo.

L'articolo V verte sullo *status* del personale e prevede per il personale italiano impegnato nelle attività di attuazione dell'Accordo l'esenzione dalla tassa sul reddito e da ogni altra forma di tassazione diretta. Inoltre, il personale italiano impegnato in missioni o esercitazioni svolte nell'ambito dell'Accordo rimarrà soggetto alla giurisdizione e ai poteri disciplinari dell'Italia.

L'articolo VI stabilisce che qualunque controversia sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo in esame verrà risolta attraverso i canali diplomatici con consultazioni tra le Parti, mentre, ai sensi dell'articolo VII, l'Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche scritte con le quali le Parti si informeranno dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

L'articolo VIII prevede la possibilità di concordare Protocolli addizionali su spe-

cifiche aree di cooperazione nel settore della difesa: tali Protocolli saranno limitati agli scopi dell'Accordo in esame e non interferiranno con le rispettive normative nazionali. I programmi di attuazione tanto dell'Accordo quanto di eventuali Protocolli addizionali saranno elaborati e attuati da personale del Ministero della difesa italiano e del Ministero della difesa somalo, ove possibile in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. L'Accordo potrà anche essere emendato o revisionato tramite scambi di note tra le Parti.

Infine, l'articolo IX riguarda la durata dell'Accordo, che è illimitata, anche se ciascuna delle due Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica scritta e attraverso i canali diplomatici, con effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica alla Controparte.

Quanto al disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di cinque articoli: i primi due contengono, come di consueto, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari. In particolare, il comma 1 prevede un onere di 5.109 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal 2015, articolati — come riporta la relazione tecnica, in 909 euro per spese di missione e di 4.200 euro per spese di viaggio in relazione ad incontri tra rappresentanti delle Parti per definire le misure attuative dell'Accordo.

In conclusione sottolinea come l'Accordo in esame costituisca un rilevante impegno politico del nostro Paese in un'area di valenza strategica come quella del Corno d'Africa interessata dal noto fenomeno della pirateria marittima e potrà favorire la stabilità di un Paese che occupa un'area di notevole interesse strategico, seppur in un quadro regionale segnato dai disordini, dalla crescita del fenomeno dell'integralismo islamico e dal dilagare dei traffici illegali di migranti e di armi.

Alla luce di quanto esposto, propone di esprimere una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) rileva come l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa con la Somalia si caratterizzi per essere un Accordo ampio e generico, il che è tanto più rilevante quando si consideri la situazione politica e sociale che lo Stato somalo sta attualmente attraversando.

Domanda, quindi, alla relatrice se sia disponibile ad integrare la sua proposta di parere con una osservazione che dia risalto all'esigenza di dare la precedenza, in sede di attuazione dell'accordo, alla cooperazione finalizzata all'addestramento e alla formazione delle forze di sicurezza e di difesa somale, sottolineando come l'addestramento del personale possa servire a ripristinare le necessarie ed irrinunciabili tutele dei diritti umani in Somalia e a rendere più stabile il Paese.

Luca FRUSONE (M5S) osserva che la Somalia è un Paese nei cui confronti, a seguito delle sanzioni comminate dall'ONU, vige il divieto di commerciare armamenti. Evidenzia quindi l'opportunità di sospendere la ratifica dell'Accordo almeno fino a quando le situazioni di conflitto in corso non cesseranno definitivamente e le condizioni di sicurezza del Paese non saranno state pienamente assicurate. Per queste ragioni, presenta, a nome del gruppo, una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 3*), sottolineando come la contrarietà non sia rispetto alla possibilità di stipulare accordi di questo tipo con la Somalia, ma all'opportunità di farlo in questo momento.

Donatella DURANTI (SI-SEL) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, condividendo, invece, la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle.

Esprime, infatti, la propria preoccupazione che attraverso gli accordi di cooperazione militare possano essere aggirati i vincoli al commercio degli armamenti imposti dalla legge n. 185 del 1990, il che sarebbe grave, considerato che in Somalia

si continuano a commettere violazioni dei diritti civili nei confronti di migliaia di persone. In conclusione, ritiene che la ratifica dell'Accordo debba essere rinviata ad altro momento.

Antonino MOSCATT (PD) ritiene che le considerazioni svolte dal collega Artini siano pertinenti ed invita la relatrice a verificare come poter recepire nella proposta di parere il suo spunto di riflessione.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, accogliendo la sollecitazione del deputato Artini, riformula la sua proposta di parere, inserendovi un'osservazione (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO valuta favorevolmente la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di parere contrario presentata dal deputato Frusone sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata (*vedi allegato 4*).

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.**

**C. 3461 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, evidenzia, innanzitutto, come l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2012, rientri nel novero degli accordi di cooperazione

in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso, su base sia bilaterale sia multilaterale, anche nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Passando ai contenuti dell'Accordo, rileva che questo si compone di 33 articoli, organizzati in 11 capitoli.

Il capitolo I, formato dal solo articolo 1, enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali delle Parti e sulla base del principio di reciprocità.

Il capitolo II (articoli 2-4) disciplina gli aspetti generali della cooperazione. In particolare, l'articolo 2 prevede che la cooperazione venga sviluppata sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno sia le linee guida della cooperazione medesima, sia i dettagli delle singole attività da svolgere. L'articolo 3 individua i campi della cooperazione, che sono: ricerca e sviluppo; supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di *peacekeeping*; organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; formazione e addestramento in campo militare; sanità, storia, sport militare e museologia; formazione equestre e cinofila; altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. Le modalità della cooperazione bilaterale consistono, secondo quanto individuato dall'articolo 4, nello scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti; incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa; partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti; partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; visite di navi

ed aeromobili militari; scambi nel campo degli eventi culturali, sportivi e museali.

Il capitolo III (articoli 5-7) regola gli aspetti finanziari dell'Accordo. In particolare, all'articolo 5 viene precisato che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, inclusive degli oneri per viaggio, stipendi e assicurazioni, le spese mediche ed odontoiatriche nonché quelle connesse al rimpatrio di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

Il capitolo IV (articoli 8-10) riguarda le questioni attinenti la giurisdizione. Come consuetudine di questo tipo di accordi, allo Stato ospitante è riconosciuto il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge (articolo 8), mentre alle autorità dello Stato di origine spetta il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale civile o militare per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio (articolo 9). L'articolo 10, infine, stabilisce che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

Il capitolo V (articoli 11-12) tratta la materia del risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso.

Il capitolo VI (articoli 13-15) disciplina la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa. L'articolo 13 reca l'elenco delle categorie degli equipaggiamenti e dei materiali che possono formare oggetto di transazioni e prevede, altresì, che il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi

Governi. La relazione illustrativa, a tale proposito, sottolinea che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benessere della Parte cedente in accordo ai principi della legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento (legge n. 185 del 1990). L'articolo 14 individua le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, mentre l'articolo 15 impegna le Parti a garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo.

Il capitolo VII (articoli 16-23) riguarda la sicurezza delle informazioni classificate di cui regola la trasmissione, la conservazione, il trattamento, l'accesso, l'utilizzo ed il trasferimento a terze parti.

Il capitolo VIII (articolo 24) disciplina le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo che dovranno essere risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici.

Il capitolo IX (articolo 25) dispone che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali.

Il capitolo X (articoli 26-30) prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione (articoli 26 e 27), demanda l'attuazione e l'esecuzione dell'Accordo ai Ministeri della difesa dei due Paesi in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri (articolo 28) e dispone in materia di emendamenti e revisione delle disposizioni dell'Accordo (articoli 29 e 30).

Infine, il capitolo XI (articoli 31-33) reca disposizioni in virtù delle quali l'Accordo resterà in vigore finché una delle Parti decida di denunciarlo (articolo 31), in forma scritta con effetto a 90 giorni dalla ricezione della notifica (articolo 32) e senza pregiudizio per i programmi e le

attività già in corso, salvo non venga diversamente concordato tra le Parti (articolo 33).

Quanto al disegno di legge che autorizza la ratifica e dà esecuzione all'Accordo, segnala che questo è stato già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 26 novembre 2015.

Particolare rilievo merita l'articolo 3, che reca, al comma 1, la copertura degli oneri finanziari relativi a incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa, valutati in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dal 2015.

In conclusione, evidenzia che con la sottoscrizione dell'Accordo in esame viene perseguita un'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e politico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale. Alla luce di quanto evidenziato, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Donatella DURANTI (SI-SEL) osserva come il Senegal sia un Paese in cui i conflitti interni provocano gravi difficoltà alla popolazione civile, nonché una restrizione dei diritti civili. Preannuncia, quindi, il voto contrario del gruppo di SI-SEL per ragioni analoghe a quelle già esposte con riferimento all'Accordo di cooperazione in materia di difesa con il Governo federale della Repubblica di Somalia.

Luca FRUSONE (M5S), premesso che il suo gruppo condivide le considerazioni della deputata Duranti, preannuncia che voterà contro la proposta di parere della relatrice.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) comprende le ragioni del giudizio contrario dei colleghi dei gruppi di SI-SEL e del Movimento 5 Stelle, ma invita a riflettere sul fatto che, come già detto in relazione all'Accordo con la Somalia testé discusso, l'addestramento da parte degli italiani aiuta a formare il personale di altri Stati non solo sotto il profilo delle competenze tecniche, ma anche sotto quello della co-

noscenza e della sensibilità rispetto ai diritti umani. Invita pertanto la relatrice a valutare l'opportunità di inserire nel parere un'osservazione analoga a quella già introdotta nel parere espresso sull'Accordo di cooperazione militare con il Governo della Somalia.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ritiene che il caso del Senegal sia diverso da quello della Somalia, dove l'Italia è attivamente impegnata da molti anni attraverso la partecipazione a varie missioni militari.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, condivide le considerazioni del presidente, evidenziando come le relazioni tra l'Italia e i due Paesi nei cui confronti sono stati siglati gli accordi di cooperazione siano differenti.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO valuta favorevolmente la proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8.**

**Atto n. 277.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riferisce, quindi, che con il provvedimento in esame il Governo intende dare attuazione all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge n. 244 del 2012, che ha previsto la revisione in senso riduttivo dello strumento militare nazionale. Infatti, i citati commi 5 e 6 consentono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle norme delegate discendenti dalla legge n. 244, corrispondenti ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, di adottare misure integrative e correttive con le stesse modalità e in base agli stessi principi e criteri direttivi.

Osserva, preliminarmente, che lo schema di decreto all'esame è mirato a dare compiuta attuazione agli obiettivi già definiti dal quadro normativo di cui alla legge n. 244 e ai decreti delegati. Tali obiettivi consistono in una revisione dello strumento militare che comporta tra l'altro la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile rispettivamente a 150.000 e 20.000 unità entro il 2024, al fine di riequilibrare le voci di spesa del bilancio della Difesa.

Rileva che nel testo all'esame non figurano né previsioni anticipatorie dei contenuti del « Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa », né misure concernenti il riordino dei ruoli del personale delle Forze armate. Fa presente che il riordino è previsto, in un contesto di equiordinazione con le Forze di polizia, dalla nuova, autonoma delega inserita dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, nel medesimo articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012.

Sottolinea poi, che, come precisato dalla relazione governativa di accompagnamento, sullo schema di decreto in esame sono state sentite, sia le organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile della Difesa sia il Consiglio centrale della rappresentanza militare.

Ciò premesso, avverte che, in considerazione della complessità del provvedimento, non entrerà nel dettaglio delle singole disposizioni, ma si limiterà a descrivere il complesso degli interventi e le misure più significative, rinviando per il resto alla documentazione trasmessa dal Governo e a quella predisposta dagli uffici della Camera.

In particolare, evidenzia che, ai fini del conseguimento dei nuovi ridotti assetti, il provvedimento contiene sia norme di natura transitoria, che comportano oneri, in quanto volte a favorire la gestione delle eccedenze con strumenti che incoraggino le fuoriuscite a domanda piuttosto che attraverso misure di autorità; sia norme di risparmio, che garantiscono la neutralità finanziaria nella fase transitoria senza compromettere a regime il conseguimento dell'atteso riequilibrio di bilancio, come attestato nella relazione tecnica asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Sottolinea, in particolare, la prospettata estensione, in termini di tempo e di cifre, della possibilità di finanziare con i risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale militare e dei fondi per la produttività del personale civile.

Nel dettaglio, il testo si compone di 2 capi ripartiti in 14 articoli che, nella quasi totalità dei casi, configurano modificazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare: modificazioni tutte preordinate a conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione fissati dalla legge n. 244 del 2012.

In tale quadro il Capo I è dedicato alle norme inerenti alle strutture organizzative e il Capo II riguarda quelle relative al personale, militare e civile, della Difesa.

Le misure dettate dal Capo I – che intervengono sul decreto legislativo n. 7 del 2014 – consistono in modifiche di natura organizzativa di portata relativamente significativa a fronte dell'impegnativo programma di riduzione strutturale

già delineato dagli articoli dal 2188-*bis* al 2188-*quinquies* del codice, introdotti dal citato decreto legislativo n. 7.

Tali nuove disposizioni interessano in massima parte l'Esercito e sono volte a ottimizzare gli effetti della razionalizzazione in corso, migliorando ulteriormente, rispetto a quelli prodotti dal decreto legislativo n. 7 del 2014, i risultati in termini di percentuale di riduzione strutturale da conseguire: infatti, rispetto all'obiettivo minimo del 30 per cento fissato dalla legge di delega, viene raggiunto, con le misure correttive disposte dal provvedimento in esame, il risultato del 31,75 per cento. In particolare, vengono programmate una soppressione e cinque riconfigurazioni di comandi in più, rispetto a quanto stabilito dal decreto n. 7. Viene inoltre semplificata l'architettura funzionale attraverso una gestione unitaria di tutte le attività concernenti l'approntamento delle forze, il mantenimento della loro efficienza operativa e lo svolgimento dei concorsi sul territorio nazionale: ciò senza intaccare la disponibilità di un adeguato numero di comandi di livello divisionale, idonei a sostenere la proiettabilità di medio periodo e ad assicurare l'auspicabile continuità nell'azione di comando in ogni ipotesi di impiego.

Per quanto attiene alla Marina ed all'Aeronautica, viene confermato l'originario programma di riduzione degli assetti organizzativi e ordinativi, per esse recato rispettivamente dagli articoli 2188-*ter*) e 2188-*quater*).

Sempre nel Capo I, rilevano in particolare le norme introdotte sugli immobili della Difesa, contenute nell'articolo 1, finalizzate a rendere più efficienti le procedure per la gestione degli immobili in un'ottica di valorizzazione, dismissione e permuta. Le norme prevedono in sostanza la trasformazione in biennale del termine, oggi annuale, per l'adozione del decreto di gestione degli alloggi; il riconoscimento del diritto di prelazione per l'acquisto dell'alloggio a tutti i conduttori, con la sola esclusione di quelli proprietari di altra abitazione nella provincia; la possibilità, per il personale della Difesa, di parteci-

pare agli incanti a prescindere dalla titolarità di altro alloggio nella provincia; il riconoscimento al concessionario di uno sconto sul prezzo d'acquisto, corrispondente al valore degli investimenti effettuati, nell'ipotesi della cosiddetta « concessione di valorizzazione » o « d'onore », a suo tempo introdotta dal decreto legislativo n. 7 del 2014.

Passando, poi, agli interventi in materia di personale compresi nel Capo II – integrativi e correttivi di quelli contenuti nel decreto legislativo n. 8 del 2014 – osserva come anch'essi siano mirati a perfezionare l'impianto normativo nei settori del reclutamento, dello stato giuridico, della formazione e dell'avanzamento, raccordandoli alla centrale e delicata gestione delle eccedenze.

Segnala, tra gli aspetti maggiormente significativi, i seguenti: l'unificazione, disciplinata agli articoli 2 e 3 dello schema di provvedimento, del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare nel nuovo Corpo del genio della Marina; l'intervento recato dall'articolo 4, con il quale, dando attuazione a un atto di indirizzo parlamentare, le norme del codice dell'ordinamento militare, in tema di rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, sono rese omogenee a quella prevista per il personale civile del pubblico impiego (55-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001); l'intervento, anche questo basato su indicazioni del Parlamento, diretto a ripristinare per gli ufficiali in servizio permanente la promozione al grado superiore, già prevista per le altre categorie di personale, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, in caso di decesso o permanente inidoneità per ferite, lesioni od malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative; e la soppressione della norma del codice dell'ordinamento militare che consente la promozione al grado di colonnello di un'aliquota di tenenti colonnelli, collocati nella posizione « a disposizione » e prossimi ai limiti di età, che non hanno potuto bene-

ficiare dell'avanzamento di grado nel quadro delle ordinarie procedure di avanzamento.

Su questo punto ritiene importante sottolineare che i risparmi derivanti dalla rinuncia a tale istituto sono indirizzati a finanziare le prescrizioni di cui all'articolo 10 dell'atto in esame, che aumentano l'efficacia di uno degli strumenti di gestione delle eccedenze del personale militare già contemplati, ossia il collocamento in ausiliaria, a domanda, a cinque anni dal raggiungimento del limite di età, di un numero di unità predeterminato di ufficiali e sottufficiali: misura prevista per favorire la fuoriuscita volontaria e non coattiva del personale militare nell'ottica del conseguimento entro i termini degli obiettivi previsti per le dotazioni organiche a regime.

Da menzionare, ancora, l'introduzione nel codice dell'ordinamento militare, attraverso l'articolo 12, di una disposizione che prevede in modo espresso l'assoggettamento del personale militare alla profilassi vaccinale in relazione ai profili di impiego sul territorio nazionale e all'estero, al fine di salvaguardare la salute dell'interessato e della collettività, in linea con i principi costituzionali.

Il provvedimento, infine, all'articolo 14, definisce un'importante misura di razionalizzazione delle procedure di conferimento degli incarichi militari di vertice. Il Governo ha inteso con tale previsione riservare le procedure di nomina più complesse, cioè quelle che richiedono la deliberazione del Consiglio dei ministri e la decretazione del Presidente della Repub-

blica, alle sole cariche apicali, e in particolare a quelle che, per la scelta dell'interessato, presuppongono l'esercizio di un'alta discrezionalità governativa.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), riservandosi di intervenire più diffusamente in seguito, segnala la necessità di svolgere alcuni approfondimenti in merito all'effettiva sostenibilità dell'obiettivo di riduzione del personale delle Forze armate nella misura indicata dalla legge n. 244. Segnala infatti che da più parti viene fatto presente che il numero dei militari rischia di essere insufficiente.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) osserva che il vero problema non sta tanto nel numero, quanto nella qualità del personale. Le Forze armate hanno bisogno, in modo particolare, di personale molto addestrato e qualificato, in grado di operare nei diversi teatri con la flessibilità e la capacità che i diversi scenari richiedono.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3220 Sorial ed altri, recante « Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni », come risultante dagli emendamenti approvati;

richiamato il parere espresso, sul precedente testo, nella seduta del 17 novembre 2015;

evidenziato che il provvedimento in esame detta misure per conseguire la riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddette « auto blu »), tra l'altro prorogando di due anni la disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che sancisce il

divieto per le amministrazioni pubbliche di acquistare autovetture e di stipulare contratti di *leasing* aventi ad oggetto autovetture;

considerato che l'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014 esclude i servizi per la difesa e la sicurezza dalle disposizioni di contenimento della spesa per autovetture;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che « restano ferme » le disposizioni concernenti le autovetture utilizzate per talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche e in particolare – per quanto riguarda l'ambito di competenza di questa Commissione – quelle utilizzate per i servizi operativi della difesa e della sicurezza militare,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 (C. 3459 Governo, approvato dal Senato).**

**PRIMA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3459 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013;

rilevato, in particolare, che l'Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo militare, che sarà condotta in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, agli impegni internazionali assunti, e, per l'Italia, anche in linea con la normativa europea;

evidenziato che le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata sono disciplinate dall'articolo II del citato Accordo, che menziona espressamente visite reciproche di delegazioni e scambi di esperienze tra esperti; incontri tra rappresentanti di istituzioni della difesa; attività congiunte di formazione e addestramento del personale, come anche corsi teorici e pratici, seminari, conferenze; esercitazioni militari congiunte e

partecipazione ad operazioni a carattere umanitario e di *peacekeeping*; visite di navi e aerei militari; attività culturali e sportive congiunte; supporto ad iniziative commerciali relative a prodotti e servizi nel settore della difesa;

considerato che l'articolo III prevede che il supporto alle iniziative commerciali nel campo della difesa sia finalizzato dalle Parti alla razionalizzazione del controllo sui materiali militari e sulle attività collegate, precisando le modalità con cui potranno svilupparsi le attività nel settore degli approvvigionamenti, della ricerca in materia di difesa, nonché nel campo degli equipaggiamenti militari;

segnalata, infine, l'esigenza di ratificare l'Accordo in considerazione del fatto che esso costituisce un rilevante impegno politico del nostro Paese in un'area di valenza strategica come quella del Corno d'Africa interessata dal noto fenomeno della pirateria marittima,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 (C. 3459 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO  
DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3459 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013;

considerato che:

l'Accordo in questione, già approvato dal Senato il 26 novembre 2015, riguarda l'addestramento e la fornitura di armi all'esercito somalo, espressione militare di un Governo prodotto di una travagliata fase di transizione che è ben lungi da essere conclusa. L'instabilità della regione e del Governo oggi insediato a Mogadiscio non danno sotto questo profilo garanzie sufficienti che il flusso di armi verso l'esercito somalo non cada nelle 'mani sbagliate' o che pur rimanendo nelle 'giuste mani' non diventi strumento di oppressione per il popolo somalo; tra i punti più rilevanti vanno evidenziati il supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi nel settore della difesa, l'organizzazione delle Forze militari, struttura ed equipaggiamento delle unità militari e l'approvvigionamento di apparecchiature militari;

contrariamente a quanto affermato nella relazione al provvedimento in titolo – nella quale il Governo italiano non

ravvisa alcuna violazione delle norme interne e internazionali che possa ostacolare la ratifica dell'Accordo – il 25 ottobre 2015 il Consiglio di sicurezza dell'Onu, ha esteso l'embargo sulle armi alla Somalia fino 15 novembre 2016, confermata anche dall'Unione europea. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha anche espresso profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria in Somalia, condannando con la massima fermezza gli attacchi contro gli operatori umanitari in costante aumento, e per le continue notizie di corruzione, distrazione di risorse pubbliche e scorrettezza finanziaria che coinvolge i membri delle Amministrazioni del governo federale e il Parlamento federale stesso, sottolineando come ci sia una crescente minaccia al processo di pace e di riconciliazione e che si ponga, da parte della comunità internazionale, la necessità di adottare sanzioni mirate;

ampie e documentate sono purtroppo le violazioni dei diritti umani, con particolare riferimento alla condizione dei bambini soldato. Provato è il coinvolgimento delle forze di Governo nelle violazioni dei diritti umani. Forte e perdurante l'instabilità politica, sociale ed economica del Paese e forti le tensioni interne (con riferimento a al-Shabaab e ai fenomeni di pirateria);

dopo la caduta della dittatura di Siad Barre nel 1991, il Paese è sprofondata – anche per le responsabilità occidentali e

anche dell'Italia con la disastrosa missione militare Restore Hope – in una lunga guerra civile, di fatto rendendolo uno dei territori più violenti e poveri del mondo. In questo contesto e in assenza di un'autorità centrale riconosciuta, per oltre 20 anni, si è imposto il governo dei diversi gruppi clanici che si sono violentemente scontrati tra loro. Nel 1995 l'ONU, incapace di far fronte alla situazione ritirò le proprie truppe, lasciando il Paese nella mani dei cosiddetti « signori della guerra ». Negli anni successivi la comunità internazionale si è trovata di fronte a una situazione estremamente caotica che ha visto anche il coinvolgimento dell'esercito etiope e dell'Unione Africana, con l'emergere di istanze separatiste in alcune regioni e la nascita del gruppo islamico estremista Al-Shabaab;

in seguito, si sono registrati alcuni progressi a livello politico e militare, attraverso l'elezione da parte del Parlamento del nuovo Presidente della Repubblica Somala, Hassan Sheikh Mohamud (10 settembre 2012) e la liberazione, da parte delle truppe dell'*African Union Mission to Somalia* (AMISOM) e delle Forze di Sicurezza Somale delle principali città della Somalia centro-meridionale, tra cui Chisimaio, tuttavia la situazione nel Paese resta instabile e altamente insicura;

nel suo ultimo rapporto del 2015, Human Right Watch ha indicato chiaramente come nell'impeto della lotta al terrorismo, le forze governative abbiano poco o nessun riguardo per i civili, spesso coinvolti negli scontri armati e che, tra le forze regolari somale, sono in uso pratiche di violenza sessuale, violazione dei diritti umani, omicidi ingiustificabili, torture e arresti di massa;

appare evidente che questi sviluppi negativi della situazione dei diritti umani in Somalia non possono vedere il Parlamento italiano indifferente, tanto da imporre la necessità di una sospensione della ratifica dell'accordo stesso alla luce del quadro d'instabilità politica e dall'inaffidabilità delle stesse forze armate somale a

cui sono destinati armamenti e cooperazione nel campo della difesa. Visti i precedenti dei primi anni '90 è necessario utilizzare il principio di precauzione ed imporre garanzie sull'effettiva bontà di questa cooperazione che allo stato attuale non sembrano sussistere;

L'Italia è presente in questo Paese con diverse missioni dell'Unione europea sia civili sia militari quali: EUCAP Nestor, volta a sviluppare un clima di pace, stabilità e prosperità mediante un'ampia gamma di azioni che includono la dimensione politica, diplomatica, di sviluppo, di sicurezza e umanitaria, attraverso un'attività formativa finalizzata al *capacity building* condotta a favore della Somalia, di Gibuti, del Kenya, delle Seychelles e della Tanzania e all'acquisizione di capacità adeguate per lottare contro la pirateria e rafforzare la sicurezza marittima nelle loro acque territoriali; EUTM Somalia, una missione militare per contribuire all'addestramento delle Forze di sicurezza della Somalia; tuttavia, la Somalia, invece di essere pacificata da anni di missioni internazionali è divenuta focolaio di terrorismo, in linea con tutti i contesti internazionali in cui l'Occidente si è cimentato come « portatore di democrazia »;

come opportunamente riporta un dossier redatto dalla rete Archivio Disarmo sul coinvolgimento dell'Italia in Somalia: « in considerazione della tormentata storia somala, della tragicità della situazione umanitaria e delle ambiguità degli attori in campo, appare necessario interrogarsi sul coinvolgimento italiano, in particolar modo sull'adeguatezza dell'accordo di cooperazione militare. Infatti, le numerose violazioni dei diritti umani, che coinvolgono direttamente e primariamente i bambini, sono imputate anche a quelle forze che collaborano strettamente con le missioni dell'Unione europea e verso le quali è rivolta l'attività di formazione delle truppe italiane. È imperativo quindi chiedersi quali siano i meccanismi di controllo messi in atto, soprattutto rispetto al fenomeno dei bambini soldato. »;

in questo contesto non appare affatto chiaro, quindi, quale sia lo scopo e l'opportunità di stringere un accordo di cooperazione con un Paese in cui è ancora in corso un conflitto e le cui condizioni attuali sembrano essere in contraddizione rispetto allo spirito della normativa italiana che, con la legge 185 del 1990, regola il commercio delle armi e, indirettamente, le 'apposite intese governative', ovvero la forma giuridica assunta con accordi di cooperazione militare; inoltre, tale legge proibisce le esportazioni verso Paesi in cui vi siano accertate e gravi violazioni dei diritti umani, conflitti in corso, problemi relativi alla chiarezza della destinazione finale dei materiali commerciati e in generale situazioni contrarie allo spirito della Costituzione così come esplicitato dall'articolo 11;

che sarebbe opportuna, per quanto sopra espresso, almeno la sospensione della discussione del disegno di legge in titolo fino alla scadenza dell'embargo sulle armi deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite fino al novembre 2016;

che comunque, utilizzando il criterio precauzionale, la sospensione della ratifica

del Trattato in questione dovrebbe essere mantenuta fino a quando:

come auspicato anche in sede Onu e UE, le situazioni di conflitto ancora in corso non cesseranno definitivamente e le condizioni di sicurezza del Paese saranno pienamente assicurate;

non sarà fatta chiarezza circa la destinazione finale delle armi commerciate e perlopiù sotto embargo;

non verrà garantita la piena agibilità degli operatori umanitari;

non verranno fornite le necessarie e irrinunciabili garanzie del rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento soprattutto al fenomeno dei bambini soldato;

non verranno adottate le urgenti misure per combattere la diffusa corruzione e la distrazione di fondi pubblici.

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 (C. 3459 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3459 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013;

rilevato, in particolare, che l'Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo militare, che sarà condotta in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, agli impegni internazionali assunti, e, per l'Italia, anche in linea con la normativa europea;

evidenziato che le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata sono disciplinate dall'articolo II del citato Accordo, che menziona espressamente visite reciproche di delegazioni e scambi di esperienze tra esperti; incontri tra rappresentanti di istituzioni della difesa; attività congiunte di formazione e addestramento del personale, come anche corsi teorici e pratici, seminari, conferenze; esercitazioni militari congiunte e partecipazione ad operazioni a carattere umanitario e di *peacekeeping*; visite di navi e aerei militari; attività culturali e sportive

congiunte; supporto ad iniziative commerciali relative a prodotti e servizi nel settore della difesa;

considerato che l'articolo III prevede che il supporto alle iniziative commerciali nel campo della difesa sia finalizzato dalle Parti alla razionalizzazione del controllo sui materiali militari e sulle attività collegate, precisando le modalità con cui potranno svilupparsi le attività nel settore degli approvvigionamenti, della ricerca in materia di difesa, nonché nel campo degli equipaggiamenti militari;

segnalata, infine, l'esigenza di ratificare l'Accordo in considerazione del fatto che esso costituisce un rilevante impegno politico del nostro Paese in un'area di valenza strategica come quella del Corno d'Africa interessata dal noto fenomeno della pirateria marittima,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in sede di applicazione dell'Accordo, la possibilità di privilegiare la cooperazione nell'ambito dell'addestramento e della formazione delle forze di sicurezza e di difesa, finalizzata anche al ripristino delle necessarie ed irrinunciabili tutele dei diritti umani.

## ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012 (C. 3461 Governo, approvato dal Senato)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3461 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo e il Governo della Repubblica del Senegal », fatto a Roma il 17 settembre 2012;

considerato che l'Accordo in esame rientra nel novero degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso, su base sia bilaterale sia multilaterale, anche nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza;

rilevato che l'articolo 3 e l'articolo 4 individuano, rispettivamente, i campi della cooperazione e le modalità attraverso le quali la cooperazione stessa potrà essere attuata, menzionandoli espressamente;

rilevato, altresì, che il capitolo VI disciplina la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa e che, come evidenziato nella relazione illustrativa, l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente in accordo ai principi della legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento (legge n. 185 del 1990);

segnalata, infine, l'esigenza di ratificare l'Accordo anche in considerazione del fatto che con la sottoscrizione dell'Accordo in esame viene perseguita un'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e politico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|  |    |
|--|----|
| DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....   | 70 |
| Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e XIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....   | 74 |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....   | 77 |
| ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....   | 80 |
| ATTI DEL GOVERNO:  |    |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 77 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 78 |
| AVVERTENZA .....   | 79 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

**DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.**

**C. 3606 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2016, osservando che il provvedimento è suddiviso in quattro capi, concernenti: la riforma del settore bancario cooperativo (capo I), la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (capo II), le disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi (capo III) e le disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio (capo IV) ed è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla rela-

zione tecnica e delle altre che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli 1 e 2, riguardanti la riforma delle banche di credito cooperativo, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa il carattere ordinamentale delle norme in esame. Peraltro, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, relativa alla possibilità per le banche di credito cooperativo aventi un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, di effettuare operazioni di fusione o trasformazione senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione dietro corresponsione all'erario di un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve, evidenzia che, a legislazione vigente, le banche di credito cooperativo sono soggette ad un particolare regime fiscale che prevede l'assoggettamento ad IRES di una quota complessiva di utili pari al 37 per cento (la quota, invece, non assoggettata a IRES è pari al 63 per cento, se destinata a riserve indivisibili, fondi mutualistici o a rivalutazione gratuita di quote).

Tanto premesso, rileva che la disposizione in esame non sembra suscettibile di determinare effetti diretti di riduzione del gettito in quanto l'aliquota ridotta troverebbe applicazione ad operazioni non previste a legislazione vigente, nella configurazione indicata dal provvedimento in esame, e i cui effetti non dovrebbero quindi risultare scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. In proposito ritiene utile acquisire una conferma dal Governo.

Con riferimento alla medesima disposizione, ritiene che andrebbero altresì acquisiti elementi in merito alla compatibilità con l'ordinamento europeo, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

In merito agli articoli da 3 a 13, concernenti la garanzia statale per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, evidenzia che la relazione tecnica afferma che la garanzia non è standardizzata ai fini delle regole di contabilità europee SEC 2010 e coerentemente il prospetto riepil-

logativo non ascrive effetti ai fini dell'indebitamento netto. Date le caratteristiche normativamente definite della garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS), reputa opportuno che siano esplicitati gli elementi di valutazione in base ai quali la GACS è stata considerata una garanzia *una tantum*. In particolare, andrebbe chiarito se le predette caratteristiche ricorrono in via generale ovvero se sia possibile individuare classi o categorie omogenee per le quali l'eventualità di escussione presenti caratteri di maggiore prevedibilità, tanto da suggerire di ascrivere anche preventivamente, in via prudenziale, effetti – sia pur parziali – sul saldo di indebitamento netto e, eventualmente, su quello di fabbisogno.

Quanto agli effetti imputati sul saldo netto da finanziare, pari a 100 milioni per il 2016, versati ad un Fondo istituito in apposita contabilità speciale, segnala che la relazione tecnica non evidenzia i parametri in base ai quali tale importo è stato determinato. Ritiene quindi necessario che siano esplicitati i criteri alla base della quantificazione del predetto importo, chiarendo, in particolare, se esso corrisponda a valutazioni, sia pur di massima, riferibili ai possibili rischi di escussione.

Osserva inoltre che al Fondo in questione sono imputate, oltre alla spesa nel limite di 1 milione di euro per il soggetto qualificato indipendente, anche le spese di gestione degli interventi realizzati dall'apposita società pubblica di cui all'articolo 13 e che non viene peraltro definito il possibile ammontare di tali ultime spese, che non vengono inoltre rapportate ad un ammontare massimo. Poiché dette spese andrebbero a ridurre le somme disponibili per il pagamento delle garanzie in caso di escussione, considera utile acquisire i dati riferiti alla possibile incidenza di detti oneri.

Inoltre, segnala che sia le spese per il soggetto indipendente qualificato, sia quelle della società pubblica che gestirà gli interventi appaiono suscettibili di produrre effetti anche sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, mentre le risorse su

cui gravano tali spese (100 milioni versati sull'apposito fondo) sono computate soltanto ai fini del saldo netto da finanziare.

Evidenzia quindi ulteriori profili rispetto ai quali potrebbero determinarsi effetti finanziari sia pur di carattere eventuale e/o indiretto.

In merito alla cessione dei crediti in sofferenza dalle banche alle società veicolo di cartolarizzazione, il decreto prevede (articolo 4, comma 1, lettera a)) che le cessioni avvengano per un importo non superiore al valore netto di bilancio (ossia al netto delle rettifiche): le cessioni potrebbero quindi determinare contabilmente, negli esercizi in cui vengono effettuate, perdite su crediti, con conseguenti effetti negativi di gettito. In proposito reputa dunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi dalle società di cartolarizzazione, previsto dall'articolo 7, rileva che le somme trattenute dalla società di gestione dei crediti (*NPLs Servicer*) per la propria attività di gestione risultano avere priorità rispetto allo stesso versamento degli oneri fiscali: andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla possibilità di implicazioni sul gettito.

Inoltre, con riferimento al corrispettivo della GACS, osserva che esso sembrerebbe – per effetto del combinato disposto dell'articolo 9, comma 3, lettera c), e dell'articolo 6, comma 1, lettera c) – essere dovuto in via posticipata, e non anticipata, rispetto al periodo di validità della garanzia stessa.

Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito sia ai profili di maggiore rischiosità nella riscossione di un corrispettivo posticipato (e ciò soprattutto nel caso in cui intervengano insolvenze), sia alla sostenibilità sotto il profilo di cassa, posto che saranno proprio le risorse così acquisite, oltre allo stanziamento iniziale di 100 milioni, ad alimentare il fondo per le garanzie statali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 12, comma 2, rileva preliminarmente che la disposizione prevede la copertura degli

oneri derivanti dal Fondo per la concessione della garanzia dello Stato, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che, come risulta da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, presenta per il 2016 le necessarie disponibilità, pari a 350 milioni di euro, al lordo degli effetti del presente provvedimento.

Ciò premesso, reputa comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 non comprometta gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate a legislazione vigente. Inoltre, segnala che gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 1 milione di euro annui dal 2016 al 2019, relativi alla nomina di un soggetto qualificato avente compiti di monitoraggio, potrebbero avere effetti anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mentre la relativa copertura a valere sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, come risulta dalla relazione tecnica, presenta risorse computabili solo ai fini del saldo netto da finanziare. Anche su tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Con riguardo all'articolo 14, riguardante l'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, reputa necessario che siano esplicitate le ipotesi – non illustrate dalla relazione tecnica – sottostanti le stime indicate, in base alle quali l'ammontare dei contributi interessato dal beneficio fiscale risulterebbe pari a circa 300 milioni per l'anno 2016, per poi ridursi a 7 milioni annui a decorrere dal 2017. Rispetto a tale ultimo valore la relazione tecnica afferma di considerare la serie

storica del periodo 2010-2013, mentre con riguardo all'importo previsto di 300 milioni per il 2016, la relazione fa riferimento a « dati disponibili » su cui si basa la previsione.

Ritiene quindi utile acquisire le stime incorporate nella relazione tecnica riguardo alle percentuali di adesione alle procedure in esame nell'esercizio 2016, sulla cui base è stato determinato il predetto importo di 300 milioni di euro. Inoltre, tenuto conto che la differenza tra gli importi stimati per il 2016 e quelli riferiti agli esercizi successivi sembrerebbe indicare un effetto di incentivazione da registrare in fase di prima applicazione, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni che inducono a ritenere che tale effetto – assunto ai fini delle stime – si esaurisca nell'esercizio 2016. In considerazione del rilevante effetto ascritto per il 2016, andrebbe altresì indicato se siano prefigurabili effetti di gettito anche con riferimento alla possibile deducibilità delle erogazioni liberali da parte dei soggetti che le effettueranno.

Segnala inoltre che il rinvio della deducibilità dei contributi ricevuti nel 2016 determina una anticipazione di imposte da parte dell'ente beneficiario. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione in merito ad eventuali effetti finanziari dovuti alla formazione di crediti per imposte anticipate (DTA), nonché alla loro possibile trasformazione in crediti d'imposta immediatamente utilizzabili, anche attraverso il trasferimento ad altre società dello stesso gruppo. In tale ipotesi potrebbe infatti determinarsi una distribuzione temporale degli effetti di cassa non in linea con quella ipotizzata dalla relazione tecnica, con eventuale anticipazione ai primi anni di una parte delle riduzioni di gettito previste.

Osserva che ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito alla disposizione, di natura antielusiva, in base alla quale il beneficio non si applica in relazione ai contributi corrisposti « da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ». Rileva che la formulazione adottata sem-

bra non escludere infatti il beneficio fiscale in relazione ai contributi versati dalla società controllante all'impresa in crisi: potrebbero quindi determinarsi comportamenti finalizzati ad un risparmio di imposte del gruppo aziendale, mediante trasferimento di somme da parte della controllante (che dedurrebbe il costo) in favore dell'impresa in crisi (la cui sopravvenienza attiva non concorre alla formazione del reddito imponibile). In merito a tale eventualità e ai relativi effetti di gettito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 14, comma 4, reputa opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'irilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, valutati in 18,2 milioni di euro annui per il periodo dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, rechi le necessarie disponibilità.

In ordine all'articolo 15, riguardante il regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito a quanto asserito dalla relazione tecnica, in base alla quale le disposizioni sono neutrali dal punto di vista finanziario in quanto « non si creano nuove attività o passività ma cambia esclusivamente la soggettività delle stesse ». In particolare, andrebbe acquisita una valutazione dal Governo in merito alla neutralità finanziaria dell'operazione in rapporto alle cessioni idonee a produrre un beneficio fiscale (per es. cessione di attività a un prezzo inferiore a quello fiscale o trasferimento di perdite pregresse riportate a nuovo), nei casi in cui la banca cedente risulti incapiente e l'ente ponte risulti, invece, capiente sul piano fiscale e pertanto atto a beneficiare delle relative deduzioni e compensazioni.

A proposito dell'articolo 16, concernente la modifica alla disciplina fiscale dei

trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie, rileva che la relazione tecnica non indica i dati ed i criteri utilizzati per la quantificazione della perdita di gettito relativa agli immobili ad uso non abitativo (fabbricati e terreni), fornendo esclusivamente il risultato della stima. Ritiene pertanto opportuno che siano esplicitati gli elementi e i dati sottostanti la quantificazione ai fini di una verifica della stessa. Segnala inoltre che la disposizione attribuisce ulteriori funzioni all'amministrazione finanziaria interessata, la quale dovrebbe verificare l'avvenuto ulteriore trasferimento dell'immobile nei due anni successivi (requisito necessario per ottenere l'agevolazione). In proposito andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'effettiva sostenibilità, sulla base delle risorse esistenti, delle verifiche relative al trasferimento dell'immobile entro due anni dall'acquisto agevolato nonché, in caso di mancato trasferimento, delle necessarie attività di accertamento e riscossione.

Per quanto riguarda, infine, la copertura finanziaria a valere sulle entrate attese dalla *voluntary disclosure*, ricorda che la relazione tecnica riferita alla legge di stabilità 2016 indicava le entrate attese in circa 3.400 milioni, di cui 2.000 previste per il 2016, interamente scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. Osserva peraltro che, con il decreto-legge n. 191 del 2015 (cosiddetto decreto ILVA) è stato utilizzato a fini di copertura un importo aggiuntivo di 100 milioni per il 2016, cui vanno ad aggiungersi i 220 mln indicati dalla norma in esame. Ritiene che sarebbe quindi utile acquisire l'indicazione della previsione di gettito consolidata, derivante dalla *voluntary disclosure*, con particolare riferimento all'esercizio 2016.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai commi 4 e 5, reputa opportuno che il Governo fornisca dati relativi ai risultati del monitoraggio delle entrate derivanti dalla proroga dei termini relativi alla cosiddetta *voluntary disclosure*, al fine di verificare che le ulteriori maggiori entrate indicate dal presente provvedimento, rispetto a quelle in-

dicata a legislazione vigente, possano essere effettivamente conseguite. In proposito ricorda che, qualora non si verifichi il maggior gettito previsto (ora fissato in 2,32 miliardi di euro), sarà attivata la clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 959, della legge di stabilità per il 2016, in base alla quale il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà provvedere, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2016, all'aumento delle accise, a decorrere dal successivo 1° maggio, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.

Circa l'articolo 17, recante disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio, non ha osservazioni da formulare, dato il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso di una prossima seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato.**

##### **Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.**

(Parere alle Commissioni VIII e XIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, derivante dall'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (C. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare, reca « Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo » e che oggetto di esame è il testo adottato dalle Commissioni di merito come testo base nella seduta del 20 gennaio 2015,

come modificato dagli emendamenti approvati nelle sedute del 9 aprile, del 22 e del 27 ottobre 2015. Ricorda che il testo iniziale del disegno di legge C. 2039 è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 1 a 5 e l'articolo 11, riguardanti la tutela del suolo e la valorizzazione delle aree agricole, osserva che gli articoli 1 e 2 espongono i caratteri generali e le finalità di una nuova disciplina volta alla tutela del territorio, mediante la valorizzazione delle aree agricole ed il contenimento del consumo del suolo. In particolare, con tali articoli vengono richiamati i principi fondamentali da porre alla base della pianificazione e dello sviluppo territoriale, con previsioni che appaiono di carattere essenzialmente programmatico e, in quanto tali, prive di effetti finanziari diretti. Gli articoli 3, 4 e 5 delineano invece specifiche modalità di intervento. Al fine di verificare i possibili effetti finanziari connessi all'attuazione di tali misure, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento in merito ai profili applicativi della nuova disciplina. Infatti, nel caso in cui le norme richiamate (articoli 3, 4 e 5) siano da intendere alla stregua di criteri innovativi di tutela e di valorizzazione del suolo da applicare alla futura pianificazione territoriale, ciò non sembrerebbe determinare necessariamente obblighi di intervento immediati, suscettibili di generare effetti diretti di carattere oneroso. Qualora invece le medesime norme implicino l'introduzione di adempimenti di carattere vincolante, che richiedono un utilizzo di risorse altrimenti non previsto (per esempio per demolizioni o ristrutturazioni di edifici, per adeguamenti di infrastrutture già esistenti o per opere di urbanizzazione primaria e secondaria), la disciplina potrebbe determinare effetti onerosi rispetto ai quali andrebbero individuati i necessari mezzi finanziari.

Riguardo alla creazione di una banca dati del patrimonio edilizio inutilizzato, reputa che andrebbe chiarito a quali

amministrazioni pubbliche spetterebbe la realizzazione e la gestione di tale strumento e con quali mezzi finanziari dovrebbero essere effettuati i relativi adempimenti.

Ritiene che analoghi chiarimenti andrebbero acquisiti con riferimento ai compiti di monitoraggio sulla riduzione del consumo di suolo e sullo stato di attuazione della legge in esame, per i quali si prevede anche la collaborazione dell'ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura.

Per quanto attiene alla novella all'articolo 16, comma 10, del testo unico in materia edilizia, relativo alla determinazione dei costi di costruzione in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, rileva che la nuova formulazione del comma è volta ad introdurre un obbligo per i comuni di deliberare costi di costruzione inferiori a quelli previsti per le nuove costruzioni laddove la normativa vigente prevede in tal senso una mera facoltà. Ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare i possibili riflessi finanziari per i comuni di tale previsione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 5 reca, al comma 1, una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi. Si prevede inoltre, al comma 2, che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

Al riguardo, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre una specifica clausola di invarianza finanziaria, volta ad assicurare che dalla attuazione della delega recata dal presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate possano adempiere ai compiti ad esse affidati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-

gente. Con riferimento alla procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, rileva che andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere espressamente che i relativi schemi – dei quali il testo già dispone la trasmissione, ai fini dell'acquisizione del parere, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari – siano comunque corredati di relazione tecnica. In merito ai predetti rilievi, considera tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito agli articoli 6 e 7, concernenti la tutela e la valorizzazione delle superfici agricole, ritiene che andrebbero chiarite le possibili implicazioni finanziarie dell'articolo 6, tenuto conto che la norma consente l'individuazione di una nuova tipologia di insediamenti rurali locali, collegando a tale qualificazione sia interventi di recupero, di ripristino e di ricostruzione sia la fornitura di servizi urbanistici e tecnologici.

Osserva in particolare che, mentre i primi (interventi di recupero, di demolizione e di ricostruzione) potrebbero essere considerati a carico dei soggetti privati interessati – in quanto si tratta di requisiti preliminari per il riconoscimento della predetta qualificazione da parte delle regioni e dei comuni –, i secondi (servizi urbanistici, ecologici e tecnologici) potrebbero in linea di principio gravare sulle pubbliche amministrazioni competenti, tenuto conto che il testo non esclude espressamente tale possibilità.

Su tali aspetti ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo, al fine di escludere eventuali effetti finanziari non previsti.

In ordine agli articoli 8, 9 e 10, riguardanti il registro degli enti locali e misure di incentivazione, con riferimento all'articolo 9, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità, per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di fare fronte alle spese di tenuta del registro nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri.

Riguardo all'articolo 8, ritiene che andrebbe confermato che la concessione di finanziamenti statali e regionali avvenga comunque nei limiti delle risorse stanziare per le medesime finalità.

In merito alla possibilità – prevista dal medesimo articolo 8 – di introdurre misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, assume che la norma, di carattere facoltativo, potrà trovare applicazione soltanto nei limiti delle risorse regionali disponibili a legislazione vigente. Su tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo.

Ritiene che andrebbe infine verificato l'impatto finanziario dell'articolo 10, relativo all'impiego dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni stabilite dal Testo unico in materia edilizia, rispetto alla destinazione delle medesime risorse già prevista a normativa vigente.

Osserva altresì che il testo, nel prevedere una nuova destinazione, in via esclusiva, delle risorse in questione, precisa altresì che le stesse possano essere impiegate «senza vincoli temporali». Al fine di escludere effetti finanziari non previsti, ritiene che andrebbe chiarito se le nuove finalizzazioni possano incidere su interventi o esigenze di spesa già programmati a valere sulle medesime risorse, con conseguenti eventuali riflessi sulla gestione finanziaria degli enti interessati. Inoltre, pur essendo i comuni tenuti al rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito ad eventuali effetti di cassa connessi al venir meno di vincoli di carattere temporale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso di una prossima seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2016.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, depositando agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), evidenzia in particolare che le previsioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7, appaiono suscettibili di comportare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica e che il Governo sta valutando una possibile riformulazione di tali disposizioni allo scopo di superare dette criticità.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere sul provvedimento dopo attenta valutazione della riformulazione dell'articolo 14 testé annunciata dal rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.**

**Atto n. 266.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2016.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta dello scorso 8 marzo, assicura che la dotazione di risorse umane da destinare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), con particolare riferimento a quelle da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevista dagli articoli 2 e 3, è idonea ad assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia.

Conferma inoltre che le risorse derivanti dalle economie per la cessazione del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concorreranno in modo idoneo, quanto alla loro entità, alla copertura degli oneri di funzionamento dell'ANPAL, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

Evidenzia poi che gli accordi o le convenzioni da stipulare con oneri a carico dell'ANPAL ovvero con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza del relativo personale, di cui rispettivamente ai commi 1 e 3 dell'articolo 9, saranno

attuati nell'ambito delle risorse già assegnate alle amministrazioni interessate e pertanto non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala infine che l'articolo 10, comma 3, che prevede che nelle more dell'avvio dell'operatività dell'ANPAL gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla data di istituzione della medesima Agenzia sono anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse destinate all'Agenzia stessa, non comporta effetti di cassa, poiché le attribuzioni dell'ANPAL coincidono con quelle esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (atto n. 266);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la dotazione di risorse umane da destinare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), con particolare riferimento a quelle da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevista dagli articoli 2 e 3, è idonea ad assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia;

le risorse derivanti dalle economie per la cessazione del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concorreranno in modo idoneo, quanto alla loro entità, alla copertura degli oneri di funzionamento dell'ANPAL, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

gli accordi o le convenzioni da stipulare con oneri a carico dell'ANPAL ovvero con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza del relativo personale, di cui rispettivamente ai commi 1 e 3 dell'articolo 9, saranno attuati nell'ambito delle risorse già assegnate alle amministrazioni interessate e non comporteranno pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 10, comma 3, che prevede che nelle more dell'avvio dell'operatività dell'ANPAL gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla data di istituzione della medesima Agenzia sono anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse destinate all'Agenzia stessa, non comporta effetti di cassa, poiché le attribuzioni dell'ANPAL coincidono con quelle esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE** ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.  
Atto n. 268.*

*Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.*

*Atto n. 276.*

*Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.*

*Atto n. 271.*

ALLEGATO

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

10077



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
ai Parlamentari Economia e Finanze

- 9 MAR. 2016

Prot. n. 1-1609

Roma, 9 MAR. 2016

All'Ufficio legislativo Economia  
Sede

e p.c.

All'Ufficio del coordinamento  
legislativo  
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze  
Sede

Prot. n. 19536/2016  
Entrata prot. n. 19183/2016

OGGETTO: Atto Camera n. 3057 e abb. – Disegno di legge recante "Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale". Analisi degli effetti finanziari.

Si fa riferimento all'analisi degli effetti finanziari relativa al provvedimento indicato in oggetto, predisposta dal Servizio bilancio della Camera dei deputati.

Al riguardo, per quanto di competenza, si osserva quanto segue:

**Articoli 1-11:** le norme recano misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari.

Circa **l'articolo 8**, che prevede l'istituzione di un tavolo permanente di coordinamento, si evidenzia la necessità di dimostrare in modo puntuale l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica in apposita relazione tecnica e si concorda con la Commissione bilancio circa l'opportunità, al fine di rendere effettiva la clausola di invarianza finanziaria, di modificare il comma 4, prevedendo esplicitamente che ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non vengano corrisposti compensi, indennità e rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

Con riferimento agli adempimenti previsti dall'**articolo 9**, tenuto conto che le attività previste non sono configurate come facoltative e che non viene riportata una clausola di onerosità, la Commissione chiede chiarimenti in ordine alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire una relazione tecnica da

parte delle Amministrazioni competenti che escluda l'insorgenza di nuovi oneri non quantificati, né coperti.

**Articolo 10:** in merito alla proposta del Servizio Bilancio di differimento degli oneri del 2016 al 2017 in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter legislativo e del fatto che il Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi potrà essere utilizzato solo subordinatamente all'adozione – entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento - dell'apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla presentazione, da parte degli interessati, dei citati progetti innovativi, si comunica di non avere osservazioni da formulare. Con riferimento, invece, alla copertura finanziaria proposta mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, c. 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 639 della legge n. 208/2015, si comunica la disponibilità anche per il triennio 2017-2018 e si assicura che l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente mentre per il Fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, c. 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190, si rinvia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si concorda, infine, con il Servizio Bilancio, in merito all'utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili, di riferire la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, anziché all'articolo 1, comma 639, della legge n. 208 del 2015.

**Articolo 11:** limitatamente alla copertura finanziaria degli oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo dell'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si fa presente che il predetto fondo pur presentando sufficienti disponibilità non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa, pertanto occorrerebbe utilizzare parte delle risorse della finalizzazione "*Difesa del suolo*". Al riguardo, si rinvia alle valutazioni politiche. Inoltre, si concorda con il Servizio Bilancio circa l'opportunità di riformulare la disposizione in esame prevedendo la riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale e di inserire un ulteriore comma prevedendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


**Articoli 14-16:** le norme recano disposizioni fiscali e tariffa sui rifiuti.

Circa l'articolo 14, i commi da 1 a 4 prevedono modifiche di obblighi informativi previsti a legislazione vigente e, in alcuni casi, l'esonero dai medesimi. La Commissione bilancio rileva che andrebbero escluse implicazioni relative all'attività di controllo da parte degli uffici competenti sulle operazioni in questione, con conseguenti effetti di gettito. Al riguardo, si rinvia al parere del Dipartimento delle finanze.

Con riferimento ai commi 5, 6 e 7, si condivide quanto rilevato dalla Commissione in ordine all'acquisizione di dati necessari a valutare i relativi effetti di gettito. Nel rimandare, in via generale, anche al parere del Dipartimento delle finanze, si osserva che le disposizioni appaiono suscettibili di produrre effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica in termini di minori entrate non quantificate e prive di copertura. Pertanto, si segnala la necessità di predisporre adeguata relazione tecnica, idonea ad illustrare l'esatta portata finanziaria delle norme in rassegna.

In merito all'articolo 16, la Commissione bilancio non formula osservazioni in ordine all'applicabilità da parte del Comune di un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti, nel presupposto che la riduzione ivi prevista si configuri come facoltativa. Tuttavia, sul punto, si rinvia al parere del Dipartimento delle finanze.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

|   |     |
|---|-----|
| 5-07992 Sandra Savino: Conseguenze sul bilancio dello Stato e degli enti locali della sentenza del Consiglio di Stato relativa alla definizione di reddito disponibile ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) .....                                      | 84  |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....  | 89  |
| 5-08065 Gebhard: Chiarimenti circa l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile IVA alle imprese che effettuano opere murarie per il committente nell'ambito di ampliamenti di edifici .....   | 84  |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....  | 91  |
| 5-08066 Marco Di Maio: Corretta applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina relativa all'accertamento del prodotto finito dei microbirrifici ai fini dell'applicazione dell'accisa .....   | 84  |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....  | 93  |
| 5-08067 Villarosa: Chiarimenti circa l'applicazione del limite di compensazione dei crediti di imposta e dei contributi .....   | 85  |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....  | 96  |
| 5-08068 Sottanelli: Deducibilità fiscale delle quote di ammortamento del costo fiscalmente riconosciuto per i beni posseduti da società che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia .....   | 85  |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....  | 98  |
| 5-08069 Busin: Chiarimenti circa l'imputabilità della responsabilità per mancato versamento della ritenuta d'acconto operate al professionista dal sostituto d'imposta .....  | 85  |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....  | 99  |
| 5-08070 Paglia: Chiarimenti circa l'assoggettamento all'IMU delle piattaforme petrolifere italiane .....  | 85  |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....  | 100 |
| <b>SEDE REFERENTE:</b>  |     |
| Sull'ordine dei lavori .....  | 86  |
| DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .... | 86  |
| <i>ALLEGATO 8 (Emendamenti)</i> .....   | 102 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 88  |

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza  
del presidente Maurizio BERNARDO. —

*Interviene il viceministro dell'economia e  
delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-07992 Sandra Savino: Conseguenze sul bilancio dello Stato e degli enti locali della sentenza del Consiglio di Stato relativa alla definizione di reddito disponibile ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).**

Sandra SAVINO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rileva inoltre come una parte dei dati riferiti agli effetti di bilancio della sentenza del Consiglio di Stato sul calcolo dell'ISEE sia già disponibile, mentre altri dati devono ancora essere elaborati. Sottolinea, peraltro, come un calcolo definitivo sui predetti effetti della sentenza potrà essere effettuato solo quando saranno state apportate al meccanismo dell'ISEE le modifiche richieste dalla predetta sentenza, tenendo anche conto delle decisioni che dovranno essere assunte in merito dai molteplici soggetti erogatori di prestazioni sociali sulle quali incide l'applicazione dell'ISEE stesso. Sottolinea quindi come la necessaria applicazione della sentenza dovrà evitare effetti negativi sul bilancio escludendo altresì le ricadute negative per le persone interessate all'erogazione delle prestazioni sociali che deriverebbero dal ripristino della previgente disciplina sull'ISEE.

Sandra SAVINO (FI-PdL) ringrazia il Viceministro per la risposta, la quale evidenzia, tuttavia, come, sui temi oggetto dell'interrogazione, che risultano effettivamente assai complessi da affrontare, ci si trovi di fronte a una situazione di com-

pleto caos, che è difficile far comprendere ai cittadini.

Ritiene, in tale contesto, che occorra considerare anche la condizione di grande incertezza in cui si trovano i comuni, i quali, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, dovranno molto probabilmente accantonare maggiori risorse per erogare i servizi sociali di loro competenza. Sottolinea quindi l'esigenza di rivedere complessivamente il sistema di computo dell'ISEE semplificandone l'impostazione, al fine di assicurare maggiori certezze ai cittadini interessati. Auspica pertanto che il Governo abbia la volontà di individuare una modalità univoca di calcolo dell'ISEE, in particolare ai fini dell'erogazione dei servizi sociali da parte degli enti locali.

**5-08065 Gebhard: Chiarimenti circa l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile IVA alle imprese che effettuano opere murarie per il committente nell'ambito di ampliamenti di edifici.**

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Viceministro per l'articolata e puntuale risposta, la quale consente di chiarire la questione sollevata dall'interrogazione.

**5-08066 Marco Di Maio: Corretta applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina relativa all'accertamento del prodotto finito dei microbirrifici ai fini dell'applicazione dell'accisa.**

Marco DI MAIO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco DI MAIO (PD) ringrazia il Viceministro per l'articolata risposta, che si riserva di approfondire, anche ai fini di eventuali, ulteriori iniziative parlamentari sul tema.

Sottolinea comunque la necessità, anche alla luce del riconoscimento giuridico dei microirrifici contemplato dal disegno di legge collegato in materia agricola recentemente approvato dalla Camera, di rafforzare gli strumenti di sostegno in favore di tale settore, riservandosi quindi di proporre a questo fine specifiche misure di carattere tributario.

**5-08067 Villarosa: Chiarimenti circa l'applicazione del limite di compensazione dei crediti di imposta e dei contributi.**

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ringraziare per la risposta, chiara ed articolata, del Viceministro, dichiara tuttavia la propria insoddisfazione in relazione al merito della risposta stessa: auspicava infatti che il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, fissato a 700.000 euro dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, non operasse cumulativamente per anno solare, bensì singolarmente per ciascun credito d'imposta disponibile in relazione alle diverse tipologie di tributo.

**5-08068 Sottanelli: Deducibilità fiscale delle quote di ammortamento del costo fiscalmente riconosciuto per i beni posseduti da società che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia.**

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

**5-08069 Busin: Chiarimenti circa l'imputabilità della responsabilità per mancato versamento della ritenuta d'acconto operate al professionista dal sostituto d'imposta.**

Stefano BORGHESI (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Stefano BORGHESI (LNA) si dichiara soddisfatto della risposta, prendendo atto del fatto che, in relazione alla questione dello scomputo delle ritenute d'acconto operate al professionista in sede di liquidazione del compenso ma non versate dal committente sostituto d'imposta, il Governo ha confermato l'interpretazione data dall'Agenzia delle entrate, in base alla quale se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto, può comunque scomputare le ritenute subite. Evidenzia infatti come si eviti, in tal modo, un'ingiusta duplicazione del tributo a carico del professionista.

**5-08070 Paglia: Chiarimenti circa l'assoggettamento all'IMU delle piattaforme petrolifere italiane.**

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara soddisfatto della risposta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame in sede referente del disegno di legge C. 3606, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, e, quindi, alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.**

C. 3606 Governo.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 350 proposte emendative (*vedi allegato 8*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare

inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

In particolare devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Matteo Bragantini 1.11 e 1.12, Palese 1.205 (limitatamente al comma 7-*bis*) e 1.206, Castricone 1.207, volti ad elevare il limite dell'attivo oltre il quale, a specifiche condizioni di legge, una banca popolare è trasformata in società per azioni;

Pesco 1.46, che modifica le disposizioni in tema di controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie, al fine di reintrodurre l'obbligo per la Banca d'Italia di agire nel rispetto e nei limiti delle disposizioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Ginato 15.01 e 15.03, Causi 15.02 e Marcon 15.04, che introducono agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica;

Busin 15.05, che reca una norma di interpretazione autentica in tema di imposta di bollo sul valore delle azioni delle banche popolari non quotate, al fine di applicare un'imposta ridotta rispetto alla misura ordinaria;

Busin 15.06 e 15.07, che recano una proroga delle norme relative all'affrancaamento contabile delle azioni emesse dalle banche poste in risoluzione e dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca;

gli identici Sandra Savino 16.9, Garofalo 16.10, Mariani 16.11 e Matarrese 16.12, volti ad applicare l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa agli immobili trasferiti in

permuta alle imprese costruttrici all'atto di acquisto di un immobile residenziale in classe energetica A o B;

gli identici Petrini 16.014, Abrignani 16.04 e Sandra Savino 16.022, che estendono la disciplina dell'escussione delle garanzie finanziarie, di cui al decreto legislativo n. 170 del 2004, ai contratti di garanzia su partecipazioni di società a responsabilità limitata;

Palese 16.030, volto a riaprire i termini per la rateazione di debiti tributari in favore dei contribuenti decaduti dal beneficio;

gli identici Abrignani 16.011, Petrini 16.021 e Sandra Savino 16.029, che introducono, nell'ambito della procedura esecutiva di vendita immobiliare disposizioni volte a ridurre i possibili esperimenti di vendita ad un massimo di tre e ad abbreviare a sei mesi il termine finale di restituzione degli atti in cancelleria;

gli identici Abrignani 16.08, Petrini 16.018 e Sandra Savino 16.027, che intervengono sul termine previsto dalla legge fallimentare per le domande tardive di insinuazione al passivo, riducendolo da 12 a 6 mesi;

Sandra Savino 16.023 e gli identici Abrignani 16.05 e Petrini 16.015, che modificano la legge fallimentare al fine di consentire ai creditori ipotecari di primo grado di proseguire o iniziare l'esecuzione sui beni immobili, anche dopo la dichiarazione di fallimento, velocizzando le relative procedure;

Petrini 16.017 e gli identici Abrignani 16.07 e Sandra Savino 16.026, che modificano le disposizioni sui limiti di pignorabilità di somme accreditate sui conti bancari a titolo di stipendio, pensione o altro emolumento legato al rapporto di lavoro;

Abrignani 16.010, Petrini 16.020 e Sandra Savino 16.024, che modificano il codice di procedura civile per quanto riguarda il progetto di distribuzione nelle

esecuzioni immobiliari, autorizzando gli organi dell'esecuzione a effettuare anche distribuzioni parziali;

Abrignani 16.06, Petrini 16.016 e Sandra Savino 16.025, che modificano il codice di procedura civile per quanto riguarda la disciplina del decreto ingiuntivo, obbligando il giudice a concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme non contestate;

Abrignani 16.09, Petrini 16.019 e Sandra Savino 16.028, che semplificano le procedure relative alle modalità di pubblicazione sull'apposito portale internet delle aste immobiliari effettuate sul territorio nazionale;

Paglia 16.035, che conferisce allo Stato un diritto di prelazione nell'ambito di vendite giudiziarie immobiliari;

gli identici Petrini 16.032 e Vignali 16.034, che, nel caso di fallimento del venditore dell'immobile oggetto di un contratto di *leasing* immobiliare, esclude tale contratto dalle azioni revocatorie;

Sottanelli 16.013, che consente alle società di capitali di posticipare l'eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità dallo stato patrimoniale per le operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio;

Pagano 17.05 (limitatamente alla lettera a) e gli identici Vico 17.03 e Pagano 17.04, volti ad elevare il limite dell'attivo oltre il quale, a specifiche condizioni di legge, una banca popolare è trasformata in società per azioni.

Avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.

Ritiene quindi che l'organizzazione per il prosieguo dei lavori, che sarà ulteriormente precisata nell'odierna riunione del-

l'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, possa essere definita prevedendo di svolgere, nel pomeriggio di lunedì 14 marzo, una seduta per consentire interventi sul complesso degli emendamenti, passando quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti ed al relativo esame a partire dalla mattinata di martedì 15 marzo e ipotizzando di concludere l'esame in sede referente entro la giornata di giovedì 17 marzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare lunedì 14 marzo prossimo.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**5-07992 Sandra Savino: Conseguenze sul bilancio dello Stato e degli enti locali della sentenza del Consiglio di Stato relativa alla definizione di reddito disponibile ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti richiamano la sentenza del 29 febbraio 2016 del Consiglio di Stato con cui è stato espressamente chiarito che le provvidenze economiche previste per la disabilità non devono essere ricomprese nell'ambito della nozione di reddito disponibile, a differenza di quanto previsto nel nuovo sistema di calcolo ISEE.

Alla luce della pronuncia del supremo Organo di Giustizia Amministrativa, pertanto, gli Onorevoli chiedono di fornire una previsione che comprenda le ricadute economiche per il bilancio dello Stato e per gli enti locali della citata sentenza del Consiglio di Stato ed anche per lo strumento ISEE nel suo insieme.

Al riguardo il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali riferisce quanto segue.

Giova premettere che il TAR Lazio, con sentenze nn. 2454/15, 2458/15 e 2459/15, in accoglimento parziale dei ricorsi, proposti dalle varie Associazioni che tutelano gli interessi delle persone disabili, nonché da alcuni disabili e dai loro familiari, ha annullato l'articolo 4, comma 2, lettera *f*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 (Regolamento che ha introdotto la nuova riforma ISEE), che ricomprende, nella nozione di reddito ai fini ISEE; « i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche ».

A giudizio del TAR, nella nozione di reddito di cui al predetto decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 sono stati illegittimamente ricompresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo, indennitario e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico ed altro.

Inoltre, la sola sentenza n. 2459/15 ha annullato anche l'articolo 4, comma 4, lettera *d*) nn. 1, 2, 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui si prevedono franchigie più alte per i soli minorenni disabili, discriminando, pertanto, i disabili maggiorenni.

Avverso le predette sentenze il Governo ha proposto appello al Consiglio di Stato, nella convinzione della legittimità complessiva dell'impianto del nuovo regolamento Isee, suffragata anche dai dati dei monitoraggi trimestrali, predisposti dal Ministero del lavoro e relativi all'applicazione della descritta disciplina, che risultano senz'altro più favorevoli alle persone con disabilità se paragonati a quelli registrati in applicazione della previgente normativa.

Il Consiglio di Stato, come ricordato dall'interrogante, ha tuttavia ritenuto di confermare le statuizioni dei Giudici di prime cure, in relazione, in particolare, all'annullamento dell'articolo 4, comma 2, lettera *t*) del prefato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, respingendo il predetto appello.

Tanto premesso, il Ministero del lavoro evidenzia che le prestazioni sociali agevo-

late, a cui si accede tramite Isee sono molteplici, e tipicamente di competenza di Enti erogatori diffusi su tutto il territorio nazionale, ciascuno con una propria potestà regolatoria rispetto alle prestazioni da essi concesse.

Va infatti segnalato che l'ISEE è un mero misuratore della situazione economica e che gli effetti finanziari che produce dipendono prioritariamente dalle determinazioni di ciascun ente erogatore con riferimento alle soglie di accesso alla prestazione ovvero per la graduazione dei costi di compartecipazione.

Per altro verso, il Dicastero conferma che, al fine di dare attuazione alla sentenza, è già in corso il processo di modifica dell'articolo 4 predetto, che si snoderà, in particolare attraverso l'individuazione degli specifici trattamenti indennitari/risarcitori, percepiti dai disabili, da escludere dal computo del reddito rilevante ai fini Isee, come prescritto dal

giudice amministrativo, nonché attraverso l'idonea rimodulazione delle franchigie, previste dalla stessa norma, così da consentire di ristabilire l'equilibrio complessivo del sistema.

Infine, per completezza il Ministero del lavoro comunica che in riferimento alle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) il cui reddito disponibile è stato computato tenendo conto dell'indennità di accompagnamento o di altre indennità, su circa 4,8 milioni di DSU attestate, poco meno di 1,2 milioni presentano trattamenti su cui è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato.

Ciò significa che per il 25 per cento circa delle DSU si registrerebbe una riduzione del valore dell'indicatore ISEE, la cui entità è comunque dipendente da una serie di ulteriori variabili quali la composizione del nucleo familiare e la presenza di componenti reddituali e patrimoniali più o meno significative.

## ALLEGATO 2

**5-08065 Gebhard: Chiarimenti circa l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile IVA alle imprese che effettuano opere murarie per il committente nell'ambito di ampliamenti di edifici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti rappresentano che l'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, integrando l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'estensione del meccanismo del *reverse charge* a nuove fattispecie nell'ambito del settore edile ed energetico.

In particolare, la lettera *a-ter*) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotta ad opera dell'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso l'obbligo di inversione contabile alle « prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici ».

Al riguardo, gli interroganti richiamano, inoltre, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015, che ha individuato le prestazioni rientranti nella nozione di « completamento di edifici » secondo le classificazioni fornite dai codici attività ATECO 2007.

In base ai codici ATECO 2007 sopra richiamati, gli interroganti segnalano che, nel codice attività 43.39.01, rientrano gli « altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. », limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici, indipendentemente dal fatto che l'edificio sia esistente o sia di nuova costruzione.

A tale proposito, evidenziano che il codice attività 43.39.01 fa parte del gruppo 43.3, ovvero « completamento e finitura di

edifici », che è da tenere distinto dalle attività di cui al codice 41.2 riferito alle attività di « costruzione di edifici residenziali e non residenziali », che riguarda invece la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti. Richiamando la descrizione del codice attività 41.2, gli interroganti specificano, inoltre, che se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, l'attività va classificata nella divisione 43.

Tutto ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se sia corretto che l'attività dell'impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell'ambito di un ampliamento di un edificio, sia soggetta al meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi della lettera *a-ter*) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.

Preliminarmente, l'Agenzia rileva che con riferimento alla nozione di « completamento » di edifici, contenuto nella lettera *a-ter*) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha precisato che tale termine è utilizzato dal Legislatore in modo atecnico, in quanto l'articolo 3 del Testo Unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), non menziona, infatti, la nozione di completamento, ma fa riferimento a interventi

quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e altro. Peraltro, non si ravvisa una nozione di completamento né nella Direttiva del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE né nel Regolamento di esecuzione (UE) N. 1042/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013.

Ad ogni modo, ai fini dell'individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di « completamento di edifici », da assoggettare al meccanismo del *reverse charge*, la citata circolare n. 14/E ha individuato, all'interno della più ampia categoria 43.3 « completamento e finitura di edifici » della classificazione ATECO 2007, i seguenti codici attività:

43.31.00 Intonacatura e stuccatura;

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di « arredi » deve intendersi esclusa dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. « completamento di edifici ».

Dalla citata elencazione emerge dunque che le attività riconducibili al codice ATECO 43.39.01 « altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. », se riferite ad edifici, debbano essere assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi della lettera *a-ter*) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In conformità con quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che il codice attività 41.2 « costruzione di edifici residenziali e non residenziali », include la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti. La realizzazione della costruzione, in parte o nella sua totalità può essere data in affidamento all'esterno (*outsourcing*). È incluso lo sviluppo di progetti immobiliari con costruzione. Se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione l'attività è classificata nella divisione 43.

Pertanto, in linea con quanto sopra precisato, l'attività dell'impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell'ambito di un ampliamento di un edificio, rientrante nel codice attività 43.39.01 « altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. », se riferita ad edifici, deve essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi della lettera *a-ter*) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In tale caso, dunque, l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* comporta che i prestatori dei servizi emettano fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e con l'indicazione dell'articolo 17, sesto comma, lettera *a-ter*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevede l'applicazione dell'inversione contabile; il committente, a sua volta, integra la fattura con indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e la annota nel registro delle fatture del mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

## ALLEGATO 3

**5-08066 Marco Di Maio: Corretta applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina relativa all'accertamento del prodotto finito dei microbirrifici ai fini dell'applicazione dell'accisa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli evidenziano che i «microbirrifici artigianali» rappresentano in Italia una realtà produttiva di alto livello qualitativo ed in forte crescita economica negli ultimi anni.

In relazione alle modalità di accertamento, misurazione e controllo della produzione dei microbirrifici gli Onorevoli segnalano che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, ha dato applicazione alla disciplina di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in modo tale da determinare «una tassazione più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici» in quanto non si terrebbe conto dei costi di produzione e si anticiperebbe la tassazione stessa «di molti giorni rispetto al momento del condizionamento», con conseguente esborso economico anticipato per le aziende nazionali e perdita di competitività a livello comunitario.

Ciò posto, gli Onorevoli interroganti chiedono di assicurare un' corretta applicazione in tutto il territorio nazionale della disciplina concernente le modalità semplificate di accertamento dell'accisa per i «microbirrifici» modificando la predetta circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, in quanto non aderente al dettato normativo di cui al citato articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, o, introducendo una norma

di «interpretazione autentica della menzionata disposizione con cui si chiarisca che gli Uffici competenti debbano effettuare l'accertamento dell'accisa «al momento del condizionamento della birra».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.

La birra è prodotto sottoposto ad accisa in base a quanto previsto dalla direttiva 92/83/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, conseguentemente la sua produzione deve essere realizzata in un deposito fiscale, dove il prodotto, ai fini dell'assolvimento della prescritta tassazione, viene accettato per quantità e qualità.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, è stato introdotto il comma 3-bis nell'articolo 35 del menzionato decreto legislativo n. 504 del 1995, che prevede una disciplina semplificata per l'accertamento del prodotto finito per le fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri (c.d. «microbirrifici»), rispetto a quanto previsto per la generalità dei depositi fiscali di birra (in sostanza i birrifici industriali), ferma restando la facoltà dell'esercente il «microbirrificio» di operare in base alla disciplina ordinaria.

Il successivo comma 12 del citato articolo 2 del menzionato decreto legge n. 16

del 2012, intervenendo sull'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153 (regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche), ha rimesso l'attuazione della disciplina semplificata ad una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli finalizzata a stabilire l'assetto del deposito fiscale delle suddette fabbriche nonché le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione.

In data 4 dicembre 2013 è stata emanata la determinazione direttoriale prot. n. 140839, redatta dopo ampio confronto con le principali Associazioni di categoria del settore (Assobirra ed UnionBirra), che ne hanno condiviso i contenuti, come testimonia il verbale della riunione sottoscritto dai rappresentanti delle predette Associazioni e di questa Agenzia (all. n. 2).

Successivamente, in data 6 maggio 2014, è stata emanata la circolare n. 5/D che si limita a fornire agli Uffici delle dogane indicazioni operative in merito all'applicazione della richiamata determinazione del 4 dicembre 2013, non introducendo alcun elemento in grado di stravolgere il disposto normativo.

La predetta determinazione all'articolo 3, comma 2 prevede, tra le possibili modalità di determinazione quantitativa, in via indiretta, della birra prodotta e conseguente liquidazione della relativa accisa dovuta, l'utilizzo del misuratore del mosto.

Il contatore del mosto permette, infatti, di conseguire la massima semplificazione impiantistica, lasciando liberi da vincoli fiscali la cantina di fermentazione, il deposito della birra sfusa, il locale di mescita (dove presente), l'impianto di condizionamento ed il magazzino del prodotto confezionato.

In tal modo, non sussiste per i microbirrifici l'obbligo (previsto, invece, per la generalità dei birrifici industriali) di interconnettere i predetti reparti tramite tubazioni inamovibili, circostanza quest'ultima sovente irrealizzabile presso gli impianti artigianali. Quindi, la predetta

modalità di determinazione non è solo una semplificazione tecnica ma costituisce, per molti impianti, una vera e propria necessità strutturale che ne consente l'esercizio.

Tuttavia, il contatore in argomento contabilizza, di norma, non solo il mosto effettivamente prodotto ma anche l'acqua di lavaggio utilizzata negli impianti. Pertanto, la birra prodotta è calcolata sulla base della lettura del predetto contatore sottraendo i quantitativi dell'acqua di lavaggio, determinata forfaitariamente, per ciascun impianto, sulla base di esperimenti di lavorazione.

L'applicazione delle perdite di trasformazione legate al processo di fermentazione, per le quali non tutto il mosto si trasforma in birra, presuppone, invece, la misura esatta del mosto prodotto e, di conseguenza, la misura esatta dall'acqua di lavaggio. Poiché tale determinazione sarebbe oltremodo onerosa rispetto all'imposta da tutelare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della menzionata determinazione direttoriale n. 140839, è stato previsto che il coefficiente di resa mosto-birra sia pari ad uno, tenendo anche conto delle successive perdite di fermentazione.

Ad ogni buon conto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ribadisce che, qualora l'esercente il microbirrificio intendesse vedersi riconosciute le perdite di fermentazione in base alle ordinarie modalità, ha, comunque, piena facoltà di operare secondo l'assetto di un normale birrificio, fruendo delle modalità di determinazione dell'imposta previste per tali impianti ma rinunciando alle semplificazioni di cui alla determinazione direttoriale suddetta n. 140839.

L'Agenzia comunica che, allo stato, non risultano microbirrifici che operino secondo le modalità ordinarie.

Per quanto concerne le criticità connesse all'anticipazione della tassazione a molti giorni rispetto al momento del condizionamento, l'Agenzia delle dogane osserva che, come per ogni altro birrificio industriale, anche l'esercente il microbirrificio versa l'accisa alle scadenze previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, vale a dire il

giorno 16 del mese successivo a quello di liquidazione dell'imposta che, necessariamente, per i microbirrifici coincide con ogni giornata di produzione, atteso che, per le ragioni di semplificazione impiantistica cui si è fatto riferimento, né la cantina di fermentazione né l'impianto di condizionamento della birra sono parte del deposito fiscale e la birra è detenuta ad accisa assoluta.

## ALLEGATO 4

**5-08067 Villarosa: Chiarimenti circa l'applicazione del limite di compensazione dei crediti di imposta e dei contributi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli Villarosa e Pesco chiedono alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione contenuta all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) il quale prevede che «[...] il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili [...] è fissato in euro 700.000».

In particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono se il citato articolo 34 debba essere interpretato nel senso che il suddetto limite massimo di utilizzo del credito operi cumulativamente, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, oppure, singolarmente per ciascun credito d'imposta disponibile.

Gli Onorevoli interroganti evidenziano anche una possibile discrasia tra l'interpretazione restrittiva dell'articolo 34 della legge n. 388/2000 e le operazioni di compensazione consentite dal «software» dell'Agenzia delle entrate, che permetterebbero compensazioni di importo superiore al predetto limite.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Entrate, si riferisce quanto segue.

L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 consente ai contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, di effettuare il versamento con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

Quanto al limite di compensazione, questo è fissato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in 700.000 euro che, chiaramente, fa riferimento a «ciascun anno solare». Esso rappresenta il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (si veda anche circolare 211/98).

In merito al dubbio applicativo cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, sembra che il «software», operativo dal 2010, sia quello predisposto per l'applicazione della diversa norma prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di compensazione dei crediti Iva, che si collocano nell'ambito del sistema di norme finalizzato a contrastare l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.

Tale ultima norma, in particolare, prevede:

al fine di limitare l'utilizzo di crediti Iva non risultanti dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze trimestrali, è stato previsto che la compensazione sia effettuabile, per importi superiori a 10.000 (ora 5.000) euro annui, solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997);

al fine di limitare l'esposizione in dichiarazione di crediti fittizi, è stato pre-

visto l'obbligo, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro annui, di far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione (articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge n. 78 del 2009);

al fine di consentire il tempestivo controllo del rispetto delle predette regole, è stato introdotto l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel e Fisconline) per la trasmissione delle deleghe di pagamento in cui sono utilizzati crediti Iva in compensazione per importi superiori a 10.000 (ora 5.000) euro annui (articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge n. 223 del 2006).

Di conseguenza, la procedura automatizzata sottopone a controllo solo le deleghe di pagamento contenenti compensazioni Iva, trasmesse telematicamente tramite i canali Entratel e Fisconline.

Nei casi in cui non risultino soddisfatte le condizioni richieste dalla disposizione di cui al citato articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, la delega viene scartata, impedendo di fatto il perfezionamento della compensazione.

Da tale procedura, tuttavia, non può assolutamente farsi discendere la interpretazione auspicata dagli Onorevoli interpellanti. Per completezza, si ricorda che il limite di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile ai crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa, per l'utilizzo dei quali le relative disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a detto limite.

Pertanto, il limite alla compensazione di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 opera cumulativamente per anno solare, a meno che sia diversamente previsto da disposizioni di legge speciali.

## ALLEGATO 5

**5-08068 Sottanelli: Deducibilità fiscale delle quote di ammortamento del costo fiscalmente riconosciuto per i beni posseduti da società che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole chiede chiarimenti in merito alla disciplina di cui al nuovo articolo 166-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R), concernente il regime fiscale del trasferimento della residenza in Italia di imprese commerciali provenienti dall'estero, introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

In particolare, l'Onorevole chiede di sapere se sia fiscalmente deducibile l'eventuale maggiore quota di ammortamento dei beni delle imprese in questione, determinatasi per il fatto che l'ammortamento deve assumere, quale parametro di riferimento, il valore normale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 anziché il valore contabile (in linea di principio minore) dei beni medesimi.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, evidenziano che non sussistono problemi interpretativi in rela-

zione alla possibilità di riconoscere, nel caso in esame, una deduzione della maggiore quota di ammortamento fiscale rispetto a quella risultante in contabilità.

Ciò in quanto l'articolo 109, comma 4, lettera *b*) del TUIR consente la deduzione dei componenti negativi che, « pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizioni di legge ».

Nel caso di specie, la « disposizione di legge » a cui fa riferimento il predetto articolo 109 del TUIR è rinvenibile nel citato articolo 12 del decreto legislativo n. 147 del 2015 che, riconoscendo un valore fiscale in misura pari al valore normale, ne ammette implicitamente la deducibilità in via extracontabile nell'ipotesi in cui i valori di bilancio dovessero attestarsi a valori più bassi rispetto a quelli fiscali.

È opportuno infine precisare che se i valori di bilancio dovessero essere più alti del valore normale, ai fini fiscali rileva, comunque, quest'ultimo valore.

## ALLEGATO 6

**5-08069 Busin: Chiarimenti circa l'imputabilità della responsabilità per mancato versamento della ritenuta d'acconto operate al professionista dal sostituto d'imposta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli evidenziano talune criticità concernenti lo scomputo delle ritenute d'acconto operate al professionista in sede di liquidazione del compenso ma non versate dal committente sostituto d'imposta.

Al riguardo, gli Onorevoli richiamano una recente pronuncia della Commissione Tributaria di Sondrio che ha accolto il ricorso del contribuente che ha scomputato la ritenuta in sede di dichiarazione precisando che la responsabilità solidale del sostituto d'imposta è prevista solo per le ritenute non effettuate né versate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Pertanto, tenuto conto dell'assenza di un uniforme indirizzo interpretativo da parte della Suprema Corte di Cassazione in merito alla fattispecie in esame, gli

Onorevoli chiedono che si prevenga ad una soluzione della questione prospettata in maniera tale da evitare un'ingiusta duplicazione impositiva a carico del professionista.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ribadisce che, come precisato nella risoluzione n. 68 del 18 marzo 2009, richiamata dagli Onorevoli interroganti, se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto, può comunque scomputare le ritenute subite, esibendo la fattura e la documentazione idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata.

## ALLEGATO 7

**5-08070 Paglia: Chiarimenti circa l'assoggettamento all'IMU delle piattaforme petrolifere italiane.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli Interroganti richiamano i principi esposti nella sentenza della Corte di Cassazione n. 3618 del 24 febbraio 2016 che ha stabilito l'assoggettabilità delle piattaforme petrolifere all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e l'accatastabilità delle stesse nella categoria catastale D/7.

Rilevano che i principi giuridici che derivano dalla suddetta sentenza creano un precedente « al quale senz'altro si richiameranno le altre amministrazioni italiane ove insistono le 106 piattaforme per l'estrazione di idrocarburi » e che, pertanto, è possibile sorga un rilevante contenzioso « tra le società proprietarie ed i comuni pronti a chiedere sulle stesse il pagamento dell'imposta sugli immobili ».

Chiedono, infine, se alla luce della predetta sentenza e della normativa vigente, « le piattaforme petrolifere italiane sono soggette o meno all'imposta in questione ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si riferisce quanto segue.

Si deve innanzitutto precisare che i principi esposti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3618 del 2016 costituiscono ovviamente un precedente che può essere seguito o meno dai comuni in ragione della loro autonomia impositiva e della valutazione di un eventuale danno al bilancio dell'ente che potrebbe essere oggetto di accertamento sotto il profilo della responsabilità contabile.

Ciò vale sia per l'ICI relativamente alle annualità ancora pendenti, sia per l'imposta municipale propria (IMU), istituita a decorrere dal 2012.

Per quanto riguarda quest'ultima imposta occorre ribadire che solo a partire dall'anno 2016 entrano in vigore i nuovi criteri di determinazione della rendita catastale, a norma dei commi da 21 a 25 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in virtù dei quali la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, in cui rientrano le piattaforme petrolifere, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

La stessa norma esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Vale la pena di evidenziare che la Corte di Cassazione ha ritenuto che alle piattaforme petrolifere, essendo classificabili nella categoria D/7, risulta applicabile l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale prevede che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è determinato secondo i criteri contabili.

Deve essere, altresì, messo in risalto che la Suprema Corte ritiene esistente anche una potestà degli enti locali nell'ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio, con estensione della sovranità dello Stato e, per

esso, dei relativi Comuni, sul mare territoriale, pur con i limiti derivanti dalle convenzioni internazionali.

La Corte, inoltre, afferma che anche se il mare non è ricompreso tra i beni del demanio marittimo, che concernono solo il lido, la spiaggia e le terre emerse, tuttavia i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo, in base all'articolo 29 del codice della navigazione.

Questi e gli altri profili evidenziati dalla Corte nella sentenza in commento portano, comunque, a concludere che la questione dell'assoggettabilità all'IMU e all'ICI delle piattaforme petrolifere presenta diverse problematiche – come quella dell'individuazione del soggetto attivo del tributo e della determinazione della base imponibile tenendo conto dei valori contabili – che non appaiono risolvibili in via interpretativa attraverso la semplice applicazione dei principi della sentenza n. 3618 del 2016, la cui soluzione, invece, andrebbe ricercata in via normativa.

Alla luce di quanto esposto, per quanto attiene l'assoggettabilità ad IMU ed ICI delle piattaforme petrolifere, considerato anche che la sentenza di cui trattasi è di recente emanazione, sarà compito degli Uffici tecnici dell'Amministrazione finanziaria approfondire la problematica per proporre al Governo una soluzione normativa.

Con riferimento agli aspetti prettamente catastali, l'Agenzia delle Entrate rappresenta quanto segue.

In tema di iscrizione in Catasto delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale, l'ex Agenzia del Territorio, si è espressa in materia con la lettera circolare prot. n. 81608 del 1° dicembre 2008 della allora Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare, rappresentando che, alla luce delle disposizioni normative che regolano il vigente sistema catastale, tali cespiti non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto.

Tale conclusione è stata motivata, in particolare, con il combinato disposto dell'articolo 1 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, in base

al quale « ... è disposta l'esecuzione a cura dello Stato per l'accatastamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al catasto rustico ... », e dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, laddove si dispone che « ... la terminazione dei territori comunali sarà fatta per cura delle Amministrazioni comunali. La terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita dai rispettivi possessori... ».

Al riguardo, si evidenzia infatti come la « terminazione » consista nell'operazione di infissione nel suolo di « cippi » che materializzano un confine amministrativo o una proprietà da riferirsi nella mappa catastale, la quale non include le aree marine (l'Organo cartografico dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, competente al riguardo è l'Istituto Idrografico della Marina).

In relazione a quanto esposto, al fine dell'iscrizione in catasto delle piattaforme petrolifere (così come previsto per analoghi impianti situati sulla terraferma), è necessario un approfondimento della problematica, vista la recente emanazione della sentenza di cui trattasi, nonché anche in considerazione delle competenze in materia di inventariazione degli impianti in argomento spettanti al Ministero dello Sviluppo economico, per valutare l'opportunità di un intervento normativo di raccordo che consenta il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario.

Sotto altro profilo, si fa presente, come già innanzi rappresentato, che l'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla stima catastale di « macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo », elementi che costituiscono parte rilevante delle piattaforme petrolifere in argomento.

## ALLEGATO 8

**DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio C. 3606 Governo.**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

**1. 1.** Busin.

*Sopprimerlo.*

**1. 4.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1. 15.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso comma 1-bis.*

**1. 5.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

1) al capoverso comma 1-bis, dopo la parola: « condizione » inserire le seguenti: « facoltativa non vincolante »;

2) al capoverso comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « Non si può dare corso » con le seguenti: « Si può dare corso »;

b) sostituire le parole: « se non consti l'autorizzazione » con le seguenti: « anche in assenza dell'autorizzazione ».

**1. 16.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo la parola: condizione aggiungere le seguenti: facoltativa non vincolante.*

**1. 17.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: banca di credito cooperativo aggiungere le seguenti: Restano in ogni caso fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.*

**1. 6.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole: Non si può dare corso con le seguenti: Si può dare corso;*

*sostituire le parole: se non consti l'autorizzazione con le seguenti: anche in assenza dell'autorizzazione.*

**1. 7.** Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali e il loro mandato non è rinnovabile.

**1. 20.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, *sopprimere le parole:* fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3;

b) al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: in misura maggioritaria con le seguenti: esclusivamente;

c) al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera b), *sopprimere il numero 2);*

d) *sopprimere il comma 7.*

**1. 18.** Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, *sopprimere le parole:* fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.

**1. 19.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *al comma 2-bis, le parole:* L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, *sono sostituite dalle seguenti:* L'attivo della banca popolare non può superare 30 miliardi di euro.

**1. 12.** Matteo Bragantini, Pratavia, Caon, Marcolin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *al*

*comma 2-bis le parole:* L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, *sono sostituite dalle seguenti:* L'attivo della banca popolare non può superare 20 miliardi di euro.

**1. 11.** Matteo Bragantini, Pratavia, Caon, Marcolin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

2-bis. L'attivo della banca cooperativa non può superare 30 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello di consolidato.

**1. 13.** Matteo Bragantini, Pratavia, Caon, Marcolin.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

2-bis. L'attivo della banca cooperativa non può superare 20 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello di consolidato.

**1. 14.** Matteo Bragantini, Pratavia, Caon, Marcolin.

*Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).*

**1. 26.** Busin.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**\*1. 28.** Zoggia, Ribauda.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**\*1. 25.** Busin.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: cinquecento con la seguente: duecentocinquanta.*

**1. 23.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**1. 27.** Busin.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: centomila con la seguente: sessantamila.*

**1. 22.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**1. 21.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*« 4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni. Il valore complessivo del numero minimo di azioni oggetto di sottoscrizione o acquisto non può essere, in ogni caso, superiore a mille euro ».*

**1. 24.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Sopprimere il comma 4.*

**1. 39.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 4, sopprimere le lettere b) e c).*

**1. 40.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4 sopprimere la lettera b);*

*b) al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni o, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 29, comma 2-bis, l'assunzione della qualifica di banca popolare. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione. »;*

*c) al comma 5, capoverso « ART. 37-bis », comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. »;*

*d) al comma 5, capoverso « ART. 37-bis », comma 5, dopo le parole: richieste di adesione, inserire le seguenti: , il recesso;*

*e) al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione dei rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ».*

**1. 36.** Zoggia, Ribaudò.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4)*

*1) sopprimere la lettera b);*

2) alla lettera c), capoverso 1-bis), dopo le parole: « in società per azioni » aggiungere le seguenti: « o in banca popolare »;

b) al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, secondo periodo sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al comma precedente affranca le proprie riserve corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.

Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: di società per azioni aggiungere le seguenti: o di banca popolare.

**1. 55.** Busin.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4):

1) sopprimere la lettera b);

2) alla lettera c), capoverso comma 1-bis), dopo le parole « in società per azioni » inserire le seguenti « o in banca popolare »;

b) al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, allo stesso articolo, al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: di società per azioni inserire le seguenti: o di banca popolare.

**1. 50.** Busin.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) alla lettera c), capoverso 1-bis), dopo le parole in società per azioni aggiungere le seguenti o in banca popolare.

Conseguentemente, allo stesso articolo, al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: di società per azioni aggiungere le seguenti: o di banca popolare.

**1. 52.** Busin.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: costituita in forma di società per azioni inserire le seguenti: o una banca popolare.

**\*1. 31.** Pagano, Tancredi.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: costituita in forma di società per azioni inserire le seguenti: o una banca popolare.

**\*1. 30.** Paglia, Fassina.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: costituita in forma di società per azioni inserire le seguenti: o una banca popolare.

**\*1. 41.** Russo, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: costituita in forma di società per azioni inserire le seguenti: o una banca popolare.

**\*1. 35.** Palese, Latronico.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: costituita

in forma di società per azioni *inserire le seguenti*: o una banca popolare.

**\*1. 29.** Barbanti.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, allo stesso articolo, al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: di società per azioni inserire le seguenti: o di banca popolare.*

**1. 51.** Busin.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**\*1. 57.** Causi, Ginato.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**\*1. 32.** Paglia, Fassina.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: banche popolari o con le seguenti: o banche costituite in società per azioni.*

**1. 44.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla stessa Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione. »;*

*b) al comma 5, capoverso «ART. 37-bis», comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione e di recesso a contratto, nonché di esclusione dal*

*gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.;*

*c) al comma 5, capoverso «ART. 37-bis», comma 5, dopo le parole: richieste di adesione, inserire le seguenti: , il recesso.*

**\*1. 37.** Zoggia, Ribaudò.

*Al comma 4, lettera c), sostituire il capoverso: comma 1-bis con il seguente:*

*1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.*

*Conseguentemente, al comma 5, capoverso: «Art. 37-bis.», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, sostituire lettera d) con la seguente: « d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. »;*

*b) al comma 5, dopo le parole: « richieste di adesione », inserire le seguenti: « , il recesso ».*

**\*1. 56.** Petrini, Lodolini, Giulietti.

*Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis sostituire il primo periodo con il seguente:*

*1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine*

stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni.

**\*\*1. 59.** Moretto.

*Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis sostituire il primo periodo con il seguente:*

1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni.

**\*\*1. 34.** Sottanelli.

*Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis, dopo le parole:* In caso di inserire le seguenti: recesso o;

**1. 42.** Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

*Al comma 4, lettera c) capoverso comma 1-bis, dopo le parole:* entro il termine aggiungere le seguenti: di novanta giorni.

**1. 33.** Paglia, Fassina.

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole:* può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza la società delibera la propria liquidazione *con le seguenti:* può continuare a svolgere l'attività bancaria in qualità di banca di credito cooperativo.

**1. 45.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole:* può deliberare la propria trasfor-

mazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione *con le seguenti:* può continuare ad esercitare l'attività bancaria in qualità di banca di credito cooperativo.

**1. 43.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole:* la propria trasformazione in società per azioni *con le seguenti:* di costituire una società per azioni che svolga l'attività bancaria, della quale la cooperativa è titolare del pacchetto azionario.

*Conseguentemente al comma 6, sopprimere la lettera b).*

**1. 47.** Buttiglione.

*Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole:* la propria trasformazione in società per azioni *con le seguenti:* di costituire una società per azioni che svolga l'attività bancaria, della quale la cooperativa è titolare del pacchetto azionario.

*Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il secondo e il terzo periodo della lettera b), capoverso comma 5.*

**1. 49.** Buttiglione.

*Al comma 4, lettera c) capoverso comma 1-bis, sostituire le parole:* in società per azioni, *con le seguenti:* in banca popolare.

**1. 38.** Paglia, Fassina.

*Al comma 4, lettera c), capoverso 1-bis), dopo le parole:* in società per azioni *inserire le seguenti:* o in banca popolare.

*Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole:* « di società

per azioni » inserire le seguenti: « o di banca popolare ».

**1. 53.** Busin.

*Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis)* All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nel rispetto e nei limiti delle disposizioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

**1. 46.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*(Inammissibile)*

*Sopprimere il comma 5.*

**1. 105.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

ART. 37-bis.

*(Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo).*

1. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo è composto dalle Banche di credito cooperativo aventi sede legale nella Regione di riferimento, ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le Banche di credito cooperativo sono obbligate ad aderire al Consorzio Regionale e la loro permanenza è obbligatoria fino al raggiungimento della stabilità sistemica del credito cooperativo ed è disposta con delibera della Banca d'Italia che determina anche lo scioglimento del medesimo Consorzio.

3. Gli organi di amministrazione e controllo del Consorzio Regionale sono

costituiti da un esponente delegato da ogni singola Banca di credito cooperativo aderente al Consorzio.

4. Il Consorzio Regionale indica gli atti che le Banche di credito cooperativo sono tenute ad adottare al fine di assicurare la sana e prudente gestione della banca.

5. Al fine di assicurare la risoluzione delle crisi di singole Banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio quest'ultimo provvede a costituire un Fondo costituito da una quota pro-capite pari al 10 per cento del patrimonio netto di ogni singola Banca aderente. La Banca d'Italia può stabilire una diversa percentuale di conferimento al fine di assicurare la stabilità delle banche di credito cooperativo aderente al Consorzio Regionale. Il Fondo è preposto a concedere finanziamenti nei confronti delle Banche in difficoltà aderenti al Consorzio. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte della Banca al Consorzio Regionale di un piano economico e finanziario finalizzato ad assicurare la risoluzione della crisi della medesima Banca e la stabilità sistemica del credito cooperativo.

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

ART. 2.

*(Disposizioni attuative).*

1. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo di cui al precedente articolo 1 è costituito entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel caso in cui le risorse conferite al Consorzio Regionale non siano sufficienti a garantire la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio, la Banca d'Italia è autorizzata a destinare al Fondo del Consorzio una quota non inferiore al 50 per cento della quota dei dividendi annuali distribuiti nei limiti fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5. Entro sei mesi dall'entrata in

vigore del presente decreto-legge, la Banca d'Italia adatta il proprio Statuto, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni della presente norma.

**1. 60.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso Articolo 37-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* Una società capogruppo costituita in forma di società per azioni ovvero di società cooperativa e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto esclusivamente dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di 300 milioni di euro.

**1. 102.** Villarosa, Pesco, Alberti.

*Al comma 5, capoverso Articolo 37-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* Una società capogruppo costituita in forma di società per azioni ovvero di società cooperativa e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto esclusivamente dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di cinquecento milioni di euro.

**1. 100.** Villarosa, Alberti.

*Al comma 5, capoverso Articolo 37-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) Una società capogruppo costituita in forma di società per azioni ovvero di società cooperativa e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura prevalente dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di 300 milioni di euro ».

**1. 101.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Al comma 5, capoverso Articolo 37-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) Una società capogruppo costituita in forma di società per azioni ovvero di società cooperativa e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura prevalente dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di cinquecento milioni di euro.

**1. 99.** Villarosa, Pesco, Alberti.

*Al comma 5, capoverso Articolo 37-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autoriz-

zata all'esercizio dell'attività Bancaria il cui capitale è detenuto in misura prevalente dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di cinquecento milioni di euro.

**1. 79.** Tino Iannuzzi, Ragosta.

*Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: costituita in forma di società per azioni con le seguenti: costituita in forma di consorzio di banche cooperative.*

**1. 67.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole: in misura maggioritaria con la seguente: esclusivamente;*

2) *sopprimere la lettera c).*

**1. 118.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1, lettera a) sostituire le parole: in misura maggioritaria con le seguenti: esclusivamente.*

**1. 107.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: in misura maggioritaria con la seguente: solamente.*

**1. 117.** Alberti, Villarosa, Pesco.

*Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro con le seguenti: il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di dieci milioni di euro.*

**1. 66.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro con le seguenti: il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è pari o superiore a duecento milioni di euro.*

**1. 62.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro con le seguenti: il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è pari o superiore a cinquecento milioni di euro.*

**1. 63.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto, con la seguente: capitale;*

b) *al comma 3, lettera b), dopo le parole: i casi, sopprimere le seguenti: comunque motivati ed eccezionali.*

c) *al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente: « d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione, e di recesso dal contratto nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. »;*

d) al comma 5, dopo le parole: il rigetto delle richieste di adesione, *inserire le seguenti*: , il recesso;

e) al comma 6 dopo le parole: delle banche di credito cooperativo, *inserire le seguenti*: al capitale della banca capogruppo;

f) al comma 7, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente*: « c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). ».

\* **1. 122.** Pagano, Tancredi.

*Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: patrimonio netto, *con la seguente*: capitale;

b) al comma 3, lettera b), *dopo le parole*: i casi, *sopprimere le seguenti*: comunque motivati ed eccezionali.

c) al comma 3, *sostituire la lettera d), con la seguente*: « d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione, e di recesso dal contratto nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. »;

d) al comma 5, dopo le parole: il rigetto delle richieste di adesione, *inserire le seguenti*: , il recesso;

e) al comma 6 dopo le parole: delle banche di credito cooperativo, *inserire le seguenti*: al capitale della banca capogruppo;

f) al comma 7, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente*: « c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). ».

\* **1. 89.** Palese, Latronico.

*Al comma 5 capoverso ART. 37-bis apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: patrimonio netto, *con la seguente*: capitale;

b) al comma 3, lettera b), numero 2), *dopo le parole*: i casi, *sopprimere le seguenti*: comunque motivati ed eccezionali;

c) al comma 3, *sostituire la lettera d), con la seguente*: « d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione; e di recesso dal contratto nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente: »;

d) al comma 5, dopo le parole: il rigetto delle richieste di adesione, *inserire le seguenti*: il recesso;

e) al comma 6, dopo le parole: delle banche di credito cooperativo, *inserire le seguenti*: al capitale della banca capogruppo.

**1. 145.** Moretto.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: patrimonio netto, *con la seguente*: capitale;

b) *al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione, e di recesso dal contratto nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. »;*

c) *al comma 5, dopo le parole: il rigetto delle richieste di adesione inserire le seguenti: il recesso;*

d) *al comma 6, dopo le parole: delle banche di credito cooperativo inserire le seguenti: al capitale della banca capogruppo;*

e) *al comma 7 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione; ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).*

**1. 90.** Sottanelli.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto, con le seguenti: che all'atto della costituzione il capitale sociale sia interamente versato per cassa (non è possibile effettuare conferimenti di asset).*

**1. 128.** Zoggia.

*Al comma 5; capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto con le seguenti: capitale sociale.*

**1. 85.** Zoggia, Ribaudò.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto, con la seguente: capitale.*

\* **1. 140.** Fragomeli, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto, con la seguente: capitale.*

\* **1. 108.** Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, sono sostituite dalle seguenti: è pari a 500.000 euro.*

**1. 78.** Paglia, Fassina.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 600.000 euro.*

**1. 77.** Paglia, Fassina.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 650.000 euro.*

**1. 76.** Paglia, Fassina.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 700.000 euro.*

**1. 75.** Paglia, Fassina.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 750.000 euro.*

**1. 74.** Paglia, Fassina.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 800.000 euro.*

**1. 72.** Paglia, Fassina.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 850.000 euro.*

**1. 73.** Paglia, Fassina.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 900.000 euro.*

**1. 71.** Paglia, Fassina.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: trecento milioni di euro.*

**1. 130.** Busin.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: cinquecento milioni di euro.*

**1. 129.** Busin.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: 600 milioni;*

*b) al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**1. 141.** Causi, Arlotti.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un*

*miliardo di euro, con le seguenti: settecento milioni di euro.*

**1. 70.** Dellai, Nicoletti, Ottobre, Gigli.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) l'attività bancaria della capogruppo può essere esercitata esclusivamente per il tramite delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo.*

**1. 65.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1. 115.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni o a una società finanziaria di cui all'articolo 59 o a una cooperativa di cui all'articolo 2545-septies primo comma, numero 2), sottoposte a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c);*

*b) al comma 6, dopo le parole: credito cooperativo inserire le seguenti: e delle società cui fanno capo i sottogruppi territoriali;*

*c) al comma 7, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) le caratteristiche degli eventuali sottogruppi territoriali di cui alla lettera c-bis) del comma 1, composti secondo criteri di continuità territoriale coerenti con il localismo delle banche di credito cooperativo.*

Conseguentemente al comma 5, capoverso ART. 37-ter, comma 3, dopo le parole: le banche di credito inserire le seguenti: cooperativo e le società cui fanno capo gli eventuali sottogruppi territoriali.

**1. 134.** Ginato.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. In caso di effettiva necessità e a condizione che vi siano difficoltà patrimoniali di rilevanza tale da mettere a rischio la stabilità del gruppo o di sue componenti rilevanti, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può autorizzare con proprio decreto una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a).

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 37-bis, comma 1, lettera a-bis) del Testo Unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dall'articolo 1, comma 5 del presente decreto.

**1. 143.** Causi, Arlotti.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Lo statuto della capogruppo indica, secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea, il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

**1. 103.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 2, dopo le parole: lo statuto della capogruppo indica inserire le seguenti: , secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea.*

**1. 80.** Tino Iannuzzi, Ragosta.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea.*

**1. 91.** Paglia, Fassina.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, lettera b), numero 1), sostituire le parole: alla rischiosità delle banche aderenti, con le seguenti: al grado di rischiosità delle banche aderenti individuato ai sensi del comma 7, lettera c);

b) al comma 7, lettera c) dopo le parole: frazionamento dei rischi inserire le seguenti: , nonché sistemi di misurazione del grado di rischiosità delle banche aderenti per le finalità di cui al comma 3, lettera b), numero 1).

**1. 83.** Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribauda, Zoggia, Arlotti.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le banche aderenti ritenute virtuose in base a oggettivi parametri predefiniti dal contratto, l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo si limita alla condivisione, nell'ambito del processo di pianificazione strategica, di livelli obiettivo di indicatori di rischio, rendimento e ratios prudenziali e ai conseguenti interventi.*

**1. 81.** Tino Iannuzzi, Ragosta.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le banche aderenti ritenute virtuose in base a oggettivi parametri predefiniti dal contratto, l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo dovrà limitarsi alla condivisione, nell'ambito del processo di pianificazione strategica, di livelli obiettivo di indicatori di rischio, rendimento e ratio prudenziali.*

**1. 87.** Paglia, Fassina.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2).*

**1. 94.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo, la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;

**1. 95.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo la capogruppo può revocare uno o

più componenti fino a concorrenza della maggioranza degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;

**1. 96.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) i casi in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri.

**1. 142.** Causi.

*Al comma 5, capoverso «ART. 37-bis», comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo può, rispettivamente, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo, e le modalità di esercizio di tali poteri.

**1. 84.** Zoggia, Ribaudò.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: i casi, sopprimere le seguenti: , comunque motivati ed eccezionali.*

**\*1. 109.** Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: i casi, sopprimere le seguenti: , comunque motivati ed eccezionali.*

**\*1. 139.** Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sostituire le parole: comunque motivati ed eccezionali con le seguenti: comunque stabiliti nel contratto di coesione.*

**1. 64.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: gravi violazioni inserire le seguenti: previa autorizzazione della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze.*

**1. 98.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: gravi violazioni inserire le seguenti: previa autorizzazione della Banca d'Italia.*

**1. 97.** Villarosa, Pesco, Alberti.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione, e di recesso dal contratto nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. ».*

**1. 110.** Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*1. 131.** Busin.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*1. 106.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In ogni caso è ammesso il diritto di recesso sotto condizione di trasformazione in società per azioni o banca popolare ».*

*Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis), dopo le parole « in società per azioni » inserire le seguenti « o in banca popolare ».*

*b) al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: « di società per azioni » inserire le seguenti: « o di banca popolare ».*

**1. 132.** Busin.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 3, lettera d), sostituire le parole: Non è in ogni caso ammesso il recesso con le seguenti: è in ogni caso ammesso il recesso dal contratto di coesione.*

**1. 116.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 5, dopo le parole: il rigetto delle richieste di adesione, inserire le seguenti: , il recesso.*

**1. 111.** Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 6, dopo le parole: delle banche di credito cooperativo, inserire le seguenti: al capitale della banca capogruppo.*

**\*1. 112.** Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 6, dopo le parole: delle banche di credito cooperativo, inserire le seguenti: al capitale della banca capogruppo.

**\*1. 138.** Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto, stabilisce il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento dei rischi.

7-bis. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, stabilisce:

il procedimento per la costituzione del gruppo bancario e l'adesione al medesimo;

le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4;

i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, tali da assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario nel rispetto delle finalità mutualistiche.

**1. 133.** Giampaolo Galli.

Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 7, dopo le parole: sentita la Banca d'Italia, inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.

**1. 135.** Ginato, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Morretto, Petrini, Ragosta, Ribauda, Zoggia, Arlotti.

Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 7, dopo le parole: con proprio

decreto inserire le seguenti: , da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

**1. 198.** Paglia, Fassina.

Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 7, sopprimere la lettera c).

**1. 61.** Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo, tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento del rischio.

**1. 104.** Villarosa, Alberti, Pesco.

Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 7, lettera c), dopo le parole: di un gruppo bancario cooperativo, inserire le seguenti: tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale,

**1. 82.** Tino Iannuzzi, Ragosta.

Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale.

**1. 86.** Paglia, Fassina.

Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto

speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

*Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-bis e 37-ter, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.

**1. 137.** Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-bis comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

**1. 113.** Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il voto contrario dell'esponente dell'organo amministrativo eletto da una banca di credito cooperativo aderente al gruppo può bloccare l'adozione da parte della capogruppo di ogni genere di atto che possa compromettere la sana e prudente gestione e la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo.

**1. 68.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-ter, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Ogni banca di credito cooperativo aderente al gruppo dispone del diritto di veto per l'adozione da parte della capogruppo di ogni genere di atto che possa compromettere la sana e prudente gestione e la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo.

**1. 69.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-ter, comma 3), dopo le parole: le banche di credito, inserire la seguente: cooperativo;*

**\*1. 144.** Moretto.

*Al comma 5, capoverso ART. 37-ter, comma 3), dopo le parole: le banche di credito, inserire la seguente: cooperativo;*

**\*1. 136.** Petrini, Lodolini, Giulietti, Marco Di Maio, Arlotti.

*Al comma 6 sopprimere la lettera b).*

**\*\*1. 164.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Al comma 6 sopprimere la lettera b).*

**\*\*1. 151.** Paglia, Fassina.

*Al comma 6 sopprimere la lettera b).*

**\*\*1. 127.** Buttiglione.

*Al comma 6 sopprimere la lettera b).*

**\*\*1. 149.** Maietta.

*Al comma 6, capoverso comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36 restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, deliberano la trasformazione in SPA o la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma precedente non si produce per le BCC che, entro 120 giorni dalla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del TUB, presentano da sole istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad un'unica società per azioni, anche di nuova costituzione, purché le banche istanti possiedano da sole o congiuntamente, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data verificato senza rilievi da una società di revisione.

3-ter. È fatto obbligo per la banca di credito cooperativo che conferisce l'a-

zienda ad una società per azioni di nuova costituzione di mantenerne il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), per almeno tre anni.

3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente modifica il proprio oggetto sociale, allo scopo di assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, e conseguentemente i requisiti di ammissione a socio. Le banche di credito cooperativo medesime non possono sopprimere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile. In caso di inosservanza di tali obblighi il patrimonio della conferente è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**1. 170.** Zoggia, Ribaudò.

*Al comma 6, capoverso comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36 restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, deliberano la trasformazione in SPA o la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

*3-bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma precedente non si produce per le BCC che, entro 120 giorni dalla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-*bis* del TUB, presentino da sole istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad un'unica società per azioni, anche di nuova costituzione. Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente, il valore complessivo dei patrimoni netti delle stesse deve essere superiore a 200 milioni di euro. I requisiti patrimoniali devono risultare dal bilancio riferito alla data dei 31 dicembre 2015 ed essere certificati da una società di revisione.

*3-ter.* È fatto obbligo per la banca di credito cooperativo che conferisce l'azienda ad una società per azioni di nuova costituzione di mantenerne il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), per almeno tre anni.

*3-quater.* A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente modifica il proprio oggetto sociale, allo scopo di assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, e conseguentemente i requisiti di ammissione a socio. Le banche di credito cooperativo medesime non possono sopprimere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile. In caso di inosservanza di tali obblighi il patrimonio della conferente è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**1. 171.** Zoggia, Ribaudò.

*Al comma 6, capoverso comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36 restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge

23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, deliberano la trasformazione in SPA o la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

*3-bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma precedente non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro 120 giorni dalla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-*bis* del TUB, presentino da sole istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad un'unica società per azioni, anche di nuova costituzione, purché Banca d'Italia accerti che le condizioni patrimoniali e finanziarie delle banche istanti, alla data del 31 dicembre 2015, siano singolarmente o congiuntamente adeguate all'esercizio dell'attività bancaria sulla base dei parametri previsti da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

*3-ter.* È fatto obbligo per la banca di credito cooperativo che conferisce l'azienda ad una società per azioni di nuova costituzione di mantenerne il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), per almeno tre anni.

*3-quater.* A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente modifica il proprio oggetto sociale, allo scopo di assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, e conse-

guentemente i requisiti di ammissione a socio. Le banche di credito cooperativo medesime non possono sopprimere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile. In caso di inosservanza di tali obblighi il patrimonio della conferente è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**1. 172.** Zoggia, Ribaudò.

*Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il comma 5) è sostituito dal seguente:

5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio di cui all'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge.

4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

**1. 193.** Barbanti.

*Al comma 6, lettera b), sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:*

5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici o scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**\*1. 189.** Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

*Al comma 6, lettera b), sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:*

5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici o scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni.

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non

aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**\*1. 190.** Moretto.

*Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:* b) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto pari o superiore a cento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al dieci per cento della loro consistenza.

**1. 183.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti giuridici di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**1. 165.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Al comma 6 sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Nelle ipotesi di fusione e trasformazione di cui all'articolo 36, nonché di

cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano in vigore gli effetti della devoluzione del patrimonio previsti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**1. 175.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) il comma 5) è sostituito dal seguente:

5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici o scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni.

**\*1. 160.** Barbanti.

*Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) il comma 5) è sostituito dal seguente:

5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici o scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni.

**\*1. 161.** Palese, Latronico.

*Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) il comma 5) è sostituito dal seguente:

5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, restano

fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici o scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni.

**\*1. 191.** Moretto.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 2 appor-  
tare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 3 con i se-  
guenti:*

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

*3-bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma 3 non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano da sole o congiuntamente istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad una società per azioni anche di nuova costituzione, purché la banca istante o almeno una delle banche istanti possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante del bilancio riferito a tale data certificato da una società di revisione.

*b) al comma 4, sostituire le parole:  
comma 3 con le seguenti: commi 3 e 3-bis;*

*c) dopo il comma 4, inserire il se-  
guente: 4-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 5 del presente decreto, sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

*d) sostituire la rubrica dell'articolo  
con la seguente: Disposizioni attuative e  
transitorie.*

**1. 187.** Giampaolo Galli.

*Al comma 6, lettera b), capoverso  
comma 5, sopprimere il secondo e il terzo  
periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 2 sostitu-  
ire il comma 3 con i seguenti:*

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

*3-bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma 3 non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano da sole o congiuntamente istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad una società per azioni anche di nuova costituzione, purché la banca istante o almeno una delle banche istanti possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a

duecento milioni di euro, come risultante del bilancio riferito a tale data certificato da una società di revisione.

*3-ter.* All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente è tenuta a corrispondere all'erario un importo pari al quindici per cento delle riserve indivisibili di cui all'articolo 2545-ter del codice civile.

*3-quater.* A seguito del conferimento, la conferente modifica il proprio oggetto sociale e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile. In caso di inosservanza di tali obblighi il patrimonio della conferente è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**1. 158.** Pelillo.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

*3-bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma 3 non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino da sole o congiuntamente istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad una società per azioni anche di nuova costituzione, purché la banca istante o almeno una delle banche istanti

possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante del bilancio riferito a tale data certificato da una società di revisione.

*3-ter.* All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente è tenuta a corrispondere all'erario un importo pari al venti per cento delle riserve indivisibili di cui all'articolo 2545-ter del codice civile.

*3-quater.* A seguito del conferimento, la conferente modifica il proprio oggetto sociale e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile. In caso di inosservanza di tali obblighi il patrimonio della conferente è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**1. 159.** Ginato.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

\* **1. 150.** Zoggia, Ribaudò.

*Al comma 6, lettera b), al capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

\* **1. 177.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

\* **1. 184.** Busin.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

\* **1. 126.** Buttiglione.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:* Tali effetti non si

producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al comma precedente affranca le proprie riserve corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.

**1. 185.** Busin.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettua le operazioni di cui al periodo precedente entro il 31 dicembre 2016.

**1. 188.** Ginato, Causi.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, secondo periodo dopo le parole: credito cooperativo inserire le seguenti:* effettua le operazioni di cui al periodo precedente entro dodici mesi dalla costituzione del gruppo bancario cooperativo ovvero, nei casi di esclusione di cui all'articolo 36 comma 1-bis entro dodici mesi dall'estromissione e.

**1. 182.** Buttiglione.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: ...precedente ha aggiungere le seguenti: , alla data di assunzione delle relative deliberazioni,.*

**1. 156.** Chiarelli, Palese, Latronico.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: ha un patrimonio con le seguenti: disponeva alla data del 31 dicembre 2015 di un patrimonio.*

**1. 163.** Paglia, Fassina.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro con le seguenti: valore degli attivi superiore a 10 miliardi di euro.*

**1. 169.** Villarosa.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro con le seguenti: valore degli attivi superiore a 8 miliardi di euro.*

**1. 168.** Villarosa.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.*

**\*1. 166.** Villarosa.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.*

**\*1. 125.** Buttiglione.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro.*

**1. 124.** Buttiglione.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire la parola: 200 con la seguente: 400.*

**1. 123.** Buttiglione.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: dieci milioni.*

**1. 186.** Busin.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire la parola: 200 con la seguente: 350.*

**1. 121.** Buttiglione.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.*

**\*1. 167.** Villarosa.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.*

**\*1. 120.** Buttiglione.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.*

**1. 119.** Buttiglione.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: duecento milioni di euro, aggiungere le seguenti: al 31 dicembre 2015, come certificato dall'ultima relazione redatta dell'organo di revisione alla medesima data.*

**1. 148.** Zoggia, Ribaudò.

*Al comma 6, lettera b) dopo le parole: duecento milioni di euro, inserire le seguenti: alla data di conversione del presente decreto legge.*

**1. 162.** Barbanti.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5 sopprimere il terzo periodo.*

**1. 93.** Sottanelli.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: le riserve, inserire le seguenti: di utili.*

**1. 157.** Chiarelli, Palese, Latronico.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: pari al venti per cento della loro consistenza con le seguenti: pari alla differenza tra le imposte dirette (IRES e IRAP) che avrebbero dovuto essere corrisposte ad aliquota ordinaria dal 2006 alla data dell'operazione, e quelle effettivamente versate nel medesimo periodo, conformemente alle disposizioni tributarie vigenti relative a ciascun periodo di imposta.*

**1. 179.** Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

*Al comma 6, lettera b), capoverso 5, sostituire le parole: pari al venti, con le seguenti: pari all'ottanta.*

**1. 152.** Paglia, Fassina.

*Al comma 6, lettera b) capoverso comma 5, sostituire le parole: pari al venti, con le seguenti: pari al settanta.*

**1. 153.** Paglia, Fassina.

*Al comma 6, lettera b) capoverso comma 5, sostituire le parole: pari al venti, con le seguenti: pari al sessanta.*

**1. 154.** Paglia, Fassina.

*Al comma 6, lettera b) capoverso comma 5, sostituire le parole: pari al venti, con le seguenti: pari al cinquanta.*

**1. 155.** Paglia, Fassina.

*Al comma 6 lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: venti per cento, con le seguenti: trenta per cento.*

**1. 92.** Tabacci, Dellai, Gigli.

*Al comma 6, lettera b), al capoverso comma 5 aggiungere, infine, le parole: e prevedendo, nello statuto della società, il divieto di distribuzione delle riserve e dei dividendi ai soci. Se il versamento dell'imposta straordinaria di cui al periodo precedente comprometta la stabilità finanziaria della banca, il versamento della medesima può essere effettuato fino a 120 rate mensili.*

**1. 176.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, inserire in fine le parole: Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

**1. 173.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, inserire le parole: Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.*

**1. 174.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'efficacia delle disposizioni di cui ai periodi precedenti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

**1. 178.** Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

*Sopprimere il comma 7.*

**1. 194.** Alberti, Villarosa, Pesco.

*Al comma 7, sopprimere la lettera d).*

**1. 195.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: « in deroga » inserire le seguenti: « , nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale, » e;*

*b) sopprimere le parole: « e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, ».*

**1. 211.** Busin.

*Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, dopo le parole: in deroga inserire le seguenti: , nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale,.*

**1. 209.** Busin.

*Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, sopprimere le parole: e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,.*

**1. 210.** Busin.

*Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: in deroga ai limiti di partecipazione e al vincolo di territorialità stabiliti per i soci ordinari dal precedente articolo 34, comma 2.*

**1. 88.** Paglia, Fassina.

*Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, primo periodo, inserire, in fine, le parole:*

*« in deroga al vincolo di territorialità e ai limiti di partecipazione stabiliti per i*

soci ordinari dall'articolo 34, commi 2 e 4, del presente Testo Unico ».

**1. 214.** Causi.

*Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole:* si applicano i commi 3 e 4, *con le seguenti:* si applicano i commi 2, 3 e 4;

**\*1. 196.** Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

*Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole:* si applicano i commi 3 e 4, *con le seguenti:* si applicano i commi 2, 3 e 4;

**\*1. 199.** Barbanti.

*Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole:* si applicano i commi 3 e 4, *con le seguenti:* si applicano i commi 2, 3 e 4;

**\*1. 200.** Sottanelli.

*Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole:* si applicano i commi 3 e 4, *con le seguenti:* si applicano i commi 2, 3 e 4;

**\*1. 203.** Palese, Latronico.

*Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole:* si applicano i commi 3 e 4, *con le seguenti:* si applicano i commi 2, 3 e 4;

**\*1. 212.** Petrini, Lodolini, Giuliotti, Marco Di Maio, Arlotti.

*Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole:* si applicano i commi 3 e 4, *con le seguenti:* si applicano i commi 2, 3 e 4;

**\*1. 215.** Moretto.

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

*7-bis.* Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis.* L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013, se non quotate. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato ».

*7-ter.* Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 33, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis.* L'attivo della banca di credito cooperativo non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013, se non quotate. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato ».

**1. 205.** Palese.

**(Inammissibile,  
limitatamente al comma 7-bis)**

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

*7-bis.* Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis.* L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato ».

**1. 206.** Palese.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013, se non quotate. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato ».

**1. 207.** Castricone, Amato.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

« 7-*bis*. All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-*bis*. Nei territori delle regioni a statuto speciale, le banche di credito cooperativo a carattere regionale possono costituire gruppi bancari cooperativi autonomi, ai sensi degli articoli 37-*bis* e 37-*ter*, con società capogruppo costituite in una delle forme di cui all'articolo 14, commi, lettera *a*), aventi sede legale nel medesimo territorio regionale e un patrimonio netto di almeno duecento milioni di euro. ».

**1. 202.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

« 7-*bis*. All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Al fine di assicurare il riconoscimento e la salvaguardia di peculiarità linguistiche e culturali di specifici territori facenti parte delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma, della Costituzione, le banche di credito cooperativo ivi aventi sede legale possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-*bis* e 37-*ter*, a condizione che tali gruppi siano composti solo da banche a carattere regionale

aventi sede nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo ».

**1. 213.** Blažina, Gebhard, Malisani.

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

7-*bis*. All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-*bis*. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-*bis* e 37-*ter*, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.

**\*1. 197.** Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

7-*bis*. All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-*bis*. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-*bis* e 37-*ter*, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.

**\*1. 201.** Sottanelli.

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-bis e 37-ter, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.

**\*1. 204.** Palese, Latronico.

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-bis e 37-ter, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.

**\*1. 208.** Pagano, Tancredi.

*Dopo l'articolo raggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari).*

1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al

decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo ».

2. Le banche che operano ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore devono dichiarare quale tipo di attività intendono svolgere, e procedere, ove necessario, alla riorganizzazione del proprio assetto societario.

3. Le banche di credito cooperativo di cui agli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo I settembre 1993, n. 385 sono banche commerciali.

**1. 01.** Maietta.

ART. 2.

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio di cui all'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.

4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

**\*2. 1.** Tabacci.

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio di cui all'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.

4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

**\*2. 2.** Palese, Latronico.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

« 3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 »;

2) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, comma 7, sono emanate entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

**\*\*2. 3.** Moretto.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

« 3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 »;

2) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, comma 7, sono emanate entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

**\*\*2. 4.** Barbanti.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma precedente non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro il 31 dicembre 2016, presentino istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda bancaria ad una società per azioni anche di nuova costituzione, purché la banca istante possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data certificato da una società di revisione.

**2. 5.** Tabacci, Dellai, Gigli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, sono emanate entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

**2. 6.** Petrini, Lodolini, Giuliotti, Arlotti.

*Aggiungere infine il seguente comma:*

5-bis. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

**2. 7.** Busin.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Fondo di sostegno delle BCC-CR).*

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.

2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione

della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.

**\*2. 01.** Tabacci, Dellai, Gigli.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Fondo di sostegno delle BCC-CR).*

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.

2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal

gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.

**\*2. 02.** Palese, Latronico.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Fondo di sostegno delle BCC-CR).*

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.

2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso

Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.

**\*2. 03.** Barbanti.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Fondo di sostegno delle BCC-CR).*

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.

2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.

**\*2. 04.** Pagano, Tancredi.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Fondo di sostegno delle BCC-CR).*

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.

2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.

**\*2. 05.** Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Fondo di sostegno delle BCC-CR).*

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di

cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.

2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.

**\*2. 06.** Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Fondo di sostegno delle BCC-CR).*

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti

di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.

2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.

**\*2. 07.** Ginato.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Fondo di sostegno delle BCC-CR).*

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR pro-

mosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.

2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.

**\*2. 08.** Sottanelli.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).*

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2.

**\*\*2. 09.** Barbanti.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).*

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2.

**\*\*2. 010.** Palese, Latronico.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).*

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province

autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2.

**\*\*2. 011.** Pagano, Tancredi.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).*

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2.

**\*\*2. 012.** Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).*

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2.

**\*\*2. 013.** Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).*

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province

autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

**2. 014.** Nicoletti, Dellai, Ottobre, Kronbichler, Gnechchi.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Regime di esclusione per le banche di credito cooperativo operanti nel Trentino Alto Adige).*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 37-bis e 37-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non si applicano alle banche di credito cooperativo operanti nella Regione Trentino Alto Adige ed appartenenti al Sistema Raiffeisen, alle quali è invece riconosciuta, in considerazione delle speciali competenze legislative della Regione autonoma e sulla base di quanto previsto dall'articolo 159 del medesimo decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la facoltà di costituire un gruppo bancario autonomo.

**2. 015.** Kronbichler, Paglia, Fassina.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.*

**3. 1.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Sopprimerlo.*

**3. 2.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Sostituire il CAPO II con il seguente:*

CAPO II

FONDO DI ACQUISIZIONE  
DI SOFFERENZE BANCARIE

ART. 3.

*(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.

*Conseguentemente sopprimere gli articoli da 4 a 13.*

**3. 3.** Paglia, Fassina, Zaratti, Pellegrino.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su tutti i conti correnti e libretti di risparmio aperti presso le filiali delle banche aventi sede legale in Italia e presso le succursali di banche estere nel territorio della Repubblica italiana con qualsiasi valore di giacenza media annua.

**3. 4.** Pesco, Villarosa, Alberti.

*Ai commi 1 e 2 sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro.*

**3. 5.** Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato a con le seguenti: ha il divieto assoluto di.*

**3. 6.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1 sostituire le parole: concedere la garanzia dello Stato sulle con le seguenti: promuovere, mediante attività informativa, la possibilità per le imprese finanziarie ed assicurative di prestare una Garanzia Privata a prezzi concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze,.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3 del medesimo articolo 3 sostituire le parole: garanzia dello Stato con le seguenti: Garanzia Privata;*

*all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: garanzia dello Stato con le seguenti: Garanzia Privata;*

*all'articolo 7, comma 1, numero 4), sostituire le parole: garanzia dello Stato con le seguenti: Garanzia Privata;*

*all'articolo 8, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: Garanzia Privata;*

*all'articolo 9, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: Garanzia Privata;*

*all'articolo 11, commi 1 e 2, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: Garanzia Privata.*

**3. 7.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti: , intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30*

aprile 1999, n. 130, e i fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge.

**\*3. 9.** Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

*Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:* , intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e i fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge.

**\*3. 10.** Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

*Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:* , intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e i fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge.

**\*3. 11.** Barbanti.

*Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:* , intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e i fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge.

**\*3. 12.** Palese, Latronico.

*Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:* , intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e i fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge.

**\*3. 13.** Sottanelli.

*Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:* , intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e i fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge.

**\*3. 15.** Pagano, Tancredi.

*Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:* e gli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**3. 14.** Abrignani.

*Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:* e intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**\*3. 8.** Petrini, Arlotti.

*Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:* e intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**\*3. 16.** Vignali.

*Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:* e intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**\*3. 17.** Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

*Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:* o raggruppamenti di banche.

**3. 18.** Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, dopo le parole:* di crediti pecuniari *inserire le seguenti:* o di veicoli cessionari di crediti *non performing* acquistati da banche, società finanziarie appartenenti a gruppi bancari e da fondi di garanzia dei depositanti di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a).

**3. 19.** Fassina, Paglia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a concedere la garanzia dello Stato di cui al comma 1 nel caso in cui il cessionario sia un intermediario finanziario estero che abbia acquistato crediti analoghi a quelli di cui al comma 1, originati da banche aventi sede in Italia, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*3. 20.** Petrini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a concedere la garanzia dello Stato di cui al comma 1 nel caso in cui il cessionario sia un intermediario finanziario estero che abbia acquistato crediti analoghi a quelli di cui al comma 1, originati da banche aventi sede in Italia, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*3. 21.** Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

*Al comma 2, sostituire le parole:* diciotto mesi *con le seguenti:* trentasei mesi.

**3. 22.** Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione Europea di cui al

comma 1 *con le seguenti:* un soggetto qualificato indipendente per il controllo preventivo e per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione Europea di cui al comma 1.

**3. 23.** Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

ART. 4.

*Sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.*

**4. 1.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.*

**4. 2.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Sopprimerlo.*

**4. 3.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**4. 4.** Busin.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al fine di massimizzare una nuova patrimonializzazione del sistema bancario così come concordato dal Governo con la Commissione europea, i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria al miglior prezzo realizzabile dalla banca che entro 30 giorni provvede ad inviare specifica comunicazione all'Agenda delle entrate permettendo il calcolo del conguaglio fiscale di eventuali crediti d'imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917.

**4. 5.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) è vietato qualsiasi tentativo di limitare la possibilità dell'ente cedente di ottenere il miglior prezzo di vendita delle sofferenze oggetto di cessione salvo l'invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate al fine del conguaglio fiscale dei crediti di imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**4. 6.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche) con le seguenti: sono trasferiti alla società cessionaria nella misura massima del 15 per cento annuo del valore totale delle sofferenze iscritte a bilancio.*

**4. 7.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sono trasferiti inserire le seguenti: nella misura massima del 15 per cento annuo del valore totale delle sofferenze iscritte a bilancio.*

**4. 8.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche) con le seguenti: al miglior prezzo realizzabile provvedendo entro 30 giorni dalla cessione ad inviare specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate al fine del calcolo del conguaglio fiscale in riferimento ad eventuali crediti di imposta ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

**4. 9.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.*

**4. 10.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: emissione di titoli (i Titoli) inserire le seguenti: in nessun caso destinati al mercato *retail* ovvero ad investitori privati non professionisti, ma destinati esclusivamente a investitori istituzionali non interessati alla cessione delle sofferenze.*

**4. 11.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: linea di credito inserire le seguenti: con banche non interessate alla cessione delle sofferenze.*

**4. 12.** Pesco, Alberti, Villarosa.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Ai commi 2 e 4, dopo la parola: banca, ovunque ricorra, inserire le seguenti: o gruppo bancario.*

**5. 2.** Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Pesco, Alberti, Villarosa.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Pesco, Alberti, Villarosa.

## ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8. 1.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, dopo le parole: è onerosa inserire le seguenti: , con costi composti direttamente dalla banca cedente, e.*

**8. 2.** Paglia, Fassina.

*Al comma 1, dopo la parola: banca inserire le seguenti: o gruppo bancario.*

**8. 3.** Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di consentire l'efficace avvio del piano industriale previsto dall'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sino alla data del 31 dicembre 2016, non possono essere esercitate azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della società di cui al citato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali della società di cui al primo periodo. Dalla data del commissariamento, disposto dall'articolo 1, comma 867 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sino alla conclusione del commissariamento medesimo, trova applicazione per la richiamata società l'articolo 182-*sexies* (Riduzione o perdita del capitale della società in crisi) della Legge Fallimentare, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

**8. 4.** Vico.

## ART. 9.

*Sopprimerlo.*

**9. 1.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* In caso di estensione da parte della BCE della rifinanziabilità agli ABS con sottostanti crediti *non performing* e di mantenimento del limite minimo di *rating* alla A singola, il costo della garanzia è commisurato al rischio connesso al *rating* effettivo dell'emissione anziché al *rating* paese.

**9. 2.** Fassina, Paglia.

## ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, dopo la parola: banca inserire le seguenti: o gruppo bancario.*

**10. 2.** Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

## ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Pesco, Alberti, Villarosa.

## ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 12-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e sino ad un massimo » sono sostituite con le seguenti: « e con una dotazione iniziale » è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se, corrisposte tutte le prestazioni e pagati gli oneri e le spese di gestione di cui al comma 861, residuano sul Fondo di solidarietà somme della dotazione iniziale di cui al presente comma, tali somme

affluiscono nuovamente nelle disponibilità del Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**12. 01.** Sottanelli.

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

**13. 1.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Con il decreto ministeriale di attuazione verranno indicati i parametri da cui le società incaricate di dare il *rating*, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dovranno partire per poter effettuare la valutazione delle obbligazioni *senior*.

**13. 2.** Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate).*

1. All'articolo 7-*quater*, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: « commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-*ter*, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-*ter*, comma 1.

**13. 01.** Causi.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente Capo:*

« CAPO II-*bis*.

FONDO DI ACQUISIZIONE DI SOFFERENZE BANCARIE

ART. 13-bis.

*(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli

aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.

**13. 02.** Paglia, Fassina, Zaratti, Pellegrino.

#### ART. 14.

*Sostituire la rubrica con la seguente:*  
Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi.

**14. 1.** Causi.

#### ART. 15.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La valutazione, ivi Compreso il valore delle plusvalenze o minusvalenze di cui al primo periodo, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.

**15. 1.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La valutazione, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.

**15. 5.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , previa valutazione analitica in ordine al valore della perdita eseguita da un professionista indipendente nominato dal Tribunale competente.

**15. 2.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 2, commi 55, 56, 56-bis e 56-bis.1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla 26 febbraio 2011, n. 10, trova applicazione anche con riferimento alla cessione dei predetti crediti d'imposta da parte dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in favore dell'ente ponte di cui all'articolo 42 del medesimo decreto legislativo.

**15. 3.** Causi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° novembre 2015.

**15. 4.** Causi.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### ART. 15-bis.

*(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica).*

1. Agli operatori bancari di finanza etica è riconosciuto un credito d'imposta

pari alla differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa – così come stabilite all'articolo 77 testo unico delle imposte sui redditi, decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni *non profit* o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono operatori bancari di finanza etica gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con i seguenti requisiti:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) danno evidenza pubblica, anche via *web*, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche, con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *non profit* o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;

d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da *governance* con orientamento democratico e partecipativo;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i criteri applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del CAPO III con la seguente: CAPO III –*

Disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi, alla finanza etica e ai trasferimenti immobiliari.

**15. 01.** Ginato, Camani, Zanin, Moretto, Preziosi, Senaldi, Cova, Bergonzi, Coppola, Casati, Gasparini, Paola Boldrini, Richetti, Malpezzi, Rotta, Zardini, Crivellari, Basso, Zan, Sbröllini, Giacobbe, Borghi, Casellato, Rostellato, Arlotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica).*

1. Agli operatori bancari di finanza etica è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa, così come stabilite all'articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni *non profit* o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.

2. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via *web*, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *non profit* o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;

d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da *governance* a forte orientamento democratico e partecipativo;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

**15. 02.** Causi, Marcon, Paglia, Fassina, Patrizia Maestri, Civati, Pastorino, Giancarlo Giorgetti, Palese, Palmieri, Barbanti, Matarrelli, Scotto, Airaud, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zarratti, Zaccagnini, Realacci, Murer, Beni, Quartapelle Procopio, Zanin, Mognato, Narduolo, Patriarca, Mattiello, Sberna, Fossati, Brignone, Scuvera, Andrea Maestri, Rubinato, Capone, Arlotti, Lodolini, Mongiello, Zampa, Cova, Tacconi, Arlotti, Malisani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica).*

1. Non concorre a formare il reddito imponibile, di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica il 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono operatori bancari di finanza etica gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con i seguenti requisiti:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) danno evidenza pubblica, anche via *web*, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche, con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *non profit* o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;

d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da *governance* con orientamento democratico e partecipativo;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i criteri applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del CAPO III con la seguente: CAPO III – Disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi, alla finanza etica e ai trasferimenti immobiliari.*

**15. 03.** Ginato, Camani, Zanin, Moretto, Preziosi, Senaldi, Cova, Bergonzi, Coppola, Casati, Gasparini, Paola Boldrini, Richetti, Malpezzi, Rotta, Zardini, Crivellari, Basso, Zan, Sbröllini, Giacobbe, Borghi, Casellato, Rostellato.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica).*

1. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del De-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori bancari di finanza etica la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale ed ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via *web*, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *non profit* o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;

d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da *governance* a forte orientamento democratico e partecipativo;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

**15. 04.** Marcon, Causi, Paglia, Fassina, Patrizia Maestri, Civati, Pastorino, Giancarlo Giorgetti, Palese, Palmieri, Barbanti, Matarrelli, Scotto, Airaud, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratojanni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zarratti, Zaccagnini, Realacci, Murer, Beni, Quartapelle Procopio, Zanin, Mognato, Narduolo, Patriarca, Mattiello, Sberna, Fossati, Brignone, Scuvera, Andrea Ma-

estri, Rubinato, Capone, Arlotti, Lodolini, Mongiello, Zampa, Cova, Tacconi, Malisani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Norma di interpretazione autentica in tema di imposta di bollo sul valore delle azioni).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, relativamente agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli si intende valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto.

**15. 05.** Busin.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati).*

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle

medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 o avente chiusura successiva al 31 dicembre 2015.

**15. 06.** Busin.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati).*

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 10 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 o avente chiusura successiva al 31 dicembre 2015.

**15. 07.** Busin.

*(Inammissibile)*

ART. 16.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 1.** Paglia, Fassina.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 3.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* I 220 milioni di euro costituenti gli oneri derivanti dalla modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite che la legge di stabilità 2016 imputa all'incremento di entrate per l'anno 2016, derivante dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica, confluiscono nel Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori di cui all'articolo 1, comma 44, capoverso « ART. 8 » del decreto legislativo n. 179 del 2007, della legge di stabilità 2016.

**16. 2.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

*Al comma 1, dopo le parole: su beni immobili inserire le seguenti: di società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito dai medesimi o alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività, e sostituire le parole: intende trasferirli entro due anni con le seguenti: intende adibirli a casa di abitazione;*

*Sopprimere il comma 2.*

**16. 7.** Paglia, Fassina, Pellegrino, Zaratti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, sopprimere le parole da: « emessi nell'ambito » fino a: « 16 marzo 1942, n. 267 » e sopprimere le parole da: « a condizione che » fino alla fine del comma;

*b)* sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente, allo stesso articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 4, sostituire le parole: « 220 milioni » con le seguenti: « 1, 5 miliardi »;

b) al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: « Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 180 milioni, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) quanto a 190 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 500 milioni di euro mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo;

d) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la

natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### 16. 4. Guidesi, Busin.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: emessi nell'ambito fino a: 16 marzo 1942, n. 267 e sopprimere le parole da: a condizione che fino alla fine del comma;*

b) *sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, allo stesso articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 1,5 miliardi;*

b) *al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### 16. 5. Guidesi, Busin.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: emessi nell'ambito fino a: 16 marzo 1942, n. 267 e sopprimere le parole da: a condizione che fino alla fine del comma;*

b) *sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 1,5 miliardi;*

b) *al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo:*

Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle dotazioni ministeriali di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**16. 6.** Guidesi, Busin.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole:* che l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro due anni *con le seguenti:* che non lo alieni o ceda nei successivi cinque anni;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* non si realizzi la condizione del trasferimento entro il biennio *con le seguenti:* l'immobile venga alienato o ceduto nei primi cinque anni.

**16. 14.** Colletti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole:* dichiara che intende trasferirli entro due anni *con le seguenti:* non lo alieni o ceda nei successivi cinque anni;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio *con le seguenti:* l'immobile venga alienato o ceduto nei primi cinque anni;

c) *al comma 4 sostituire le parole:* 220 milioni *con le seguenti:* 500;

d) *al comma 5 sostituire le parole:* 2.320 milioni *con le seguenti:* 2.600 milioni.

**16. 13.** Colletti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dichiara che intende trasferirli entro due anni *con le seguenti:* sia una persona fisica con un reddito ISEE fino 3500 euro annui e dichiara che intende trasferirli non prima di dieci anni.

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* entro il biennio *con le seguenti:* non prima dei dieci anni *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* del biennio *con le seguenti:* dei dieci anni.

**16. 8.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Béchis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiara che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.

\* **16. 9.** Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime

imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.

\* **16. 10.** Garofalo, Vignali.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.

\* **16. 11.** Mariani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.

\* **16. 12.** Matarrese, Sottanelli, D'Agostino, Vargiu, Vecchio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Contratti di garanzia su partecipazioni di società a responsabilità limitata).*

1. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera *d)* del medesimo decreto legislativo.

2. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

4. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:*

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

**\*\* 16. 014.** Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### ART. 16-bis.

*(Contratti di garanzia su partecipazioni di società a responsabilità limitata).*

1. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a

responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera *d*) del medesimo decreto legislativo.

2. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

4. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:*

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

**\*\* 16. 022.** Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Contratti di garanzia su partecipazioni di società a responsabilità limitata).*

1. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera *d*) del medesimo decreto legislativo.

2. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

4. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

**\*\* 16. 04.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Modifica al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma *7-bis* è sostituito dal seguente:

*7-bis.* Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a*), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria su immobili residenziali o da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione ed efficientemente energetico. A tal fine le predette banche e gli intermediari finanziari possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A., la Associazione Bancaria Italiana e la Associazione italiana *leasing*. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa de-

positi e prestiti S.p.A. alle banche o agli intermediari finanziari, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.

**16. 033.** Vignali.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Plafond Cassa depositi  
e prestiti casa leasing).*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane, alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche ed intermediari finanziari possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Associazione Bancaria Italiana e la Associazione italiana leasing. Nella suddetta convenzione

sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche e degli intermediari finanziari si trasferiscono sul costo del mutuo o della locazione finanziaria a vantaggio dei mutuatari o degli utilizzatori. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche e agli intermediari finanziari, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.

**\* 16. 031.** Petrini.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Plafond Cassa depositi  
e prestiti casa leasing).*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane, alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un sog-

getto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche ed intermediari finanziari possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Associazione Bancaria Italiana e la Associazione italiana leasing. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche e degli intermediari finanziari si trasferiscono sul costo del mutuo o della locazione finanziaria a vantaggio dei mutuatari o degli utilizzatori. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche e agli intermediari finanziari, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.

\* **16. 03.** Vignali.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

1. All'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 il primo periodo è sostituito con il seguente:

« Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 36 mesi antecedenti il 31 dicembre 2015, possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro il 30 giugno 2016, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili ».

2. L'articolo 1, comma 134 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito con il seguente: « Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti il 31 dicembre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte

dirette, a condizione che entro il 30 giugno 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute ».

3. All'onere di cui ai commi precedenti, quantificato in 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**16. 030.** Palese.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Procedure di vendita a mezzo commissionario).*

1. All'articolo 532 del codice di procedura civile, al secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

« Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni in tema di disciplina della crisi di impresa e di esecuzioni immobiliari.*

\* **16. 021.** Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Procedure di vendita a mezzo commissionario).*

1. All'articolo 532 del codice di procedura civile, al secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni in tema di disciplina della crisi di impresa e di esecuzioni immobiliari.*

\* **16. 029.** Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Procedure di vendita a mezzo commissionario).*

1. All'articolo 532 del codice di procedura civile, al secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla ven-

ditata e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni in tema di disciplina della crisi di impresa e di esecuzioni immobiliari.*

\* **16. 011.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Riduzione termini domande di insinuazione al passivo).*

1. Al Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267, all'articolo 101, primo comma, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni in tema di disciplina della crisi di impresa e di esecuzioni immobiliari.*

\*\* **16. 018.** Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Riduzione termini domande di insinuazione al passivo).*

1. Al Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267, all'articolo 101, primo comma, le

parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni in tema di disciplina della crisi di impresa e di esecuzioni immobiliari.*

**\*\* 16. 08.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Riduzione termini domande di insinuazione al passivo).*

1. Al Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267, all'articolo 101, primo comma, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni in tema di disciplina della crisi di impresa e di esecuzioni immobiliari.*

**\*\* 16. 027.** Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Modifiche al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267).*

1. Al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

ART. 53-bis.

*(Esecuzione sui beni oggetto di ipoteca nel fallimento).*

1. I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili possono

iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario.

3. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110, viene attribuita al fallimento.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUTIONI IMMOBILIARI

**\*16. 015.** Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Modifiche al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267).*

1. Al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

ART. 53-bis.

*(Esecuzione sui beni oggetto di ipoteca nel fallimento).*

1. I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili possono

iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario.

3. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110, viene attribuita al fallimento.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:*

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

\* 16. 05. Abrignani.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Creditori muniti di ipoteca sui beni immobili).*

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili possono iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma

dell'articolo 104 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis.

Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario.

Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110, viene attribuita al fallimento.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:*

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

16. 023. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Pignoramento presso terzi).*

1. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere

pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito ha luogo successivamente le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge »;

b) all'articolo 546, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo successivamente alla data prevista dal periodo precedente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:*

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUCIONI IMMOBILIARI

**16. 017.** Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Pignoramento presso terzi).*

Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento: in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge;

b) all'articolo 546 primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

*Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

\* **16. 026.** Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Pignoramento presso terzi).*

Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento: in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge;

b) all'articolo 546 primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a

titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha avuto luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

*Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

\* **16. 07.** Abrignani.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Progetto di distribuzione parziale).*

1. All'articolo 596 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: « provvede a formare un progetto di distribuzione, » sono aggiunte le seguenti: « anche parziale, »;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire. ».

*Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

**\*\* 16. 020.** Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Progetto di distribuzione parziale).*

1. All'articolo 596 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: « provvede a formare un progetto di distribuzione, » sono aggiunte le seguenti: « anche parziale, »;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire. ».

*Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

**\*\* 16. 010.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Progetto di distribuzione parziale).*

1. All'articolo 596 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: « provvede a formare un progetto di di-

stribuzione, » sono aggiunte le seguenti: « anche parziale, »;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire. ».

*Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

**\*\* 16. 024.** Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Provvisoria esecutività decreto ingiuntivo).*

1. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati. ».

*Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

**\* 16. 016.** Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Provvisoria esecutività decreto ingiuntivo).*

1. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati. ».

*Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

\* **16. 06.** Abrignani.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Provvisoria esecutività decreto ingiuntivo).*

1. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati. ».

*Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

\* **16. 025.** Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Semplificazione pubblicità vendite pubbliche).*

1. All'articolo 161-*quater* disp. att. c.p.c. e disp. trans., primo comma, al primo periodo, le parole: « o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed » sono soppresse.

2. All'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte in fine le parole: « , anche nel caso in cui la vendita sia disposta in più lotti »;

b) il secondo periodo è soppresso.

*Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

\*\* **16. 019.** Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Semplificazione pubblicità vendite pubbliche).*

1. All'articolo 161-*quater* disp. att. c.p.c. e disp. trans., primo comma, al primo periodo, le parole: « o, in mancanza,

del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed » sono soppresse.

2. All'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte in fine le parole: « , anche nel caso in cui la vendita sia disposta in più lotti »;

b) il secondo periodo è soppresso.

*Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

**\*\* 16. 09.** Abrignani.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-*bis*.

*(Semplificazione pubblicità vendite pubbliche).*

1. All'articolo 161-*quater* disp. att. c.p.c. e disp. trans., primo comma, al primo periodo, le parole: « o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed » sono soppresse.

2. All'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte in fine le parole: « , anche nel caso in cui la vendita sia disposta in più lotti »;

b) il secondo periodo è soppresso.

*Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI

**\*\* 16. 028.** Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 16-*bis*.

*(Modifica disposizioni relative alle procedure di crisi).*

1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: « da un esperto indipendente, » sono inserite le seguenti: « nominato dal Tribunale ».

**16. 02.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Dopo il Capo III inserire il seguente:*

CAPO III-*bis*.

#### ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI

ARTICOLO 16-*bis*.

*(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).*

1. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dai commi da 855 a 858 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli investitori di cui al comma 842 del medesimo articolo, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche poste a risoluzione, l'emissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle

azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 842.

2. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le cessioni dovranno comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere ».

3. Dopo il comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente:

« 842-bis. 1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 842 non deve derivare alcun pregiudizio patrimoniale per gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma ».

**16. 012.** Paglia, Fassina.

*Dopo il Capo III inserire il seguente:*

CAPO III-bis.

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE  
PROCEDURE DI CRISI

ARTICOLO 16-bis.

*(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).*

1. Al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 afferiscono altresì tutti gli

eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno, senza costringere il collegio arbitrale a dover agire nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal medesimo comma.

**16. 036.** Paglia, Fassina.

*Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:*

CAPO II-bis.

DIRITTO DI PRELAZIONE DELLO  
STATO NELL'AMBITO DI VENDITE GIU-  
DIZIARIE

ART. 16-bis.

*(Diritto di prelazione dello Stato nell'ambito di vendite giudiziarie).*

1. Qualora in qualsiasi fase del procedimento di esecuzione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intervengano lo Stato, anche attraverso le sue società a maggioranza pubblica, o le altre istituzioni repubblicane di cui al titolo V della Costituzione, a questi è riconosciuto il diritto di prelazione sugli immobili pignorati adibiti ad abitazione principale, al fine di garantire all'occupante vittima del provvedimento esecutivo il diritto a continuare ad abitare l'immobile, dietro la corresponsione di un canone mensile, anche dopo il perfezionamento della vendita esecutiva.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 150 milioni in ragione annua, destinato al finanziamento delle suddette acquisizioni immobiliari.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si

provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

**16. 035.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso).*

1. All'articolo 28, comma 2-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: « o di esclusione del socio », sono soppresse.

**16. 01.** Ginato.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Tutela dell'utilizzatore a titolo di leasing in caso di fallimento del venditore).*

1. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole « si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267 », sono sostituite dalle seguenti: « si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. ».

\* **16. 032.** Petrini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Tutela dell'utilizzatore a titolo di leasing in caso di fallimento del venditore).*

1. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole « si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 », sono sostituite dalle seguenti: « si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. ».

\* **16. 034.** Vignali.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139).*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. È fatta salva la facoltà di non riferire gli effetti della modificazione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. ».

**16. 013.** Sottanelli.

**(Inammissibile)**

## ART. 17.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:*

*a-bis)* all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *m-duodecies*), è inserita la seguente lettera:

*m-terdecies)* « FIA di sviluppo »: il FIA italiano o il FIA UE di tipo chiuso di cui al successivo articolo 37-*bis*;

*a-ter)* dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

ART. 37-*bis*.

*(FIA di sviluppo).*

1. Il FIA di sviluppo deve costituirsi in forma di Oicr chiuso e deve ottenere la quotazione in un mercato regolamentato nei termini e con le modalità previste dal Regolamento attuativo dell'articolo 39 del presente decreto concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30.

2. Il regolamento del FIA di sviluppo deve prevedere che almeno il novanta per cento del patrimonio sia investito in azioni, quote o titoli assimilabili, emessi da piccole e medie imprese, che siano società di capitali.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 1° marzo 2016, determina le caratteristiche e i requisiti delle piccole e medie imprese di cui al comma 2, fermo restando che le predette imprese dovranno avere la sede operativa o gli insediamenti produttivi ubicati nel territorio dello Stato italiano.

4. Il FIA di sviluppo può investire fino al massimo del dieci per cento del patrimonio nelle altre attività e beni nei quali l'investimento è concesso ai FIA italiani o ai FIA UE di tipo chiuso, con esclusione delle partecipazioni in imprese *start-up*

innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 24 marzo 2015 n. 33 nonché delle partecipazioni in Oicr che investano in *start-up* innovative o PMI innovative.

5. Il regolamento del FIA di sviluppo prevede la distribuzione ai partecipanti, per ciascun esercizio, di un provento annuo non inferiore alla totalità dei dividendi o altri proventi erogati, nello stesso esercizio, dalle imprese in cui il patrimonio è investito. A tal fine il Gestore del FIA di sviluppo è tenuto ad orientare le strategie di investimento per perseguire una remunerazione annuale dei partecipanti al FIA di sviluppo pari almeno al due per cento del patrimonio investito alla data del 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di distribuzione dei proventi.

6. Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente articolo al FIA di sviluppo si applicano le disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) chiusi.

*b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente articolo:

ART. 15-*bis*.

*(Detrazioni per le persone fisiche di investimenti in FIA di sviluppo).*

1. La persona fisica che sottoscrive partecipazioni di un FIA di sviluppo, per come definito dall'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, può portare in detrazione all'imposta lorda sul reddito imponibile una somma pari al diciannove per cento del suddetto importo e comunque non superiore a ventimila euro. Ai fini di tale detrazione, non si tiene conto delle altre deduzioni o

detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. La misura massima di detrazione è concessa per la totalità delle sottoscrizioni effettuate dal contribuente nell'arco di un anno solare.

2. L'ammontare indicato al comma 1 è portato in detrazione, in parti eguali, nell'arco di cinque periodi di imposta. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile in un periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imponibile sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il secondo rispetto alla scadenza del primo termine di riscatto, previsto dal regolamento del FIA di sviluppo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 1° marzo 2016, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

4. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

2-ter. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 2-bis, valutate in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**17. 2.** Fregolent, Arlotti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 42, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) individua le informazioni da fornire alla clientela nell'ambito della com-

mercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere divulgate, tenendo conto che qualora la stessa commercializzazione sia rivolta ad un pubblico di consumatori a questi deve essere garantita la massima trasparenza in merito alla rischiosità dell'investimento; »

**17. 1.** Paglia, Fassina.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti).*

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 30 giugno 2016, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1.

3. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Nel caso in cui le

richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**17. 01.** Venittelli.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti).*

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato « Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti » con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, con modalità telematiche individuate dal Ministero stesso, entro il termine perentorio del 30 giugno 2016, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento per gli anni 2016 e 2017, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1.

3. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**17. 02.** Abrignani.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito come segue:

« 2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato. »;

b) all'articolo 33, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

« 1-bis. L'attivo della banca di credito cooperativo non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato. ».

**17. 05.** Pagano, Tancredi.

*(Inammissibile, limitatamente alla lettera a)*

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato. ».

\* **17. 03.** Vico, Ginefra, Grassi, Capone, Mongiello, Ventricelli, Michele Bordo, Losacco, Mariano, Cassano.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato. ».

\* **17. 04.** Pagano, Tancredi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).*

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, nonché nei finanziamenti a valere sulle carte di credito, sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno, e che gli interessi siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati non possano produrre interessi ulteriori salvo quelli di mora. Nelle successive operazioni di capitalizzazione gli interessi debitori sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. È fatta salva la possibilità per il cliente di autorizzare preventivamente l'addebito degli interessi debitori sul conto o sulla carta decorso un termine di sessanta giorni dalla valuta degli interessi medesimi, eventualmente modificabile a favore del cliente.

*Conseguentemente, sostituire la denominazione del Capo IV con la seguente: « Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio ».*

**17. 07.** Boccadutri, Carbone, Bernardo, Giampaolo Galli.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa).*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: « o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di

crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio e modifica della disciplina della cessione dei crediti di impresa.*

**17. 06.** Pagano.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

|   |     |
|---|-----|
| 5-06251 Luigi Gallo: Sull'assegnazione di docenti appartenenti alle categorie protette .....  | 172 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....  | 175 |
| 5-06381 Di Benedetto: Sui ritardi degli stanziamenti per l'edilizia scolastica .....  | 173 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....  | 176 |
| 5-07263 Chimienti: Sul riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria .....   | 173 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....  | 178 |
| 5-05913 Businarolo: Sulla limitatezza delle risorse economiche finanziarie a disposizione del Conservatorio « Pollini » di Padova .....   | 173 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....  | 180 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 173 |
| <b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>   |     |
| Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE, audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dell'Osservatorio regionale piemontese per l'università e per il diritto allo studio universitario ..... | 173 |
| Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00520 Marzana, sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi, audizione della prof.ssa Anna Armone .....  | 174 |
| <i>ERRATA CORRIGE</i> .....   | 174 |

#### INTERROGAZIONI

Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

#### La seduta comincia alle 9.10.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

#### 5-06251 Luigi Gallo: Sull'assegnazione di docenti appartenenti alle categorie protette.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S), non è soddisfatto. Ha ascoltato una risposta criptica che, mentre prospetta la salvaguardia dei diritti di docenti appartenenti a categorie protette a livello di provincia, per l'assegnazione della sede provvisoria, non indica invece la medesima tutela a livello di mobilità nazionale dei medesimi insegnanti.

**5-06381 Di Benedetto: Sui ritardi degli stanziamenti per l'edilizia scolastica.**

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta. Rispetto agli annunci dell'Esecutivo, non sono stati realizzati con tempestività i necessari interventi in materia di edilizia scolastica, a cominciare dal completamento dell'anagrafe scolastica, che è il presupposto essenziale di ogni azione in questo campo. Rileva altresì – oltre al ritardo nell'attivazione dei mutui BEI – che la quota di pertinenza statale dell'otto per mille del gettito IRPEF destinata agli interventi di edilizia scolastica è stata ripartita con un anno e mezzo di ritardo. Tale circostanza conferma che le risorse non hanno natura di finanziamento strutturale, bensì rispondono ad una logica emergenziale.

**5-07263 Chimienti: Sul riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.**

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Silvia CHIMIANTI (M5S), deve constatare che la risposta alla sua interrogazione perviene quando ormai il concorso 2016 per l'assunzione di docenti di ruolo è stato bandito. Comprende che la procedura concorsuale costituisce non solo l'attuazione del dettato legislativo della cosiddetta «buona scuola» ma anche l'obbedienza al principio costituzionale, per cui ai ruoli della pubblica amministrazione si accede mediante concorso. Non si può, tuttavia, trascurare che per anni nella scuola il reclutamento ha seguito anche vie alternative, tali per cui migliaia di persone vi lavorano da molto tempo, contando sul relativo reddito e formandosi anche famiglie. Costringere

questi insegnanti a tornare sui libri preparare il concorso sarebbe come fare irruzione in una corsia d'ospedale e ingiungere a tutti i medici che vi prestano servizio a tornare all'università a fare gli esami. Si augura che anche attraverso la discussione della risoluzione 7-00933 Luigi Gallo, incardinata ieri, possa individuarsi una forma di inserimento in ruolo di questi docenti, muniti di abilitazione.

**5-05913 Businarolo: Sulla limitatezza delle risorse economiche finanziarie a disposizione del Conservatorio «Pollini» di Padova.**

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara non soddisfatta. La risposta che non affronta le questioni sollevate. Rileva una scarsa attenzione del Governo per il settore dell'istruzione musicale, confermata dalla riduzione dei fondi ad essa destinati.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 10 marzo 2016.*

**Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE,**

**audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dell'Osservatorio regionale piemontese per l'università e per il diritto allo studio universitario.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

**Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00520 Marzana, sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi, audizione della prof.ssa Anna Arnone.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.45.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 607 del 9 marzo 2016, a pagina 82, seconda colonna, decima riga, dopo le parole « ulteriori approfondimenti », aggiungere le seguenti: « soprattutto con riferimento all'apparente discrasia tra la stima minima della consistenza organica degli assistenti amministrativi complessiva derivante dai nuovi criteri e parametri – che risulta pari a circa 52 mila e 600 unità – e quella prevista nello schema di decreto interministeriale diramato con nota 20965 del 15 luglio 2015 (che la fissa a circa 46 mila e 800 unità).

## ALLEGATO 1

**5-06251 Luigi Gallo: Sull'assegnazione di docenti appartenenti alle categorie protette.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro come si intendano salvaguardare i diritti delle categorie protette in riferimento al Piano straordinario di assunzione di cui alla legge n. 107.

Si precisa innanzitutto che le precedenze di cui agli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle procedure di assunzione in ruolo e di assegnazione della sede provvisoria, sono previste per la scelta della sede all'interno della provincia di iscrizione in graduatoria ad esaurimento e/o della provincia assegnata in seguito allo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami.

Tali disposizioni, che sono riportate nell'allegato A (punti A6 e A7) alla nota n. 20299 del 10 luglio 2015, devono ritenersi applicabili anche a tutte le fasi del succitato piano straordinario di assunzioni.

Si evidenzia, altresì, che le precedenze di cui alle citate disposizioni della legge n. 104 del 1992 verranno invece riconosciute, come avviene annualmente, nell'ambito delle procedure di mobilità e alle specifiche condizioni previste dal vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico di ruolo sia per quanto riguarda la mobilità ordinaria sia per quanto riguarda la mobilità annuale (assegnazioni provvisorie).

## ALLEGATO 2

**5-06381 Di Benedetto: Sui ritardi degli stanziamenti per l'edilizia scolastica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti, in merito all'attuazione del piano d'investimenti cosiddetto « Piano BEI » a favore dell'edilizia scolastica, chiedono quali attività saranno intraprese dalla Struttura di Missione per l'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) per superare i ritardi di attuazione degli interventi finanziati.

Ciò premesso ed acquisiti i necessari elementi di competenza dalla PCM, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al fine di dare impulso agli interventi di riqualificazione relativi al settore dell'edilizia scolastica, in data 27 maggio 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata istituita presso la PCM la « Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica ». La Struttura di Missione sta quotidianamente svolgendo tutte le attività relative ai compiti assegnatigli col suddetto decreto, tra le quali: verifica, fino all'annualità 2014, dei precedenti finanziamenti, ridisegno della *governance*, revisione schede ed implementazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, monitoraggio ed impulso delle linee di intervento denominate #Scuolesicure, Mutui BEI, #Scuolenuove, #Scuolesostenibili-Fondo Kyoto, bando INAIL 2015, applicazione della legge n. 107 del 2015, creazione e esecuzione della nuova linea d'intervento denominata « Scuole Innovative: nuovi edifici per una nuova didattica », 7.000 interventi per la sicurezza dei solai, protocollo con ENEA sulla verifica della qualità degli interventi di efficientamento energetico, ecc.

In relazione all'attività della Struttura di Missione, a sostegno degli Enti Locali sono state promosse ed attuate tre linee d'intervento sull'edilizia scolastica specifiche per lo sblocco del Patto di stabilità interno per un totale di oltre 300 milioni di euro.

Inoltre, grazie alla legge di stabilità 2016, sono previsti spazi finanziari per 480 milioni di euro che consentiranno di escludere dai vincoli di finanza pubblica le spese sostenute dagli Enti locali per ulteriori interventi di edilizia scolastica.

Con riferimento specifico all'attuazione della linea d'intervento denominata « Mutui BEI », si precisa che:

il termine previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013 per l'adozione del primo decreto interministeriale citato dagli Onorevoli interroganti è da considerarsi ordinatorio e, nel caso specifico, il superamento è stato determinato dall'intercorso cambio di Governo, con conseguenti avvicendamenti e tempi necessari all'assegnazione delle relative e necessarie deleghe;

si specifica, comunque, che in data 29 maggio 2015, quindi entro il prescritto termine, il Ministro ha firmato il decreto sulla Pianificazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2015/2017 per 6.368 interventi, la quale per la prima volta fornisce uno strumento programmatico di ampio respiro permettendo azioni rapide ed efficienti su tutto il territorio nazionale;

a tal riguardo, si precisa che la Struttura ha ricoperto, sin dall'inizio delle trattative con la Banca Europea per gli

Investimenti (BEI), il ruolo di facilitatore, svolgendo concrete azioni di coordinamento amministrativo e di impulso nello sviluppo della negoziazione;

l'operazione ha previsto la creazione di un montante di spesa nazionale al quale si è affiancato l'investimento della BEI. A tal proposito, la Struttura di Missione ha partecipato alla creazione di questo montante apportando i 244 milioni di euro di investimenti previsti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89);

a conclusione delle trattative, in data 23 luglio 2015, è stato sottoscritto il Protocollo per il finanziamento del Piano Edilizia Scolastica BEI e in data 29 luglio 2015 è stato siglato il Contratto di progetto del Piano Edilizia Scolastica BEI;

si riferisce che il decreto interministeriale è stato adottato da tutti i Ministeri competenti, nella fattispecie MIUR, MIT e MEF, in data 1° settembre 2015 e che a detto adempimento fa riferimento la comunicazione ANAC citata dagli Onorevoli interroganti.

In ordine all'attuazione della linea d'intervento denominata « Otto per mille », citata dagli Onorevoli interroganti, si specifica che in relazione ai fondi relativi all'anno 2014:

in data 31 dicembre 2014 si è conclusa la raccolta degli oltre 2.200 progetti presentati dagli Enti locali;

in data 29 gennaio 2015 è stata istituita la Commissione per la valutazione tecnica degli interventi presentati;

in data 11 febbraio 2015, la Commissione si è insediata per l'inizio delle attività e, dato l'elevato numero di progetti presentati dalle amministrazioni locali, i lavori si sono conclusi in data 23 giugno 2015; la Commissione, infatti, ha esaminato oltre 1.840 progetti nei 92 giorni di attività;

in data 7 luglio scorso la Commissione ha trasmesso la graduatoria redatta all'esito della valutazione;

in data 25 settembre 2015, il decreto di ripartizione è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il rilascio del parere.

Dopo il parere favorevole delle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato e l'intervenuta registrazione da parte della Corte dei Conti, si è ora in attesa della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

In ordine alle considerazioni generali in merito alle azioni intraprese da parte della Struttura di Missione, si evidenzia come la Struttura ha, sin da subito, svolto un ruolo di coordinamento tra gli Enti locali e l'Amministrazione centrale, dialogando continuamente con Comuni, Province, Città Metropolitane, fornendo il necessario supporto tecnico ed amministrativo.

La linea d'intervento « Mutui BEI » non ha solo apportato nuove significative risorse finanziarie, pari a 905 milioni di euro, ma ha anche proposto un nuovo modello di *governance*, restituendo ad ogni Ente locale il corretto ruolo all'interno della gestione dell'edilizia scolastica.

In particolare, ai Comuni, alle Province, agli enti proprietari e ai responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, è stato richiesto di concretizzare le proprie necessità all'interno di una progettazione quanto più avanzata possibile.

Alle Regioni e alle amministrazioni preposte alla programmazione, è stato chiesto di adempiere alle proprie funzioni raccogliendo i progetti delle amministrazioni locali e di inserirli nella pianificazione triennale in materia di edilizia scolastica.

Lo Stato, infine, si è fatto carico del processo normativo e dello stanziamento dei fondi necessari agli interventi.

## ALLEGATO 3

**5-07263 Chimienti: Sul riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti, con riferimento alle possibilità di reclutamento dei docenti non di ruolo previste dall'attuale normativa, chiedono al Ministro:

1) la consistenza numerica delle cosiddette GAE dopo il Piano straordinario di assunzioni e i tempi e le modalità di immissione in ruolo di coloro che risultano ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;

2) i tempi per l'emanazione del bando per il concorso a cattedra;

3) quali iniziative intenda intraprendere a tutela dei docenti precari che resteranno esclusi dalle assunzioni a seguito di detto concorso a cattedra e se, in particolare, non ritenga opportuno assumere iniziative per prevedere una fase transitoria nel periodo intercorrente tra il concorso 2016 e l'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti, al fine di tutelare i docenti in possesso di abilitazione;

4) in quali tempi e con quali prospettive per i futuri abilitati verrà emanato il bando di concorso per il III ciclo di tirocinio formativo attivo.

Con riferimento alla prima questione si evidenzia che i docenti precari presenti nelle diverse graduatorie (di merito ed ad esaurimento) ammontavano a circa 134.393 unità prima del Piano straordinario di assunzioni autorizzato dalla legge 107. A conclusione delle operazioni del Piano, la consistenza delle GAE si è ridotta di circa due terzi. Si è passati difatti da

122.314 a 44.892 soggetti. È quindi prevedibile che le graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di primo e di secondo grado si esauriranno nel prossimo triennio.

Difatti, secondo quanto prescrive la lettera c) del comma 109 dell'articolo unico della legge 107, continuerà ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico sull'istruzione (d.lgs. n. 297/1994), ossia il cosiddetto doppio canale (50 per cento GAE, 50 per cento concorsi), fino a totale scorrimento delle GAE, ossia fino al loro completo esaurimento.

Con riferimento alla seconda questione relativa alla data di indizione del concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei docenti, previsto dalla legge 107, si ricorda che in data 26 febbraio 2016 sono stati pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* i tre bandi.

Si precisa che i posti disponibili sono 63.712, di cui 57.611 comuni e 6.101 di sostegno, così ripartiti per grado di istruzione:

Infanzia 7.237 (6.933 comuni e 304 di sostegno);

Primaria 21.098 (17.299 comuni e 3.799 di sostegno);

Secondaria di I grado 16.616 (15.641 comuni e 975 di sostegno);

Secondaria di II grado 18.255 (17.232 comuni e 1.023 di sostegno).

A questi si sommano 506 posti relativi a tutti i gradi di istruzione che saranno banditi sulla nuova classe di concorso

A023, quella relativa all'insegnamento dell'italiano come lingua seconda.

Sommando pertanto le assunzioni tramite GAE e quelle effettuate con i concorsi per titoli ed esami, si stima si assumeranno più di 90 mila docenti nel prossimo triennio.

Con riferimento alla terza questione relativa alla possibilità di prevedere una fase transitoria si sottolinea che è la legge a prevedere che a regime l'unico canale di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente ed educativo saranno i concorsi pubblici nazionali, su base regionale, per titoli ed esami. Lo prescrive l'articolo 400 del testo unico, come modificato dal comma 113 della 107. La determinazione dei posti da mettere a concorso dovrà tenere conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei POF triennali.

In questo modo sono state poste le condizioni per ridurre il precariato della scuola a numeri fisiologici. D'ora in avanti si avrà un accesso programmato alla funzione docente coerente con la scuola dell'autonomia, che è stata rilanciata con la legge 107, e con la qualità del sistema di

istruzione e formazione, che è stato ridisegnato con la medesima legge; nonché un sistema di reclutamento rispettoso della dignità della funzione docente.

In via transitoria, come già ricordato, continuerà, ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico sull'istruzione (d.lgs. n. 297/1994), ossia il cosiddetto doppio canale (50 per cento GAE, 50 per cento concorsi), fino a totale scorrimento delle GAE.

Si ricorda, altresì, che nei bandi appena pubblicati si è tenuto in significativa considerazione il servizio di insegnamento prestato, purché non inferiore a 180 giorni, sullo specifico posto o classe di concorso, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale. Il servizio su sostegno è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.

Con riferimento alla quarta questione concerne i docenti iscritti nelle graduatorie di terza fascia di istituto che non sono abilitati, si informa che il MIUR ha avviato il relativo iter per indire, quanto prima, percorsi abilitanti TFA.

## ALLEGATO 4

**5-05913 Businarolo: Sulla limitatezza delle risorse economiche finanziarie a disposizione del Conservatorio « Pollini » di Padova.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante segnala la situazione in cui versano le istituzioni AFAM, facendo particolare riferimento al Conservatorio « Pollini » di Padova, sollecita misure tese a risolvere le questioni sollevate, chiedendo altresì di chiarire le competenze e le responsabilità della gestione dell'edificio che ospita, in particolare, la predetta istituzione.

Al riguardo, si rappresenta innanzi tutto che nell'anno 2015 si è proceduto a una radicale revisione dei criteri di finanziamento delle istituzioni AFAM. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 904 del 17 novembre 2015, infatti, è stato disposto che una quota specifica delle risorse destinate al funzionamento di Conservatori e Accademie venga ripartita secondo criteri premiali sulla base dei seguenti indicatori:

la attrattività in termini di studenti iscritti privilegiando, per quanto riguarda i Conservatori, gli enti con una quota più significativa di iscritti ai corsi di livello accademico;

l'internazionalizzazione in termini sia di studenti stranieri iscritti che di mobilità in ingresso e in uscita nei programmi Erasmus;

l'ampiezza dell'offerta formativa in termini della numerosità dei corsi erogati;

le politiche per il diritto allo studio in relazione al totale degli studenti esonerati dalla contribuzione studentesca.

L'applicazione dei descritti criteri ha consentito ad alcune istituzioni, tra le quali il Conservatorio « Pollini », di quintuplicare in un solo anno le risorse rice-

vute sul fondo di funzionamento, passando da un'assegnazione di 10.280 euro nel 2014 a 63.953 nel 2015.

Anche per quanto riguarda i fondi destinati alla realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza, pari complessivamente a 4.069.705, il decreto ministeriale n. 602 dell'11 agosto 2015 ha definito parametri di valutazione delle istanze presentate maggiormente oggettivi e stringenti, al fine di ottimizzare l'assegnazione delle risorse disponibili. A tale riguardo, non risulta pervenuta al competente Ufficio alcuna richiesta, da parte del Conservatorio di Padova, di finanziamento per interventi di edilizia o di manutenzione straordinaria, ma soltanto per acquisto di attrezzature.

In via generale si informa che, al fine di disporre di un quadro conoscitivo completo della situazione degli immobili utilizzati dalle istituzioni AFAM, il Ministero ha condotto lo scorso anno un'apposita rilevazione per verificare, in particolare, il titolo di proprietà, le dimensioni e la tipologia degli spazi, la descrizione delle caratteristiche e dello stato degli immobili, il costo di gestione.

Si ricorda, infine, che la legge n. 107 del 2015 ha previsto all'articolo 1, comma 173, un apposito stanziamento pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per contributi pluriennali finalizzati al rimborso delle rate di ammortamento di mutui per interventi di edilizia delle istituzioni AFAM. Sono in corso di definizione, con decreto interministeriale MIUR – MEF, le modalità attuative di tale norma che consentiranno alle istituzioni AFAM di disporre delle risorse necessarie per ottenere spazi adeguati alle esigenze degli studenti.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

|   |     |
|---|-----|
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 181 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....  | 190 |

##### SEDE REFERENTE:

|   |     |
|---|-----|
| Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) ..... | 183 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....   | 191 |

##### ATTI DEL GOVERNO:

|   |     |
|---|-----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 ( <i>Esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 186 |
|---|-----|

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3220 Sorial.**

(Alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni per la seduta odierna.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge C. 3220, d'iniziativa dei deputati Sorial ed altri, che reca disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione (Affari costituzionali). Ricorda che sul testo originario di tale proposta, oggetto di rinvio in Commissione, la VIII Commissione ha espresso parere favorevole in data 17 novembre scorso. Segnala che il testo originario è stato modificato dalla Commissione di merito. In particolare, è stato modificato il comma 1, che proroga al 31 dicembre 2017, il divieto di acquisto di autovetture da parte delle pubbliche amministrazioni e di stipulazione dei con-

tratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Non ha invece subito modifiche il comma 2 del medesimo articolo, di particolare interesse per la VIII Commissione, che mantiene ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo. Fa presente che è stato invece modificato il comma 3 dell'articolo 1, che consente l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione, inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT, ai sensi della legge n. 196 del 2009 (incluse la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio. Aggiunge che è stato poi inserito il comma 3-*bis*, a norma del quale le disposizioni del comma 3 e le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativo alla spesa per autovetture, costituiscono per le regioni disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui, nell'ambito delle rispettive competenze, tali amministrazioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza unificata. Il comma 4 dell'articolo 1, modificato, dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 (le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali), effettuano la comunicazione relativa al numero e all'elenco delle

autovetture di servizio utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, o comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo comma 4-*bis* prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione, in caso di mancata o incompleta comunicazione, mentre il successivo nuovo comma 4-*ter* stabilisce che, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica segnala alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la suddetta comunicazione. Il comma 5, che non ha subito modifiche, stabilisce, inoltre, che le autovetture acquistate in violazione delle disposizioni della presente legge sono poste in vendita, secondo le modalità di cui all'articolo 2. Tale articolo, al comma 1, modificato, assoggetta la dismissione delle autovetture di proprietà delle pubbliche amministrazioni alla procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 (dismissione a titolo oneroso ovvero cessione a titolo gratuito alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria). Rileva, inoltre, che sono stati poi soppressi: il comma 2 dell'articolo 2, a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le dotazioni di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture nonché i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime avrebbero dovuto essere trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; il comma 1 dell'articolo 3, che demandava ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'economia, l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione della nuova disciplina. Resta fermo il comma 2 dell'articolo 3, che dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso sulle modifiche introdotte al testo originario della proposta di legge C. 3220, considerato che esse non incidono su ambiti di competenza della VIII Commissione, propone di esprimere parere favorevole, ribadendo nelle premesse quanto contenuto nel parere già reso il 17 novembre scorso relativamente all'opportunità di prevedere, per quelle amministrazioni pubbliche, alle quali non si applica la disciplina introdotta dalla legge sulla dismissione delle autovetture, acquisti di autovetture di servizio più sostenibili dal punto di vista ambientale, e quindi con sistemi di alimentazione in grado di garantire una minore emissione di CO<sub>2</sub> (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.**

**C. 2212 Daga.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che la Commissione riprenderà l'esame degli

emendamenti riferiti all'articolo 2, partendo dall'emendamento Fragomeli 2.2, sul quale il relatore aveva avanzato una richiesta di accantonamento nella seduta di ieri.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Fragomeli 2.2.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 2.2 a sua firma, proposta dal relatore.

Luigi GALLO (M5S) ritiene che la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas, non debbano essere affidate all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la cui struttura e il cui personale rischierebbero di essere eccessivamente gravati dallo svolgimento di tali attività. Nel segnalare che, nei territori, sono state evidenziate da numerosi utenti che appaiono disorientati, problematiche relative all'inadeguatezza dei sistemi di rilevazione delle letture ad opera dei contatori, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Fragomeli 2.2, così come riformulato.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, pur comprendendo le considerazioni svolte dal collega Gallo, ritiene che l'emendamento Fragomeli 2.2, come riformulato, vada proprio nella direzione di migliorare la situazione esistente, prevedendo che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico non sia chiamata in prima persona a svolgere la telelettura, bensì a favorire la diffusione di tale modalità di lettura, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire omogeneità nelle modalità di lettura dei contatori e di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale.

Federica DAGA (M5S) ritiene non opportuno l'affidamento all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che rappresenta un soggetto terzo garante del mercato, di compiti di misurazione e di fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas, ulteriori rispetto a quelli ad essa già spettanti. Ritiene, infatti, che sia ben possibile mettere in atto gestioni virtuose del sistema idrico integrato, come avvenuto nel comune di Saracena, senza ricorrere alla gestione tramite l'Autorità, le cui delibere, peraltro, sono soggette a tempi di attuazione eccessivamente lunghi.

La Commissione approva l'emendamento Fragomeli 2.2 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2); respinge quindi l'emendamento Pellegrino 2.3.

Federica DAGA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.4, sottolineando che esso sottende all'esigenza di garantire una maggiore tutela delle risorse idriche, prevedendo il divieto di sottoscrizione di accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici a tutela del diritto umano all'acqua.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) condivide le finalità dell'emendamento Daga 2.4, chiedendo chiarimenti al relatore e al Governo sul parere contrario espresso su tale proposta emendativa.

Claudia MANNINO (M5S) si associa alla richiesta formulata dalla collega Pellegrino, sottolineando che il contenuto dell'emendamento Daga 2.4 risulta in linea con l'impianto complessivo del provvedimento.

Massimiliano MANFREDI, *relatore*, fa presente che la ragione del parere contrario espresso sull'emendamento Daga 2.4 risiede nell'inidoneità dell'associazione alla costruzione di dighe del *fracking*, peraltro già vietato dalla legge, e del *water grabbing*.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) condivide il contenuto dell'emendamento

Daga 2.4, ritenendo indispensabile introdurre il divieto di sottoscrizione di accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici, affermando anzitutto il principio di tutela del diritto umano all'acqua.

Massimiliano MANFREDI, *relatore*, fa presente che il principio di tutela del diritto umano all'acqua è già affermato nell'emendamento Borghi 2.1, come riformulato, approvato nella seduta di ieri.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) ritiene che l'intenzione della maggioranza al riguardo sia quella di lasciare spazio alla sottoscrizione di accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici.

Patrizia TERZONI (M5S), nel concordare con quanto rilevato dai colleghi intervenuti, chiede al relatore di valutare una diversa formulazione dell'emendamento Daga 2.4, sottolineando, peraltro, che, a suo giudizio, il principio di tutela del diritto umano all'acqua non sia contenuto nel testo dell'emendamento Borghi 2.1, come approvato nella seduta di ieri.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ribadisce la necessità che si preveda il divieto di sottoscrizione di accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici, quanto meno nel caso in cui essi stessi siano in contrasto con il principio di tutela del diritto umano all'acqua.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Daga 2.4.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Daga 2.5, chiedendo al relatore di valutare una sua riformulazione nel senso di espungere dal testo il riferimento ai provvedimenti ambientali che possano avere impatto sulle risorse idriche.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) ritiene condivisibile la richiesta del collega De Rosa, invitando il relatore a valutare una proposta di riformulazione dell'emenda-

mento Daga 2.5, volto a stabilire i principi fondamentali a tutela del diritto umano all'acqua.

Luigi GALLO (M5S), nel condividere quanto testé rilevato dai colleghi, invita il relatore a chiedere un accantonamento dell'emendamento in esame, in modo da valutare una sua eventuale riformulazione.

Massimiliano MANFREDI, *relatore*, rileva che i principi fondamentali a tutela delle risorse idriche e del diritto di accesso a tale risorsa sono già affermati in altri provvedimenti normativi, quali il « collegato ambientale ». Ricorda che la direttiva 60/2000/CE contempla la possibilità di interventi che potenzialmente hanno impatto sulle risorse idriche, imponendo, all'articolo 4, precise misure a tutela e salvaguardia dei corpi idrici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Daga 2.5.

Chiara BRAGA (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 3.2.

Federica DAGA (M5S) manifesta assoluta contrarietà alla nuova formulazione dell'emendamento Braga 3.2, che, a suo giudizio, richiamando la modifica, approvata dal provvedimento cosiddetto « Sblocca Italia », dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, contiene disposizioni volte a snaturare la tipologia di gestione dell'acqua, accentrando il potere economico e finanziario nelle mani di singoli gestori.

Chiara BRAGA (PD) sottolinea che il decreto-legge « Sblocca Italia » e il « collegato ambientale » hanno concorso già a definire un ordine nella tutela delle risorse idriche e a riorganizzare i distretti idrogeografici, favorendo pertanto processi già avviati che hanno consentito di operare una programmazione della gestione e degli investimenti nel settore. Fa presente che l'emendamento a sua prima

firma 3.2, come riformulato, introduce disposizioni in linea con l'assetto delineato dai citati provvedimenti, prevedendo che l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo ottimali, i quali sono individuati dalle regioni, tenendo conto dei principi dell'unità del bacino o del subbacino idrografico ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Rileva infine che le regioni possono modificare la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, tenendo conto dei principi di unicità della gestione e adeguatezza delle dimensioni territoriali.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) non comprende le ragioni per le quali nell'emendamento Braga 3.2 si intenda sopprimere il comma 4 dell'articolo 3.

Luigi GALLO (M5S) solleva forti perplessità sulla previsione che la gestione ottimale delle risorse idriche abbia come dimensione l'ente provincia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi l'emendamento Braga 3.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Braga 3.2, come riformulato, risultano preclusi l'emendamento Schullian 3.6, gli identici emendamenti Daga 3.7 e Pellegrino 3.8, nonché gli emendamenti Carrescia 3.9 e Schullian 3.10.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.**

**Atto n. 279.**

*(Esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, in titolo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, che reca una disciplina semplificata della gestione delle terre e delle rocce da scavo, una materia su cui nel corso degli anni si sono registrati in successione diversi interventi normativi.

Segnala, quindi, che il provvedimento è stato adottato in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 133 del 2014, che ha previsto l'emanazione del presente regolamento di delegificazione per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i principi e criteri direttivi ivi elencati. Ricorda che sullo schema di decreto si sono espressi la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato, i cui pareri sono allegati allo schema medesimo, e che si è inoltre svolta, nei mesi scorsi, una consultazione pubblica. Dà quindi conto del contenuto dello schema, rinviando, per un'analisi più dettagliata, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Rileva che l'articolo 1 è volto a riordinare, razionalizzare e semplificare la disciplina inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci. Tale riordino e tale razionalizzazione vengono operati con particolare riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, provenienti sia da cantieri di piccole dimensioni che da quelli di grandi dimensioni (assoggettati o meno a valutazione di impatto ambientale, VIA, o ad autorizzazione integrata ambientale,

AIA), alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti, nonché alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. Benché l'articolo 1 non ne faccia menzione, il regolamento contiene anche disposizioni atte a disciplinare l'utilizzo, nel sito di produzione, delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina sui rifiuti ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento alle opere sottoposte a VIA. Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguardano, tra l'altro, i materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché ai rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 2 dello schema contiene le definizioni applicabili ai fini del regolamento, che riprendono tutte le definizioni già presenti nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, modificandole, in alcuni casi, e aggiungendone delle nuove, in considerazione della portata più ampia del regolamento, rispetto a quella del decreto ministeriale n. 161. Relativamente alle definizioni delle operazioni che costituiscono un trattamento di normale pratica industriale, la lettera r) del comma 1 rinvia all'elenco esemplificativo contenuto nell'allegato 3, in cui l'unica modifica sostanziale risiede nella scomparsa dell'operazione di « stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del piano di utilizzo ». Tale modifica, come si legge nell'analisi tecnico-normativa, è volta a recepire le richieste presentate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura Eu-Pilot n. 554/13/ENVI, avviata nei confronti dell'Italia con riferimento al decreto ministe-

riale n. 161 del 2012. L'articolo 4 stabilisce i requisiti generali che le terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *qq*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, la cui sussistenza deve essere attestata dal proponente tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo (disciplinato dall'articolo 9) o della dichiarazione di utilizzo (prevista, in alternativa al piano, per i cantieri di piccole dimensioni e per quelli non sottoposti a VIA-AIA, dall'articolo 21), nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento. Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni applicabili a tutte e tre le tipologie di cantieri che producono terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (piccoli cantieri, grandi cantieri sottoposti o meno a VIA/AIA). L'articolo 5 chiarisce che il deposito (delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti) prima dell'utilizzo può essere effettuato anche in un luogo diverso dal sito di produzione e dal sito di destinazione, purché siano rispettati i requisiti indicati nel comma 1. L'articolo 6 definisce gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti.

Segnala che l'articolo 7, che reca disposizioni applicabili a tutte e tre le tipologie di cantieri che producono terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, stabilisce i contenuti, i destinatari e gli effetti della dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU). Per quanto riguarda il piano di utilizzo, la principale novità apportata dall'articolo 9 rispetto all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 risiede nella semplificazione delle modalità di presentazione. La nuova procedura opera, infatti, con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): diversamente da quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non è più subordinata alla preventiva approvazione del piano da

parte dell'autorità competente, ma può essere intrapresa decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano (ovvero dall'eventuale integrazione dello stesso richiesta dall'autorità competente), a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2. Secondo quanto precisato nelle relazioni di accompagnamento, le citate nuove disposizioni consentirebbero di superare le censure mosse dalla Commissione UE, nell'ambito della procedura EU pilot n. 5554/13/ENVI. I commi 5 e 6 dell'articolo 9 introducono, invece, disposizioni atte a garantire il controllo (seppure *ex-post*), da parte dell'autorità competente, della sussistenza dei citati requisiti. Il comma 6 dispone, inoltre, che, qualora l'autorità competente accerti la mancata sussistenza dei requisiti in questione, essa dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio o di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. L'articolo 14, in linea con il testo vigente del decreto ministeriale n. 161 del 2012, stabilisce che la durata del piano di utilizzo è indicata nel piano stesso e che, salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano stesso. Il successivo articolo 16, che non trova corrispondenza nel testo vigente del decreto ministeriale n. 161 del 2012, dispone che i citati termini di durata e di inizio dei lavori sono prorogabili una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, imprevedibili e motivate. L'articolo 15 disciplina la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo in caso di modifiche sostanziali. Rispetto al testo vigente, si prevede che, decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano aggiornato. L'articolo 17 prevede l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti

del nominativo dell'esecutore del piano di utilizzo e disciplina gli obblighi in capo al medesimo, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. Per i grandi cantieri non sottoposti a VIA/AIA, nonché per i piccoli cantieri, in luogo del piano di utilizzo, l'articolo 21 prevede, ai commi 1 e 2, la presentazione di un'autodichiarazione circa la sussistenza dei succitati requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, che deve essere trasmessa, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, al comune del luogo di produzione e all'ARPA/APPA territorialmente competente. L'articolo 21 prevede, per la dichiarazione di utilizzo, un termine generalmente inferiore ad un anno. Il successivo comma 4 prevede che il citato termine sia eventualmente prorogabile, ma solo una sola volta, per la durata massima di 6 mesi e in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate. Per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, lo schema in esame, in linea con quanto già previsto dalle norme vigenti, prevede due distinte procedure, da una parte per i grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA e, dall'altra, per i grandi cantieri non sottoposti a VIA/AIA e i piccoli cantieri, che prevedono rispettivamente quattro fasi: la caratterizzazione e verifica delle concentrazioni soglia di contaminazione; la presentazione del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo; l'utilizzo delle terre e rocce scavate; la presentazione della dichiarazione di avvenuto utilizzo. Relativamente ai controlli e alle ispezioni, l'articolo 13 consente al proponente, nei casi inerzia dell'ARPA/APPA, di affidare (con oneri a suo carico) ad altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, lo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito della prima fase della procedura di utilizzo, mentre l'articolo 28, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, prevede che le autorità di controllo effettivo, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del regio-

lamento e degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o con la dichiarazione di utilizzo o nella dichiarazione di avvenuto utilizzo. L'articolo 19 prevede la predisposizione, da parte dell'ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, di un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dalle ARPA/APPA per l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli, nonché delle verifiche affidate alle medesime agenzie nell'ambito del procedimento, disciplinato dall'articolo 16, di proroga del piano di utilizzo e degli accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato. L'articolo 27, comma 4, disciplina la destinazione dei proventi derivanti dalle tariffe corrisposte per le verifiche e i controlli previsti dallo schema in esame. Per quanto concerne gli obblighi di pubblicità dei dati, l'articolo 18 prevede che ogni autorità competente provveda alla comunicazione all'ISPRA (nonché alla Regione o Provincia Autonoma ed all'ARPA/APPA) dei dati dei piani di utilizzo. Lo stesso articolo prevede che l'ISPRA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, pubblica sul proprio sito *web* un disciplinare tecnico per definire gli standard delle informazioni e delle relative modalità di trasmissione. L'articolo 23 detta una disciplina per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti prevedendo, in attuazione di quanto prevede la lettera *a-bis*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 133 del 2014, ad integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi. L'articolo 24, comma 1, disciplina la procedura per l'utilizzo nello stesso sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, richiamando in primo luogo l'articolo 185, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 2, inoltre, prevede che, nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sus-

sistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al citato articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia verificata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un « Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ». Gli articoli 25 e 26 dettano, rispettivamente, le condizioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica e le procedure per la caratterizzazione e lo scavo dei terreni movimentati. L'articolo 27 prevede una disciplina transitoria per i progetti in corso e per i materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli. Ulteriori disposizioni, infine, riguardano le procedure per la modifica degli allegati, la clausola di invarianza finanziaria e le abrogazioni rispettivamente previste nell'articolo 27, comma 5, e negli articoli 30 e 31.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sulla base delle osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede che la Commissione possa avviare un ciclo di audizione nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo, testé illustrato dal relatore.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) si associa alla richiesta formulata dal deputato De Rosa.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che tale richiesta sarà sottoposta alla valutazione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per la prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Nuovo testo della proposta di legge C. 3220 Sorial.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3220 Sorial, recante « Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni »;

ribadita la valutazione positiva dell'obiettivo della proposta di legge volta a finalità di razionalizzazione della spesa pubblica e di contenimento dei costi attraverso la riduzione delle spese e la dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, evidenziata nel parere reso il 17 novembre scorso;

ribadita altresì l'opportunità che per talune tipologie di servizi svolte dalle amministrazioni pubbliche escluse dal divieto di acquisto, di cui al comma 2 dell'articolo 1, quali, in particolare, i servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché i servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo, si prevedano acquisti di autovetture di servizio più sostenibili dal punto di vista ambientale, e quindi con sistemi di alimentazione in grado di garantire una minore emissione di CO<sub>2</sub>;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga.**

## EMENDAMENTI APPROVATI

## ART. 2.

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

## ARTICOLO 9-bis.

*(Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas).*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 9 della presente legge ».

**2. 2 (nuova formulazione).** Fragomeli.

## ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I distretti idrografici, quali risultano ai sensi degli articoli 54, comma 1, lettera

t), e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. Per ogni distretto idrografico si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221.

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 2;*

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni tenendo conto dei principi dell'unità del bacino o del subbacino idrografico ai sensi dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

*sopprimere il comma 4.*

**3. 2 (nuova formulazione).** Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 193

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 194

##### INTERROGAZIONI:

5-05495 Spessotto: Concessione da parte dei gestori aeroportuali delle aree interne agli scali, destinate ad attività di parcheggio ..... 194

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) ..... 198

5-06364 Pili: Necessità di interventi volti a velocizzare il trasporto sulla rete ferroviaria della regione Sardegna, anche alla luce del mancato utilizzo del « treno veloce » CAF ATR 365 ... 194

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 199

5-06754 Paola Bragantini: Realizzazione del nuovo molo C dell'aeroporto di Roma Fiumicino . 195

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 200

5-06799 Pili: Adeguamento dei *guard rail* al fine di ridurre la pericolosità in caso di impatto di conducenti di veicoli a due ruote ..... 195

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 201

5-06985 Grillo: Diminuzione del traffico aereo da e per Catania e politiche attuate dal gestore aeroportuale ai fini di sviluppo del traffico ..... 195

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) ..... 203

5-07065 Galgano: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto-Campello sulla linea Orte-Falconara ..... 195

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) ..... 205

5-07174 Brandolin: Carenza di collegamenti ferroviari tra Trieste e il Sud Italia e mancata armonizzazione delle coincidenze nella stazione di Mestre ..... 196

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) ..... 206

5-07242 De Lorenzis: Sicurezza e costi di attracco delle navi da crociera la cui altezza supera l'altezza del cono di atterraggio attualmente consentita ..... 196

ALLEGATO 8 (*Testo della risposta*) ..... 207

5-07261 De Lorenzis: Valutazioni ambientali e di sicurezza inerenti alla riqualificazione e all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze ..... 196

ALLEGATO 9 (*Testo della risposta*) ..... 208

5-07614 Marco Di Stefano: Trasformazione della linea ferroviaria Roma-Lido in linea metropolitana, con particolare riguardo alle modalità di realizzazione, finanziamento e gestione ..... 196

ALLEGATO 10 (*Testo della risposta*) ..... 209

|  |     |
|--|-----|
| 5-07622 Catalano: Esito delle sperimentazioni volte a definire le caratteristiche di omologazione e installazione dei cosiddetti semafori intelligenti ..... | 197 |
| ALLEGATO 11 (Testo della risposta) .....   | 210 |

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, come già indicato nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, sono state assegnate alla Commissione la proposta di legge Catalano n. 3137, che ridefinisce la disciplina dei servizi di trasporto con conducente non di linea (taxi e NCC) e che contiene anche un articolo relativo al *car pooling*, nonché la proposta di legge Galati n. 3254, in materia di tariffazione del *car sharing*. Rileva che tali proposte di legge, proprio in quanto hanno un contenuto diverso e più ampio rispetto a quello della proposta di legge n. 2436 Dell'Orco, non possano essere oggetto di abbinamento. Ricorda quindi che nelle precedenti sedute era stato richiesto lo svolgimento di un ciclo di audizioni nell'ambito

dell'esame del provvedimento e rinvia alle determinazioni dell'ufficio di Presidenza l'organizzazione dell'attività conoscitiva ed eventuali decisioni in merito alla costituzione di un Comitato ristretto.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, osserva che, pur trattandosi di una proposta di legge di iniziativa della minoranza, ne condivide, in qualità di relatore le finalità, in quanto reca interventi che favoriscono la mobilità sostenibile. Per questa ragione ritiene l'impostazione della proposta di legge condivisibile, anche se suscettibile di miglioramenti per quanto riguarda singoli aspetti. In particolare apprezza la precisa definizione normativa del *car pooling*. Per quanto concerne modalità e tempi di esame, ritiene assolutamente opportuna l'accelerazione che il Presidente e la Commissione intendono imporre all'esame. In relazione a questo aspetto, ritiene che la costituzione di un Comitato ristretto, i cui lavori si concludano in tempi rapidi, possa agevolare la migliore definizione del testo. L'attività conoscitiva potrà fornire elementi utili, ma anche in questo caso è necessario che possa essere svolta in modo tempestivo. In conclusione esprime l'auspicio che la Commissione possa in breve pervenire alla definizione di un testo ampiamente condiviso.

Diego DE LORENZIS (M5S) condivide le considerazioni del collega Mauri e si associa all'auspicio che l'attività conoscitiva e i lavori del Comitato ristretto possano essere svolti in tempi brevi. Si riserva di indicare in sede di Ufficio di Presidenza i soggetti da ascoltare in audizione o ai quali chiedere contributi scritti.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

**INTERROGAZIONI**

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**5-05495 Spessotto: Concessione da parte dei gestori aeroportuali delle aree interne agli scali, destinate ad attività di parcheggio.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, ringrazia per la risposta ma non si ritiene soddisfatta. Sottolinea che all'aeroporto Marco Polo la gestione dei parcheggi nell'area aeroportuale è stata affidata a una società controllata dal gestore, che gode di una posizione monopolistica, dalla quale deriva una situazione di conflitto molto acuta con gli altri gestori di parcheggi. Sarebbe auspicabile per questo un intervento del Governo, anche in considerazione dell'inerzia di ENAC, che si dimostra assai sensibile alle istanze dei gestori aeroportuali. L'intervento del Governo è tanto più opportuno per la tendenza dei gestori a espandere i parcheggi in que-

stione. Per questo non condivide l'affermazione contenuta nella risposta secondo la quale il Governo è privo di competenza e rinnova la sollecitazione ad affrontare le criticità delineate nella propria interrogazione.

**5-06364 Pili: Necessità di interventi volti a velocizzare il trasporto sulla rete ferroviaria della regione Sardegna, anche alla luce del mancato utilizzo del « treno veloce » CAF ATR 365.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro PILI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal Governo e giudica inaccettabile che in essa si faccia riferimento al pendolamento del treno, grazie al quale sarebbe stato possibile un recupero dei tempi di percorrenza delle tratte ferroviarie, quando esiste un espresso divieto al pendolamento posto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. Stigmatizza, inoltre, che la risposta non rechi alcun elemento riguardo al raddoppio del binario, che ritiene essere la condizione fondamentale per migliorare l'efficienza ferroviaria e permettere la sopravvivenza delle corse e delle fermate. Rileva che i tempi di percorrenza richiamati nella risposta sono smentiti dai fatti, come dimostrano i numerosi articoli di stampa che fanno riferimento a ritardi, malfunzionamenti ed inefficienze che investono anche la sicurezza dei passeggeri. Non giudica pertanto opportuno l'avvenuto acquisto di treni veloci al servizio delle tratte ferroviarie sarde, che ha permesso il recupero di qualche minuto sui tempi di percorrenza e sottolinea invece l'esigenza che le risorse vengano destinate più che all'acquisto di materiale rotabile di ultima generazione, che non può esprimere al massimo le proprie potenzialità sulla rete sarda, ad interventi infrastrutturali sulla rete, a partire dal raddoppio dei binari.

**5-06754 Paola Bragantini: Realizzazione del nuovo molo C dell'aeroporto di Roma Fiumicino.**

Giorgio BRANDOLIN (PD), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giorgio BRANDOLIN (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata, che fornisce elementi utili rispetto alle due questioni evidenziate nell'atto di indirizzo, ovvero la salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società Gozzo impianti e la certezza riguardo ai tempi di realizzazione del molo C dell'aeroporto di Roma Fiumicino, fissati al 31 dicembre 2016. Esprime particolare soddisfazione per la garanzia resa dal sottosegretario riguardo alla data di conclusione dei lavori del suddetto molo aeroportuale e si riserva quindi di monitorarne l'andamento e di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo, nel caso sorgessero problematiche tali da evidenziare il rischio di uno slittamento dei tempi di consegna.

**5-06799 Pili: Adeguamento dei guard rail al fine di ridurre la pericolosità in caso di impatto di conducenti di veicoli a due ruote.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mauro PILI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Fa presente che, ad oggi, sulle strade italiane non esiste alcun tipo di salvaguardia e stigmatizza tale carenza infrastrutturale che determina una situazione di pericolosità assai grave per i conducenti dei veicoli a due ruote. Ritiene indispensabile che il Parla-

mento, e in particolare la Commissione trasporti, rivestano un ruolo di stimolo nei confronti del Governo affinché venga approvato il decreto, già pronto dal novembre del 2013, volto a consentire l'installazione dei cosiddetti « dispositivi salva motociclisti », adeguando le strade esistenti a partire da quelle a più elevata incidenza. Auspica pertanto che si prevenga tempestivamente all'adozione del decreto per dare una risposta concreta ed efficace volta ad eliminare un importante fattore di rischio, che ha una elevata incidenza sulla sicurezza dei conducenti dei veicoli a due ruote.

**5-06985 Grillo: Diminuzione del traffico aereo da e per Catania e politiche attuate dal gestore aeroportuale ai fini di sviluppo del traffico.**

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, prende atto della risposta, della quale si riserva di valutare i contenuti.

**5-07065 Galgano: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto-Campello sulla linea Orte-Falconara.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, sottolinea che, sulla base delle indicazioni contenute nella risposta, si prevede nel 2018 la costruzione di un tratto di ferrovia iniziata 14 anni fa. Ribadisce lo stato disastroso delle infrastrutture di trasporto dell'Umbria. In particolare, la rete ferro-

viaria umbra è in condizioni peggiori rispetto a quelle che si registravano nell'Ottocento. Particolarmente preoccupante è a suo avviso il fatto che, a fronte di una simile situazione, manchi una strategia complessiva di intervento. Ciò emerge con chiarezza dalla sproporzione tra il costo del tratto Terni-Spoleto, stimato in 500 milioni complessivi, che non è stato peraltro possibile reperire, a fronte dello stanziamento di 120 milioni di euro per il tratto ben più lungo tra Perugia e Terni. In questo contesto sottolinea che la previsione della stazione Media Etruria, come da lei evidenziato in altri atti di sindacato ispettivo, può ritenersi addirittura surreale. Si impegna pertanto a proseguire la propria attività di stimolo nei confronti del Governo, anche attraverso l'elaborazione, in ulteriori atti di sindacato ispettivo, di un quadro complessivo delle carenze della rete ferroviaria umbra e delle priorità di intervento.

**5-07174 Brandolin: Carenza di collegamenti ferroviari tra Trieste e il Sud Italia e mancata armonizzazione delle coincidenze nella stazione di Mestre.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giorgio BRANDOLIN (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta puntuale e precisa, che tuttavia non dà seguito alle esigenze manifestate dal territorio. Osserva infatti che il tempo di percorrenza da Mestre a Trieste è di circa due ore e mezza, a fronte di un tempo di percorrenza da Mestre a Roma pari a solo 3 ore e mezza. Giudica assai importante un intervento sul sistema che regola le coincidenze ferroviarie, cosiddetto «orologio», tale da migliorare i tempi della relazione ferroviaria Mestre – Trieste, anche in considerazione del fatto che la velocizzazione negli spostamenti e il conseguente miglioramento dei tempi costituirebbero un rilevante incentivo all'utilizzo del mezzo ferroviario.

**5-07242 De Lorenzis: Sicurezza e costi di attracco delle navi da crociera la cui altezza supera l'altezza del cono di atterraggio attualmente consentita.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, prende atto della risposta, della quale si riserva di valutare i contenuti.

**5-07261 De Lorenzis: Valutazioni ambientali e di sicurezza inerenti alla riqualificazione e all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, prende atto della risposta, della quale si riserva di valutare i contenuti.

**5-07614 Marco Di Stefano: Trasformazione della linea ferroviaria Roma-Lido in linea metropolitana, con particolare riguardo alle modalità di realizzazione, finanziamento e gestione.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Marco DI STEFANO (PD), replicando, ringrazia per la risposta, ma sottolinea l'incoerenza dei comportamenti che si registrano sulla vicenda. Dalle dichiarazioni del Ministro riportate sulla stampa risulterebbe che non sussistono le condizioni per la trasformazione della linea ferroviaria in linea metropolitana. Ricorda altresì che la gestione del servizio sulla Roma-Lido da parte dell'ATAC si è caratterizzata per evidenti e gravi disservizi, alla luce dei quali appare difficile da giustificare un eventuale rinnovo della concessione. Segnala inoltre che non è chiaro come si intendano utilizzare i 180-200 milioni di euro provenienti

dal Fondo sviluppo e coesione, tanto più che non risulta che sia stata verificata la fattibilità del progetto di trasformazione. Chiede infine di accertare se sussista una puntuale rendicontazione che attesti le modalità di utilizzo da parte di ATAC delle risorse assegnate alla società stessa per la gestione delle ferrovie concesse.

**5-07622 Catalano: Esito delle sperimentazioni volte a definire le caratteristiche di omologazione e installazione dei cosiddetti semafori intelligenti.**

Adriana GALGANO (SCpI), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Adriana GALGANO (SCpI) replicando in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta, della quale si riserva valutare i contenuti.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**5-05495 Spessotto: Concessione da parte dei gestori aeroportuali delle aree interne agli scali, destinate ad attività di parcheggio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta alla tematica posta nell'atto di sindacato ispettivo in esame, riferisco che esistono diverse fattispecie di utilizzo del margine commerciale dei gestori aeroportuali derivanti dalle attività non regolamentate, cosiddetta *non aviation*.

Per i gestori aventi un contratto di programma in vigore, si distingue tra i contratti non in deroga e quelli in deroga. Per quelli non in deroga (attualmente solo per l'aeroporto di Cagliari), il 50 per cento del margine commerciale viene destinato all'abbattimento delle tariffe per i servizi regolamentati, cosiddetta *aviation*, mentre nel caso dei contratti in deroga (Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Linate e Malpensa e Venezia) tale 50 per cento viene destinato all'autofinanziamento delle opere previste nel piano degli investimenti. Infine, gli aeroporti non aventi un contratto di programma sono soggetti a quanto previsto dai modelli tariffari emanati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), secondo i quali i gestori hanno la facoltà di scegliere se incassare l'intero margine commerciale, cosiddetta *modello dual till*, o se utilizzarlo tutto o in parte per abbattere le tariffe aeroportuali, cosiddetta *modello single till* o *semi-single till*.

Per quel che riguarda la regolare assegnazione in sub-appalto delle aree demaniali date in concessione alle società di gestione aeroportuali, ENAC assicura di svolgere le proprie attività di vigilanza nel rispetto della sentenza del TAR del Lazio n. 1693/2013 e del parere espresso a tal proposito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Infatti, successivamente alla citata sentenza TAR, l'Ente richiama le società di gestione aeroportuale all'obbligo di assicurare procedure competitive per la selezione dei soggetti imprenditoriali ai quali concedere l'uso di aree specifiche interne agli aeroporti.

Quanto, poi, alle problematiche della gestione dei parcheggi aeroportuali del Marco Polo di Venezia Tessera, è opportuno ricordare la decisione del Consiglio di Stato n. 01192 del 2015 che, richiamando la costante giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione in materia di concessioni di beni pubblici, ha ricordato che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario per le controversie relative a rapporti tra il concessionario e terzi, ai quali l'amministrazione concedente resti totalmente estranea.

Pertanto, l'amministrazione non ha alcun margine di intervento di fronte a dinamiche contrattuali che attengono a profili giuridici squisitamente privatistici. Per converso, i soggetti regolatori del trasporto continueranno a monitorare le attività del gestore per assicurare, in ossequio ai precisi dettami di ispirazione comunitaria, il rispetto delle modalità che i gestori sono tenuti ad osservare nell'allocatione di spazi destinati ad attività commerciali, con l'evidente finalità di scongiurare condotte discriminatorie che mortifichino le legittime aspettative dei soggetti potenzialmente interessati a intraprendere attività economiche in ambito aeroportuale.

## ALLEGATO 2

**5-06364 Pili: Necessità di interventi volti a velocizzare il trasporto sulla rete ferroviaria della regione Sardegna, anche alla luce del mancato utilizzo del « treno veloce » CAF ATR 365.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al rafforzamento del trasporto ferroviario in Sardegna, informo che il Contratto di Programma 2012-2016, aggiornamento 2015, prevede uno stanziamento pluriennale di 100 milioni di euro per il potenziamento tecnologico e la velocizzazione della rete ferroviaria. In particolare, è prevista la velocizzazione Oristano-Chilivani-Sassari/Olbia con un costo di 30 milioni di euro, il potenziamento tecnologico Cagliari-Oristano con un costo di 50 milioni di euro e interventi diffusi (soppressioni passaggi a livello, miglioramento della qualità del servizio e accessibilità nelle stazioni) per un costo 20 milioni di euro.

Quanto al materiale rotabile, RFI riferisce che il progetto della Regione Sardegna di acquistare dalla ditta spagnola CAF una serie di composizioni diesel pendolanti ATR 365 e con prestazioni di velocità di punta (180 km/h) migliori degli attuali materiali è fuor di dubbio la miglior soluzione a basso costo e di medio/breve periodo per abbattere i tempi di percorrenza sulle relazioni più lunghe (Cagliari-Sassari e Cagliari-Olbia), dove treni di quel tipo riescono a raggiungere comodamente la massima velocità di tracciato (150 km/h) fino ad Oristano, recuperando rispetto agli attuali treni che non superano i 130. Inoltre, grazie al pendolamento, anche sulle tratte acclivi a nord di Oristano le velocità massime consentite solo ai treni pendolanti passeranno da 80-100 km/h a 95-125 km/h; velocità quindi in linea con quelle normalmente impostate su linee a carattere regionale come quelle sarde e comparabili con le velocità stradali.

Pertanto, le velocità conseguite nelle prove effettuate sulle linee sarde dal treno CAF ATR 365 sono pienamente in linea con quanto ci si attendeva, stanti le caratteristiche piano altimetriche e l'attrezzaggio tecnologico attuale.

Al termine di tutti gli interventi infrastrutturali sulla rete (3 anni circa) – e grazie all'impiego dei treni CAF ATR 365 – sarà possibile un recupero di percorrenza di circa 40 minuti fra Cagliari e Sassari (da 2h 55' odierni a 2h 15' con un risparmio di tempo pari al 22 per cento) e di un'ora circa fra Cagliari e Olbia (da 3h 35' odierni a 2h 35' con un risparmio pari al 27 per cento).

Giova precisare che sia l'armamento ferroviario sia l'attrezzaggio tecnologico presente sulle linee è coerente al livello di velocità oggi consentito e garantisce gli standard di sicurezza richiesti dalle normative vigenti.

Infine, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria comunica che a seguito delle attività di verifica sul campo effettuate dai propri esperti, è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla messa in servizio per tutta la flotta dei veicoli ATR365. I sette convogli sono pertanto autorizzati a svolgere il servizio commerciale nella Regione Sardegna; tutti i veicoli sono stati anche autorizzati all'implementazione dell'ultima versione del *configuration sheet software*, per soddisfare una richiesta di CAF finalizzata ad un processo di ottimizzazione di alcune funzionalità legate all'impianto di rilevazione incendi.

## ALLEGATO 3

**5-06754 Paola Bragantini: Realizzazione del nuovo molo C dell'aeroporto di Roma Fiumicino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai lavoratori della società Gozzo impianti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che con decreto n. 91444 del 13 agosto 2015 è stato approvato il programma di crisi aziendale di detta società e contestualmente è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 230 dipendenti per il periodo dal 21 aprile 2015 al 20 aprile 2016. Successivamente, la stessa azienda a seguito della sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Torino ha presentato istanza di cassa integrazione straordinaria per fallimento, attualmente in corso di lavorazione, in favore di 197 unità lavorative per il periodo dal 18 dicembre 2015 al 17 dicembre 2016.

Per quanto riguarda invece lo stato degli interventi presso il molo C dell'aeroporto di Fiumicino, informo che proprio al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori in corso finalizzati al completamento dell'infrastruttura denominata «Avancorpo e Molo C» entro il termine del 31 dicembre 2016 – come previsto da specifico atto aggiuntivo alla convenzione tra l'ENAC e la società Aeroporti di Roma – il 25 febbraio scorso si è tenuto un incontro tra i vertici ENAC e la Aeroporti di Roma, società di gestione degli scali di Roma Fiumicino e Roma

Ciampino; presente anche la società Ciomolai in rappresentanza dell'ATI costituita per la realizzazione delle opere.

In apertura dei lavori, ENAC ha sottolineato la necessità che venga garantito il completamento dei lavori nella tempistica prevista, trattandosi di un'opera di interesse pubblico nazionale, essenziale per assicurare l'incremento di capacità dello scalo necessaria ad accogliere il traffico atteso su Fiumicino nell'immediato futuro, nonché un miglioramento generale della qualità dei servizi resi ai passeggeri.

La società Aeroporti di Roma, pur rappresentando le difficoltà sino ad ora incontrate nella realizzazione delle opere, ha assicurato che l'impresa appaltatrice si è impegnata alla consegna dei lavori entro i primi giorni del mese di dicembre, così da consentire gli ulteriori adempimenti connessi alla fase della certificazione e del collaudo dell'opera in tempo utile per l'entrata in esercizio e la piena operatività del Molo Centro il 31 dicembre 2016.

Nei prossimi mesi ENAC continuerà a monitorare l'avanzamento dei lavori, al fine di intercettare e risolvere tempestivamente ogni eventuale problematica che dovesse insorgere rispetto al cronoprogramma delle attività; e proprio per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, è previsto un ulteriore incontro il 31 marzo.

## ALLEGATO 4

**5-06799 Pili: Adeguamento dei *guard rail* al fine di ridurre la pericolosità in caso di impatto di conducenti di veicoli a due ruote.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si ritiene utile riportare gli ultimi dati, ISTAT sull'incidentalità stradale relativi all'anno 2014, dai quali si rileva un numero di morti su motocicli e ciclomotori pari a 875, mentre il numero totale di morti sulle strade è stato pari a 3.381; dal 2004 al 2014 si è inoltre registrato un decremento pari al 48,1 per cento dei decessi su motocicli e ciclomotori, a fronte di un parco veicolare che è aumentato del 42,2 per cento.

Sebbene vi sia stata una notevole riduzione del numero delle vittime di motocicli e ciclomotori a fronte di un considerevole aumento del relativo parco veicolare, e nonostante i dati ISTAT disponibili non rivelino una correlazione univoca tra il numero di incidenti mortali occorsi ai motociclisti ciclomotoristi e i dispositivi di ritenuta stradale, gli uffici del MIT hanno ritenuto fondamentale intervenire nel settore; infatti, la categoria dei motocicli rappresenta un'importante percentuale degli utenti della strada e, nell'ambito delle prove d'urto previste dalla normativa europea e dalla legislazione italiana vigente ai fini della verifica di conformità dei dispositivi di protezione della circolazione, l'urto del motociclista contro la barriera non è preso in considerazione.

Nell'elenco delle prove richieste per la marcatura CE dei dispositivi di ritenuta stradale, di fatti, non risultano presenti prove d'urto di motociclisti contro le barriere stradali e non sono quindi considerati indicatori relativi agli effetti e al rischio di lesioni per i motociclisti stessi.

Nel giugno 2008, il Comitato Europeo di Normazione (CEN) ha raccolto l'istanza

presentata, tra l'altro, dal MIT e dall'Ente italiano di normazione (UNI) in stretta collaborazione con le associazioni e gli esperti di settore, per l'elaborazione di una norma tecnica sui dispositivi di protezione ausiliari per i motociclisti, istituendo un apposito gruppo di lavoro. Come è noto, nel momento in cui si costituisce un gruppo di lavoro europeo, non è possibile emanare norme nazionali vigendo il cosiddetto *stand-still*.

L'Italia, considerato l'elevato numero di utenti della strada che utilizzano le due ruote e ipotizzando che i tempi per l'approvazione della norma tecnica europea (denominata EN 1317-8) potessero protrarsi a lungo, aveva richiesto una deroga allo *stand-still*: in due diverse occasioni tale proposta non è stata accolta.

In questo contesto, mentre il CEN proseguiva nel proprio lavoro elaborando una bozza della norma tecnica denominata prEN 1317-8, su sollecitazione e con la collaborazione del MIT, l'UNI ha elaborato e pubblicato un progetto dal titolo UNI TR 11370 «Dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti Classi di prestazioni, modalità di prova e criteri di accettazione», pubblicato nel luglio 2010. Sia la citata prEN 1317-8 che il progetto UNI riguardano la definizione di prove d'urto di un manichino lanciato a data velocità e inclinazione contro il dispositivo di protezione motociclisti, senza specificare le modalità di installazione del dispositivo stesso.

L'approvazione del passaggio della prEN 1317-8 a norma tecnica europea (quindi come EN 1317-8) da parte del

CEN si sarebbe dovuta concretizzare nel 2011, ma in sede di riunione CEN del giugno 2011, è stata votata una risoluzione (a maggioranza e con voto contrario del rappresentante italiano) che ha determinato il declassamento della prEN 1317-8 da possibile norma tecnica (EN) a Technical Specification (TS). Questa circostanza determina, di fatto, un ulteriore ritardo nella possibilità che venga emanata una norma tecnica europea per determinare le prove da eseguire per i dispositivi di protezione stradale per motociclisti. La differenza tra bozza di norma prEN e TS è notevole, poiché l'approvazione di norma come EN avrebbe comportato una probabile obbligatorietà dell'adozione della norma stessa in tutti i paesi della Comunità.

Nel gennaio 2012, il CEN ha approvato una TS, quindi una regola tecnica non obbligatoria per testare i dispositivi per la protezione dei motociclisti adottabile dagli Stati membri; tale approvazione ritarderà l'obbligatorietà a livello europeo dell'adozione dei dispositivi per la protezione dei motociclisti.

Considerato l'elevato numero di motociclisti presenti sulle strade italiane e posto che, ai fini della sicurezza stradale, l'utilizzo di motocicli e ciclomotori sulle strade possiede di per sé un rischio intrinseco più elevato rispetto ad utenti che utilizzano veicoli dotati di abitacolo, il MIT si è attivato per predisporre uno schema di decreto che disciplina l'esecuzione delle prove d'urto secondo la TS e

l'installazione dei dispositivi di protezione per i motociclisti (in gergo Dispositivi Salva Motociclisti con acronimo DSM).

La necessità di adottare una norma italiana per l'installazione dei DSM è stata sollecitata anche da alcune associazioni di categoria quali Associazione Motociclisti Incolumi, Associazione italiana Familiari e Vittime della Strada.

Infatti, la bozza di decreto è stata redatta dopo aver raccolto osservazioni e suggerimenti all'interno di un gruppo di lavoro coordinato dagli uffici del MIT e al quale partecipano rappresentanti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell'UNI, degli enti proprietari delle strade e dei concessionari, di costruttori di barriere, docenti universitari ed esperti del settore; la bozza è stata sottoposta anche alle predette associazioni di categoria, che ne hanno condiviso i contenuti.

Una volta conseguito il necessario parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il provvedimento sarà inviato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione Europea per la pubblicazione.

Nelle more del completamento dell'iter per la pubblicazione del suddetto decreto, sono pervenute richieste da parte degli enti proprietari della strada per l'uso e l'installazione dei DSM, rispetto alle quali gli uffici tecnici del MIT hanno autorizzato l'installazione in via sperimentale dei DSM, previa presentazione di idonea documentazione inerente sia il prodotto che l'installazione.

## ALLEGATO 5

**5-06985 Grillo: Diminuzione del traffico aereo da e per Catania e politiche attuate dal gestore aeroportuale ai fini di sviluppo del traffico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come riportato nell'atto di sindacato ispettivo in esame, il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, articolo 13, commi 14 e 15, ha fissato principi puntuali per una erogazione congruente delle risorse economiche per i vettori aerei in funzione dell'avviamento e dello sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nel rispettivo bacino d'utenza.

Nell'ambito della procedura prevista da tale normativa, il 2 ottobre 2014 il MIT ha adottato le Linee Guida inerenti le incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori aerei, le quali hanno individuato una serie di adempimenti di considerevole impatto sul ruolo dei gestori aeroportuali e sull'ENAC.

Pertanto, l'Ente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il documento Indicazioni operative per i gestori aeroportuali in caso di contributi/sostegni finanziari a favore di compagnie aeree per il lancio di nuove rotte e procedure di monitoraggio, proponendo ai gestori aeroportuali una metodologia per l'individuazione e l'erogazione di risorse in favore dei vettori aerei. In particolare, i gestori sono stati invitati ad osservare la sequenza temporale elaborata in materia di rendicontazione, sia sullo stato di attuazione delle procedure competitive pubbliche – a tutela della concorrenza del mercato – sia sulle erogazioni eventualmente corrisposte ai vettori.

Per quanto riguarda nello specifico l'aeroporto di Catania, la S.A.C. S.p.A., come da propria *policy* commerciale, ha invitato

i vettori a presentare proposte di nuovi collegamenti/incrementi di frequenza per le valutazioni del gestore.

All'esito di tali valutazioni, SAC ha concluso accordi commerciali con i seguenti vettori:

*Norwegian* per incremento traffico sulla rotta Madrid/Catania;

*Edelweiss Air AG* per incremento voli sulla rotta Zurigo/Catania;

*Wizz Air Hungary Kft* per l'avvio della rotta Varsavia/Catania;

*Volotea* per l'avvio della rotta Catania/Cagliari.

Tuttavia, a settembre 2015 il movimento passeggeri da/per Catania ha subito una flessione rispetto al traffico passeggeri dello stesso periodo del precedente anno, ma tale scostamento ha avuto un'inversione di tendenza significativa nel successivo mese di ottobre registrando un +4,8 per cento; inoltre, l'andamento da gennaio a ottobre 2015, confrontato con i transiti 2014, anche se di segno negativo risulta nella misura del -3,1 per cento. Lo scostamento negativo è dovuto in particolare all'abbandono delle rotte operate sullo scalo dalle compagnie Air One e Meridiana le quali, in forza della liberalizzazione operata dal Regolamento europeo n. 1008 del 2008, hanno operato una precisa scelta imprenditoriale; peraltro, non ricorrendo i presupposti per poter procedere con imposizione di oneri di servizio pubblico, il MIT non ha possibilità di incidere essendo

ogni determinazione rimessa unicamente alle valutazioni dei vettori operanti sul mercato, che si muovono sulla base di proprie strategie commerciali.

Per quanto concerne, infine, l'aspetto tariffario, preciso che generalmente i prezzi dei biglietti aerei sono costituiti da: tariffa aerea passeggeri o merci (cosiddetto *fare*), tasse, diritti aeroportuali, altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti. Ad eccezione della tariffa aerea, che viene stabilita liberamente dalla compagnia aerea in quanto componente prettamente commerciale, le altre componenti sono invece fisse e stabilite per legge. Nel caso specifico, le tasse e le addizionali comunali sono stabilite da ENAC, mentre i diritti aeroportuali sono stabiliti con apposita istruttoria condotta sui dati contabili della società e finalizzata alla stipula del Contratto di programma. La società SAC ha sottoscritto

il Contratto di Programma 2012-2015 con ENAC, beneficiando dell'aggiornamento tariffario correlato ai costi a partire dal 13 marzo 2013.

L'ammontare dei singoli corrispettivi per l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali dello scalo di Catania è stato determinato puntualmente da ENAC sulla base, da un lato, dei costi sostenuti dalla società SAC e certificati da apposita società di revisione contabile nella cosiddetta « contabilità regolatoria », e dall'altro, dei dati previsionali di traffico approvati dallo stesso Ente nel pieno rispetto della normativa vigente. Inoltre, i corrispettivi dello scalo di Catania sono stati confrontati con quelli applicati in aeroporti nazionali ed europei comparabili per volume di traffico, ed è emerso che le tariffe di Catania risultano addirittura al di sotto della media degli aeroporti considerati.

## ALLEGATO 6

**5-07065 Galgano: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto-Campello sulla linea Orte-Falconara.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come riferito nel corso di una recente seduta di sindacato ispettivo presso questa Commissione, la direttrice ferroviaria Orte-Falconara è oggetto di interventi di potenziamento e raddoppio, avviati negli anni passati e il cui completamento è condizionato dalla specifica disponibilità finanziaria per le singole tratte nelle quali è stato suddiviso l'itinerario.

Tali interventi, articolati in diversi progetti, sono previsti nel vigente Contratto di Programma 2012-2016 in relazione al loro stato di attuazione; ad oggi la linea è già

raddoppiata per circa il 40 per cento dell'estesa.

In particolare, per la tratta Spoleto-Campello, Rete Ferroviaria Italiana riferisce che sono in corso i lavori per il raddoppio di circa 10 km, finanziati e con ultimazione prevista nel 2018.

Infine, informo che a dicembre 2015 è stato nominato un Commissario straordinario con il quale RFI ha già avuto alcuni incontri per approfondire la situazione dei contratti in essere, tra cui è compreso l'appalto relativo al raddoppio della tratta Spoleto-Campello.

## ALLEGATO 7

**5-07174 Brandolin: Carenza di collegamenti ferroviari tra Trieste e il Sud Italia e mancata armonizzazione delle coincidenze nella stazione di Mestre.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione ai servizi ferroviari da e per le regioni del Sud d'Italia svolti con treni Intercity e Intercity Notte, Ferrovie dello Stato Italiane (FS) fa presente che questi fanno parte del servizio universale e, pertanto, rientrano nel Contratto di Servizio 2009-2014 stipulato tra Trenitalia e lo Stato prorogato sino alla fine del 2016; caratteristica di tali treni è quella di non essere economicamente sostenibili da parte di Trenitalia e, quindi, lo Stato eroga corrispettivi in coerenza con quanto stabilito nel Piano economico-finanziario, inserito anch'esso nel Contratto, definendo altresì la programmazione dei servizi contrattualizzati (numero, tipologia, tariffe e itinerari dei collegamenti).

Quanto alla richiesta di miglioramento delle connessioni nella stazione di Mestre tra i treni regionali in arrivo da Trieste e i convogli alta velocità in partenza per Roma o per Milano, va opportunamente evidenziato che, sul nodo di Venezia Mestre, convergono numerose linee ferroviarie con traffico intenso; ciò rende necessario regolare gli accessi e i deflussi se-

condo un preciso schema orario, come avviene, peraltro, per tutti i principali nodi della rete nazionale.

Tale schema, stabilito dal gestore dell'infrastruttura, è denominato « orologio » e prevede che a Mestre gli accessi dei treni regionali da Trieste possano avvenire al minuto 08 di ogni ora, mentre le partenze dei treni alta velocità per Milano e Roma sono prestabilite, rispettivamente, al minuto 32 e al minuto 37.

Nella predisposizione del citato « orologio », il gestore dell'infrastruttura tiene conto delle esigenze e caratteristiche di tutte le linee afferenti al nodo interessato, in un'ottica di armonizzazione. Pertanto, ogni eventuale variazione al canale di ingresso/uscita dei collegamenti di una singola linea comporta ripercussioni/modifiche ai canali delle altre.

Al fine di migliorare il servizio, d'intesa con gli enti territoriali, Ferrovie dello Stato approfondirà la tematica finalizzata al superamento del sistema orologio per meglio armonizzare gli orari ferroviari.

## ALLEGATO 8

**5-07242 De Lorenzis: Sicurezza e costi di attracco delle navi da crociera la cui altezza supera l'altezza del cono di atterraggio attualmente consentita.****TESTO DELLA RISPOSTA**

I fatti verificatisi il 27 luglio 2015 richiamano la nota problematica dell'interazione tra l'operatività e i progetti di sviluppo del porto di Brindisi e l'attività del locale aeroporto.

Infatti, la presenza dell'aeroporto determina vincoli all'operatività dell'intero porto a causa dei limiti derivanti dalla superficie orizzontale interna, posta a circa 48,9 metri; tale limite si aggrava in corrispondenza del cono di atterraggio degli aerei, che insiste sulle banchine di Costa Morena Terrare, ove i limiti sono posti ad appena 36 metri sul livello del mare.

La nave da crociera MSC Magnifica, con un'altezza superiore ai 51 metri, ha trovato ormeggio alla banchina di Costa Morena Nord solo dietro concessione della nulla osta di ENAC e conseguente emanazione di Notam a cura dell'Aeronautica militare, che gestisce i servizi di assistenza al volo.

Al fine di superare la limitazione dell'altezza della nave, e considerato il consolidarsi di previsioni di traffico marittimo con navi aventi caratteristiche di ingombro fino ai 50 metri di altezza, anche per non inibire potenziali occasioni di sviluppo per il territorio, l'Autorità portuale di Brindisi si sta impegnando, attraverso la prossima sottoscrizione di un Protocollo di Intesa

con Aeroporti di Puglia ed ENAC, a finanziare interventi infrastrutturali e tecnologici presso l'aeroporto per circa 1,3 milioni di euro con l'obiettivo di modificare l'inclinazione del sentiero di discesa dei velivoli, portando quindi i limiti presso le banchine in questione a metri 50 sul livello del mare.

Dei circa 900 approdi effettuati dal 2012 presso Costa Morena Terrare, solo nel corso del corrente anno sono state segnalate 3 interferenze e/o anomalie nella ricezione del segnale radio della guida elettronica di navigazione aerea (sistema ILS) dell'aeroporto da parte di altrettanti velivoli.

ENAC, non potendo con certezza escludere che tali anomalie siano da ricondurre alla presenza delle navi presso quelle banchine, ha anticipato la riduzione della vigenza del Notam dalle 22.30 alle sole ore diurne, nelle more che l'Autorità portuale di Brindisi produca un ulteriore studio aeronautico che valga a dissipare con certezza il dubbio di cui sopra.

Sino ad oggi, il porto di Brindisi ha operato nel rispetto delle disposizioni discendenti dai vincoli sopra detti, derogando alle stesse solo previo nulla osta di ENAC e/o comunque tramite accordi operativi con le Autorità aeronautiche e la società di gestione dell'aeroporto.

## ALLEGATO 9

**5-07261 De Lorenzis: Valutazioni ambientali e di sicurezza inerenti alla riqualificazione e all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta ai quesiti posti, il Ministero dell'ambiente riferisce che il 24 marzo 2015 ENAC ha presentato istanza di VIA per il progetto di realizzazione dell'aeroporto di Firenze provvedendo contestualmente a dare avviso al pubblico della presentazione della documentazione sui quotidiani Corriere della Sera e Quotidiano Nazionale di pari data, dando altresì evidenza della presentazione delle informazioni necessarie alla valutazione di incidenza in quanto l'intervento ricade in parte in aree protette.

Il Master Plan dell'aeroporto prevede la riqualificazione dell'attuale scalo aeroportuale con la realizzazione della nuova pista di volo e dei relativi raccordi e piazzali aeromobili, la realizzazione del nuovo terminal passeggeri, della viabilità di accesso e dei parcheggi, la realizzazione dell'area cargo e del terminal aviazione generale. Il progetto presentato, oltre alle opere propedeutiche alla realizzazione del nuovo sistema aeroportuale prevede opere ed interventi di mitigazione e compensazione di tipo ecologico, paesaggistico, sociale e ambientali previsti nei territori afferenti ai comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa.

L'istruttoria di VIA è tuttora in corso presso la Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e tutti i dettagli sono disponibili sul portale delle valutazioni ambientali all'indirizzo [www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it).

ENAC segnala che nel corso di detta procedura di VIA le tematiche dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono state oggetto di estesa trattazione e sono stati forniti tutti gli elementi redatti in accordo alla normativa nazionale e internazionale in materia.

Quanto al rischio interferenze volatili, riferisce che l'ENAC, nella Relazione *bird strike* 2014 ha approvato il piano antivolatili presentato per l'aeroporto di Firenze, il quale rientra tra gli aeroporti che, in base ai dati 2006-2014, hanno l'obbligo di predisporre sia la ricerca naturalistica che il piano antivolatili aeroportuale.

Inoltre, ai sensi della normativa europea, l'approccio in tema di rumore aeroportuale deve essere di tipo «equilibrato» secondo quanto previsto anche dall'ICAO; tale concetto viene ribadito nel regolamento UE/598/2014 che abroga la direttiva 2002/30/CE e che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione europea. Detto regolamento, che entrerà in vigore il 13 giugno prossimo, nonché lo specifico allegato denominato «Determinazione del rumore negli aeroporti», dispone le modalità relative alla determinazione del rumore e alla gestione dello stesso nell'ambito del settore aeroportuale.

ALLEGATO 10

**5-07614 Marco Di Stefano: Trasformazione della linea ferroviaria Roma-Lido in linea metropolitana, con particolare riguardo alle modalità di realizzazione, finanziamento e gestione.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, le funzioni e i compiti di amministrazione e programmazione in materia di servizi ferroviari regionali – inclusi eventuali interventi di ammodernamento sulle linee Roma/Lido e Roma/Viterbo – sono stati conferiti alle regioni in applicazione del disposto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e della riforma del Titolo V della Costituzione, permanendo in capo al MIT unicamente le competenze relative alla sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Pertanto, le procedure amministrative per la scelta del contraente ricadano esclusivamente nella competenza della Regione Lazio.

Quanto alla proposta di finanza di progetto, la normativa vigente (decreto legislativo n. 163 del 2006) prevede che l'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso di specie la Regione medesima, valuti in primo luogo il pubblico interesse per la progettazione, costruzione e gestione dell'infrastruttura di trasporto ferroviario Roma/Lido.

Pertanto, il 3 dicembre 2015 la Regione Lazio ha indetto una Conferenza di ser-

vizi, ai soli fini istruttori e non decisori, per poter acquisire dagli enti convocati fatti, circostanze, informazioni, dati e interessi pubblici utili a tale valutazione.

Il MIT ha partecipato alle sedute, da ultimo a quella dell'11 gennaio scorso, e continuerà a parteciparvi al fine di individuare, in tempi brevi, le più idonee soluzioni.

Circa la possibilità di utilizzare una parte dei fondi FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) per la trasformazione della linea ferroviaria Roma/Lido in linea metropolitana e per l'implementazione del parco mezzi, sono in corso le valutazioni per definire la programmazione della dotazione aggiuntiva delle risorse prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge di stabilità 2014, per il periodo di programmazione 2014-2020.

Sul tema il Ministro Delrio si è più volte espresso: la cura del ferro è tra le priorità di questo Governo, ci sono linee, tra le quali ovviamente la Roma/Lido, su cui siamo pronti a giocare un ruolo; gli incontri con gli attori interessati proseguiranno per un cambio di passo e per una soluzione non a lunghissimo termine.

ALLEGATO 11

**5-07622 Catalano: Esito delle sperimentazioni volte a definire le caratteristiche di omologazione e installazione dei cosiddetti semafori intelligenti.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta ai quesiti posti, informo che le sperimentazioni avviate per valutare i dispositivi *countdown* si sono concluse e le risultanze hanno dato di massima esito favorevole.

Alla luce di tali risultati, il MIT ha redatto una bozza di decreto che approva le norme inerenti le caratteristiche tecniche per l'omologazione e per l'installazione dei citati dispositivi.

Il testo è attualmente all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in qualità di massimo organo tecnico-consulativo dello Stato, per avere ogni ulteriore utile contributo e sarà poi sottoposto all'esame della Conferenza Stato Città ed autonomie locali, così come previsto dall'articolo 60 della legge n. 120 del 2010.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

|   |     |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....   | 211 |
| 5-07984 Galgano: Stato di attuazione del Piano d'azione per l'industria europea dell'acciaio ...                        | 212 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....  | 215 |
| 5-07985 Crippa: Finanziamenti concessi alla Piaggio Aero Industries Spa e prospettive industriali della Società .....   | 212 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....  | 217 |
| 5-07986 Allasia: Nuove disposizioni in tema di sicurezza degli ascensori .....  | 212 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....  | 218 |
| 5-07987 Benamati: Operatività delle misure a sostegno della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese ..... | 212 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....  | 220 |
| 5-08064 Ricciatti: Costituzione di un tavolo per la società Belleli Spa di Mantova .....                                | 213 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....  | 222 |

##### INTERROGAZIONI:

|   |     |
|---|-----|
| 5-06838 Lacquaniti: Problematiche connesse alla certificazione rilasciata da Italcert Srl nei confronti della società Green Hill 2001 Srl ..... | 213 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....  | 223 |
| 5-07128 Da Villa: Questioni connesse alla realizzazione di un impianto di stoccaggio GPL a Chioggia .....                                       | 213 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....  | 225 |
| 5-07766 Fragomeli: Revisione delle designazioni del collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di Lecco .....                    | 214 |
| <i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....  | 227 |
| AVVERTENZA .....  | 214 |

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 14.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a

circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-07984 Galgano: Stato di attuazione del Piano d'azione per l'industria europea dell'acciaio.**

Adriana GALGANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, si limita a prendere atto della risposta fornita dalla viceministra, che certamente contiene elementi di interesse, ma non ha focalizzato alcune questioni di rilievo richiamate nel Piano d'azione per l'industria europea dell'acciaio: in primo luogo, l'eccesso di regolamentazione che rappresenta una voce aggiuntiva di costo a carico delle imprese; in secondo luogo, il mercato del rottame che non viene recuperato in Italia. Sollecita pertanto la realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano dell'acciaio essenziali per il rilancio dell'industria nazionale.

**5-07985 Crippa: Finanziamenti concessi alla Piaggio Aero Industries Spa e prospettive industriali della Società.**

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta. Rileva gli impegni assunti dall'azienda un anno e mezzo fa siano stati del tutto disattesi. Sollecita al Governo un'azione di monitoraggio più attiva sugli stanziamenti pubblici a favore delle aziende che, nel caso della Piaggio Aero, ammontano a circa 140 milioni di euro. Lamenta che, a fronte di un finanziamento di questa entità, non si sia ancora a conoscenza del piano industriale dell'a-

zienda. Sollecita infine il Governo ad un monitoraggio dei finanziamenti pubblici effettuati al fine di mantenere in Italia non solo i brevetti, ma anche le linee di produzione e la proprietà delle aziende.

**5-07986 Allasia: Nuove disposizioni in tema di sicurezza degli ascensori.**

Stefano ALLASIA (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano ALLASIA (LNA), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta. Apprende con favore l'assicurazione del Governo sul fatto che le nuove disposizioni non rappresenteranno una nuova forma di tassazione, tuttavia ritiene che l'Italia non debba supinamente recepire una normativa europea foriera di nuovi costi per le imprese e non necessaria dal punto di vista della sicurezza. Dichiarata, infine che attende con interesse gli annunciati interventi legislativi del Governo al fine di valutarne l'efficacia.

**5-07987 Benamati: Operatività delle misure a sostegno della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.**

Luigi TARANTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianluca BENAMATI (PD), prende atto della risposta e ribadisce la rilevanza dei finanziamenti per gli interventi di digitalizzazione delle piccole e medie imprese al fine di garantire una adeguata crescita e il miglioramento dell'efficienza aziendale. Prende atto positivamente dell'impegno assunto dalla viceministra e sottolinea che la questione posta dall'interrogazione necessita di ulteriore attenzione nei prossimi

mesi, a partire dalla deliberazione del CIPE, al fine di assicurare maggiore competitività alle imprese italiane.

**5-08064 Ricciatti: Costituzione di un tavolo per la società Belleli Spa di Mantova.**

Giovanna MARTELLI (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanna MARTELLI (SI-SEL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta accogliendo con favore la disponibilità del Governo ad aprire in tempi brevi un tavolo di consultazione fra le parti. Sottolinea quindi la situazione di estrema delicatezza dell'ex gruppo Belleli e, in particolare, dello stabilimento di Mantova per il quale occorre salvaguardare gli attuali livelli occupazionali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

**INTERROGAZIONI**

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-06838 Lacquaniti: Problematiche connesse alla certificazione rilasciata da Italcert Srl nei confronti della società Green Hill 2001 Srl.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Luigi LACQUANITI (PD), replicando, prende atto della risposta che fa riferimento alle dichiarazioni della società di certificazione che sostiene di aver svolto tutti i controlli nei confronti dell'azienda Green Hill di Montichiari condannata in primo grado dal tribunale di Brescia. I vertici dell'azienda sono stati condannati in appello nelle scorse settimane per gravi maltrattamenti nei confronti degli animali (sarebbero morti circa 6 mila cani di razza *beagle*) in seguito ad una battaglia in cui si sono impegnati numerosi cittadini e associazioni animaliste. Ritiene che se Italcert avesse effettivamente svolto i prescritti controlli, non si potrebbero spiegare le sentenze finora pronunciate. Sottolinea, infine, che i medici veterinari che si sono occupati dei controlli, accusati di falsa testimonianza, due giorni fa hanno chiesto il rito abbreviato. Ritiene pertanto che la questione dovrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

**5-07128 Da Villa: Questioni connesse alla realizzazione di un impianto di stoccaggio GPL a Chioggia.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marco DA VILLA (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita nella quale si riconosce la decuplicazione della quantità di stoccaggio prevista nel progetto iniziale dell'impianto. Sottolinea che non viene fornita alcuna risposta alle obiezioni della capitaneria di porto e rimane la criticità della realizzazione di un impianto di GPL di 9 mila metri cubi a poca distanza dalle abitazioni e dal centro storico di Chioggia. Ritiene pertanto che non siano stati realizzati tutti gli approfondimenti necessari alla realizzazione di un impianto che presenta molte criticità dal punto di vista territoriale e ambientale.

**5-07766 Fragomeli: Revisione delle designazioni del collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di Lecco.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, ringrazia la viceministra di cui conosce la grande attenzione nei confronti dei territori. Tuttavia, non può ritenersi soddisfatto della risposta. Lamenta che la previsione della nomina di un componente del collegio dei revisori dei conti della camera di commercio di Lecco, designato dal Ministero dello sviluppo economico, proveniente da una regione lontana come la Sicilia, sia in netto contrasto con la riforma della pubblica amministrazione basata su un forte contenimento della spesa. Pur apprezzando la scelta di un controllo delle spese da parte del Governo, non comprende per quale ragione non sia stato individuato in un territorio più vicino «un professionista locale con cui esista un consolidato rapporto fiduciario» secondo quanto dichiarato nella stessa risposta della Viceministra.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.*  
Atto n. 270.

*Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.*  
Atto n. 271.

*Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.*  
Atto n. 272.

## ALLEGATO 1

**5-07984 Galgano: Stato di attuazione del Piano d'azione per l'industria europea dell'acciaio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nonostante la domanda di acciaio abbia dato qualche segnale di crescita in Italia dopo un lungo periodo di decremento e stagnazione la produzione nazionale di acciaio continua a ridursi a causa di una tendenza alla sostituzione della produzione interna con l'importazione dai Paesi extra UE, in particolare dalla Cina.

La situazione italiana è del tutto simile a quella dei principali paesi europei: la sovracapacità produttiva globale (assieme agli elevati costi dell'energia) sta producendo pressioni al forte ribasso nei prezzi e nei margini operativi, inducendo molte chiusure di impianti, con pesanti ripercussioni occupazionali.

La crisi dell'acciaio è ormai una vera e propria emergenza.

In diverse sedi europee abbiamo insistito e concordato su una serie di azioni su cui l'Unione europea deve concentrarsi per costruire una risposta decisa e convincente alla crisi.

Tra queste ricordo:

l'esigenza di sfruttare pienamente e tempestivamente l'intera gamma di strumenti di politica commerciale della UE, nel quadro delle regole WTO, per garantire parità di condizioni a livello mondiale, per velocizzare le investigazioni allineandole alle best practice internazionali e per dare attuazione alle misure antidumping, assicurando un commercio tanto libero quanto equo;

la necessità di azioni concrete per migliorare l'accesso dell'industria siderurgica europea ai mercati terzi, per esempio attraverso gli appalti pubblici e intensifi-

care le negoziazioni bilaterali e multilaterali, a partire dalla prossima riunione in sede di Comitato acciaio dell'OCSE (prevista per metà aprile) a cui parteciperà anche la Cina per trovare soluzioni volte a ridurre l'eccesso di capacità produttiva e i comportamenti contrari ai principi di economia di mercato.

Circa lo stato di attuazione dello Steel Action Plan ricordo che erano state individuate 6 aree di azione. Su ognuna di esse si sono registrati purtroppo modestissimi risultati concreti.

A mio giudizio dovrebbe essere migliorata l'investigazione antidumping estendendola anche ad altri casi oltre a quelli citati nell'atto in esame; andrebbe anche eliminata la regola del « dazio inferiore » (« Lesser duty rule ») (LDR) come è stato chiesto in sede europea all'interno del « pacchetto sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale ».

Anche il ripristino del sistema della « sorveglianza delle importazioni » ritengo sia uno strumento operativo che permette agli Stati membri di monitorare direttamente l'andamento dell'import di acciaio ed eventualmente sollecitare la Commissione per intervenire con gli strumenti disponibili.

Per migliorare invece le prospettive di medio termine occorre favorire gli investimenti di modernizzazione degli impianti europei e garantire che il settore acciaio e più in generale l'industria ad alta intensità energetica non si trovino svantaggiate alla luce di evidenti fenomeni di carbon leakage a causa dell'introduzione della

normativa ETS (Emission Trading Scheme) che necessita di alcuni aggiustamenti.

Sul fronte ETS l'Italia sta lavorando sia sul lato del carbon leakage diretto che su quello dei costi indiretti (aumento del costo dell'energia).

Sul primo aspetto stiamo mettendo a punto una proposta tesa a ridurre la scarsità di quote e a rivedere gli obiettivi

in maniera più aderente ai reali bisogni delle imprese.

Sul secondo aspetto abbiamo già presentato al gruppo di esperti del Consiglio che sta negoziando la proposta legislativa un'ipotesi di compensazione dei costi indiretti del carbonio che sia assicurata a livello europeo eliminando le distorsioni della concorrenza infra-comunitaria che si sono evidenziate nel passato.

## ALLEGATO 2

**5-07985 Crippa: Finanziamenti concessi alla Piaggio Aero Industries  
Spa e prospettive industriali della Società.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La vicenda della società Piaggio Aerospace è all'attenzione del Governo.

In via preliminare, con riferimento a quanto richiesto dagli On.li Interroganti in merito al finanziamento concesso dal Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, informo che sulla base della positiva valutazione dello stesso, il MISE ha concesso alla Piaggio Aerospace un finanziamento di 49,3 milioni di euro in 15 anni, ai sensi della legge 808/85, per un progetto di ricerca e sviluppo riguardante le tecnologie per una piattaforma a pilotaggio remoto di classe MALE (Medium Altitude Long Endurance), denominata « PHH ».

Nel passato la società Piaggio ha ottenuto altri finanziamenti, così come noto agli Interroganti, in base alla legge 808/85 (recante « Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico ») per altri progetti di ricerca e sviluppo (8 progetti), a partire dal 2004, per complessivi 91,4 milioni di euro di cui, finora, erogati circa 60 milioni.

Riguardo alle condizioni dell'azienda, il 12 febbraio scorso, presso il MiSE, si è tenuto un incontro finalizzato ad un aggiornamento del piano industriale definito dall'Accordo del 10 giugno 2014.

In tale sede, il rappresentante della Piaggio ha dichiarato che sono stati fatti grandi passi avanti negli ultimi anni per il completamento del raggruppamento industriale delle proprie attività produttive, presso la nuova realtà del Gruppo a Villanova.

Lo stesso rappresentante ha altresì precisato che esistono ancora difficoltà di liquidità della Società e che sono in corso delle verifiche interne per risolvere tale problematica.

Per il prossimo 23 marzo è previsto un ulteriore incontro tra le parti, a seguito del quale sarà possibile avere informazioni più precise sul piano industriale dell'azienda, di cui sarà cura del Governo informare il Parlamento, ferma restando la costante e massima attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

## ALLEGATO 3

**5-07986 Allasia: Nuove disposizioni in tema di sicurezza degli ascensori.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti fanno riferimento alle polemiche di stampa, sollevate in primo luogo dall'associazione Confedilizia, su nuovi e maggiori adempimenti asseritamente ingiustificati, imposti per motivi di sicurezza degli ascensori già in servizio (adempimenti qualificati in modo suggestivo, ma non corretto, come una presunta «tassa» sugli ascensori) che sarebbero in arrivo in seguito all'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico. Gli stessi interroganti, dopo aver riassunto le diverse considerazioni emerse in tale sede a supporto delle diverse posizioni, chiedono al Ministro se sia al corrente dei fatti esposti in premessa e se voglia effettuare una valutazione dell'impatto della norma sui «contribuenti», con particolare riferimento ai nuovi o maggiori oneri che potrebbero derivare dall'ottemperanza ai nuovi adempimenti.

Al riguardo, occorre premettere che le polemiche di stampa relativamente ad un provvedimento in materia di sicurezza degli ascensori – che ovviamente non prevede alcuna nuova tassa o onere per i «contribuenti», ma solo ed eventualmente interventi di miglioramento della sicurezza – appaiono del tutto strumentali perché ignorano deliberatamente le finalità dell'iniziativa: quelle di valutare gli interventi strettamente necessari per mettere in sicurezza migliaia di impianti installati prima del 1999 che costituiscono potenzialmente un pericolo per la sicurezza soprattutto di bambini e anziani e persone

con difficoltà motorie. Si precisa ancora che, seppur è vero che già oggi tutti gli ascensori, anche quelli più vecchi, vengono sottoposti a controlli, è nondimeno vero che tali verifiche sono basate su parametri di sicurezza non più in linea con le norme in vigore in tutti i maggiori Paesi industrializzati.

Lo schema di decreto che il MISE sta mettendo a punto assieme alle altre amministrazioni competenti, che è ancora allo stadio di mera bozza e, come tale, non ancora esaminato dal Consiglio dei ministri, nasce dalla necessità di recepire una direttiva dell'Unione europea del 2014 in materia di sicurezza degli ascensori di nuova installazione nonché di valutare se e come, in tale sede, avviare anche l'attuazione di una raccomandazione europea sulla sicurezza degli ascensori già in servizio che risale al 1995, ma che è richiamata anche nelle premesse della nuova direttiva.

Allo scopo, in occasione del detto recepimento, è stata svolta una prima analisi con l'obiettivo di verificare il numero e le condizioni degli ascensori potenzialmente più pericolosi, perché installati da più di 20 anni ed in base a precedenti disposizioni con minori garanzie di sicurezza.

Un'ulteriore analisi è stata effettuata sull'impatto dei possibili interventi di adeguamento, tuttavia i costi degli stessi potranno essere definiti con precisione soltanto all'indomani dei risultati che si acquisiranno a seguito del primo ciclo di verifiche ordinarie, previsto tra un biennio.

È del tutto evidente che ogni ulteriore accorgimento, teso a migliorare la bozza di decreto in questione che – si ribadisce – deve ancora essere sottoposta all'esame preliminare del Governo, sarà adeguatamente considerato, come già comunicato a mezzo stampa dal Ministero, proprio a seguito delle polemiche surriferite.

## ALLEGATO 4

**5-07987 Benamati: Operatività delle misure a sostegno della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione è volta a conoscere quali siano i tempi previsti per la piena operatività delle misure a sostegno della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 6 del decreto legge 145/2013; a questo proposito si specifica quanto segue.

Come riportato dagli Interroganti, la norma istitutiva del contributo sotto forma di *voucher* (articolo 6, commi 1-3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9), destinato a sostenere gli acquisti da parte delle piccole e medie imprese di software, hardware e servizi finalizzati alla digitalizzazione delle attività aziendali, individua la copertura finanziaria dell'intervento agevolativo nell'ambito di tre opzioni:

1. proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea;

2. collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

3. Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

La stessa norma demanda a un decreto del MEF, di concerto con altre Amministrazioni competenti, da adottare successivamente all'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla compe-

titività – quest'ultimo di diretta responsabilità del Ministero dello sviluppo economico –, la determinazione dell'ammontare dell'intervento nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro.

Nelle more dell'approvazione del predetto Programma Operativo Nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, ha dato attuazione alla citata disposizione.

Come noto e come peraltro richiamato dagli Interroganti, l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) « Imprese e competitività » del Ministero dello sviluppo economico, è intervenuta nel giugno 2015 e ha avuto un'appendice nel novembre dello stesso anno.

Perfezionatosi così uno dei presupposti per l'adozione del sopra menzionato decreto interministeriale, nel mese di dicembre 2015 le Amministrazioni interessate hanno fatto il punto sul percorso successivo, verificando in particolare la disponibilità delle risorse nazionali, a valere sulla programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, da affiancare a quelle recate dal PON e utilizzabili solo per le Regioni del Mezzogiorno.

Per la destinazione all'intervento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione è tuttavia necessaria un'apposita deliberazione del CIPE, in quanto è quest'ultimo ad avere il compito istituzionale di ripartire le stesse risorse e assegnarle alle altre Amministrazioni. Peraltro, anche per l'utilizzo delle risorse del PON la formulazione della norma richiede apposita deliberazione del CIPE.

Una volta assunta da quest'ultimo la deliberazione necessaria, sarà possibile adottare da parte del MEF, di concerto con le Amministrazioni interessate, il decreto di individuazione puntuale delle risorse finan-

ziarie destinate all'intervento. Immediatamente dopo potranno essere aperti i termini per la presentazione delle domande, essendo il Ministero dello sviluppo economico operativamente già pronto da tempo.

## ALLEGATO 5

**5-08064 Ricciatti: Costituzione di un tavolo  
per la società Belleli Spa di Mantova.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'ex Gruppo Belleli ha attuato una riorganizzazione interna concentrando il proprio prodotto nel segmento industriale dell'impiantistica, della componentistica e in quello della costruzione di piattaforme petrolifere. Questo processo di ristrutturazione ha coinvolto anche l'organizzazione delle singole società.

In particolare la produzione di componenti per centrali termoelettriche e per impianti di processo è sviluppata nello stabilimento di Mantova attraverso la società Belleli Energy, controllata dalla multinazionale statunitense Exterran, mentre la costruzione di strutture per piattaforme offshore viene eseguita presso il polo produttivo di Taranto dalla controllata Belleli Offshore.

La società sembra aver subito una profonda crisi a causa della crescente difficoltà ad acquisire commesse, seppure la stessa è all'avanguardia sul fronte tecnologico. Probabilmente, la crisi potrebbe essere causata anche dalle difficoltà del settore della raffinazione di petrolio in Europa e negli Stati Uniti. Le raffinerie sono i primi acquirenti di reattori, ma

hanno tagliato gli investimenti a causa della forte riduzione dei margini. Il mercato si è quindi ridotto e la concorrenza è diventata massiva.

La Belleli inoltre, come riferito dal Ministero del Lavoro, ha chiesto e ottenuto l'approvazione di un programma di crisi aziendale finalizzato all'intervento dell'integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° marzo 2015 al 29 febbraio 2016, in favore di un numero massimo di 250 lavoratori dipendenti della società in questione.

Il Ministero dello sviluppo economico per quanto di sua competenza, è a conoscenza della problematica rappresentata dall'Onorevole Ricciatti ed è già in contatto con le parti sociali e le Istituzioni territoriali.

Il MiSE, pertanto, non appena sarà terminato il confronto a livello locale, su richiesta delle parti sociali convocherà un tavolo di consultazione in tempi brevi presso lo stesso Ministero al fine di valutare le possibili soluzioni per la salvaguardia dei lavoratori e per la verifica del piano industriale della Belleli di Mantova.

## ALLEGATO 6

**5-06838 Lacquaniti: Problematiche connesse alla certificazione rilasciata da Italcert Srl nei confronti della società Green Hill 2001 Srl.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto evidenziato nel presente atto di sindacato ispettivo, senza voler entrare nel merito della sentenza del Tribunale di Brescia, è necessario inquadrare il ruolo degli Organismi di Certificazione della conformità al sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008, nonché di Accredia, l'Ente Unico Italiano di Accredimento dal 22 dicembre 2009, che appunto accredita, tra gli altri, gli Organismi di Certificazione di Sistema e ne sorveglia l'attività.

Le certificazioni di sistemi di gestione per la qualità vengono svolte su base volontaria, su esplicita richiesta dell'organizzazione interessata all'ottenimento della certificazione stessa; gli obiettivi degli audit, la loro durata, così come la competenza degli auditor che debbono svolgere la verifica, sono codificati sulla base di regole stabilite a livello internazionale.

Per inquadrare inoltre quale sia il compito di un Organismo di Certificazione di Sistemi di Gestione operante in ambito volontario, è anche opportuno fare riferimento alle regole che disciplinano tali attività, ed in particolare ai Regolamenti dell'Ente Unico di Accredimento.

Il relativo regolamento prescrive che l'Organismo di Certificazione deve «verificare, nel corso degli audit presso le organizzazioni, che le stesse abbiano identificato e tengano sotto controllo i requisiti specificati per i relativi prodotti/servizi, ivi compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti (come ad esempio il possesso delle Autorizzazioni richieste per svolgere l'attività direttamente connesse all'oggetto di

certificazione e il relativo mantenimento nel tempo delle stesse)», registrando le evidenze di tali verifiche, compreso il riferimento ad eventuali autorizzazioni possedute, nei documenti di audit.

Pertanto l'Organismo di Certificazione ha la responsabilità di verificare che il sistema di gestione dell'organizzazione sia in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle leggi e norme cogenti relativamente ai prodotti forniti e/o servizi erogati, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in ordine alla adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'organizzazione (responsabilità che rimane a carico esclusivo della medesima), né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge.

Tutto ciò premesso si fa presente che:

Italcert S.r.l. è un Organismo di Valutazione della Conformità, accreditato in data 14 marzo 1995 per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità dall'Ente di Accredimento SINCERT (confluito con decreto del 22 dicembre 2009 nell'Ente Unico Italiano di Accredimento ACCREDIA), che in data 24 maggio 1999 ha ottenuto l'estensione dell'accredimento al settore di attività IAF 01 relativo all'Agricoltura e Allevamento, e che nel corso dell'accredimento non è mai stato soggetto a provvedimenti sanzionatori di sospensione o riduzione dell'accredimento, relativamente alle attività di certificazione di Sistemi di Gestione;

ACCREDIA, che svolge, post accreditamento, il monitoraggio delle attività di

certificazione di sistema, sia mediante verifiche presso la sede degli Organismi (con cadenza annuale), sia mediante verifiche in accompagnamento durante lo svolgimento degli audit (mediamente 3-4 ogni anno) effettuati dall'Organismo, ha dichiarato che nel corso della sua ventennale attività non risulta che Italcert sia mai stata soggetta a provvedimenti sanzionatori di sospensione o riduzione dell'accreditamento da parte di SINCERT prima e di ACCREDIA ora, relativamente alle attività di certificazione di Sistemi di Gestione.

Nel caso dell'attività svolta da Green Hill la certificazione del Sistema di Gestione non è assolutamente necessaria al fine di ottenere i permessi a svolgere la specifica attività: tali permessi sono invece rilasciati dalle Autorità pubbliche competenti.

Inoltre Italcert ha sempre verificato sia il mantenimento delle autorizzazioni cogenti di legge, rilasciate a Green Hill dalle pubbliche Autorità, sia la documentazione disponibile in azienda che attestava le verifiche periodiche svolte dagli Organi di controllo (ASL locale, Direzione generale Regione Lombardia, Corpo Forestale, Polizia Giudiziaria, Ministero della Salute, Istituti Zooprofilattici, eccetera).

È anche stato segnalato che, nel periodo di vigenza della certificazione, non si è avuta evidenza di sanzioni o restrizioni delle attività comminate dai competenti Organi di controllo, e quindi di reati contestati poi alla Green Hill.

Sembra infine fondamentale rilevare, per inquadrare anche temporalmente le attività, che nell'interrogazione si espone che « i reati nei confronti della società "Green Hill 2001 srl" sono stati denunciati nel giugno 2012 ». Il certificato emesso dalla Società Italcert è stato sospeso nel luglio del 2012, e, quindi, con tempestività rispetto al momento in cui è divenuta pubblica la denuncia dei fatti, e definitivamente ritirato nel dicembre dello stesso anno. Il fatto che, fino alla denuncia del giugno 2012, le numerose verifiche, effettuate dagli Enti di Controllo, non abbiano individuato illeciti, ovviamente fa discendere che le verifiche annuali di ITALCERT, l'ultima delle quali risalente al 1° febbraio 2012, non potevano rilevare elementi differenti da quelli attestati dall'Autorità di controllo, a maggior ragione in quanto limitate al sistema di gestione aziendale e non alla conformità legislativa dell'azienda.

In conclusione, sulla base delle informazioni assunte, il Ministero dello Sviluppo Economico, confortato anche dalle dichiarazioni acquisite dall'Ente Unico Italiano di Accredimento ACCREDIA, allo stato non ritiene di essere nelle condizioni di poter intraprendere alcuna azione nei confronti di Italcert S.r.l, fermo restando le ulteriori verifiche e approfondimenti da poter porre in essere al fine di evitare di minare, come detto dall'interrogante, l'autorevolezza degli organismi di certificazione.

## ALLEGATO 7

**5-07128 Da Villa: Questioni connesse alla realizzazione di un impianto di stoccaggio GPL a Chioggia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo », agli articoli 57 e 57 bis sono state individuate le infrastrutture e gli insediamenti strategici per i quali, le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le Regioni interessate.

A seguito dell'entrata in vigore di tale norma la Società COSTA BIOENERGIE S.r.l., subentrata alla Società COSTA PETROLI nella titolarità dell'autorizzazione per l'installazione di un deposito costiero di gasolio ed oli lubrificanti della capacità di mc.1.350, da realizzarsi su terreno privato ricadente in area portuale del Comune di Chioggia, con istanza presentata in data 8 aprile 2014, ha chiesto di essere autorizzata a modificare il deposito portando la capacità complessiva a mc.10.350 di oli minerali mediante l'installazione di n. 3 serbatoi tumulati da mc. 3.000 ciascuno per GPL.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha svolto pertanto la relativa istruttoria, ai sensi della predetta normativa e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, acquisendo tutti i pareri previsti, ivi compresi, ovviamente, quelli riguardanti gli aspetti connessi con la sicurezza, l'ambiente, la tutela del demanio e la compatibilità urbanistica.

In particolare, in merito agli aspetti connessi con la sicurezza, la Società ha

presentato il Rapporto di Sicurezza Preliminare, ai sensi del già richiamato articolo 9 del D. Lgs. N. 334/99, normativa riguardante la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e la limitazione delle conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia, d'intesa con l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto ha comunicato, con nota del 23 giugno 2014, di avere incaricato un gruppo di lavoro per l'avvio dell'istruttoria propedeutica al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità, di cui al citato articolo 9 del D. Lgs n. 334/99.

A seguito della positiva conclusione dei lavori del predetto gruppo, il Comitato competente del Ministero dell'Interno, del quale ha fatto parte anche il Comune di Chioggia, ha trasmesso il parere favorevole datato 2 settembre 2014 per il rilascio del Nulla Osta di Fattibilità.

Per quanto attiene alla tutela ambientale, evidenzio che nell'ambito del procedimento di autorizzazione, è stata acquisita la nota del 15 maggio 2014 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto di non rilevare aspetti di propria competenza (statale) in materia di V.I.A., comunicando altresì che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il progetto dovesse essere sottoposto ad una preventiva procedura di verifica di competenza regionale.

A seguito di tale comunicazione, la Regione Veneto ha altresì comunicato che, ai sensi della normativa regionale vigente

(L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 575/2013) la competenza in materia di V.I.A. risulta delegata alla Provincia ed ha invitato l'amministrazione provinciale di Venezia ad effettuare i necessari accertamenti.

La Provincia di Venezia ha di conseguenza attivato la procedura di verifica emanando il provvedimento del 2 febbraio 2015, di non assoggettamento a V.I.A. (regionale). Con propria nota ministeriale del 2 marzo 2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha preso atto che la Società Costa Bioenergie « ha adempiuto a quanto previsto dal D.lgs 152/2006. in materia di valutazione di impatto ambientale ».

In merito poi agli aspetti connessi con la tutela del demanio marittimo, della navigazione e del traffico portuale, con la nota del 16 giugno 2014 la Capitaneria di Porto di Chioggia, ha reso noto che: « il richiesto ampliamento del deposito costiero a suo tempo autorizzato, insiste su proprietà privata ».

Successivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere favorevole all'iniziativa, come del resto anche l'Azienda speciale per il Porto di Chioggia.

In merito agli aspetti riguardanti la compatibilità urbanistica, la Città di Chioggia, nel comunicare che: « l'intervento risulta conforme al vigente P.R.G ha tuttavia precisato che il parere favorevole espresso è condizionato al rispetto di quanto riportato nel parere precedentemente espresso e precisamente che: « l'installazione e l'esercizio del deposito costiero per i carburanti nel Val da Rio, non

deve comportare la costituzione di una fascia di rispetto e/o vincolo di edificabilità tale da compromettere le previsioni dell'Amministrazione comunale per la realizzazione dello nuovo mercato ittico nell'area adiacente al sito su cui sorge il deposito.. ».

In data 22 agosto 2014 la Città di Chioggia, ha comunicato che è stato individuato un nuovo sito per l'ubicazione del Mercato ittico all'ingrosso e pertanto « non sussistono più le condizioni poste nel nostro precedente parere ». Tale parere favorevole è stato poi successivamente confermato con la nota n. U.0008973 del 3 marzo 2015 della Città di Chioggia.

A seguito dello svolgimento della predetta istruttoria e dell'acquisizione dell'Intesa espressa dalla Regione Veneto, in data 2° maggio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Società Costa Bioenergie S.r.l. a modificare la costituzione del deposito costiero di prodotti petroliferi sito in Val del Rio (Chioggia), aumentando la capacità di stoccaggio a complessivi mc.10.350 di oli minerali e gpl, in conformità al progetto approvato e tenendo conto delle prescrizioni formulate in sede istruttoria.

Si sottolinea pertanto in relazione alle obiezioni sollevate dall'On. le interrogante, come nel corso dell'istruttoria siano stati approfonditamente esaminati tutti gli aspetti potenzialmente critici connessi con l'ampliamento dell'impianto qui in esame, con particolare riferimento alle materie della sicurezza, con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti.

## ALLEGATO 8

**5-07766 Fragomeli: Revisione delle designazioni del collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di Lecco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, faccio presente che l'articolo 17, della legge n° 580 del 1993, sia nel testo vigente che nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, prevede che il Ministro dello sviluppo economico designi un componente effettivo, in rappresentanza dello stesso Ministero, in seno al collegio dei revisori delle camere di commercio; il collegio, composto nella sua interezza da rappresentanti titolari e supplenti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Regione competente, è poi nominato dal Consiglio camerale.

Il medesimo articolo 17, nel testo vigente prima della modifica operata dal decreto legislativo n. 23 del 2010, prevedeva che i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori delle Camere di commercio dovevano risiedere nella regione ove ha sede la relativa Camera.

Successivamente il citato articolo 17, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 15 del 2010, è stato riformulato eliminando per i revisori l'obbligo di residenza nella Regione.

Tale modifica è stata apportata anche nella considerazione che il Ministero dello sviluppo economico non è più dotato di una rete di uffici provinciali competenti in materia e non sempre può individuare professionisti locali con cui esista un consolidato rapporto fiduciario.

Anche sul piano dell'interpretazione della nuova disposizione normativa, que-

st'ultima ha comunque l'effetto di privilegiare il rapporto di collegamento con l'amministrazione nominante. Un più efficace e diretto collegamento con i revisori di propria nomina consente infatti di rendere più efficace la vigilanza sul sistema camerale e di svolgere un adeguato controllo concomitante sulle attività camerali da parte delle tre predette amministrazioni chiamate, da un lato, a designare i componenti del collegio e dall'altro, per diversi profili, a svolgere la vigilanza sul sistema camerale.

Ciò premesso, la designazione operata per il Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di Lecco non è condizionata dalla residenza del nominato e pertanto risulta legittima e coerente con il quadro normativo predetto.

Evidenzio, altresì, che il Ministero dello sviluppo economico, consapevole delle difficoltà del sistema camerale e delle esigenze di finanza pubblica, ha da tempo richiamato tutti i revisori di propria nomina ad adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle spese di missione, in specie quando siano funzionari e dirigenti ministeriali della sede centrale dell'amministrazione che svolgono i loro incarichi in sedi periferiche, ma anche quando, come nel caso di specie siano professionisti che risiedono in circoscrizione territoriale diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere gli incarichi conferiti.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

|  |     |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....  | 228 |
| 5-08062 Baruffi: Riconoscimento alle imprese nell'anno 2016 degli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello in relazione a somme corrisposte nell'anno 2015 ..... | 229 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....   | 232 |
| 5-08058 Simonetti: Iniziative per l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori privi di occupazione e di ammortizzatori sociali .....  | 229 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....   | 233 |
| 5-08060 Baldassarre: Ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per i lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso .....  | 229 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....   | 234 |
| 5-08059 Placido: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori degli alberghi Atahotels ..   | 229 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....   | 235 |
| 5-08061 Garnerò Santanchè: Procedimento elettorale per il rinnovo dell'assemblea dei delegati e del consiglio d'amministrazione della Fondazione ENASARCO .....                      | 230 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....   | 236 |
| 5-08063 Cominardi: Iniziative in materia di pensioni per i superstiti e di altre prestazioni di carattere previdenziale e assistenziale .....  | 230 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....   | 237 |

##### SEDE CONSULTIVA:

|   |     |
|---|-----|
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Nuovo testo C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) ..... | 230 |
|---|-----|

##### AUDIZIONI INFORMALI:

|   |     |
|---|-----|
| Audizione di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1253-A e abbinata, recanti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato .... | 231 |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 231 |
|---|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| AVVERTENZA ..... | 231 |
|------------------|-----|

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicu-

rata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-08062 Baruffi: Riconoscimento alle imprese nell'anno 2016 degli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello in relazione a somme corrisposte nell'anno 2015.**

Giampaolo GALLI (PD), cofirmatario dell'interrogazione, la illustra, richiamandosi al testo pubblicato.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giampaolo GALLI (PD) prende atto che il rappresentante del Governo ha confermato l'intenzione dell'Esecutivo di chiudere con l'esperienza degli sgravi di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 247 del 2007. Ritiene, tuttavia, che sarebbe stato opportuno che, nel momento del superamento di tale normativa, si fosse assicurato il pagamento degli sgravi in relazione a premi erogati nell'anno 2015, per i quali le imprese e i lavoratori avevano maturato una legittima aspettativa.

**5-08058 Simonetti: Iniziative per l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori privi di occupazione e di ammortizzatori sociali.**

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra la propria interrogazione, rimarcando l'esigenza di acquisire indicazioni in ordine agli intendimenti del Governo circa possibili misure volte ad accompagnare al pensionamento lavoratori anziani privi di occupazione e di ammortizzatori sociali.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto SIMONETTI (LNA) prende atto con soddisfazione dell'interesse manifestato dall'Esecutivo per i temi oggetto del suo atto di sindacato ispettivo, al centro dell'attenzione dell'intera Commis-

sione, nel quadro degli approfondimenti in corso in materia di introduzione di elementi di flessibilità dei requisiti per l'accesso al pensionamento. Auspica, peraltro, che le ipotesi studiate dal Ministero si traducano presto in proposte normative concrete per dare risposte a molti cittadini che, in prossimità dell'età di pensionamento, si trovano privi di un'occupazione e di una copertura da parte degli ammortizzatori sociali. Rileva, in ogni caso, che resta da valutare l'estensione dei provvedimenti di salvaguardia in materia pensionistica finora adottati, anche al fine di adottare un'ottava misura di salvaguardia.

**5-08060 Baldassarre: Ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per i lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso.**

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) illustra l'atto di sindacato ispettivo, di cui è firmatario.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) ringrazia il sottosegretario Cassano per la sua risposta segnalando tuttavia che dal 7 marzo scorso lavoratori dello stabilimento di Riva Trigoso sono stati lasciati a casa, dopo una fase di confronto molto accesa tra l'azienda e le organizzazioni sindacali. Ritiene, pertanto, che permangano molti interrogativi sulla vicenda, che continuerà a seguire con attenzione.

**5-08059 Placido: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori degli alberghi Atahotels.**

Arturo SCOTTO (SI-SEL) illustra l'interrogazione, da lui sottoscritta, sottolineando la delicatezza della vicenda, che interessa un settore strategico per lo sviluppo del Paese e che richiede una particolare attenzione da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Arturo SCOTTO (SI-SEL) ringrazia il rappresentante del Governo per la sua risposta, prendendo atto con favore della convocazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un incontro tecnico con i soggetti coinvolti e le organizzazioni sindacali. Ricorda come tale convocazione fosse stata richiesta con forza nei giorni scorsi anche mediante specifiche manifestazioni svolte a partire dal 1° marzo 2016. Auspica, pertanto, che il tavolo di confronto possa individuare soluzioni che garantiscano la salvaguardia dell'occupazione dei circa 430 lavoratori occupati negli alberghi Atahotels.

**5-08061 Garnero Santanchè: Procedimento elettorale per il rinnovo dell'assemblea dei delegati e del consiglio d'amministrazione della Fondazione ENASARCO.**

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) illustra l'interrogazione, di cui è firmatario, evidenziando le anomalie che, a suo giudizio, si sono riscontrate nell'ambito del procedimento per il rinnovo degli organi della Fondazione ENASARCO.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non solo ha fatto chiarezza sulla questione affrontata dall'atto di sindacato ispettivo, ma ha anche espressamente assicurato di voler richiedere chiarimenti alla Fondazione in ordine alla delibera del 3 febbraio 2016. Auspica, pertanto, che ci sia un'attenta valutazione degli elementi che saranno acquisiti.

**5-08063 Cominardi: Iniziative in materia di pensioni per i superstiti e di altre prestazioni di carattere previdenziale e assistenziale.**

Claudio COMINARDI (M5S) illustra la propria interrogazione, evidenziando che il

testo del disegno di legge governativo in materia di lotta alla povertà ha alimentato molte preoccupazioni riguardo a possibili interventi sulle pensioni di reversibilità, delle quali beneficiano allo stato circa quattro milioni di persone. Ritiene, pertanto, doveroso che l'Esecutivo chiarisca i propri intendimenti su questa materia, sottolineando, in ogni caso l'esigenza di un intervento che corregga il testo del disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite XI e XII.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Claudio COMINARDI (M5S) fa presente di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando che gli interventi della legge di stabilità 2016 sono stati finanziati anche attraverso l'utilizzo di risorse già destinate a misure di carattere previdenziale, quali quelle finalizzate ad agevolare l'accesso al pensionamento dei lavoratori addetti ad attività usuranti. A suo avviso, pertanto, si tratta di una mera partita di giro, a fronte della quale le assicurazioni fornite oggi dal Governo non fuggano i dubbi posti.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.**

**Nuovo testo C. 3220 Sorial.**  
(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla I Commissione sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3220, recante disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, avrà luogo nella seduta odierna. Ricorda che la Commissione ha già espresso lo scorso 10 novembre un nulla osta sul provvedimento, il cui testo, tuttavia, è stato successivamente modificato in maniera significativa dalla Commissione di merito, dopo il rinvio da parte dell'Assemblea. In sostituzione della relatrice, segnala che l'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2017 il divieto per le amministrazioni pubbliche di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, previsto, fino al 31 dicembre 2015, dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012. L'uso delle autovetture in dotazione delle amministrazioni pubbliche è limitato alle ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio. La norma prevede, inoltre, misure sanzionatorie, a carico del responsabile delle amministrazioni che non provvedono all'obbligo di comunicazione del numero e dell'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014. Si prevede inoltre che il Dipartimento della funzione pubblica segnali alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione. L'articolo 2 dispone la dismissione delle autovetture di proprietà delle pubbliche amministrazioni che, sulla base del censimento effettuato con le procedure di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non risultino giustificate da ragioni di servizio. L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

Fa presente, conclusivamente, che, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, il provvedimento assume rilevanza essenzialmente in relazione alla previsione delle sanzioni in caso

di violazione della nuova disciplina. Ribadisce, pertanto, le considerazioni che avevano già indotto la Commissione ad esprimere un nulla osta sul provvedimento, che si muove nel solco degli interventi legislativi di ampia portata, assunti in questa legislatura su questa materia e che, alla luce delle modifiche introdotte, appare meglio equilibrato e integrato nel quadro normativo vigente.

Propone, quindi, di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente in sostituzione della relatrice.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 10 marzo 2016.*

**Audizione di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1253-A e abbinate, recanti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 10 marzo 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.*

*C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi.*

## ALLEGATO 1

**5-08062 Baruffi: Riconoscimento alle imprese nell'anno 2016 degli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello in relazione a somme corrisposte nell'anno 2015.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare concernente il finanziamento del fondo per lo sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello, ricordo che il comma 67 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, ha istituito un Fondo destinato a finanziare uno sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello. Tale Fondo prevedeva una dotazione iniziale pari a 650 milioni di euro. Il Ministero che rappresento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha adottato, in riferimento agli anni del periodo 2008 – 2014, i decreti attuativi, prescritti dal comma 68 dell'articolo 1 della medesima legge n. 247, sulla base delle risorse a disposizione per ciascun anno di riferimento. Preciso che, per l'anno 2013, in conseguenza di appositi interventi normativi che hanno azzerato il *budget* a disposizione, non è stato possibile adottare il relativo decreto attuativo.

A decorrere dal 2016 il Governo ha, invece, deciso di utilizzare parte delle risorse in parola per realizzare alcuni importantissimi interventi. Tra gli altri ricordo, in particolare, la promozione

della conciliazione tra vita professionale e vita privata e una nuova forma di incentivazione della contrattazione di secondo livello. Con la legge di stabilità per il 2016 è stato, infatti, introdotto un regime fiscale agevolato, consistente nell'assoggettabilità ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento – entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro – dei premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Tale ultimo intervento normativo dimostra, dunque, il grande interesse del Governo e del Ministero del lavoro per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello realizzata attraverso la valorizzazione della produttività aziendale e la partecipazione agli utili dell'impresa.

## ALLEGATO 2

**5-08058 Simonetti: Iniziative per l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori privi di occupazione e di ammortizzatori sociali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Simonetti, concernente la problematica dei lavoratori che hanno perso l'occupazione e che non possono più accedere agli ammortizzatori sociali, faccio presente quanto segue.

Recentemente, è stata oggetto di studio una ipotesi normativa che prevede – per i lavoratori prossimi al pensionamento, i quali hanno perso l'occupazione e fruito degli ordinari strumenti di sostegno al reddito – la possibilità di accedere ad un assegno di pensione anticipata (cosiddetto APA) fino al perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. Una volta maturato tale diritto, l'importo del trattamento di vecchiaia verrà decurtato di una quota risultante dalla conversione in rendita della somma degli assegni erogati.

Alla predisposizione di tale proposta di intervento, previsto in via sperimentale, hanno partecipato, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'INPS e, con riferimento ad alcuni particolari profili, l'ISTAT.

L'assegno – che, come già detto, postula la sussistenza di uno stato di disoccupazione e la cessazione della fruizione

di prestazioni a sostegno del reddito previste per tale stato – è concesso in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi.

Voglio comunque ricordare che il Governo – sin dal suo insediamento – ha dimostrato particolare sensibilità alle problematiche dei cosiddetti esodati, ossia quei soggetti fuoriusciti dal circuito lavorativo sulla base di specifici accordi e privi di pensione per effetto dell'innalzamento dei requisiti pensionistici determinato dalla cosiddetta « Riforma Fornero ».

Nei confronti di tali soggetti, infatti, sono stati effettuati interventi di salvaguardia volti a consentire l'accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici previgenti la « Riforma Fornero ».

Da ultimo, la legge di stabilità per il 2016 ha previsto un ulteriore intervento (il settimo), garantendo in tal modo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad ulteriori 26.300 soggetti sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie.

## ALLEGATO 3

**5-08060 Baldassarre: Ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per i lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Baldassarre, concernente la situazione occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso (GE) e l'applicazione nei loro confronti del trattamento di cassa integrazione ordinaria, segnalo che dalle informazioni acquisite dalla Direzione territoriale competente, non risulta essere stata presentata alla Direzione Provinciale dell'INPS alcuna istanza volta al riconoscimento in favore dei lavoratori dello stabilimento di Riva Trigoso del trattamento di cassa integrazione ordinaria.

Nell'evidenziare la rilevanza locale della vicenda in parola, posso comunque assicurare che il Ministero che rappre-

sento continuerà a monitorare la vicenda, anche nella prospettiva di esaminarne le principali problematiche riguardanti la situazione occupazionale dei lavoratori e il riconoscimento in loro favore degli strumenti di tutela più adeguati.

Da ultimo, voglio evidenziare che la Regione Liguria, espressamente interpellata al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad un confronto con le organizzazioni sindacali e con il management aziendale per approfondire la situazione occupazionale dello stabilimento e contribuire a ricomporre le relazioni sindacali che oggi appaiono caratterizzate da forti problematiche.

## ALLEGATO 4

**5-08059 Placido: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori degli alberghi Atahotels.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto parlamentare concerne la vertenza sindacale che vede coinvolti oltre 400 lavoratori di otto alberghi gestiti da Atahotels Spa che hanno interrotto le attività a causa del mancato raggiungimento di un accordo tra il Gruppo Unipol, proprietario di Atahotels e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), proprietaria degli immobili.

Al riguardo, nel segnalare che il primo febbraio scorso è stata trasmessa al Ministero che rappresento la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 per complessivi 135 dipendenti, faccio presente che, ad oggi, le parti sociali non hanno richiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali alcun incontro per lo svolgimento della fase amministrativa della procedura.

Ciò premesso, voglio sottolineare che il Governo è ben consapevole delle pesanti ricadute che potrebbero derivare sul piano sociale dalla riorganizzazione di otto importanti strutture del settore alberghiero italiano (Albergo Executive, Residence Class, Albergo Quark, Residence De Angeli, Albergo Villa Pamphili, Residence Planibel-Aosta e il Resort Tanka Village) in gestione ad Atahotels Spa fino al dicembre del 2015.

Segnalo, infatti, che il Ministero dello sviluppo economico, al fine di garantire la

continuità delle attività e la salvaguardia dei livelli occupazionali di tutti i lavoratori coinvolti, ha convocato l'8 marzo scorso un primo incontro tecnico con i soggetti coinvolti e cioè Atahotels Spa e Antirion Sgr Spa, che ne ha rilevato a dicembre 2015 dall'ENPAM la gestione della proprietà immobiliare.

All'incontro hanno partecipato anche i sindacati di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS-UIL. Dopo ampia discussione con le parti, il Ministero dello sviluppo economico ha proposto la stipula di un protocollo di intesa contenente gli impegni di Atahotels Spa e di Antirion Sgr Spa per cercare di addivenire ad una soluzione che possa garantire la continuità dell'attività ad uso alberghiero delle otto strutture coinvolte e il riassorbimento della forza lavoro.

Segnalo, inoltre, che entro il mese di marzo è previsto un prossimo incontro del tavolo tecnico-istituzionale presso il Ministero dello sviluppo economico.

Pertanto, la situazione occupazionale dei lavoratori delle strutture alberghiere Atahotels è all'attenzione del Governo e dunque, posso assicurare, sin da ora, la disponibilità del Ministero che rappresento a mettere eventualmente in campo tutti gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla vigente normativa.

## ALLEGATO 5

**5-08061 Garnero Santanchè: Procedimento elettorale per il rinnovo dell'assemblea dei delegati e del consiglio d'amministrazione della Fondazione ENASARCO.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Garnero Santanchè concernente le modalità di elezione dell'Assemblea dei delegati dell'ENASARCO, ricordo che, in esito ad un'articolata istruttoria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il co-vigilante Ministero dell'economia e delle finanze hanno approvato, con provvedimento n. 9416 del 5 giugno 2015, il nuovo regolamento elettorale ENASARCO. Al riguardo, confermo che le disposizioni in materia elettorale ivi contenute sanciscono la modalità di voto online. In particolare, l'articolo 18, comma 5, del menzionato Regolamento recita testualmente: « Gli elettori esprimono il proprio voto con la modalità elettronica *online* indicata dalla Fondazione attraverso credenziali personali ed altre misure idonee ad assicurare la personalità e segretezza del voto e la regolarità e celerità delle procedure elettorali ».

In relazione, invece, alla delibera del Consiglio di amministrazione dell'ENASARCO dello scorso 3 febbraio, di cui si fa menzione nell'odierno atto parlamentare,

rappresento che nessuna delibera, recante tale data e argomento, è stata sottoposta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Posso tuttavia precisare che se la delibera, come riportato nel presente atto parlamentare, attiene a profili meramente amministrativi ed interni, è estranea al procedimento di approvazione ministeriale che, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 509 del 1994, concerne la vigilanza in materia previdenziale e degli assetti istituzionali.

Da ultimo, nel rappresentare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha monitorato costantemente l'avviamento delle predette procedure elettorali dal punto di vista della trasparenza, del rispetto dei tempi e delle procedure disciplinate dal citato Regolamento e dall'annesso cronoprogramma, posso assicurare che, nei prossimi giorni, i competenti uffici formuleranno specifica richiesta di chiarimenti all'ENASARCO in ordine alla richiamata delibera del 3 febbraio scorso.

## ALLEGATO 6

**5-08063 Cominardi: Iniziative in materia di pensioni per i superstiti e di altre prestazioni di carattere previdenziale e assistenziale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Cominardi, inerente al tema della pensione di reversibilità, faccio presente quanto segue.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è più volte intervenuto sul tema affermando la totale infondatezza della polemica sulle pensioni di reversibilità per le quali non è allo studio nessun intervento futuro.

Infatti – sebbene la pensione ai superstiti sia ricompresa tra «le prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi», oggetto di interventi di razionalizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge delega per il contrasto alla povertà – il Governo non è intenzionato ad intervenire su tale prestazione. Ciò che la delega in materia di contrasto alla povertà si propone è il superamento di sovrapposizioni

di più interventi rivolti a una medesima platea di beneficiari e di situazioni anomale.

Per quanto concerne invece le altre tipologie di prestazioni cui fanno riferimento gli interroganti, faccio presente che gli interventi di riordino della normativa di settore muoveranno nella direzione di garantire un rafforzamento delle tutele a cui fra l'altro la legge di stabilità per il 2016 ha destinato risorse aggiuntive.

Infatti l'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, ai commi 386 e 388, ha destinato per gli anni successivi al 2016 risorse pari a 1.000 milioni di euro per il finanziamento di uno o più interventi normativi di riordino della disciplina in materia di trattamenti, indennità, integrazione di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

|   |     |
|---|-----|
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) . | 238 |
| ALLEGATO ( <i>Emendamenti del Relatore approvati</i> ) .....  | 240 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 239 |
| AVVERTENZA .....  | 239 |

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

##### La seduta comincia alle 13.50.

**Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che, oltre al parere favorevole della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), di cui è stata data comunicazione nella seduta di ieri, sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole con

osservazioni della I Commissione; nulla osta della II Commissione; parere favorevole con osservazioni delle Commissioni VI e VII; parere favorevole con osservazione della VIII Commissione; parere favorevole della X Commissione; parere favorevole con osservazione della XIII Commissione; parere favorevole con condizione della Commissione per le questioni regionali.

Per le vie brevi, si è appreso che la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere di competenza direttamente all'Assemblea.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Gadda, per l'illustrazione degli emendamenti che ha presentato al fine di recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, illustra le proposte emendative da lei presentate per recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva (*vedi allegato*). In particolare, chiarisce che l'emendamento 1.50 recepisce l'osservazione di cui al parere della VIII Commissione, l'emendamento 2.50 recepisce l'osservazione di cui al parere della XIII Commis-

sione, l'emendamento 2.51 recepisce l'osservazione di cui alla lettera *a)* del parere della VI Commissione, l'emendamento 8.50 recepisce l'osservazione di cui alla lettera *a)* del parere della I Commissione, l'emendamento 8.51 recepisce la condizione di cui al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, l'emendamento 9.50 recepisce l'osservazione di cui alla lettera *b)* del parere della VII Commissione, l'emendamento 12.50 recepisce l'osservazione di cui alla lettera *b)* del parere della I Commissione, l'emendamento 14.50 recepisce le osservazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del parere della VI Commissione, l'emendamento 15.50 recepisce l'osservazione di cui alla lettera *a)* del parere della VII Commissione.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.50 e 2.50 del relatore (*vedi allegato*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede chiarimenti in ordine alle implicazioni dell'approvazione dell'emendamento 2.51 sulle altre disposizioni del provvedimento.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che, una volta chiarito che, ai fini della presente legge, per « donazione » si intende la « cessione di beni a titolo gratuito », le due espressioni, presenti nel provvedimento, saranno considerate equivalenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.51, 8.50, 8.51, 9.50, 12.50, 14.50 e 15.50 della relatrice (*vedi allegato*).

Marco RONDINI (LNA) preannuncia la sua astensione sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi e avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Specifica che si tratta, in particolare, di modificare il titolo del provvedimento, rendendolo coerente rispetto al contenuto, nei seguenti termini: « Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi », e di ricollocare nel testo l'articolo 15, recante misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

**La seduta termina alle 14.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.40.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**COMITATO RISTRETTO**

*Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.*  
C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

## ALLEGATO

**Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE APPROVATI**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare *con le seguenti:* adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma.

**1. 50.** Il Relatore.

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* prodotti alimentari *aggiungere le seguenti:* , agricoli e agro-alimentari.

**2. 50.** Il Relatore.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) donazione: cessione di beni a titolo gratuito.*

**2. 51.** Il Relatore.

## ART. 8.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le funzioni e la composizione del Tavolo permanente di coordinamento, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2013, sono integrate ai sensi dei commi successivi.

**8. 50.** Il Relatore.

*Al comma 3, sostituire le lettere m) e n) con le seguenti:*

*m) due rappresentanti designati delle Regioni e province autonome;*

*n) due rappresentanti dell'ANCI.*

**8. 51.** Il Relatore.

## ART. 9.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nell'esecuzione del contratto di servizio, la RAI – Radio Televisione Italiana, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, assicura un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'informazione e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre sprechi alimentari, energetici o di altro genere.

**9. 50.** Il Relatore.

## ART. 12.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. (Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale). – 1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti cessionari.

2. I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del sub-allegato 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento

ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: « mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche » sono sostituite dalle seguenti: « mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche ».

**12. 50.** Il Relatore.

## ART. 14.

*Al comma 1, sostituire le parole da: 15.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione.*

**14. 50.** Il Relatore.

## ART. 15.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.*

**15. 50.** Il Relatore.

## **XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Agricoltura)**

---

#### **S O M M A R I O**

##### **COMITATO RISTRETTO:**

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.  
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio .....

242

#### **COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 10 marzo 2016.*

**Disciplina organica della coltivazione della vite e  
della produzione e del commercio del vino.  
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle  
14.15 alle 14.40.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

|  |     |
|--|-----|
| COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO ..... | 243 |
|--|-----|

#### **COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO**

*Giovedì 10 marzo 2016.*

Il Comitato infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito si è riunito dalle 15.40 alle 16.50.

## COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

---

### S O M M A R I O

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Comunicazioni del Presidente ..... | 244 |
|------------------------------------|-----|

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza  
del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Intervengono i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 10.50.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

|   |     |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....   | 245 |
| Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale. |     |
| Audizione del presidente dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), Valerio Bignami ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....  | 245 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 246 |

*Giovedì 10 marzo 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.**

**Audizione del presidente dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), Valerio Bignami.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) è presente il presidente, Valerio Bignami, accompagnato dal direttore generale, Francesco Gnisci.

Svolge una relazione Valerio BIGNAMI, *presidente dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI)*, che consegna documentazione alla Commissione.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al

resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 8.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 10 marzo 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.55 alle 9.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

|   |     |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....   | 247 |
| Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via <i>web</i> e in sede internazionale.         |     |
| Audizione del segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ... | 247 |
| AVVERTENZA .....  | 247 |

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza della vicepresidente Colomba MONGIELLO.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Colomba MONGIELLO, *vicepresidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via *web* e in sede internazionale.**

**Audizione del segretario generale di Indicam,  
Claudio Bergonzi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Colomba MONGIELLO, *vicepresidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Claudio BERGONZI, *segretario generale di Indicam*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Colomba MONGIELLO, *vicepresidente*, nel ringraziare il segretario Bergonzi, rinvia il seguito dell'audizione ad altra data e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **La seduta termina alle 14.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

|   |     |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 248 |
| COMMISSIONE PLENARIA:   |     |
| Comunicazioni del Presidente .....                                  | 248 |

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 10 marzo 2016.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Siddi di verificare l'esistenza di documentazione sulla scuola Hypérion presso gli Uffici giudiziari di Roma;

incaricare il dottor Salvini di acquisire sommarie informazioni testimoniali da tre persone informate dei fatti;

autorizzare la trasmissione a Radio1 Rai della presentazione, di libera consultazione, svolta dal Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei carabinieri nella seduta del 30 settembre 2015.

Comunica inoltre che:

in data 8 marzo 2016, il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione relativa al filone di indagine su Via Licinio Calvo;

nella stessa data, il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, sulla fonte « cardinale ».

Illustra infine le prossime iniziative da svolgere presso le scuole nell'ambito del programma, già definito, per la celebrazione del primo centenario della nascita di Aldo Moro.

**La seduta termina alle 14.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

|   |     |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....   | 249 |
| Audizione del Presidente dell'INAIL Massimo De Felice e del Direttore generale Giuseppe Lucibello ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) ..... | 249 |

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Giovedì 10 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Presidente dell'INAIL Massimo De Felice e del Direttore generale Giuseppe Lucibello.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno. Ringrazia per la loro presenza gli auditi, accompagnati dal Direttore della Direzione Centrale Prevenzione dell'INAIL, Ester Rotoli, e dal Direttore della Direzione Centrale Assicurazione, Prevenzione e Servizi Istituzionali dell'INAIL, Agatino Cariola, i quali potranno, ove necessario, fornire eventuali integrazioni e precisazioni.

Massimo DE FELICE, *Presidente dell'INAIL*, e Giuseppe LUCIBELLO, *Direttore generale*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le deputate Donatella DURANTI (SI-SEL), Maria AMATO (PD) e Maria Chiara CARROZZA (PD), i deputati Ivan CATALANO (MISTO) e Settimo NIZZI (FI-PdL), la deputata Giulia GRILLO (M5S) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Massimo DE FELICE, *Presidente dell'INAIL*, risponde ad alcuni dei quesiti posti.

Ester ROTOLI, *Direttore della Direzione Centrale Prevenzione dell'INAIL*, risponde ad alcuni dei quesiti posti.

Agatino CARIOLA, *Direttore della Direzione Centrale Assicurazione, Prevenzione e Servizi Istituzionali dell'INAIL*, fornisce ulteriori elementi di informazione e chiarimenti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Comunica quindi che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 20 gennaio scorso, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva della Commissione e dell'articolo 23 del regolamento interno, l'affidamento degli incarichi di consulenza a tempo parziale e non retribuiti al dottor Sergio Dini, Sostituto procuratore presso il tribunale ordinario

di Padova; alla dottoressa Marina Nuccio, Sostituto procuratore presso la Procura generale della Corte d'appello di Torino; alla dottoressa Elena Papa, Magistrato della Corte dei conti presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio.

Essendo pervenute nei giorni scorsi le prescritte autorizzazioni del Consiglio Superiore della Magistratura e della Corte dei conti, i magistrati citati hanno assunto le proprie funzioni a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico di collaborazione, avvenuta nella giornata di ieri.

Comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, 9 marzo 2016, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva della Commissione e dell'articolo 23 del regolamento interno, di avvalersi della collaborazione della dottoressa Laura Patrizi, in servizio presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza della Camera, con funzioni di collegamento con la Polizia di Stato, e del Colonnello Luciano Benegiamo, membro ordinario della Commissione di valutazione e avanzamento del Comando generale dei Carabinieri, con funzioni di collegamento con l'Arma dei Carabinieri.

**La seduta termina alle 9.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

|  |    |
|--|----|
| Seguito dell'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1- <i>bis</i> e 12, comma 2- <i>bis</i> : nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati) ..... | 3  |
| <i>ALLEGATO 1 (Ipotesi di codice di condotta dei deputati)</i> .....   | 11 |
| <i>ALLEGATO 2 (Ipotesi di regolamentazione dell'attività di lobbying)</i> .....  | 14 |
| Seguito dell'esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti .....  | 7  |
| <i>ALLEGATO 3 (Relazione dell'onorevole Ermini sulle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti)</i> .....  | 16 |
| Sui lavori della Giunta in tema di riforme regolamentari .....   | 8  |

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

|   |    |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 21 |
| <i>ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Pesco e altri)</i> .....  | 23 |
| <i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Turco e altri)</i> .....  | 27 |

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

|  |    |
|--|----|
| Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione ( <i>Deliberazione</i> ) ..... | 31 |
|--|----|

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

|  |    |
|--|----|
| Audizione di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..... | 31 |
|--|----|

#### ATTI DEL GOVERNO:

|  |    |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 32 |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della <i>performance</i> delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....                         | 33 |
| <b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>  |    |
| Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).  |    |
| Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).  |    |
| Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese 15258/15 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....   | 34 |
| <b>SEDE REFERENTE:</b>  |    |
| Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc. XXII, n. 62 Gelli ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..... | 38 |
| Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....  | 39 |
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....   | 41 |
| <i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i> .....   | 42 |
| <b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....  | 41 |
| <b>II Giustizia</b>   |    |
| <b>COMITATO DEI NOVE:</b>   |    |
| Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di difesa legittima. Esame emendamenti C. 2892-A .....  | 43 |
| <b>COMITATO DEI NOVE:</b>   |    |
| Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Esame emendamenti C. 2953-A .....  | 43 |
| <b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>  |    |
| Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi ( <i>Deliberazione</i> ) .....   | 44 |
| <b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>  |    |
| Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.   |    |
| Audizione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale e di rappresentanti dell'Associazione « Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....   | 44 |
| <b>SEDE CONSULTIVA:</b>   |    |
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) .....   | 45 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....  | 48 |

## INTERROGAZIONI:

|   |    |
|---|----|
| 5-07912 Rabino: Sul riassetto degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 ..... | 46 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....   | 49 |
| 5-07498 Ginefra: Sulla situazione del carcere di Bari .....   | 46 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....   | 51 |
| AVVERTENZA .....  | 47 |

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....   | 53 |
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Nuovo testo C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....  | 53 |
| ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....   | 63 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013. C. 3459 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) ..... | 54 |
| ALLEGATO 2 (Prima proposta di parere della Relatrice) .....   | 64 |
| ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle) .....   | 65 |
| ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) .....   | 68 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....                              | 57 |
| ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....   | 69 |
| ATTI DEL GOVERNO:   |    |
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttivo ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....  | 59 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 62 |

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

|  |    |
|--|----|
| DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....   | 70 |
| Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e XIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....   | 74 |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....   | 77 |
| ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) .....  | 80 |
| ATTI DEL GOVERNO:  |    |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 77 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 78 |
| AVVERTENZA .....   | 79 |

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

|   |     |
|---|-----|
| 5-07992 Sandra Savino: Conseguenze sul bilancio dello Stato e degli enti locali della sentenza del Consiglio di Stato relativa alla definizione di reddito disponibile ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) .....                                      | 84  |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....  | 89  |
| 5-08065 Gebhard: Chiarimenti circa l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile IVA alle imprese che effettuano opere murarie per il committente nell'ambito di ampliamenti di edifici .....   | 84  |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....  | 91  |
| 5-08066 Marco Di Maio: Corretta applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina relativa all'accertamento del prodotto finito dei microirrifici ai fini dell'applicazione dell'accisa .....  | 84  |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....  | 93  |
| 5-08067 Villarosa: Chiarimenti circa l'applicazione del limite di compensazione dei crediti di imposta e dei contributi .....   | 85  |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....  | 96  |
| 5-08068 Sottanelli: Deducibilità fiscale delle quote di ammortamento del costo fiscalmente riconosciuto per i beni posseduti da società che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia .....   | 85  |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....  | 98  |
| 5-08069 Busin: Chiarimenti circa l'imputabilità della responsabilità per mancato versamento della ritenuta d'acconto operate al professionista dal sostituto d'imposta .....  | 85  |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....  | 99  |
| 5-08070 Paglia: Chiarimenti circa l'assoggettamento all'IMU delle piattaforme petrolifere italiane .....  | 85  |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....  | 100 |
| <b>SEDE REFERENTE:</b>  |     |
| Sull'ordine dei lavori .....  | 86  |
| DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .... | 86  |
| <i>ALLEGATO 8 (Emendamenti)</i> .....   | 102 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 88  |

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

|   |     |
|---|-----|
| 5-06251 Luigi Gallo: Sull'assegnazione di docenti appartenenti alle categorie protette .....  | 172 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....  | 175 |
| 5-06381 Di Benedetto: Sui ritardi degli stanziamenti per l'edilizia scolastica .....  | 173 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....  | 176 |
| 5-07263 Chimienti: Sul riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria ..... | 173 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....  | 178 |
| 5-05913 Businarolo: Sulla limitatezza delle risorse economiche finanziarie a disposizione del Conservatorio « Pollini » di Padova .....                           | 173 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....  | 180 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 173 |

**AUDIZIONI INFORMALI:**

|   |     |
|---|-----|
| Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE, audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dell'Osservatorio regionale piemontese per l'università e per il diritto allo studio universitario ..... | 173 |
| Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00520 Marzana, sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi, audizione della prof.ssa Anna Armone .....  | 174 |
| <i>ERRATA CORRIGE</i> .....   | 174 |

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici****SEDE CONSULTIVA:**

|   |     |
|---|-----|
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 181 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....  | 190 |

**SEDE REFERENTE:**

|   |     |
|---|-----|
| Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) ..... | 183 |
| <i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i> .....   | 191 |

**ATTI DEL GOVERNO:**

|   |     |
|---|-----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 ( <i>Esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 186 |
|---|-----|

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni****SEDE REFERENTE:**

|  |     |
|--|-----|
| Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 193 |
| <b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....   | 194 |

**INTERROGAZIONI:**

|   |     |
|---|-----|
| 5-05495 Spessotto: Concessione da parte dei gestori aeroportuali delle aree interne agli scali, destinate ad attività di parcheggio .....   | 194 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....  | 198 |
| 5-06364 Pili: Necessità di interventi volti a velocizzare il trasporto sulla rete ferroviaria della regione Sardegna, anche alla luce del mancato utilizzo del « treno veloce » CAF ATR 365 ... | 194 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....  | 199 |
| 5-06754 Paola Bragantini: Realizzazione del nuovo molo C dell'aeroporto di Roma Fiumicino .   | 195 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....  | 200 |
| 5-06799 Pili: Adeguamento dei <i>guard rail</i> al fine di ridurre la pericolosità in caso di impatto di conducenti di veicoli a due ruote .....  | 195 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....  | 201 |
| 5-06985 Grillo: Diminuzione del traffico aereo da e per Catania e politiche attuate dal gestore aeroportuale ai fini di sviluppo del traffico .....   | 195 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....  | 203 |
| 5-07065 Galgano: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto-Campello sulla linea Orte-Falconara .....   | 195 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....  | 205 |

|  |     |
|--|-----|
| 5-07174 Brandolin: Carenza di collegamenti ferroviari tra Trieste e il Sud Italia e mancata armonizzazione delle coincidenze nella stazione di Mestre .....                                | 196 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....   | 206 |
| 5-07242 De Lorenzis: Sicurezza e costi di attracco delle navi da crociera la cui altezza supera l'altezza del cono di atterraggio attualmente consentita .....                             | 196 |
| <i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....   | 207 |
| 5-07261 De Lorenzis: Valutazioni ambientali e di sicurezza inerenti alla riqualificazione e all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze .....  | 196 |
| <i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....   | 208 |
| 5-07614 Marco Di Stefano: Trasformazione della linea ferroviaria Roma-Lido in linea metropolitana, con particolare riguardo alle modalità di realizzazione, finanziamento e gestione ..... | 196 |
| <i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i> .....  | 209 |
| 5-07622 Catalano: Esito delle sperimentazioni volte a definire le caratteristiche di omologazione e installazione dei cosiddetti semafori intelligenti .....                               | 197 |
| <i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i> .....  | 210 |

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

|   |     |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....   | 211 |
| 5-07984 Galgano: Stato di attuazione del Piano d'azione per l'industria europea dell'acciaio ...                        | 212 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....  | 215 |
| 5-07985 Crippa: Finanziamenti concessi alla Piaggio Aero Industries Spa e prospettive industriali della Società .....   | 212 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....  | 217 |
| 5-07986 Allasia: Nuove disposizioni in tema di sicurezza degli ascensori .....  | 212 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....  | 218 |
| 5-07987 Benamati: Operatività delle misure a sostegno della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese ..... | 212 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....  | 220 |
| 5-08064 Ricciatti: Costituzione di un tavolo per la società Belleli Spa di Mantova .....                                | 213 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....  | 222 |

### **INTERROGAZIONI:**

|   |     |
|---|-----|
| 5-06838 Lacquaniti: Problematiche connesse alla certificazione rilasciata da Italcert Srl nei confronti della società Green Hill 2001 Srl ..... | 213 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....  | 223 |
| 5-07128 Da Villa: Questioni connesse alla realizzazione di un impianto di stoccaggio GPL a Chioggia .....                                       | 213 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....  | 225 |
| 5-07766 Fragomeli: Revisione delle designazioni del collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di Lecco .....                    | 214 |
| <i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....  | 227 |
| <b>AVVERTENZA</b> .....   | 214 |

## **XI Lavoro pubblico e privato**

### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

|  |     |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori .....  | 228 |
| 5-08062 Baruffi: Riconoscimento alle imprese nell'anno 2016 degli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello in relazione a somme corrisposte nell'anno 2015 ..... | 229 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....   | 232 |

|   |     |
|---|-----|
| 5-08058 Simonetti: Iniziative per l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori privi di occupazione e di ammortizzatori sociali .....   | 229 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....  | 233 |
| 5-08060 Baldassarre: Ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per i lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso .....   | 229 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....  | 234 |
| 5-08059 Placido: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori degli alberghi Atahotels .   | 229 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....  | 235 |
| 5-08061 Garnerò Santanchè: Procedimento elettorale per il rinnovo dell'assemblea dei delegati e del consiglio d'amministrazione della Fondazione ENASARCO .....   | 230 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....  | 236 |
| 5-08063 Cominardi: Iniziative in materia di pensioni per i superstiti e di altre prestazioni di carattere previdenziale e assistenziale .....   | 230 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....  | 237 |
| <b>SEDE CONSULTIVA:</b>   |     |
| Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Nuovo testo C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....   | 230 |
| <b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>   |     |
| Audizione di rappresentanti dell'INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1253-A e abbinate, recanti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato ....   | 231 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 231 |
| AVVERTENZA .....  | 231 |
| <b>XII Affari sociali</b>   |     |
| <b>SEDE REFERENTE:</b>  |     |
| Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) . | 238 |
| <i>ALLEGATO (Emendamenti del Relatore approvati)</i> .....  | 240 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 239 |
| AVVERTENZA .....  | 239 |
| <b>XIII Agricoltura</b>   |     |
| <b>COMITATO RISTRETTO:</b>  |     |
| Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio .....  | 242 |
| <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>   |     |
| COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO .....  | 243 |
| <b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>  |     |
| Comunicazioni del Presidente .....  | 244 |
| <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>   |     |
| Sulla pubblicità dei lavori .....   | 245 |

|   |     |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.   |     |
| Audizione del presidente dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), Valerio Bignami ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....  | 245 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 246 |
| <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO</b>  |     |
| Sulla pubblicità dei lavori .....   | 247 |
| Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via <i>web</i> e in sede internazionale.   |     |
| Audizione del segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...   | 247 |
| AVVERTENZA .....  | 247 |
| <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO</b>   |     |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 248 |
| COMMISSIONE PLENARIA:   |     |
| Comunicazioni del Presidente .....  | 248 |
| <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI</b> |     |
| COMMISSIONE PLENARIA  |     |
| AUDIZIONI:  |     |
| Sulla pubblicità dei lavori .....   | 249 |
| Audizione del Presidente dell'INAIL Massimo De Felice e del Direttore generale Giuseppe Lucibello ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....   | 249 |

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

